Corso di Aggiornamento 730/2013

Dichiarazione dei Redditi 2012

a cura di Silvio Bellezza Quater

Irene Mariotti

Maurizio Scaccia

Francesco Ansanelli

Versione 3

INDICE ARGOMENTI

- Il sistema tributario Italiano
- Soggetti interessati presentazione 730
- Soggetti esonerati/esclusi Modello 730
- Assistenza fiscale Modello 730
- Documenti da esibire
- Modello 730/2013 NOVITA'e STRUTTURA del MODELLO
- Visto di conformità
- Strumenti correttivi del modello 730

INDICE

Modello 730/2013 QUADRI

Formazione 730/2013

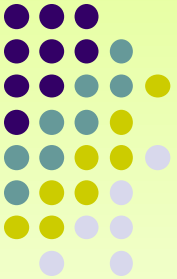

- Frontespizio – Contribuente
- Familiari a Carico
- Sostituto di Imposta
- Quadro A: Redditi dei terreni
- Quadro B: Redditi dei fabbricati
- CUD
- Quadro C: Redditi di lavoro dipendente e assimilati
- Quadro D: Altri Redditi
- Quadro E: Oneri e Spese
- Quadro F: Acconti e Ritenute
- Quadro G: Crediti d'imposta
- Quadro I: I.M.U.

INDICE

QUADRI 730

Modello 730/2013

- Modello 730/1
- Modello 730/2
- Modello 730/3
- Procedura 730/3 I.M.U. NOVITA' 2012/2013
- Imposta Patrimoniale sugli immobili situati all'estero
- Imposta patrimoniale attività finanziarie estere
- Imposta di bollo speciale attività finanziarie estere
- Dichiarazione Immobili all'estero

Il sistema tributario Italiano

INDICE

Imposte sui redditi

- Ordinarie => Irpef ed Ires
- Sostitutive (sui redditi finanziari delle P.F.)

Imposte sul patrimonio e sugli atti giudiziari

- Ordinarie (ICI/IMU)
- In occasione di atti di trasferimento (registro, successioni)

Imposte sui consumi

- I.V.A.
- Imposte di fabbricazione e consumo su specifici beni (carburanti, energia elettrica)

Classificazione delle imposte

Le imposte possono essere:

- **dirette e indirette**: colpiscono le manifestazioni dirette della ricchezza o della capacità contributiva (dirette), come ad esempio il reddito e il patrimonio; colpiscono le manifestazioni mediate ossia quando la capacità contributiva si incorpora in un atto di scambio o di consumo, come ad esempio il trasferimento o il consumo di beni

- **reali e personali**: colpiscono la ricchezza oggettiva (reali), ossia sono commisurate ad un determinato oggetto imponibile; colpiscono la ricchezza in quanto posseduta (personali), ossia considerano la posizione individuale del contribuente

- **generali e speciali**: se colpiscono tutti (generali); colpiscono solo alcuni redditi (speciali)

- **ordinarie e straordinarie**: previste in via permanente (ordinarie) o meno (straordinarie)

Le imposte dirette e indirette

Imposte dirette

- Sono imposte dirette quelle commisurate al reddito o al patrimonio
- costituiscono indici immediati della capacità contributiva
- possono colpire le persone fisiche (Irpef) e le persone giuridiche (Ires)

IRPEF

Imposte indirette

Le imposte indirette sono tributi commisurati ad indici indiretti della capacità contributiva

Esistono diverse categorie di tributi:

- imposte sui trasferimenti (imposta di registro, di bollo, ipotecaria, catastale ecc.)
- imposte sugli scambi o sulle vendite (IVA)
- imposte minori (abbonamento RAI, tasse automobilistiche, ecc)

Tassazione persone fisiche : IRPEF

Imposta **personale** e **progressiva** sui redditi delle persone fisiche

(art.53, Cost.: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.")

Dpr. 917/1986 (TUIR):

- **Presupposto dell'imposta** (art 1): possesso di un reddito imponibile in denaro o in natura
- **Soggetti passivi** (art 2): persone fisiche residenti (per i redditi percepiti all'interno o all'estero) e non residenti (limitatamente ai redditi prodotti in Italia)
- **Base imponibile** (art 3): somma di tutti i redditi del soggetto passivo (al netto delle deduzioni e delle perdite)

L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma

Presupposto dell'IRPEF (1)

PRESUPPOSTO

Art 1 TUIR

«(…) possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art 6»

→ **Possesso** di redditi (imponibili)

→ In **denaro** o in **natura**

→ Rientranti nelle **categorie** previste dall'articolo 6

Presupposto dell'IRPEF (2)

Presupposto dell'Irpef: ***Possesso di redditi*** rientranti nelle categorie previste dalla legge.

Potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di un altro diritto reale (art. 1140 c.c.)

↓

Disponibilità economica dei redditi

↓

Possesso della fonte produttiva

Presupposto dell'IRPEF (3)

Reddito: Forma di arricchimento prevista dalla legge

Reddito Prodotto: ricchezza nuova derivante da una fonte produttiva (es. capitale, lavoro)

Reddito Entrata: qualunque forma di arricchimento, indipendentemente dalla fonte produttiva da cui proviene

Il ns ordinamento si riferisce alla nozione di reddito prodotto seppure in senso lato fino a comprendere incrementi di valore e forme di arricchimento gratuito

Nel TUIR non vi è una specifica definizione di reddito ma ad ogni categoria reddituale corrisponde una propria definizione

Soggetti passivi dell'IRPEF (1)

Soggetti passivi

Art 2 TUIR

UNITÀ IMPOSITIVA

Individuo

Le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato:

- Per i **residenti** considerando **tutti** i **redditi ovunque prodotti** e/o percepiti (**worldwide taxation**);
- Per i non residenti limitatamente ai redditi prodotti nel territorio italiano (territorialità);

Soggetti passivi dell'IRPEF (2)

Si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che per la **maggior parte del periodo d'imposta** sono

- iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o
- hanno nel territorio dello Stato il **domicilio o la residenza** ai sensi del c.c..

La condizione temporale risulta verificata se si superano i 183 gg (184 anno bisestile) considerando i giorni complessivi di presenza fisica anche non continuativa

L'art. 43 c.c. definisce il domicilio e la residenza ai fini civilistici:

il domicilio è il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari o interessi;

la residenza è il luogo in cui la persona dimora abitualmente.

Dall'1/1/1999 si considerano, inoltre, fiscalmente residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati esteri aventi un regime fiscale privilegiato (presunzione legale relativa).

Base imponibile dell'IRPEF (1)

Art 3

L'Irpef per le PF residenti si applica sul reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti (worldwide taxation), al netto degli oneri deducibili indicati nell'art 10 del TUIR

Reddito complessivo

meno

Deduzioni tradizionali

(*oneri deducibili*)

=

Reddito imponibile

(Reddito complessivo netto)

Base imponibile dell'IRPEF (2)

BASE IMPONIBILE

Sono esclusi:

- redditi esenti
- redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a regimi sostitutivi
- redditi assoggettati a tassazione separata
- assegni familiari, assegni per mantenimento dei figli

Base imponibile dell'IRPEF (non residenti)

L'IRPEF per le **persone fisiche non residenti** si applica soltanto sui **redditi prodotti nel territorio dello Stato** al netto degli oneri deducibili indicati nell'art 10, lett a), g), h), i) ed l) del TUIR.

L'art. 23 del Tuir individua i redditi che si considerano prodotti in Italia dai soggetti non residenti, tra cui:

- Redditi fondiari di immobili situati in Italia
- Redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti, da stabili organizzazioni
- Redditi di lavoro dipendente prestati nello Stato
- Redditi di lavoro autonomo e d'impresa derivanti da attività esercitate in Italia
- Redditi d'impresa derivanti da attività esercitate in Italia mediante stabili organizzazioni

Per la determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti trova applicazione l'art. 24 del Tuir.

Reddito complessivo e classificazione dei redditi (1)

Reddito complessivo

meno

Deduzioni tradizionali

(*oneri deducibili*)

=

Reddito imponibile

(Reddito complessivo netto)

- **Il reddito complessivo** è pari alla somma dei redditi imponibili risultanti da ciascuna categoria reddituale.
- Per la determinazione del **RC** i redditi sono classificati in **sei categorie**, ciascuna con particolari criteri di determinazione (art 6), dichiarazione (e accertamento):

A. Redditi fondiari (artt 25 e ss);
B. Redditi di capitale (artt 44 e ss);
C. Redditi di lavoro dipendente (artt 49 e ss);
D. Redditi di lavoro autonomo (artt 53 e ss); non vanno in 730
E. Redditi di impresa (artt 55 e ss); non vanno in 730
F. Redditi diversi (artt 67-71).

Reddito complessivo e classificazione dei redditi (2)

Costituiscono redditi della stessa categoria di quelli a cui si riferiscono (art. 6, c. 2):

- proventi ottenuti in sostituzione dei redditi
- indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni per la perdita di redditi (funzione reintegrativa/sostitutiva non risarcitoria)
- Interessi moratori e per dilazione di pagamento

N.B. Per le società e gli enti commerciali il reddito complessivo da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa (principio di attrazione)

Oneri deducibili (1)

Reddito complessivo

meno

Deduzioni tradizionali

(*oneri deducibili*)

=

Reddito imponibile

(Reddito complessivo netto)

- L'art 3 TUIR recita: *« il reddito complessivo (…)al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 (…)».*

Gli oneri indicati nell'art 10 TUIR consentono quindi la deduzione dell'onere sostenuto (per casa) riducendo il reddito complessivo prima del calcolo dell'imposta lorda.

Diversa la **detrazione** che consente la **riduzione dell'imposta lorda** (es 19% interessi passivi per acquisto abitazione principale)

Oneri deducibili (2)

- Gli oneri deducibili sono costituiti da spese personali che incidono sulla capacità contributiva del contribuente. Riducono la base imponibile dunque favoriscono i contribuenti con redditi più alti.

Es. Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (in particolare quelli versati a fondi pensione da lavoratori autonomi), spese mediche e di assistenza sostenute dai portatori di handicap, assegni periodici corrisposti al coniuge separato, ecc.

Determinazione dell'imposta

Reddito complessivo

-

Oneri deducibili

=

Reddito imponibile

Applicazione della scala delle aliquote

=

Imposta lorda

-

Detrazioni

=

Imposta netta

L'imposta lorda è determinata applicando le aliquote indicate nell'art 11 al reddito complessivo al netto degli oneri deducibili

(reddito imponibile per aliquota)

Scaglioni di Reddito	Aliquota
Fino ad € 15.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	27%
Oltre € 28.000 fino a € 55.000	38%
Oltre € 55.000 fino a € 75.000	41%
Oltre € 75.000	43%

Oneri detraibili (1)

Reddito complessivo

-

Oneri deducibili

=

Reddito imponibile

Applicazione della scala delle aliquote

=

Imposta lorda

-

Detrazioni

=

Imposta netta

L'imposta netta è determinata come differenza tra l'imposta lorda e le detrazioni stabilite dagli articoli 12,13,14,15,16 e 16-bis e di altre eventuali disposizioni di legge

Riducono l'imposta da pagare

a) detrazioni per carichi di famiglia

b) detrazioni per fonte di reddito

c) detrazioni per oneri personali (19% della spesa)

d) Detrazioni con finalità incentivanti

Detrazioni per carichi di famiglia

- Coniuge, figli, fratelli, sorelle e altre persone a carico.
- Per il coniuge ed i figli se fiscalmente a carico la detrazione spetta anche se non conviventi o residenti all'estero.
- Per essere considerati a carico il reddito complessivo del familiare non deve superare i 2.840,51 euro.
- Decrescenti al crescere del reddito Complessivo

Detrazioni per fonte di reddito

Decrescenti al crescere del reddito complessivo

Differenziate per
– Lavoratore dipendente
– Pensionato
– Pensionato ultra 75 enne
– Lavoratore autonomo

Finalità:

- Discriminazione qualitativa

- Contribuire al disegno della progressività

- Tenere conto delle spese di produzione di reddito

Detrazioni per oneri

Diverse finalità e tetti diversi

1. Personalizzazione del prelievo: spese mediche generiche e specialistiche (franchigia di 129,11 €)

2. (con limiti sull'importo massimo): interessi passivi su mutui per acquisto abitazione principale, assicurazioni sulla vita, spese scolastiche, liberalità a Onlus, ecc.

Altre detrazioni incentivanti

Esempio:

- detrazioni per ristrutturazioni edilizie (a regime) e risparmio energetico (misura temporanea)

- detrazione per canoni di locazione

Irpef e Modello 730

Reddito complessivo

-

Oneri deducibili

=

Reddito imponibile

Applicazione della scala delle aliquote

=

Imposta lorda

-

Detrazioni

-

Crediti d'imposta

=

Imposta netta

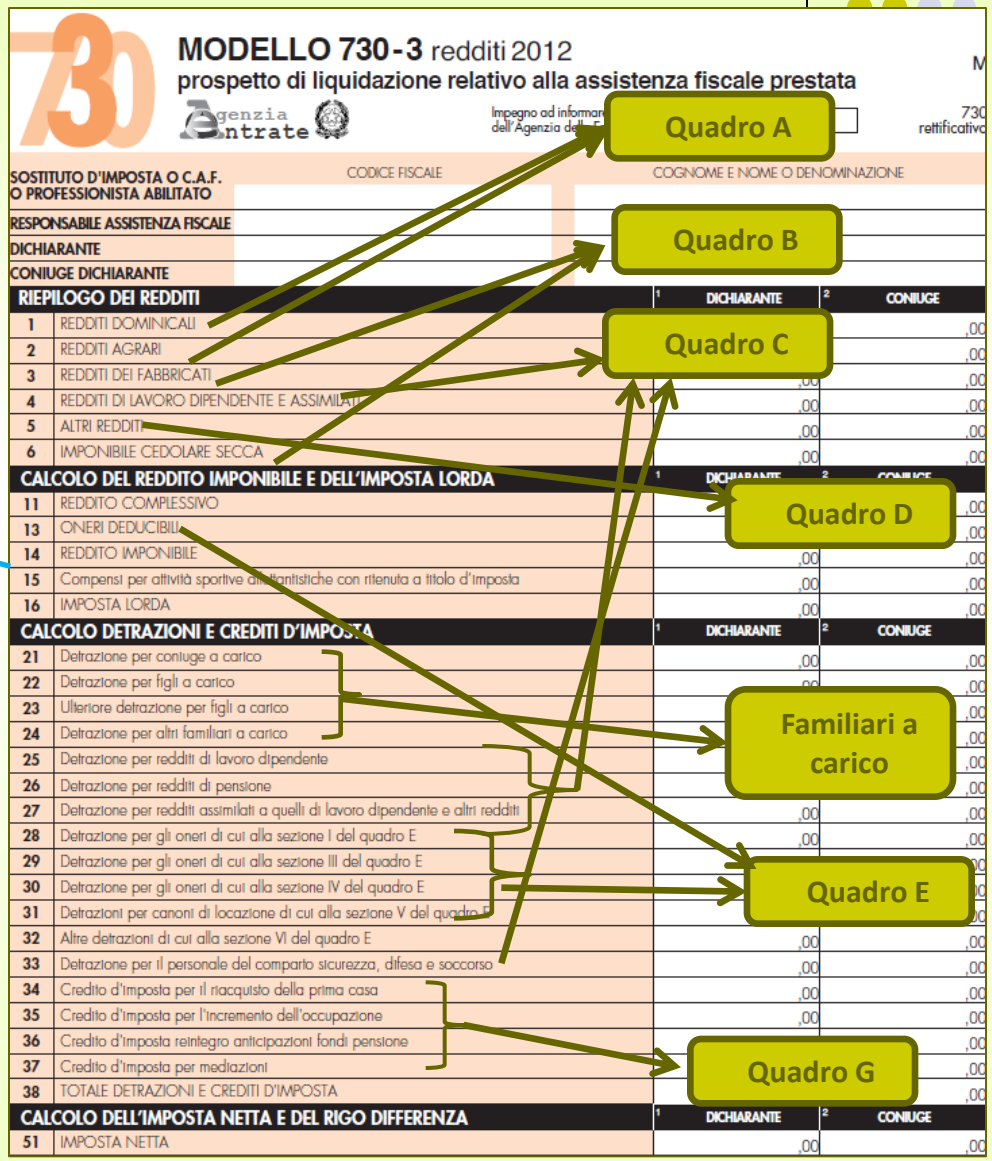

Versamento

L'imposta netta ottenuta dall'applicazione delle detrazioni non costituisce l'importo da versare, in quanto vanno scomputate:

- credito sulle imposte pagate all'estero
- ritenute subite a titolo di acconto sui redditi di lavoro dipendente e autonomo (versate dal sostituto entro il 16 del mese successivo) (più del 70% dell'Irpef è versata così)
- acconti pagati

  Per avvicinare il momento del pagamento delle imposte al momento della percezione del reddito anche per le altre categorie di redditi

Ravvedimento Operoso (articolo 13, Decreto Legislativo 472/1997)
Nuove misure per sanzioni ed interessi (Legge 220/2010, D.M. 12/12/2011)

Nuova misura delle Sanzioni per le violazioni commesse a partire dal 01/02/2011

Nuova misura del 2,50% del tasso di interesse con decorrenza 01/01/2012

(dal 01/01/2011 al 31/12/2011 tasso nella misura dell'1,50%)

In caso di omesso od insufficiente versamento delle imposte, la violazione può essere sanata versando contestualmente imposta, sanzione ridotta ed interessi

La misura della sanzione, a differenza degli interessi, non è dovuta con maturazione giorno per giorno (salvo il ravvedimento «sprint»), ma in misura fissa determinata dal ritardo con il quale si provvede a sanare l'inadempimento

1. Ravvedimento «SPRINT»
2. Ravvedimento «BREVE»
3. Ravvedimento «LUNGO»

Ravvedimento Operoso - Ravvedimento «SPRINT»

Ravvedimento SPRINT

(articolo 23, comma 31, D.L. 98/11 convertito nella Legge 111/2011 – Manovra Correttiva 2011)

La violazione è sanata entro i 14 giorni successivi alla scadenza

La sanzione del 30% ridotta ad 1/10 è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo

30% x 1/10 x 1/15 = 0,2%

La sanzione è pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo

Tasso di interesse dal 01/01/2012 => 2,50%

Ravvedimento Operoso - Ravvedimento «BREVE»

Ravvedimento «BREVE»

(articolo 13, comma 1, lettera a) Decreto Legislativo 472/1997)

La violazione è sanata entro 30 giorni dalla scadenza

La sanzione del 30% è ridotta ad 1/10 => 3,00%

[Sanzione per violazioni commesse fino al 31/01/2011 => 2,50% (1/12 del 30%)]

Tasso di interesse in vigore dal 01/01/2012 => 2,50%

Tasso di interesse dal 01/01/2011 al 31/12/2011 => 1,50%

Ravvedimento Operoso - Ravvedimento «LUNGO»

Ravvedimento «LUNGO»

(articolo 13, comma 1, lettera b) Decreto Legislativo 472/1997)

La violazione è sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso del quale è stata commessa la violazione

La sanzione del 30% è ridotta ad 1/8 => 3,75%

[Sanzione per violazioni commesse fino al 31/01/2011 => 3,00% (1/10 del 30%)]

Tasso di interesse in vigore dal 01/01/2012 => 2,50%

Tasso di interesse dal 01/01/2011 al 31/12/2011 => 1,50%

Tasso legale di interesse – Tabella

Decorrenza	Tasso di interesse legale	Riferimento Normativo
21/04/1942	5,00%	Articolo 1284 Codice Civile
16/12/1990	10,00%	Articolo 1, Legge 353/1990
01/01/1997	5,00%	Articolo 2, comma 184, Legge 662/1996
01/01/1999	2,50%	Decreto Ministro Tesoro 10/12/1998
01/01/2001	3,50%	Decreto Ministro Tesoro 11/12/2000
01/01/2002	3,00%	Decreto Ministro Economia 11/12/2001
01/01/2004	2,50%	Decreto Ministro Economia 01/12/2003
01/01/2008	3,00%	Decreto Ministro Economia 12/12/2007
01/01/2010	1,00%	Decreto Ministro Economia 04/12/2009
01/01/2011	1,50%	Decreto Ministro Economia 07/12/2010
01/01/2012	2,50%	Decreto Ministro Economia 12/12/2011

Acconti per l'anno 2012 - Regolarizzazione

Nel caso di presentazione da parte del contribuente del Modello 730, è fondamentale che la regolarizzazione di un eventuale mancato, insufficiente o tardivo versamento degli acconti per il 2012 (compreso quello per la cedolare secca) avvenga entro il 31 maggio 2013, termine ultimo per la presentazione della dichiarazione al CAF

In caso contrario il CAF non potrebbe apporre il visto di conformità su un versamento non ancora eseguito

INDICE

Soggetti interessati presentazione Modello 730

INDICE

Soggetti interessati dalla presentazione del Modello 730

Condizioni necessarie

soggettive

oggettive

Presenza del sostituto di imposta che effettui operazioni di conguaglio

Possesso redditi compatibili con modello 730

Soggetti che possono presentare il Modello 730 (1)

- Pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente;
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
    - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2013;
    - a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (CAF-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2013 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;

Soggetti che possono presentare il Modello 730 (2)

- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2012 al mese di giugno dell'anno 2013;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2013 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Modello 730 a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

Redditi che si possono dichiarare con il Modello 730

- Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (ad esempio, prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (ad esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Modello 730 e quadri aggiuntivi UNICO PF 2013 (1)

In alcuni casi la presenza di redditi non dichiarabili con il Modello 730 non preclude la possibilità di utilizzare tale Modello previa presentazione di alcuni quadri del modello UNICO

Redditi soggetti a tassazione separata	**QUADRO RM**
Plusvalenze e/o minusvalenze	**QUADRO RT**
Investimenti o attività all'estero	**QUADRO RW**

I Quadri RM e RT ed il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del Modello UNICO Persone fisiche 2013, nei modi e nei termini previsti per la presentazione del Modello UNICO

Modello 730 e quadri aggiuntivi UNICO PF 2013 (2)

730+RM

Contribuenti che hanno percepito nel 2012:

- redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana
- interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva
- indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta
- proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%

Inoltre, il quadro RM deve essere presentato:

- per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2012
- dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE 7,6‰) e dell'imposta sulle attività detenute all'estero (IVAFE 1,0‰) .

I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Modello UNICO Persone fisiche 2013, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro

Modello 730 e quadri aggiuntivi UNICO PF 2013 (3)

730+RT

Contribuenti che nel 2012 hanno realizzato:

- plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito
- hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Inoltre, il quadro RT deve essere presentato:

- per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni societarie operata nel 2012

Dichiarazioni Modello 730 e UNICO PF 2013 (4)

730+RW

Contribuenti che nel 2012 hanno:

a) detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 10.000,00 euro
b) effettuato trasferimenti da e verso l'estero attraverso un soggetto non residente, senza il tramite di intermediari, per un ammontare complessivo superiore a 10.000,00 euro (sez. I);

Devono essere indicati nel quadro RW anche gli investimenti all'estero di natura non finanziaria, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Dovranno essere sempre indicati, ad esempio, anche gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d'arte anche se non produttivi di reddito.

Dal quadro RW non scaturiscono mai imposte o rimborsi, è un quadro descrittivo con il quale si porta a conoscenza l'Amministrazione Finanziaria degli investimenti e/o trasferimenti con l'estero: l'omessa presentazione di questo quadro è soggetta a sanzione amministrativa.

Dichiarazione congiunta

Dichiarazione congiunta

Condizioni necessarie

Almeno uno dei due coniugi deve avere il sostituto di imposta

- coniugi non legalmente ed effettivamente separati
- presenza da parte di entrambi i coniugi di redditi dichiarabili con Modello 730/2013

Non è possibile presentare dichiarazione congiunta:

- in caso di decesso di uno dei due coniugi prima della presentazione della dichiarazione
- possesso di redditi che impediscono la presentazione del Modello 730/2013
- in presenza di dichiarazione presentata per conto di incapace o minore

→ Il coniuge superstite deve presentare il Modello UNICO PF in qualità di erede per dichiarare i redditi del de cuius

Dichiarazione per conto di minore o incapace

Dichiarazione per conto di incapace o minore

Possono utilizzare il Mod. 730 anche i soggetti (rappresentante legale o tutore del contribuente), che sono tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace o di minore purché, nei confronti del contribuente per il quale viene presentata la dichiarazione, sussistano le condizioni per la presentazione del Modello stesso.

Condizioni necessarie

In capo alla persona incapace o minore devono sussistere le condizioni per la presentazione del Mod. 730 e cioè:

- deve avere in atto un rapporto di lavoro dipendente/pensione o di collaborazione coordinata e continuativa;
- deve possedere solo le tipologie di redditi che possono essere dichiarate nel Mod. 730.

DR presentata per conto di minore o incapace

2 DR

Modello 730 con dati anagrafici e reddituali del minore

Modello 730 con solo dati anagrafici e residenza del tutore o rappresentante legale

Entrambi i modelli devono :

- riportare il Codice Fiscale del contribuente e quello del rappresentante legale o tutore;
- essere firmati dal rappresentante o tutore

INDICE

Soggetti esonerati/esclusi presentazione Modello 730

INDICE

Dichiarazione dei redditi
Casi di esonero

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna	
Tipo di reddito	**Condizioni**
Abitazione principale, relative pertinenze ed altri fabbricati non locati	
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio 2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali
Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale, relative pertinenze ed altri fabbricati non locati	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto (*sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche)*	
Redditi esenti (rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico)	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili)	

Dichiarazione dei redditi
Casi di esonero con limite di reddito (1)

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna

Tipo di Reddito	Limite di Reddito (uguale o inferiore a)	Condizioni
Terreni e/o fabbricati	500 €	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito	8.000 €	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + altre tipologie di reddito	7.500 €	
Pensione + terreni	7.500 € (pensione) 185,92 € (terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito	7.750 €	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.

Dichiarazione dei redditi
Casi di esonero con limite di reddito (2)

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna		
Tipo di Reddito	**Limite di Reddito** (uguale o inferiore a)	**Condizioni**
Assegno periodico corrisposto dal coniuge (escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli) + altre tipologie di reddito	7.500 €	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. (compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale)	4.800 €	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	28.158,28 €	

Casi di esonero ed IMU

IMU
sostitutiva di
(Articolo 8, comma1 Decreto legislativo 23/2011)

- I.C.I.
- IRPEF e relative addizionali regionale e comunale per gli immobili NON locati

I fabbricati non locati non confluiscono più nel reddito complessivo e non rilevano ai fini del computo dei limiti di reddito richiesti.
Il reddito derivante da tali immobili non deve quindi essere considerato ai fini del raggiungimento dei limiti di reddito per essere considerati esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione : a parità di condizioni si potrebbero quindi verificare che soggetti obbligati a presentare il Modello 730/12 siano oggi esonerati dalla presentazione del Modello 730/2013

IMPORTANTI
RIFLESSI
nei casi di esonero

N.B. Per quanto riguarda il reddito dell'abitazione principale, sebbene anch'esso non confluisca più nel reddito complessivo, si evidenzia come dal punto di vista pratico non vi sia alcun cambiamento rispetto allo scorso anno dal momento che la deduzione per abitazione principale provvedeva ad annullarne gli effetti

Reddito Complessivo costituito da Redditi fondiari non superiori a 500 euro

L'articolo 1, comma 13 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto, con effetto dall'anno di imposta 2007, una ulteriore ipotesi per la quale l'imposta NON risulta dovuta (articolo 11, comma 2-bis T.U.I.R.)

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi fondiari di cui all'articolo 25 (terreni e/o fabbricati situati nel territorio dello Stato) di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta

Nel limite di 500 euro deve anche essere computato il reddito dei fabbricati che costituiscono l'abitazione principale del contribuente e relative pertinenze

Ricorrendo la previsione di cui all'articolo 11, comma 2-bis del T.U.I.R. Il contribuente è ESONERATO dalla presentazione della dichiarazione redditi

Casi di esonero con limiti di reddito ed IMU esempi

Modello 730/2012 redditi 2011

Modello 730/2013 redditi 2012

- Reddito da abitazione principale 500 € (rendita 476,19 x 1,05)
- Reddito da immobile a disposizione 800 € (rendita 571,43 x 1,05 x 4/3)
- Reddito lavoro dipendente 7.600 €

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE
1	REDDITI DOMINICALI	,00
2	REDDITI AGRARI	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	(800+500)=1300 ,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	7600 ,00
5	ALTRI REDDITI	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1 DICHIARANTE
11	REDDITO COMPLESSIVO	8900 ,00
12	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	500 ,00
13	ONERI DEDUCIBILI	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	8400 ,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00
16	IMPOSTA LORDA	,00

137	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell'imponibile cedolare secca locazioni)						8900 ,00
	Crediti per imposte pagate all'estero		Anno	Totale credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato	Stato
145		DICHIARANTE	1	2 ,00	3	4 ,00	5
146		CONIUGE DIC.		,00		,00	

Reddito complessivo al netto abitazione principale:
8.400 > 8.000
OBBLIGO di presentazione della Dichiarazione 2012

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE
1	REDDITI DOMINICALI	,00
2	REDDITI AGRARI	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	7600 ,00
5	ALTRI REDDITI	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1 DICHIARANTE
11	REDDITO COMPLESSIVO	7600 ,00
13	ONERI DEDUCIBILI	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	7600 ,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00
16	IMPOSTA LORDA	,00

137	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell'imponibile cedolare secca locazioni)						7600 ,00
	Crediti per imposte pagate all'estero		Anno	Totale credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato	Stato
145		DICHIARANTE	1	2 ,00	3	4 ,00	5
146		CONIUGE DIC.		,00		,00	
147	Redditi fondiari non imponibili						800 ,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze						500 ,00

Reddito complessivo :
7.600 < 8.000
NO OBBLIGO di presentazione Dichiarazione 2013

Dichiarazione dei redditi
Condizione generale di esonero

Sono in ogni caso esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze, che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute, non supera € 10,33

imposta lorda ~~(*)~~ –
detrazioni per carichi di famiglia –
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi –
ritenute =

importo non superiore ad euro 10,33

~~(*) Imposta lorda calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze~~

L'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste tuttavia nell'ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all'IRPEF non siano state trattenute o siano state trattenute in misura inferiore a quella dovuta

Soggetti che NON possono presentare il Modello 730

- Il contribuente che non ha un sostituto d'imposta o il contribuente che ha un reddito da lavoro dipendente erogato da datore di lavoro non obbligato all'effettuazione delle ritenute (colf, badanti);
- chi possiede redditi non ammessi dalle istruzioni ministeriali al 730/2013, (impresa, lavoro autonomo con partita IVA);
- chi presenta la dichiarazione per soggetti deceduti (l'erede presenta il Modello UNICO Persone Fisiche 2013 per il deceduto);
- chi non è residente in Italia nel 2012 e/o nel 2013;
- chi è tenuto a presentare la dichiarazione IVA, IRAP, Mod. 770;
- chi è obbligato alla tenuta di scritture contabili;
- chi nel 2012 ha realizzato plusvalenza derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- chi ha percepito, come beneficiario, redditi derivanti da Trust.

Importi minimi di Versamento / Rimborso

Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale od inferiore a 12 €

Nel caso di presentazione del modello UNICO Persone Fisiche 2013 gli importi a credito fino a 12 euro non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione

INDICE

Trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi

Sono obbligati all'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi tutti i contribuenti, salvo i casi sotto descritti, che possono presentare il modello cartaceo.

Sono esclusi dall'obbligo i contribuenti che:

- pur possedendo redditi che potrebbero essere dichiarati con il Modello 730, non possono presentare tale modello perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione (rientra anche il caso di dipendenti di imprese in fallimento)
- pur potendo presentare il Modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC)
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti
- sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato

INDICE

Comunicazione esiti controlli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/73

Dal 2008 la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate per conto del contribuente relativamente agli esiti della liquidazione delle dichiarazioni fiscali, è divenuto obbligatorio per l'intermediario abilitato solo nel caso in cui lo stesso si sia assunto tale impegno nell'incarico di trasmissione della dichiarazione

Quindi, la ricezione da parte del CAF/professionista abilitato degli esiti dei controlli ex articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 è facoltativa e non obbligatoria

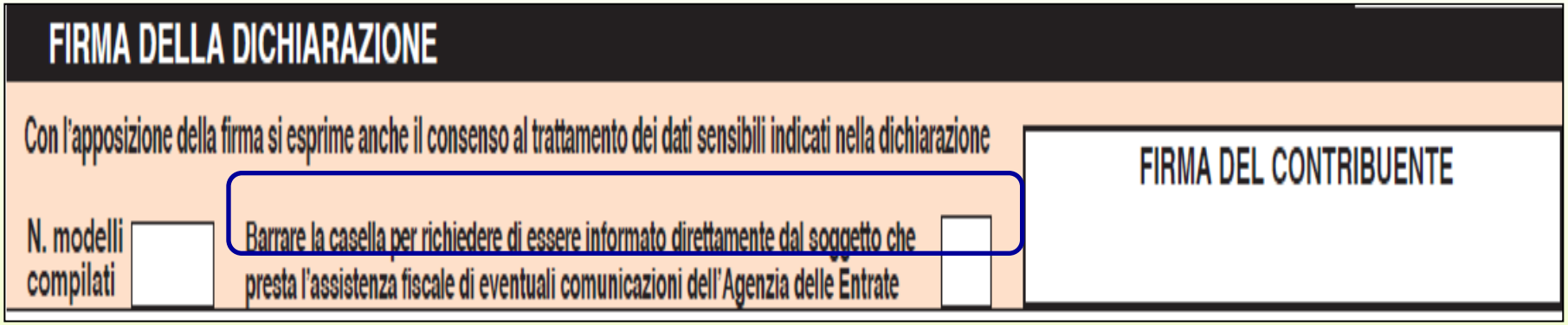

Elezione di domicilio per la Notifica degli Atti

Per le persone fisiche il domicilio è individuato presso la residenza anagrafica (Articoli 58 e 59 D.P.R. 600/73)

Dal 2010 la richiesta di notifica presso altro indirizzo diverso da quello di residenza può essere effettuata SOLO con raccomandata A/R alla competente Agenzia delle Entrate ovvero con modalità telematica secondo quanto stabilito da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Scadenze 730/2013 (1)

- Consegna del Modello CUD (Certificazioni) => 28/02/2013
- Consegna del Modello 730/2013...
  - al Sostituto di Imposta => 30/04/2013
  - al CAF o Professionista => 31/05/2013
- Restituzione del Modello 730/2013 al Contribuente...
  - da parte del Sostituto di Imposta => 31/05/2013
  - da parte del CAF o Professionista => 15/06/2013
  - Trasmissione Telematica dei Modelli 730-4 / 2012 => 30/06/2013
    - ai Sostituti di Imposta (esclusi dal flusso telematico all'Agenzia dell'Entrate)
    - insieme ai Modelli 730/2013 (Record "M")

Scadenze 730/2013 (2)

- Conguagli da parte del Sostituto di Imposta => a partire dalla retribuzione di Competenza del Mese di Luglio 2013 (Agosto o Settembre per i Pensionati)
- Richiesta di NON Versamento o di Minor Versamento della Seconda od Unica Rata di Acconto per il 2013 => 30/09/2013
- Modello 730/2013 Integrativo => 25/10/2013
- Pagamento Seconda od Unica Rata di Acconto per il 2013 (principio di Cassa sul mese di Novembre e NON di Competenza) => 30/11/2013
- Restituzione del Modello 730/2013 Integrativo al Contribuente da parte del CAF o Professionista => 11/11/2013
- Trasmissione Telematica all'Agenzia delle Entrate dei Modelli 730/2013 Integrativi => 11/11/2013
- Comunicazione al Sostituto di Imposta del Risultato Finale delle Dichiarazioni (730-4/2012 Integrativi) => 11/11/2013

Assistenza Fiscale 2013
Compensi spettanti a CAF ed Intermediari

L'articolo 4, commi da 30 a 35 della Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012) ha disposto la riduzione/abolizione dei compensi spettanti a CAF e professionisti abilitati per la trasmissione delle dichiarazioni e dei modelli F24 (articolo 38 Decreto Legislativo 241/1997)

1. L'importo spettante ai CAF e professionisti abilitati è ridotto per il 2012 e 2013 a:
   - € 14,00 per ciascun modello 730 elaborato e trasmesso
   - € 26,00 per le dichiarazioni congiunte

L'articolo 4, comma 32, inoltre, prevede che per le attività svolte nel 2011, 2012 e 2013 non si procederà ad alcun adeguamento ISTAT dei compensi sopra richiamati

2. Non è più previsto alcun compenso per la trasmissione telematica delle dichiarazioni modelli UNICO, IRAP e IVA
3. Non è più previsto alcun compenso agli intermediari abilitati per l'invio telematico dei modelli F24

Assistenza Fiscale 2013
Compensi spettanti a CAF ed Intermediari

Si ricorda che l'attività di assistenza fiscale è gratuita esclusivamente nei confronti dei contribuenti che consegnano al CAF il modello 730 correttamente compilato in ogni sua parte

L'operatore del CAF ha il diritto / dovere di richiedere un compenso, oltre che nel caso in cui provveda direttamente alla redazione del modello, anche qualora provveda a correggere od integrare i dati inseriti dal contribuente nel modello stesso

Interessi per pagamenti rateali

L'articolo 20 del Decreto Legislativo 241/1997 consente al contribuente di rateizzare i versamenti dovuti a titolo di Saldo e di Acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi

L'articolo 5, comma 1, del Decreto 21/05/2009 ha stabilito che gli interessi per i pagamenti rateali sono dovuti nella misura del 4% annuo per i pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni presentate dal 01/07/2009

(tasso precedente 6% annuo)

Nel caso di Modello 730, il 2013 rappresenta il quarto anno di applicazione della nuova misura del tasso di interesse al 4% annuo, pari allo 0,33% mensile

Modalità di invio dei Modelli 730-4 / 2013 (1)

Dallo scorso anno vi è l'obbligo per i sostituti d'imposta alla ricezione in via telematica tramite l'Agenzia delle entrate dei 730-4 dei dipendenti che hanno richiesto assistenza fiscale a un CAF o a un professionista abilitato. La ricezione dei dati può essere attuata direttamente presso la sede telematica del sostituto d'imposta, se questi è abilitato alla trasmissione telematica, oppure tramite un intermediario.

I sostituti non in possesso di abilitazione telematica DEVONO inviare, entro il 2 aprile 2013, all'Agenzia delle entrate l'apposita comunicazione per indicare l'indirizzo telematico dell'intermediario delegato alla ricezione dei modelli 730-4.

Il "codice sede" eventualmente indicato sul Modello CUD 2013 dal sostituto di imposta verrà utilizzato dal medesimo per proprie esigenze organizzative al fine di gestire separatamente gruppi di dipendenti. Tale codice è costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il valore 001 ed il valore 999 e sarà riportato nel 730-4 messo a disposizione del sostituto, quale elemento identificativo della gestione di appartenenza del dipendente.

Modalità di invio dei Modelli 730-4 / 2013 (2)

Soggetti interessati all'invio telematico sono, oltre i CAF, anche i professionisti Abilitati (Consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili).

Continuano a rimanere esclusi solo i grandi Sostituti di Imposta (INPS, Tesoro con i quali rimane attivo il servizio di trasmissione telematica)

L'Agenzia delle Entrate provvede:

- a fornire l'attestazione di ricezione dei Modelli 730/2013 entro 5 giorni (ovvero l'eventuale mancato inoltro per scarto)
- a rendere disponibili ai Sostituti di Imposta (ovvero agli intermediari da questi delegati) i dati dei 730-4 entro 10 giorni dalla ricezione
- a fornire a CAF l'attestazione della disponibilità dei dati ai sostituti d'imposta entro 15 giorni

Modalità di invio dei Modelli 730-4 / 2013 (3)

Il tracciato telematico dei dati delle dichiarazioni dei redditi prevede un apposito record “M” che contiene tutte le informazioni del modello 730-4

Nel caso in cui tutti gli importi di tale modello siano a ZERO, il record “M” non viene inserito nel tracciato e viene impostato un apposito campo per segnalare che l’assenza di tale record è dovuta a tale circostanza

La corretta impostazione del campo è oggetto di controllo con possibilità di scarto della dichiarazione nel caso di una sua errata impostazione

In pratica, in presenza di importi tutti a ZERO nel Modello 730-4, l’Agenzia delle Entrate non metterà a disposizione del sostituto di imposta alcun modello

Modalità di invio dei Modelli 730-4 / 2013 (4)

Verranno inviati con le consuete modalità anche i Modelli 730-4 scartati dall'Agenzia delle Entrate oppure quelli respinti dal Sostituto di Imposta perché relativi a soggetti diversi dai propri sostituiti

(da restituire entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione)

Modalità di invio dei Modelli 730-4 / 2013 (5)

I sostituti di Imposta interessati dovranno comunicare entro il prossimo 02/04 se intendono ricevere il Modello 730-4 Direttamente o tramite Intermediario Abilitato.

NON deve più essere indicato alcun CODICE SEDE

Il Codice Sede presente sul CUD verrà stampato sul 730-4

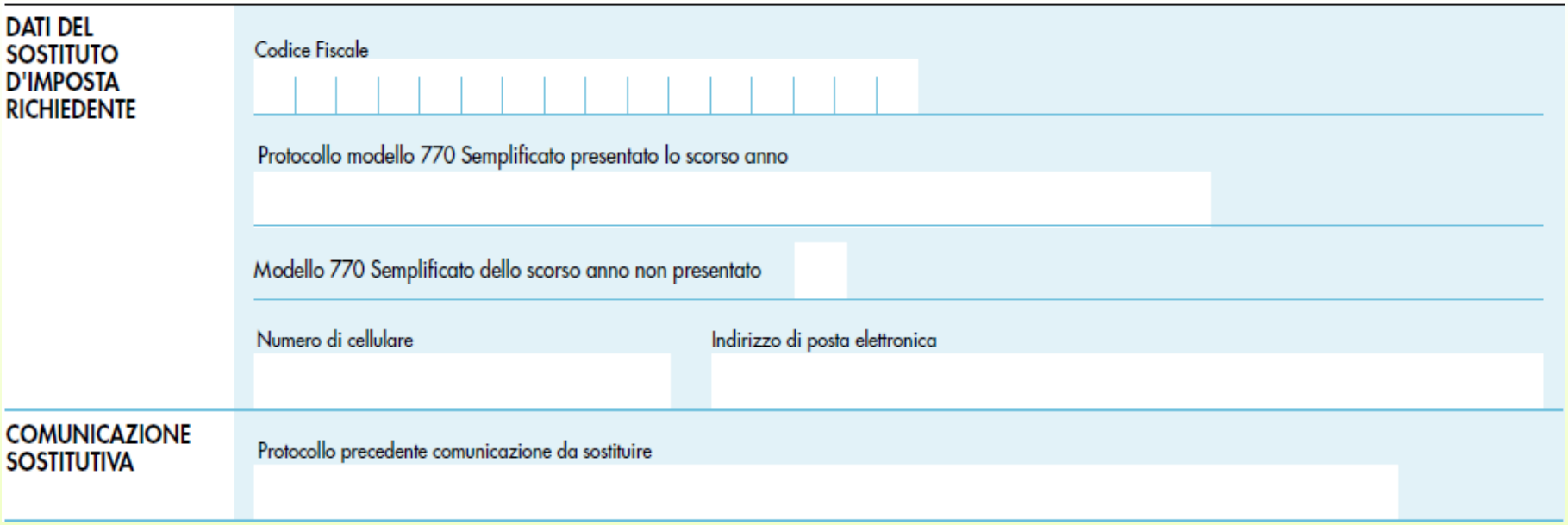

Modalità di invio dei Modelli 730-4 / 2013 (6)

Deve essere anche indicato il numero di Protocollo Telematico del Modello 770/2012 Semplificato ovvero segnalata la non presentazione di tale modello

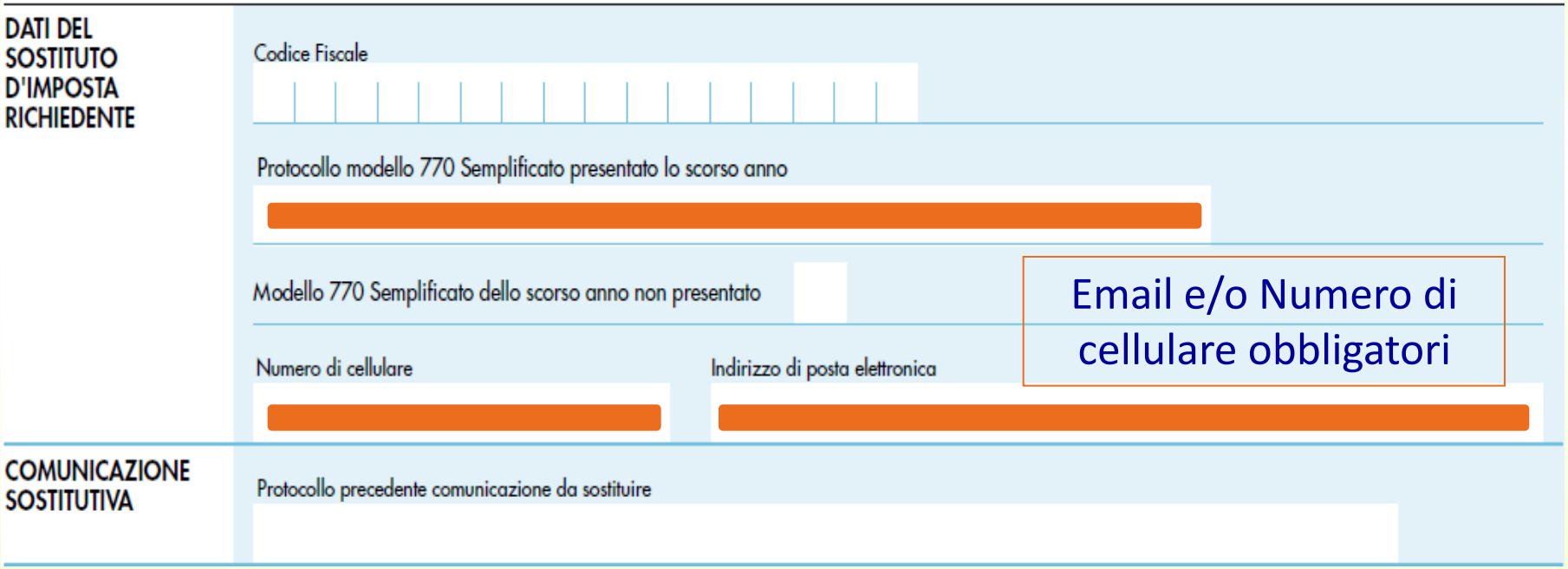

Il Modello approvato con provvedimento del 22/02/2013 deve essere presentato direttamente o tramite intermediario abilitato entro il prossimo 2 aprile

Modalità di invio dei Modelli 730-4 / 2013 (7)

QUADRO A

Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto

SEZIONE I - UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE

Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Fisconline

SEZIONE II - UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL

Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti /pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata

Codice sede Entratel

QUADRO B

Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato

Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato

Codice fiscale dell'intermediario incaricato	Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato	Numero di cellulare dell'intermediario incaricato
1	2	3

Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario incaricato

4

Il Quadro A è riservato al Sostituto che voglia ricevere direttamente i dati, mentre il Quadro B deve essere utilizzato per comunicare i dati dell'Intermediario incaricato

Nel Quadro B, il numero di Cellulare o l'indirizzo di Posta Elettronica dell'Intermediario Incaricato sono obbligatori

Modalità di invio dei Modelli 730-4 / 2013 (8)

Il sostituto che cessa l'attività con conseguente perdita della qualifica di sostituto d'imposta deve inviare la comunicazione per richiedere la revoca della comunicazione precedentemente trasmessa barrando la casella posta nel riquadro

La compilazione del campo "Partita IVA del sostituto cessata" è obbligatoria in presenza della casella "revoca" barrata

La comunicazione recante la revoca per cessazione dell'attività deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate al verificarsi di tale evento

Modalità di invio dei Modelli 730-4 / 2013 (9)

DELEGA

DELEGA DEL SOSTITUTO

Il sottoscritto sostituto d'imposta codice fiscale _____ delega l'intermediario

codice fiscale _____ alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4,

dei propri dipendenti, resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

FIRMA DEL SOSTITUTO _____

I dati devono sempre essere presenti se risulta compilato il Quadro B

Modalità di invio dei Modelli 730-4 / 2013 (10)

Il Modello deve essere presentato:

1. da tutti i SOSTITUTI DI IMPOSTA che non l'hanno presentato lo scorso anno
2. dai sostituti che, avendo effettuato la presentazione lo scorso anno, devono comunicare la variazione di uno o più dati (in questo caso deve essere indicato il numero di protocollo telematico assegnato alla precedente comunicazione). Ogni comunicazione annulla la precedente, pertanto, il sostituto deve indicare nel nuovo modello tutte le informazioni richieste e non solo quelle oggetto di variazione

INDICE

Documentazione

da esibire

INDICE

Documentazione da esibire / 1

Il contribuente deve esibire al CAF dipendenti o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione

Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista abilitato deve riscontrare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo, le deduzioni, i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto.

Documentazione da esibire / 2

In particolare dovrà essere effettuato il controllo della seguente documentazione:

a) documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione (CUD; certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi assimilati al lavoro dipendente, di lavoro autonomo occasionale, di capitale ecc.);

b) scontrini, fatture, ricevute e quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell'anno 2012, per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonché altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento (non va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito e la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d'imposta, già attribuita dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso di quest'ultimo);

c) attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente con Mod. F24;

d) ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;

Documentazione da esibire / 3

e) copia della documentazione attestante i requisiti per i premi di assicurazione sulla vita;

f) contratto di mutuo per l'acquisto o la costruzione e ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale;

g) tutta la documentazione, prevista dalla normativa vigente, necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta del 41% e/o del 36% per le "spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio";

h) tutta la documentazione, prevista dalla normativa vigente, necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta del 55% per le "spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico".

Visto di conformità / 1

I CAF o i professionisti abilitati devono verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni Modello 730 alle risultanze della documentazione esibita dai contribuenti

I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformità (articolo 35, comma 2, lettera b), Decreto Legislativo 241/1997), non implicano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), salvo quelli risultanti dalla certificazione delle ritenute

A tale ultimo riguardo, l'ammontare dei redditi dichiarati nel Modello 730 deve corrispondere a quello esposto nelle predette certificazioni.

Visto di conformità / 2

Il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata segue la verifica:

- ✓ della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- ✓ degli attestati degli acconti versati o trattenuti;
- ✓ delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge, corrispondenti alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico;
- ✓ delle detrazioni d'imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione o dalla relativa documentazione esibita;
- ✓ dei crediti d'imposta spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e non eccedenti le misure previste dalla legge.

Acconti per l'anno 2012 - Regolarizzazione

Nel caso di presentazione da parte del contribuente del Modello 730, è fondamentale che la regolarizzazione di un eventuale mancato, insufficiente o tardivo versamento degli acconti per il 2012 avvenga entro il 31 maggio 2013, termine ultimo per la presentazione della dichiarazione al CAF o professionista abilitato

In caso contrario il CAF non potrebbe apporre il visto di conformità su un versamento non ancora eseguito.

Ravvedimento Operoso (articolo 13, Decreto Legislativo 472/1997)
Nuove misure per sanzioni ed interessi (Legge 220/2010, D.M. 12/12/2011)

Nuova misura delle Sanzioni per le violazioni commesse a partire dal 01/02/2011

Nuova misura del 2,50% del tasso di interesse con decorrenza 01/01/2012

In caso di omesso od insufficiente versamento delle imposte, la violazione può essere sanata versando contestualmente imposta, sanzione ridotta ed interessi

La misura della sanzione, a differenza degli interessi, non è dovuta con maturazione giorno per giorno (salvo il ravvedimento «sprint»), ma in misura fissa determinata dal ritardo con il quale si provvede a sanare l'inadempimento

1. Ravvedimento «SPRINT»
2. Ravvedimento «BREVE»
3. Ravvedimento «LUNGO»

Ravvedimento Operoso - Ravvedimento «SPRINT»

Ravvedimento SPRINT

(articolo 23, comma 31, D.L. 98/11 convertito nella Legge 111/2011 – Manovra Correttiva 2011)

La violazione è sanata entro i 14 giorni successivi alla scadenza

La sanzione del 30% ridotta ad 1/10 è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo

30% x 1/10 x 1/15 = 0,2%

La sanzione è pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo

Tasso di interesse dal 01/01/2012 => 2,50%

Ravvedimento Operoso - Ravvedimento «BREVE»

Ravvedimento «BREVE»

(articolo 13, comma 1, lettera a) Decreto Legislativo 472/1997)

La violazione è sanata entro 30 giorni dalla scadenza

La sanzione del 30% è ridotta ad 1/10 => 3,00%

Tasso di interesse in vigore dal 01/01/2012 => 2,50%

Ravvedimento Operoso - Ravvedimento «LUNGO»

Ravvedimento «LUNGO»

(articolo 13, comma 1, lettera b) Decreto Legislativo 472/1997)

La violazione è sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso del quale è stata commessa la violazione

La sanzione del 30% è ridotta ad 1/8 => 3,75%

Tasso di interesse in vigore dal 01/01/2012 => 2,50%

Tasso legale di interesse – Tabella

Decorrenza	Tasso di interesse legale	Riferimento Normativo
21/04/1942	5,00%	Articolo 1284 Codice Civile
16/12/1990	10,00%	Articolo 1, Legge 353/1990
01/01/1997	5,00%	Articolo 2, comma 184, Legge 662/1996
01/01/1999	2,50%	Decreto Ministro Tesoro 10/12/1998
01/01/2001	3,50%	Decreto Ministro Tesoro 11/12/2000
01/01/2002	3,00%	Decreto Ministro Economia 11/12/2001
01/01/2004	2,50%	Decreto Ministro Economia 01/12/2003
01/01/2008	3,00%	Decreto Ministro Economia 12/12/2007
01/01/2010	1,00%	Decreto Ministro Economia 04/12/2009
01/01/2011	1,50%	Decreto Ministro Economia 07/12/2010
01/01/2012	2,50%	Decreto Ministro Economia 12/12/2011

Scaglioni ed Aliquote Anno 2012

Scaglioni di Reddito	Aliquota
Fino ad € 15.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	27%
Oltre € 28.000 fino a € 55.000	38%
Oltre € 55.000 fino a € 75.000	41%
Oltre € 75.000	43%

INDICE

La

Dichiarazione dei Redditi 2013

per l'anno di imposta 2012

INDICE

Novità dichiarazione del 2013 redditi 2012 (1)

1. Non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall'IMU, sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi;
2. non sono dovute l'Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall'IMU, sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito;
3. chi presta l'assistenza fiscale esporrà nel prospetto di liquidazione (sezione Altri dati) l'ammontare dei redditi fondiari non imponibili, in quanto già assoggettati ad IMU. Tale importo potrà assumere rilievo nell'ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali;
4. per gli immobili esenti dall'IMU, anche se non locati o non affittati, continuano ad applicarsi, se dovute, l'Irpef e le relative addizionali. La presenza di una causa di esenzione dall'IMU va evidenziata nel quadro dei terreni (colonna 9) e nel quadro dei fabbricati (colonna 12);
5. il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5 % e ridotta del 50 %, ed il canone di locazione ridotto del 35 %. Nel quadro B la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50 %;

Novità dichiarazione del 2013 redditi 2012 (2)

6. se l'immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro B, relativo ai redditi dei fabbricati, va indicato il codice di utilizzo "11" (locazione in regime di libero mercato) o il codice "12" (locazione a canone "concordato");
7. i soci di società semplici indicano le quote di spettanza dei redditi fondiari risultanti dal modello Unico Società di Persone 2013, riportando nella colonna 2 (Titolo) del quadro A il codice 5 e/o 10 e nella colonna 2 del quadro B (Utilizzo) il codice 16 e/o 17;
8. i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera, imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 6.700 €, vanno evidenziati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righi da C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto, per l'anno 2012, della sola parte di reddito eccedente 6.700 euro, mentre per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per il 2013 verrà considerato l'intero ammontare del reddito percepito;

Novità dichiarazione del 2013 redditi 2012 (3)

9. per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d'imposta è elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro. La stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Infine, da quest'anno, non è più prevista la possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali;
10. la detrazione del 55 per cento, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, è prorogata al 30 giugno 2013 ed è estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

Novità dichiarazione del 2013 redditi 2012 (4)

11. è possibile destinare una quota pari all'otto per mille del gettito Irpef alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale o alla Chiesa apostolica in Italia;
12. è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all'importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni e della Chiesa Apostolica in Italia;
13. I contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 €;
14. i dati relativi agli acconti per l'anno 2012 ricalcolati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico vanno indicati nelle colonne da 7 a 10 del rigo F1.

INDICE

Frontespizio - Contribuente

CONTRIBUENTE Dichiarante ☐ Coniuge dichiarante ☐ Dichiarazione congiunta ☐ Rappresentante o tutore ☐

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) | Soggetto fiscalmente a carico di altri ☐ | 730 integrativo (vedere istruzioni) ☐ | Situazioni particolari ☐ | CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

DATI DEL CONTRIBUENTE

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA (GIORNO / MESE / ANNO) | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

STATO CIVILE (barrare la relativa casella)

CELIBE/NUBILE 1 ☐ | CONIUGATO/A 2 ☐ | VEDOVO/A 3 ☐ | SEPARATO/A 4 ☐ | DIVORZIATO/A 5 ☐ | TUTELATO/A 7 ☐ | MINORE 8 ☐

RESIDENZA ANAGRAFICA

COMUNE | PROVINCIA (sigla) | C.A.P.

TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) | INDIRIZZO | NUM. CIVICO

Da compilare solo se variata dal 1/1/2012 alla data di presentazione della dichiarazione

FRAZIONE | DATA DELLA VARIAZIONE (GIORNO / MESE / ANNO) | Dichiarazione presentata per la prima volta ☐

TELEFONO E POSTA ELETTRONICA

TELEFONO (PREFISSO / NUMERO) | CELLULARE | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2012

COMUNE | PROVINCIA (sigla)

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012

COMUNE | PROVINCIA (sigla)

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013

COMUNE | PROVINCIA (sigla)

INDICE

Frontespizio – Tipo di dichiarazione

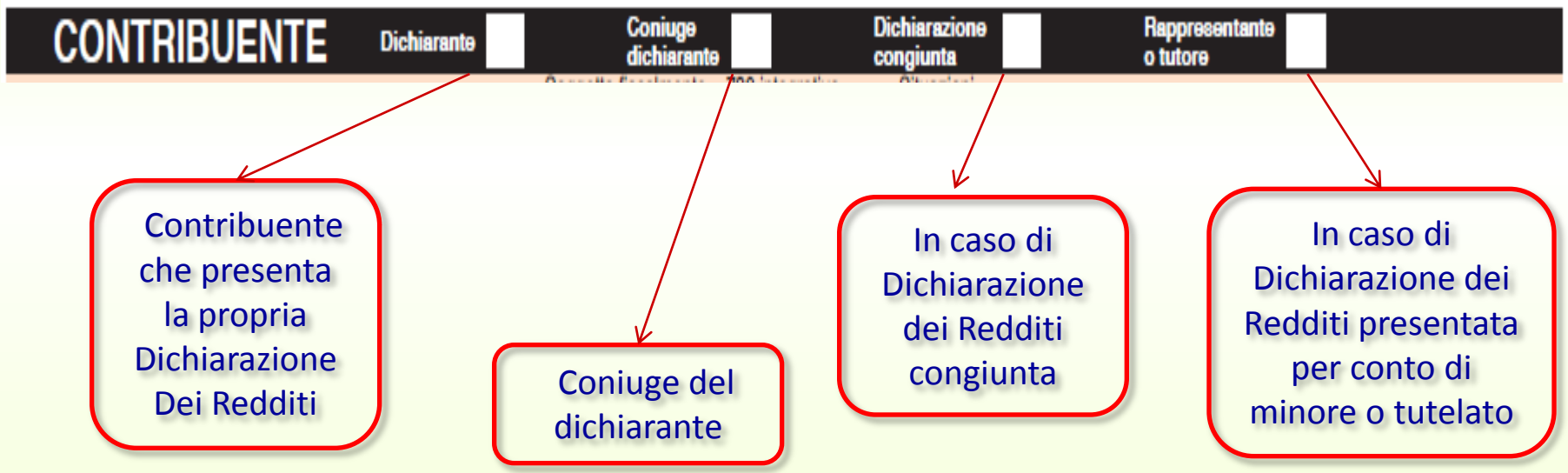

Frontespizio – Situazioni particolari

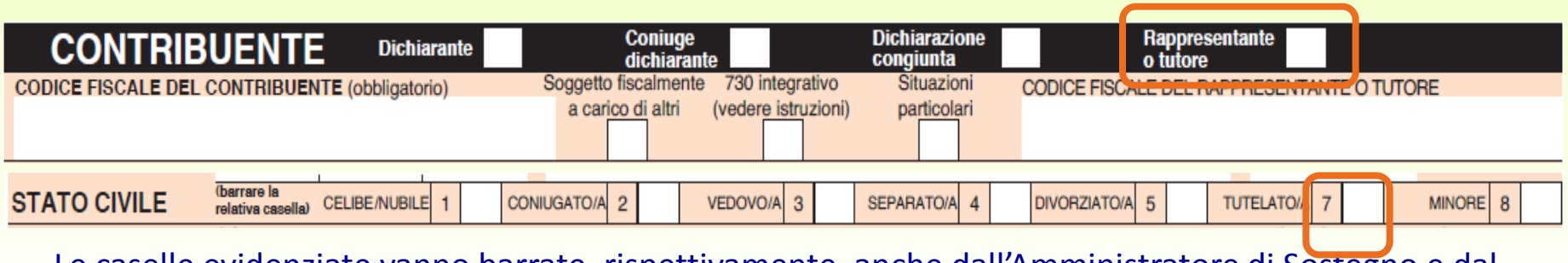

Le caselle evidenziate vanno barrate, rispettivamente, anche dall'Amministratore di Sostegno e dal soggetto "beneficiario"

L'Amministratore di sostegno è una figura istituita con la Legge 09/01/2004 n. 6, a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi, non necessita comunque di ricorrere all'interdizione o all'inabilitazione

Viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito (coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado)

Dura in carica dieci anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca da parte dell'interessato

La richiesta deve essere presentata, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, al giudice tutelare competente per la zona della persona interessata

Frontespizio - Contribuente

CONTRIBUENTE Dichiarante ☐ Coniuge dichiarante ☐ Dichiarazione congiunta ☐ Rappresentante o tutore ☐

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) [redacted] | Soggetto fiscalmente a carico di altri ☐ | 730 integrativo (vedere istruzioni) ☐ | Situazioni particolari ☐ | CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

DATI DEL CONTRIBUENTE

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA (GIORNO / MESE / ANNO) | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

STATO CIVILE (barrare la relativa casella) CELIBE/NUBILE 1 ☐ | CONIUGATO/A 2 ☐ | VEDOVO/A 3 ☐ | SEPARATO/A 4 ☐ | DIVORZIATO/A 5 ☐ | TUTELATO/A 7 ☐ | MINORE 8 ☐

RESIDENZA ANAGRAFICA

COMUNE | PROVINCIA (sigla) | C.A.P.

TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) | INDIRIZZO | NUM. CIVICO

Da compilare solo se variata dal 1/1/2011 alla data di presentazione della dichiarazione

FRAZIONE | DATA DELLA VARIAZIONE (GIORNO / MESE / ANNO) | Dichiarazione presentata per la prima volta ☐

Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria

La dichiarazione trasmessa con Codice Fiscale formalmente corretto ma non presente in Anagrafe Tributaria determina lo scarto della stessa senza possibilità di conferma

Codice Fiscale

Il codice Fiscale viene attribuito dall'Agenzia delle Entrate ed è composto da 16 caratteri alfanumerici (D.M. 16/12/1976). Il codice può essere composto da soli 11 caratteri numerici nel caso di attribuzione provvisoria

- Caratteri 1-3 => prime tre consonanti del cognome. Se vi sono meno di tre consonanti si prendono quelle presenti e poi le vocali nell'ordine in cui compaiono. Se il cognome è costituito solo da due lettere (ad esempio, BO), a queste si aggiunge la lettera "X"
- Caratteri 4-6 => prima, terza e quarta consonante del nome. Se ci sono solo tre consonanti si prendono quelle. Se vi sono meno di tre consonanti si prendono quelle presenti e poi le vocali nell'ordine in cui compaiono.
- Caratteri 7-11 => rappresentano la data di nascita. Il settimo ed ottavo carattere rappresentano le ultime due cifre dell'anno di nascita. Il nono carattere rappresenta il mese di nascita secondo al seguente codifica:

A = Gennaio	B = Febbraio	C = Marzo	D = Aprile
E = Maggio	H = Giugno	L = Luglio	M = Agosto
P = Settembre	R = Ottobre	S = Novembre	T = Dicembre

  I caratteri nella posizione 10 ed 11 rappresentano il giorno di nascita. Per le donne il numero del giorno è aumentato di 40.

- Caratteri 12-15 => Rappresentano il Codice Fisco attribuito al comune di nascita ed è costituito da una lettera seguita da tre numeri. Per i Paese esteri la lettera è sempre la "Z"
- Carattere 16 => è il carattere di controllo determinato con un preciso algoritmo di calcolo che consente di verificare la correttezza formale di tutto il codice fiscale

Frontespizio – Soggetto fiscalmente a carico di altri

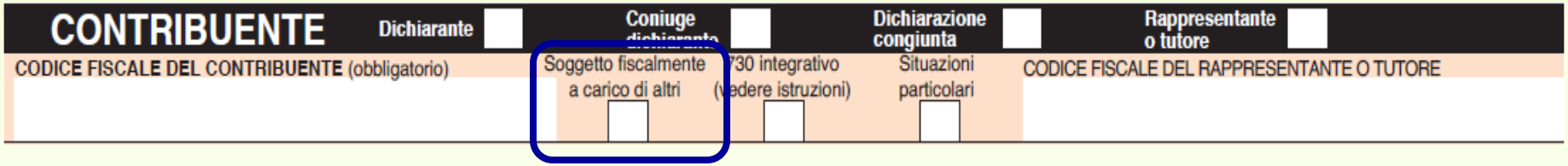

Casella «Soggetto Fiscalmente a Carico di Altri»

La casella è stata inserita per calcolare la deduzione complessivamente spettante in relazione agli oneri per previdenza complementare nei limiti dei redditi dichiarati. Nelle Annotazioni del Modello 730 viene indicato l'ammontare di oneri non dedotto, che potrà essere trasferito al soggetto di cui il contribuente è a carico al fine di beneficiare della relativa deduzione

La barratura della casella è a cura dell'operatore che compila la dichiarazione

La NON barratura comporta la NON indicazione nelle Annotazioni dell'importo non dedotto

(un soggetto con reddito inferiore ad € 2.840,51 NON è necessariamente a carico di altro soggetto)

Frontespizio – 730 integrativo

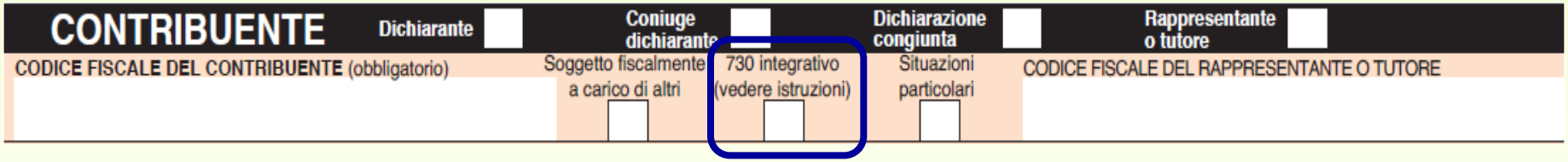

730 Integrativo

Dal 2008 è prevista la compilazione della casella con dei codici in luogo della semplice barratura. I Codici previsti sono:

- «1» => integrazione o rettifica che comporta un maggior credito od un minor debito ovvero nessuna variazione di Imposta
- «2» => integrazione o rettifica delle SOLE informazioni relative al Sostituto di Imposta
- «3» => integrazione o rettifica che riguarda entrambe le casistiche precedenti (“1” e “2”)

Dichiarazioni integrative

L'articolo 14 D.M. 164/1999, così come modificato dall'articolo 2 del D.M. n. 63 del 07/05/2007, prevede la possibilità di utilizzare il Modello 730 Integrativo per correggere "Errori Formali" che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito

Il Modello 730 Integrativo, da presentare entro il 25 OTTOBRE, può essere utilizzato per correggere errori (Circolare Agenzia Entrate n. 47 del 31/07/2007):

1. che determinano un Maggior Credito/Minor Debito (Dichiarazione «a favore» del Contribuente) – Codice «1»
2. concernenti i dati del Sostituto di Imposta nel frontespizio della Dichiarazioni Originaria – Codice «2»
3. Presenza di entrambe le situazioni precedenti – Codice «3»

Frontespizio – Situazioni particolari

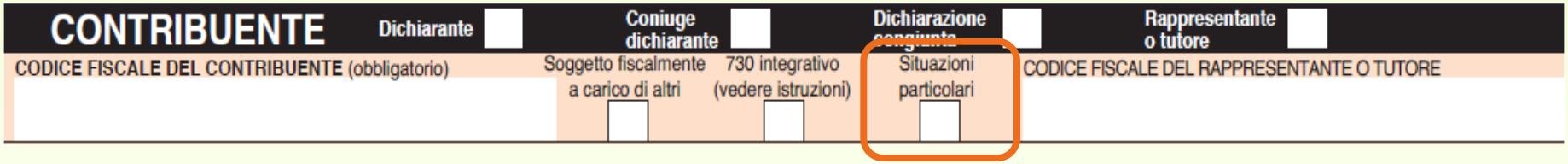

Novità - Situazioni particolari

Da quest'anno è prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella «Situazioni particolari»

Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare

Frontespizio – Residenza

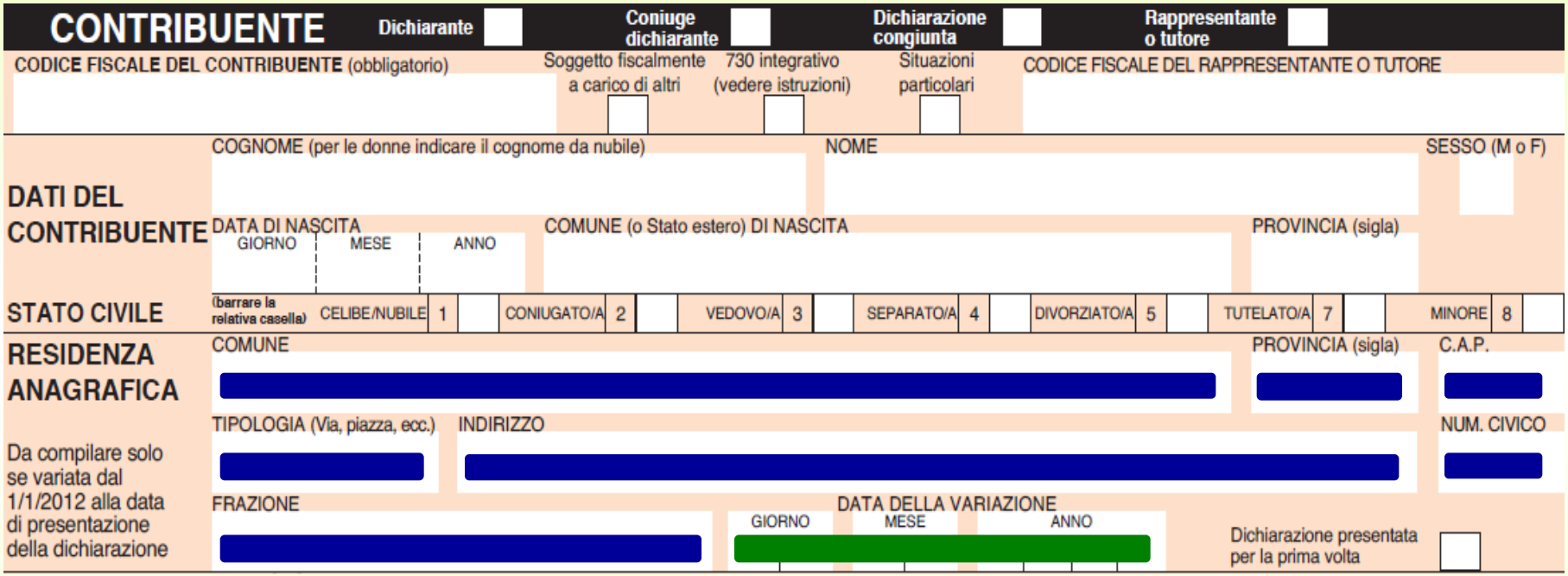

La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 01/01/2012 alla data in cui presenta la dichiarazione. La residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Se la residenza è cambiata deve essere indicata anche la data completa in cui è avvenuta la variazione.

La residenza da indicare è quella alla data di consegna del Modello 730

Nella procedura 730 inserire sempre la residenza

Frontespizio - Residenza

CONTRIBUENTE Dichiarante ☐ Coniuge dichiarante ☐ Dichiarazione congiunta ☐ Rappresentante o tutore ☐

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) | Soggetto fiscalmente a carico di altri ☐ | 730 integrativo (vedere istruzioni) ☐ | Situazioni particolari ☐ | CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

DATI DEL CONTRIBUENTE

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA (GIORNO / MESE / ANNO) | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

STATO CIVILE (barrare la relativa casella) CELIBE/NUBILE 1 ☐ | CONIUGATO/A 2 ☐ | VEDOVO/A 3 ☐ | SEPARATO/A 4 ☐ | DIVORZIATO/A 5 ☐ | TUTELATO/A 7 ☐ | MINORE 8 ☐

RESIDENZA ANAGRAFICA

COMUNE | PROVINCIA (sigla) | C.A.P.

TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) | INDIRIZZO | NUM. CIVICO

Da compilare solo se variata dal 1/1/2012 alla data di presentazione della dichiarazione

FRAZIONE | DATA DELLA VARIAZIONE (GIORNO / MESE / ANNO)

Dichiarazione presentata per la prima volta ☐

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”

Frontespizio – Altri dati

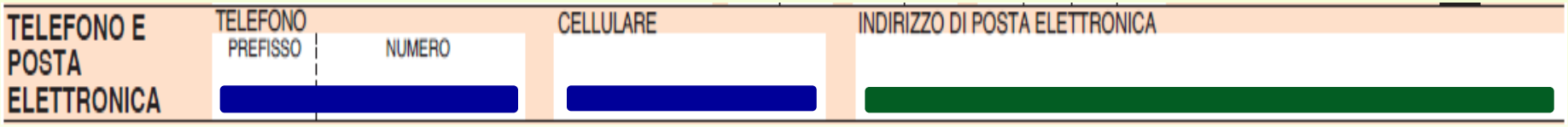

Il numero di telefono, di cellulare e l'indirizzo di posta elettronica sono facoltativi. L'inserimento di questi dati è consigliato a chi desidera ricevere dall'Agenzia delle Entrate informazioni su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti

Chiedere sempre al contribuente un indirizzo email ed almeno un recapito telefonico

Un indirizzo email è costituito SEMPRE da due parti

La prima (ad esempio, mariorossi) è l'ACCOUNT che indica la «cassetta di posta dell'utente»

La seconda (ad esempio, cia.it) è il nome del DOMINIO ed indica il «Server di Posta» in cui l'ACCOUNT «mariorossi» ha una cassetta di posta elettronica. E' sempre presente un «punto» nel nome del dominio

Il carattere @ (che si pronuncia AT) serve a dividere le due parti

Indirizzi email VALIDI => s.bellezzaquater@cia.it, r.pippo@libero.it, paolino.paperino@alice.it

Indirizzi email NON VALIDI => s.bellezzaquater.it, r.pippo@libero.i, paolino.paperino@it

Frontespizio – Domicilio Fiscale

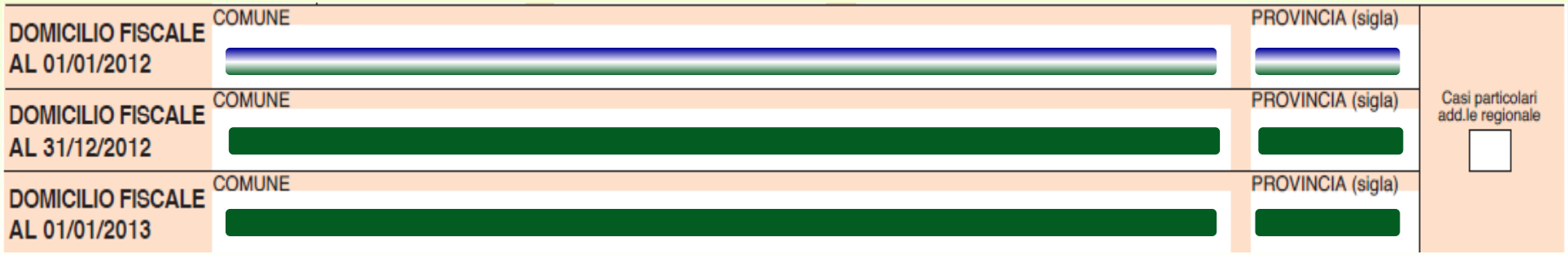

Qualora la residenza non sia variata, ovvero la variazione sia avvenuta nell'ambito dello stesso Comune, deve essere compilato il solo il rigo «Domicilio fiscale al 01/01/2012»

Qualora, invece, la residenza sia variata in un Comune diverso devono essere compilati tutti e tre i righi relativi al domicilio fiscale (domicilio fiscale al 01/01/2012, 31/12/2012 e 01/01/2013)

Non costituiscono variazione di residenza le modifiche riguardanti la soppressione del comune per confluenza in un nuovo comune ovvero la variazione della provincia o della regione di appartenenza (circolare n. 16/E del 27/03/2010)

Frontespizio – Domicilio Fiscale - Casi particolari

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2012	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	Casi particolari add.le regionale ☐
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	

Per Addizionale Comunale 2012

Per Addizionale Regionale 2012

Per Acconto Addizionale Comunale 2013

Gli effetti della variazione di residenza decorrono dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata

Domicilio al 01/01/2012

- Variazione di Residenza entro il 02/11/2011=> Nuovo Domicilio
- Variazione di Residenza dal 03/11/2011 => Vecchio Domicilio

Domicilio al 31/12/2012

- Variazione di Residenza entro il 01/11/2012=> Nuovo Domicilio
- Variazione di Residenza dal 02/11/2012 => Vecchio Domicilio

Domicilio al 01/01/2013

- Variazione di Residenza entro il 02/11/2012=> Nuovo Domicilio
- Variazione di Residenza dal 03/11/2012 => Vecchio Domicilio

Frontespizio – Domicilio Fiscale - Casi particolari

Casi particolari addizionale regionale – Regione Veneto

La casella va barrata esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto e si trovano in condizione di poter usufruire di un'aliquota agevolata

L'aliquota agevolata dello 0,9% è applicabile:

a) ai soggetti disabili ai sensi dell'articolo 3, Legge 104/1992, con un reddito imponibile per l'anno 2012 non superiore ad euro 45.000;

b) ai contribuenti con un familiare disabile ai sensi della citata Legge 104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l'anno 2012 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora il disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00.

INDICE

Familiari a Carico – Detrazione 100% affidamento figli

FAMILIARI A CARICO

Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente

BARRARE LA CASELLA
C = Coniuge
F1 = Primo figlio
F = Figlio
A = Altro
D = Figlio disabile

		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
1	1 C CONIUGE	4	5			
2	F1 PRIMO FIGLIO 3 D			6	7	8
3	F 2 A D					
4	F A D					
5	F A D					

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

Detrazione 100% affidamento figli

La casella va barrata nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100%

INDICE

Familiari a Carico residenti all'estero

FAMILIARI A CARICO — Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente

BARRARE LA CASELLA
C = Coniuge
F1 = Primo figlio
F = Figlio
A = Altro
D = Figlio disabile

		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI		DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
1	1C CONIUGE	4	5			
2	F1 PRIMO FIGLIO 3D			6	7	8
3	F 2A D					
4	F A D					
5	F A D					

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

Nella casella "Numero di figli residenti all'estero a carico del contribuente" deve essere riportato il numero dei figli a carico del contribuente che sono residenti all'estero e per i quali il contribuente stesso non dispone del relativo Codice Fiscale. Il numero indicato serve per il calcolo corretto della detrazione effettivamente spettante ovvero per la totale NON attribuzione, qualora risulti incoerente con i dati riportati nel prospetto

Nella nostra procedura il campo viene valorizzato in automatico inserendo i codici fiscali secondo il seguente standard XXXXXX AAMGG NNNNN

XXXXXX fissi per tutti – AAMGG data di nascita secondo le regole previste per il codice fiscale

NNNNN numero progressivo attribuito al familiare

Familiari a Carico – Codice Fiscale

FAMILIARI A CARICO — Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente

BARRARE LA CASELLA
C = Coniuge
F1 = Primo figlio
F = Figlio
A = Altro
D = Figlio disabile

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
1	[1]C CONIUGE	4	5			
2	F1 PRIMO FIGLIO [3]D			6	7	8
3	F [2]A D					
4	F A D					
5	F A D					

In sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, costituisce oggetto di segnalazione l'indicazione di un codice fiscale che, anche se formalmente corretto, non risulti registrato presso l'Anagrafe Tributaria

Familiari a Carico – Ulteriore detrazione

FAMILIARI A CARICO — Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente

BARRARE LA CASELLA
C = Coniuge
F1 = Primo figlio
F = Figlio
A = Altro
D = Figlio disabile

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
1	[1]C CONIUGE	4	5			
2	F1 PRIMO FIGLIO [3]D			6	7	8
3	F [2]A D					
4	F A D					
5	F A D					

Nella Casella "Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 Figli" deve essere indicata percentuale:

- pari al 50% nel caso di genitori NON legalmente ed effettivamente separati
- <u>proporzionale agli affidamenti stabiliti dal giudice</u>, nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

Familiari a Carico e Modello CUD

BO	Informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico del sostituito: grado di parentela (...), codice fiscale (...), numero mesi a carico (...), minore di tre anni (...), percentuale di detrazione spettante (...), percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose (...), detrazione cento per cento per affidamento figli (...).

Modello CUD

Sul Modello devono essere indicati i familiari che nel 2011 sono stati fiscalmente a carico del sostituito ai fini della corretta verifica dell'attribuzione delle detrazioni

Codice Note "BO" - per ogni familiare dovrà essere indicato:

a) il grado di parentela

b) il codice fiscale

c) il numero dei mesi a carico; se il figlio è di età inferiore ai 3 anni deve essere indicato il numero dei mesi

d) la percentuale (oppure la "C" in caso di detrazione per coniuge) di detrazione riconosciuta

e) la percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose

Carichi di famiglia - Articolo 12 T.U.I.R.

Soggetti che possono essere considerati a carico

Nessuna modifica all'elenco dei familiari che si possono considerare a carico (Articolo 433 Codice Civile)

- Coniuge non legalmente ed effettivamente separato
- Figli, naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati

→ Anche se non conviventi con il contribuente dichiarante

- Altri familiari di cui all'art 433 C.C:
  - Coniuge legalmente ed effettivamente separato,
  - Discendente dei figli
  - Genitori e ascendenti prossimi, anche naturali
  - Genitori adottivi
  - Generi e nuore
  - Suocero e suocera
  - Fratelli e sorelle, anche unilaterali

→ Il soggetto fiscalmente a carico a carico deve:

- convivere con il contribuente

oppure

- ricevere dal contribuente assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria

Carichi di famiglia - Articolo 12 T.U.I.R. / effetto IMU

Rimane INVARIATO a 2.840,51 euro il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico

Le detrazioni competono dal Mese in cui si verificano le condizioni fino a quello in cui le stesse cessano

IMU sostitutiva di (Articolo 8, comma1, Decreto Legislativo 23/11)

- ICI
- IRPEF e relative addizionali regionale e comunale per immobili NON locati

IMPORTANTI CONSEGUENZE nell'attribuzione delle detrazioni fiscali spettanti al contribuente in riferimento a:

- Rispetto limite di reddito per essere considerati a carico (2.840,51 €)
- Entità: le detrazioni per carichi di famiglia, lavoro dipendente decrescono all'aumentare del reddito complessivo

Carichi di famiglia - Articolo 12 T.U.I.R. / effetto IMU

Ai fine della verifica del limite di reddito si devono considerare, inoltre:

- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito di impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto per contribuenti minimi introdotto dalla legge Finanziaria 2008
- Il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni

Il valore da prendere in considerazione è quello del indicato al rigo 137 del Modello 730-3 della dichiarazione del familiare

Carichi di famiglia – Effetti dell'IMU su limite reddituale

Modello 730/2012 redditi 2011

Modello 730/2013 redditi 2012

La signora X, moglie del signor Y, possiede i seguenti redditi:

- Reddito abitazione principale 500 € (rendita 476,19 x 1,05)
- Reddito immobile a disposizione 800 € (rendita 571,43 x 1,05 x 4/3)
- Reddito lavoro dipendente 2.500 €

RIEPILOGO DEI REDDITI		DICHIARANTE
1	REDDITI DOMINICALI	,00
2	REDDITI AGRARI	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	(800+500)=1300 ,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	2500 ,00
5	ALTRI REDDITI	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		**DICHIARANTE**
11	REDDITO COMPLESSIVO	3800 ,00
12	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	500 ,00
13	ONERI DEDUCIBILI	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	3300 ,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00
16	IMPOSTA LORDA	,00

RIEPILOGO DEI REDDITI		DICHIARANTE
1	REDDITI DOMINICALI	,00
2	REDDITI AGRARI	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	2500 ,00
5	ALTRI REDDITI	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		**DICHIARANTE**
11	REDDITO COMPLESSIVO	2500 ,00
13	ONERI DEDUCIBILI	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	2500 ,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00
16	IMPOSTA LORDA	,00

137	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell'imponibile cedolare secca locazioni)					3800 ,00	
	Crediti per imposte pagate all'estero		Anno	Totale credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato	Stato
145		DICHIARANTE	1	2 ,00	3	4 ,00	5
146		CONIUGE DIC.		,00		,00	

137	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell'imponibile cedolare secca locazioni)					2500 ,00	
	Crediti per imposte pagate all'estero		Anno	Totale credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato	Stato
145		DICHIARANTE	1	2 ,00	3	4 ,00	5
146		CONIUGE DIC.		,00		,00	
147	Redditi fondiari non imponibili					800 ,00	
148	Reddito abitazione principale e pertinenze					500 ,00	

Reddito complessivo : 3.800 > 2,841
"X" SOGGETTO NON FISCALMENTE A CARICO

Reddito complessivo : 2.500 < 2.841
NO OBBLIGO di PRESENTAZIONE della Dichiarazione 2013
"X" SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

Carichi di famiglia - Articolo 12 T.U.I.R. / effetto IMU

Rimane INVARIATO a 2.840,51 euro il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico

Le detrazioni competono dal Mese in cui si verificano le condizioni fino a quello in cui le stesse cessano

IMU sostitutiva di (Articolo 8, comma1, Decreto Legislativo 23/11)

- ICI
- IRPEF e relative addizionali regionale e comunale per immobili NON locati

IMPORTANTI CONSEGUENZE nell'attribuzione delle detrazioni fiscali spettanti al contribuente in riferimento a:

- Rispetto limite di reddito per essere considerati a carico (2.840,51 €)
- Entità: le detrazioni per carichi di famiglia, lavoro dipendente decrescono all'aumentare del reddito complessivo

Carichi di famiglia - Articolo 12 T.U.I.R. / effetto IMU

IMU
Conseguenze
ai fini delle
detrazioni fiscali

Se il contribuente possiede esclusivamente redditi derivanti dall'abitazione principale e pertinenze

Non vi è alcuna conseguenza in quanto la deduzione presente l'anno scorso per il reddito dell'abitazione principale è compensata dal non assoggettamento ad IRPEF di tale reddito
Il reddito è evidenziato al rigo148 del Modello 730/3

Se il contribuente possiede redditi fondiari derivanti da immobili non locati diversi dall'abitazione principale e pertinenze

Vi potrà essere un aumento delle detrazioni in quanto il reddito complessivo risulterà inferiore a quello indicato, a parità di condizioni, negli anni scorsi.

Il reddito fondiario derivante da immobili non locati è evidenziato nel rigo 147 del Modello 730/3

Reddito complessivo di riferimento per il calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia, lavoro dipendente – ATTENZIONE! non comprende gli importi esposti ai righi 147 e 148

Carichi di famiglia – Effetti IMU su entità detrazioni

Modello 730/2012 redditi 2011

Modello 730/2013 redditi 2012

La signora X , con marito e figlio di 10 anni a carico ,possiede i seguenti redditi:

- Reddito abitazione principale 320 € (rendita 304,76 x 1,05)
- Reddito immobile a disposizione 1.300 € (rendita 928,57 x 1,05 x 4/3)
- Immobile locato a cedolare secca 4.000 € Reddito lavoro dipendente 37.500 €
- Terreno agricolo di proprietà reddito dominicale 53 (29,44 x 1,80) e reddito agrario 28 (16,47 x 1,70)

RIEPILOGO DEI REDDITI		DICHIARANTE
1	REDDITI DOMINICALI	53,00
2	REDDITI AGRARI	28,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI (1.300+320=)	1.620,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	37.500,00
5	ALTRI REDDITI	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	4.000,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		**DICHIARANTE**
11	REDDITO COMPLESSIVO	39.201,00
12	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	320,00
13	ONERI DEDUCIBILI	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	38.881,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00
16	IMPOSTA LORDA	,00
137	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell'imponibile cedolare secca locazioni)	43.201,00

Reddito Riferimento per Detrazioni =

Rigo 137 – Rigo 12 = 43.201 – 320 = 42.881 €

Detrazione coniuge a carico = 690 x (80.000 - 42.881) / 40.000 = 640 €

Detrazione figlio a carico = 800 x (95.000 - 42.881) / 95.000 = 439 €

RIEPILOGO DEI REDDITI		DICHIARANTE
1	REDDITI DOMINICALI	,00
2	REDDITI AGRARI	28,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	37.500,00
5	ALTRI REDDITI	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	4000,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		**DICHIARANTE**
11	REDDITO COMPLESSIVO	37.528,00
13	ONERI DEDUCIBILI	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	37.528,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00
16	IMPOSTA LORDA	,00
137	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell'imponibile cedolare secca locazioni)	41.528,00
	Crediti — Anno / Totale credito utilizzato / Stato / Credito utilizzato / Stato	
		,00
		,00
147	Redditi fondiari non imponibili	1300,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze	320,00

Reddito Riferimento = Rigo 137 = 41.528 €

Detrazione coniuge a carico = 690 x (80.000 - 41.528) / 40.000 = 664 €

Detrazione figlio a carico = 800 x (95.000 - 41.528) / 95.000 = 450 €

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Cittadini extracomunitari – Familiari residenti all'estero

Per effetto dell'articolo 1, comma 1324 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) i cittadini extracomunitari possono richiedere l'attribuzione delle detrazioni per "Carichi di Famiglia" previste dall'articolo 12 T.U.I.R. (anni 2007-2012)

La documentazione idonea per richiedere le detrazioni è stata individuata con Decreto del 02/08/2007

La detrazione è stata introdotta nuovamente per l'anno 2013 dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013), articolo 1, comma 526

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Cittadini comunitari – Familiari residenti all'estero

Il citato Decreto 2 agosto 2007 prevede che per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia per familiari NON residenti in Italia bensì in uno Stato dell'Unione Europea è necessario presentare una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO NOTORIO, attestante:

- il GRADO di Parentela
- mesi per i quali spettano le detrazioni (con eventuale data di inizio e fine spettanza)
- il reddito complessivo inferiore ad € 2.841,51
- il non godimento nel Paese di Residenza o altro diverso, di alcun beneficio connesso ai carichi di famiglia

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Cittadini extracomunitari – Familiari residenti all'estero

La documentazione da produrre può essere formata – ex articolo 1, comma 1325, Legge 296/2006 – da:

- documentazione originale prodotta dall'Autorità Consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio
- documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 05/10/1961. L'Apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente Autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione. L'apposizione dell'Apostille sostituisce la "legalizzazione dell'Atto" da parte dell'Ambasciata Italiana
- documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato Italiano del Paese d'origine

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Cittadini extracomunitari – Familiari residenti in Italia

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 del 16/03/2007 chiarisce le modalità di attribuzione delle detrazioni nel caso in cui i figli a carico del cittadino extracomunitario siano residenti in Italia

La documentazione necessaria al fine di documentare il legame familiare può essere costituita dalla certificazione dello Stato di Famiglia dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Coniuge – Tabella DETRAZIONE

Reddito complessivo	Importo in Euro
Fino a 15.000 €	800 - (110 x Reddito Complessivo : 15.000)
Da 15.000 a 29.000 €	690,00
Da 29.001 a 29.200 €	690 + 10 (NON Rapportati) = 700,00
Da 29.200 a 34.700 €	690 + 20 (NON Rapportati) = 710,00
Da 34.701 a 35.000 €	690 + 30 (NON Rapportati) = 720,00
Da 35.001 a 35.100 €	690 + 20 (NON Rapportati) = 710,00
Da 35.101 a 35.200 €	690 + 10 (NON Rapportati) = 700,00
Da 35.201 a 40.000 €	690,00
Da 40.001 a 80.000 €	690 X (80.000 - Reddito Complessivo) : 40.000

Gli importi di 800, 110 e 690 euro sono da rapportare al periodo in cui il coniuge è rimasto a carico

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Detrazione per Coniuge – Esempi

Esempio 1) Contribuente con Reddito Complessivo pari ad € 31.000 coniugato nel Mese di Maggio 2012 con coniuge fiscalmente a carico

Calcolo della Detrazione

(€ 690 x 8 / 12) + € 20 = € 460 + 20 = € 480

Esempio 2) Contribuente con Reddito Complessivo pari ad € 14.000 coniugato nel Mese di Settembre 2012 con coniuge fiscalmente a carico

Calcolo della Detrazione

$$\left[800 - \left(110 \times \frac{14.000}{15.000}\right) \right] \times 4 / 12 = [800 - (110 \times 0{,}9333)] \times 4 / 12 = € 232{,}45$$

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Figli – Tabella DETRAZIONI

Detrazione TEORICA fino a 3 Figli		
Figlio Età >= 3 Anni	Figli Età < 3 Anni	Maggiorazione portatori handicap Legge 104/92
800 €	900 €	220 €

Detrazione per Figlio con Età pari o superiore a 3 Anni => 800 €

Detrazione per Figlio con Età inferiore a 3 Anni => 900 €

Detrazione per Figlio con Handicap ed Età pari o superiore a 3 Anni => 1.020 €

Detrazione per Figlio con handicap ed Età inferiore a 3 Anni => 1.120 €

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Figli – Tabella DETRAZIONI

Detrazione TEORICA con almeno 4 Figli		
Figlio Età >= 3 Anni	Figli Età < 3 Anni	Maggiorazione portatori handicap Legge 104/92
1.000 €	1.100 €	220 €

Detrazione per Figlio con Età pari o superiore a 3 Anni => 1.000 €

Detrazione per Figlio con Età inferiore a 3 Anni => 1.100 €

Detrazione per Figlio con Handicap ed Età pari o superiore a 3 Anni => 1.220 €

Detrazione per Figlio con handicap ed Età inferiore a 3 Anni => 1.320 €

La maggiorazione spettante di 200 € si applica per l'intero anno, a prescindere dal momento in cui si verifica l'evento che da diritto alla maggiorazione stessa

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Detrazione per Figli – Formula di calcolo

Formula per il calcolo del Coefficiente

$$\frac{[\,(\text{Numero Figli} - 1) \times 15.000\,] + 95.000 - \text{Reddito Complessivo}}{[\,(\text{Numero Figli} - 1) \times 15.000\,] + 95.000}$$

Il coefficiente – troncato alle prime 4 cifre decimali – si applica alla «Detrazione Teorica»

La detrazione non spetta se il rapporto è pari o inferiore a zero o è pari ad uno

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Detrazione per Figli – Esempio

Calcolo del Coefficiente

$$\frac{[\,(\text{Numero Figli} - 1) \times 15.000\,] + 95.000 - \text{Reddito Complessivo}}{[\,(\text{Numero Figli} - 1) \times 15.000\,] + 95.000}$$

Il coefficiente – troncato alle prime 4 cifre decimali – si applica alla «Detrazione Teorica»

* * Esempio * *

1 Figlio di 5 anni, 1 Figlio nato il 20/10/2012 – Reddito Complessivo di € 29.000

Detrazione Teorica = € 800 + (€ 900 x 3/12) = € 800 + € 225 = € 1.025

Coefficiente = [(15.000 + 95.000) – 29.000] / (15.000 + 95.000) =

= (110.000 – 29.000) / 110.000 = 0,736363636

Detrazione Spettante = € 1.025 x 0,7363 = € 754,71 = € 755

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Detrazione per Figli – Ripartizione tra i genitori

Genitori NON legalmente ed effettivamente Separati

La Detrazione spetta nella misura del 50% a ciascun genitore

I genitori possono, tuttavia, decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore

La valutazione va effettuata tenendo conto della capienza dell'imposta di uno dei due coniugi o della presenza di altre detrazioni per oneri detraibili o deducibili

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Detrazione per Figli – Ripartizione tra i genitori

Genitori legalmente ed effettivamente Separati

(scioglimento o annullamento del matrimonio)

La detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto(1) o condiviso(2) nella misura del 50% ciascuno.

Qualora il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa

(1) Esercizio congiunto della potestà sui figli, cioè diritto di prendere decisioni ordinarie e straordinarie sui minori
(2) I figli sono affidati ad entrambi i genitori e non più ad uno solo e, quindi, la potestà viene esercitata da entrambi ed ognuno dovrà ritagliarsi il proprio ruolo all'interno di un progetto educativo dei figli concordato insieme al giudice

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Detrazione per Figli – Ripartizione tra i genitori

Genitori legalmente ed effettivamente Separati

(scioglimento o annullamento del matrimonio)

In pratica:

- in caso di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario salvo la possibilità di un diverso accordo. Tale accordo può essere finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del 50 per cento ovvero ad attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato;
- nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50 per cento salvo la possibilità di un diverso accordo. Tale accordo può avere il contenuto di attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Detrazione per Figli – Ripartizione tra i genitori

Genitori legalmente ed effettivamente Separati

(scioglimento o annullamento del matrimonio)

Al di fuori delle predette ipotesi, la norma prevede, in caso di imposta incapiente del genitore che ha diritto alla detrazione, la possibilità di devolvere in favore dell'altro genitore la detrazione non fruita per incapienza anche parziale dell'imposta e che quest'ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, un importo pari al 50% della detrazione stessa.

Tale possibilità NON è automatica ma presuppone un’intesa tra i genitori che devono comunicarsi reciprocamente le rispettive condizione reddituali e comunque NON è obbligatoria

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Detrazione per Figli – Ripartizione tra i genitori

Genitori legalmente ed effettivamente Separati

(scioglimento o annullamento del matrimonio)

Per imposta incapiente deve intendersi non solo quella «per limiti di reddito» ma anche quella non sufficiente per presenza di oneri deducibili o detraibili

Nuova campo da BARRARE nel prospetto dei Familiari a carico

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Detrazione per Figli – Ripartizione tra i genitori

Genitori NON coniugati

Qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli, trovano applicazioni le medesime disposizioni viste per i genitori separati

In assenza di provvedimento, la detrazione va ripartita al 50% tra i genitori, salvo accordo per attribuire la detrazione a quello dei due con reddito più elevato

Nuova campo da BARRARE nel prospetto dei Familiari a carico

Coniuge fiscalmente a carico

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Detrazione per Figli – Coniuge assente

Coniuge assente

Si ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge (se più favorevole) quando l'altro genitore:

- manca o non ha riconosciuto i figli ed il contribuente non è coniugato, ovvero, se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato (ragazza madre o soggetto rimasto vedovo)
- vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Detrazione per altri familiari

Sono quelli previsti all'articolo 433 del Codice Civile:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato
- i discendenti dei figli
- i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
- i genitori adottivi
- i generi e le nuore
- il suocero e la suocera
- i fratelli e le sorella anche unilaterali

La detrazione spetta solo se detti familiari:

- convivono con il contribuente

ovvero

- ricevono dal contribuente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Detrazione per altri familiari – Calcolo della detrazione

Calcolo della Detrazione Spettante

$$\text{€ } 750 \times \frac{80.000 - \text{Reddito Complessivo}}{80.000}$$

La detrazione deve essere ripartita in egual misura tra gli aventi diritto e rapportata ai mesi di spettanza

La detrazione non spetta se il rapporto è pari o inferiore a zero o è pari ad uno

Determinazione del Reddito Complessivo ai fini del riconoscimento delle detrazioni

Il Reddito Complessivo rilevante al fine del calcolo delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia e per produzione del reddito si assume ~~al NETTO del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze ed~~ al LORDO del reddito assoggettato a cedolare secca

Riferimenti Normativi

- Articolo 1, comma 15, lettera a), numero 4) della Legge 244 /2007
- Articolo 1, comma 15, lettera b) della Legge 244 /2007
- Articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo 23/2011

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Ulteriore detrazione per famiglie numerose

L'articolo 1, comma 15 della Legge 244/2007 ha introdotto nell'articolo 12 il nuovo comma 1-bis, che prevede una ulteriore detrazione di 1.200 € per i genitori con almeno 4 figli a carico

La detrazione NON spetta per ciascun figlio ma rappresenta un importo complessivo ed unitario da sommare alla detrazione «Ordinaria»

Qualora non spetti la detrazione «ordinaria» NON spetta neanche l'ulteriore detrazione di 1.200 €

L'ulteriore detrazione spetta se risultano FRUIBILI le detrazioni ordinarie anche qualora queste vengano richieste nella misura dello 0%

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Ulteriore detrazione per famiglie numerose

L'ulteriore detrazione deve essere ripartita:

- nella misura del 50% tra i genitori NON legalmente ed effettivamente separati
- in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice, nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

Nell'ipotesi di coniuge fiscalmente a carico la detrazione viene attribuita totalmente all'altro coniuge

I criteri di ripartizione della detrazione non possono essere derogati neanche sulla base di accordi intercorsi tra i genitori

La detrazione compete sempre per intero anche se la condizione dell'esistenza dei 4 figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Ulteriore detrazione per famiglie numerose – Esempio

Genitori separati con 6 figli, dei quali 5 affidati al 100% ad un genitore (A) ed 1 figlio affidato al 100% all'altro (B)

Ulteriore detrazione spettante al Genitore "A"

€ 1.200 x 5 / 6 = € 1.200 x 0,83 = € 996

Ulteriore detrazione spettante al Genitore "B"

€ 1.200 x 1 / 6 = € 1.200 x 0,17 = € 204

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.
Ulteriore detrazione per famiglie numerose

Al contribuente che non possa beneficiare in tutto od in parte dell'ulteriore detrazione per incapienza di imposta spetta un credito di ammontare pari alla quota dell'ulteriore detrazione che non ha trovato capienza

L'ammontare del credito viene considerato nella determinazione del rigo differenza e quindi rimborsato nel caso di presentazione del Modello 730 oppure, a scelta del contribuente, lasciato a credito per l'anno successivo ovvero richiesto a rimborso, nel caso di presentazione del Modello UNICO

L'ulteriore detrazione è l'ultima che viene conteggiata per la verifica della capienza di imposta; vengono, quindi, prima compensate con l'imposta lorda tutte le altre detrazioni per carichi di famiglia, produzione di reddito, oneri di cui agli articolo 15 e 16 T.U.I.R. e solo alla fine l'ulteriore detrazione per famiglie con più di tre figli

Carichi di famiglia – Comunicazione al sostituto di imposta

L'articolo 7, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 70/2011 ha abolito l'obbligo della comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico, rendendola tale solo nel caso di variazioni

Il comma 2, lettera e) dello stesso articolo ha modificato l'articolo 23, comma 2, lettera a) del D.P.R. 600/1973 introducendo l'ultimo periodo, il quale prevede l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

In pratica è prevista una sanzione da 258 a 2065 euro nel caso di omessa comunicazione delle variazioni nelle detrazioni spettanti

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.

Figli – Tabella DETRAZIONI Anno 2013 (Articolo 1, comma 483, Legge 228/2012)

Detrazione TEORICA fino a 3 figli (dal 2013)		
Figlio Età >= 3 Anni	Figli Età < 3 Anni	Maggiorazione portatori handicap Legge 104/92
950 €	1.220 €	400 €

Detrazione per Figlio con Età pari o superiore a 3 Anni => 950 €

Detrazione per Figlio con Età inferiore a 3 Anni => 1.220 €

Detrazione per Figlio con Handicap ed Età pari o superiore a 3 Anni => 1.350 €

Detrazione per Figlio con handicap ed Età inferiore a 3 Anni => 1.620 €

Carichi di famiglia – Articolo 12 T.U.I.R.

Figli – Tabella DETRAZIONI Anno 2013 (Articolo 1, comma 483, Legge 228/2012)

Detrazione TEORICA con almeno 4 figli (dal 2013)		
Figlio Età >= 3 Anni	Figli Età < 3 Anni	Maggiorazione portatori handicap Legge 104/92
1.150 €	1.420 €	400 €

Detrazione per Figlio con età pari o superiore a 3 Anni => 1.150 €

Detrazione per Figlio con età inferiore a 3 Anni => 1.420 €

Detrazione per Figlio con handicap ed età pari o superiore a 3 Anni => 1.550 €

Detrazione per Figlio con handicap ed età inferiore a 3 Anni => 1.820 €

INDICE

Sostituto di Imposta

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

Codice fiscale	Cognome o Denominazione	Nome

Comune	Prov.	Cap	Indirizzo

Telefono, fax	Indirizzo di posta elettronica	Codice attività	Codice sede

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO *In caso di dichiarazione congiunta indicare i dati solo nel modello del dichiarante*

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	COMUNE

PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO	NUM. CIVICO	C.A.P.

FRAZIONE	NUMERO DI TELEFONO / FAX	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	CODICE SEDE

Adottare sempre la MASSIMA attenzione nella compilazione del Quadro ed in particolare all'eventuale compilazione del Campo "CODICE SEDE", al fine di consentire il corretto riporto di tale codice sul modello 730-4 inviato dall'Agenzia delle Entrate al Sostituto di Imposta

Il Codice Sede è rilevabile dal CUD 2013

INDICE

Sostituto di Imposta

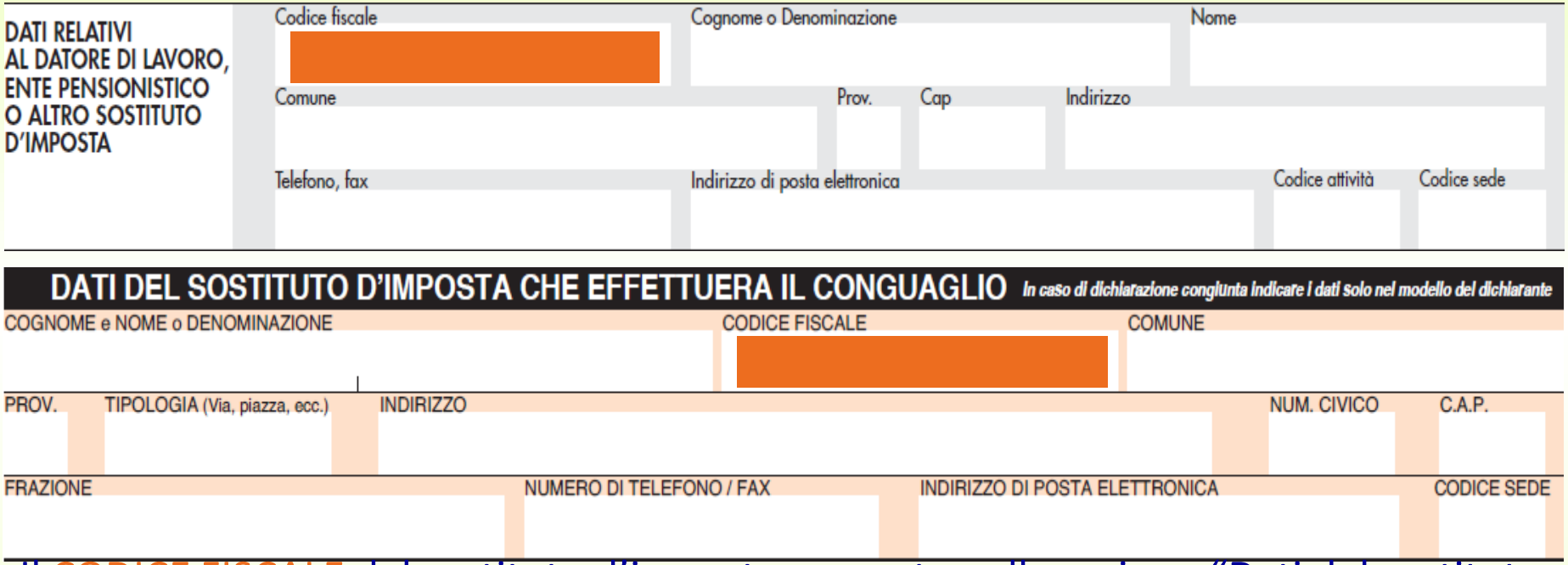

Il CODICE FISCALE del sostituto d'imposta presente nella sezione "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" deve essere registrato in Anagrafe Tributaria. L'indicazione di un codice fiscale non registrato comporta lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione senza possibilità di conferma della stessa

(ATTENZIONE!! NON DEVE ESSERE INDICATO IL NUMERO DI PARTITA IVA)

Quadro A – Redditi dei Terreni e IMU (1)

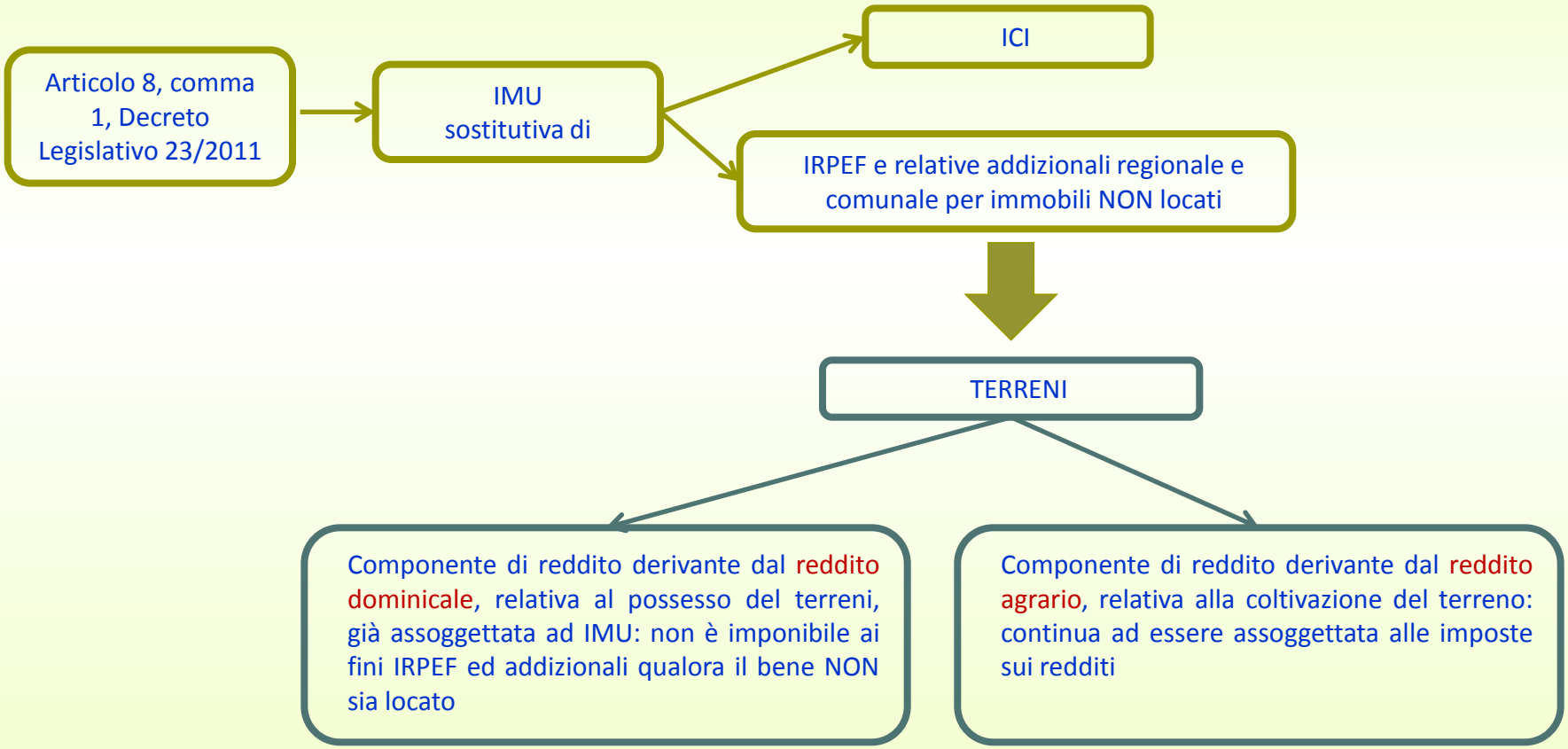

INDICE

Quadro A – Redditi dei Terreni e IMU (2)

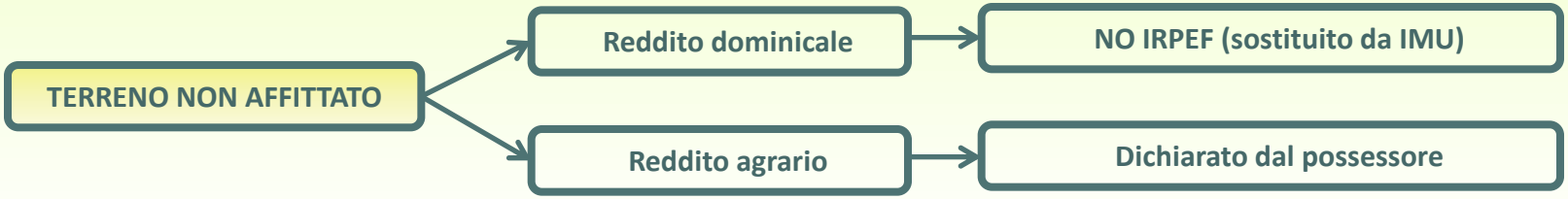

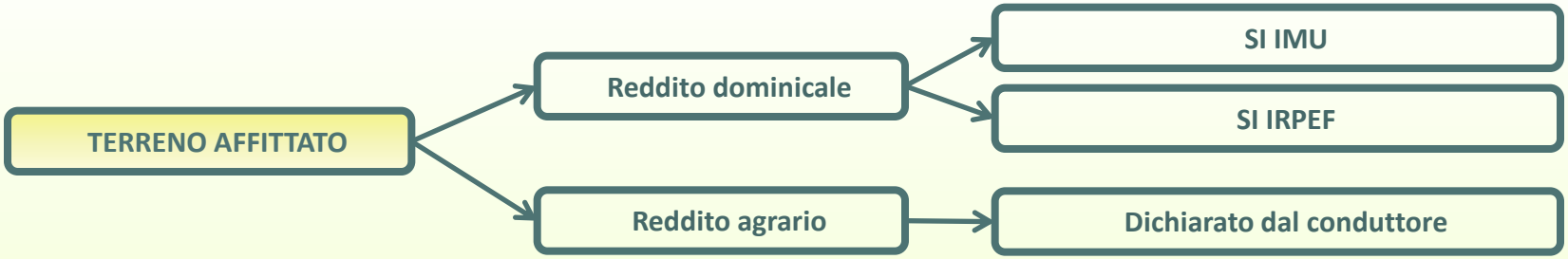

Quadro A – Redditi dei Terreni e IMU (3)

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 ESENZIONE IMU	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00		☐		
A2	,00		,00			,00		☐		
A3	,00		,00			,00		☐		

Sono stati creati due nuovi codici:

Codice "5": socio di società semplice in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini IRPEF attribuito dalla società;

Codice "10": socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale non imponibile ai fini IRPEF attribuito dalla società

Quadro A – Redditi dei Terreni e IMU (4)

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 ESENZIONE IMU	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00		☐		
A2	,00		,00			,00		☐		
A3	,00		,00			,00		☐		

Con il codice "5" si indica SOLO il reddito Dominicale se la Società è proprietaria del terreno (sia esso in pianura che in zona svantaggiata) ma non lo conduce perché concesso in affitto (non in comodato *)

Con il codice "5" si indica SOLO il reddito Agrario se la Società è proprietaria del terreno e lo conduce direttamente (l'IMU sostituisce l'IRPEF sul reddito dominicale)

Con il codice "5" si indica SIA il reddito Dominicale che il reddito Agrario se la Società è proprietaria del terreno in zona svantaggiata (terreno in aree montane o collina delimitata) e lo conduce direttamente

(*) Si tenga presente che la Corte Costituzionale ha precisato che i contratti agrari diversi dall'affitto di fondo rustico sono nulli di diritto, ed automaticamente sostituiti con la forma contrattuale corretta

Quadro A – Redditi dei Terreni e IMU (5)

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 ESENZIONE IMU	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00		☐		
A2	,00		,00			,00		☐		
A3	,00		,00			,00		☐		

Con il codice "10" il reddito agrario NON può essere presente

Si dichiara solo il reddito dominicale derivante dalla ripartizione del reddito della società relativamente ai terreni che hanno scontato l'IMU

Quadro A – Redditi dei Terreni e IMU (6)

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 ESENZIONE IMU	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00		☐		
A2	,00		,00			,00		☐		
A3	,00		,00			,00		☐		

Novità – Colonna 9 – Esenzione IMU

La casella deve essere barrata se il terreno è esente IMU

In questo caso sul reddito dominicale del terreno vengono calcolate l'IRPEF e le relative addizionali anche se il terreno non è concesso in affitto

Quadro A – Redditi dei Terreni e IMU (6)

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 ESENZIONE IMU	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00		☐		
A2	,00		,00			,00		☐		
A3	,00		,00			,00		☐		

Novità – Colonna 10 – Coltivatore diretto o IAP

La casella deve essere barrata nel caso di terreno agricolo, anche non coltivato, posseduto e posseduto da C.D. o I.A.P. iscritto nella previdenza agricola. Ai fini dell'acconto 2013, i redditi dominicale ed agrario vengono rivalutati di un ulteriore 5%. In assenza di barratura l'ulteriore rivalutazione è del 15%

Se il terreno in cui i dati di un terreno siano esposti su più righi, la casella può essere barrata solo sul primo dei righi utilizzati

Quadro A – Redditi dei Terreni e IMU (8)

Esempio 1

Reddito imputato al socio da società semplice e relativo a terreni NON affittati

Il reddito dominicale non è imponibile ai fini IRPEF, mentre il reddito agrario concorre al reddito complessivo. Si compilano due distinti righi per lo stesso terreno

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 ESENZIONE IMU	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	1.000 ,00	10	,00			,00		☐		
A2	,00	5	500 ,00			,00		☒		
A3	,00		,00			,00		☐		

Reddito dominicale NO IRPEF = 1.000 (Rigo 147 Modello 730-3)

Reddito agrario = 500 (Rigo 2 Modello 730-3)

Quadro A – Redditi dei Terreni e IMU (9)

Esempio 2

Reddito imputato al socio da società semplice e relativo a terreni affittati

Il reddito dominicale è imponibile ai fini IRPEF, il reddito agrario non è dichiarato dalla società e di conseguenza non è imputato al socio per trasparenza.

Si compila un solo rigo indicando il reddito dominicale con il codice "5"

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 ESENZIONE IMU	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	1.000 ,00	5	,00			,00		☐		
A2	,00		,00			,00		☐		
A3	,00		,00			,00		☐		

Reddito dominicale = 1.000 (Rigo 1 Modello 730-3)

Quadro A – Redditi dei Terreni e IMU (9)

Esempio 3

Reddito imputato al socio da società semplice e relativo a terreni esenti IMU non affittati

Il reddito dominicale è imponibile ai fini IRPEF, come anche il reddito agrario concorre al reddito complessivo. Si compilano un solo rigo con il codice "5"

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 ESENZIONE IMU	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	1.000 ,00	5	500 ,00			,00		☐	X	
A2	,00		,00			,00		☐		
A3	,00		,00			,00		☐		

Reddito dominicale = 1.000 (Rigo 1 Modello 730-3)

Reddito agrario = 500 (Rigo 2 Modello 730-3)

Quadro A – Redditi dei Terreni e IMU (10)

Esempio 4

Terreno in esenzione IMU ed affittato per parte di anno

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 ESENZIONE IMU	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	1.000 ,00	1	500 ,00	100	100	,00		☐	X	
A2	1.000 ,00	2	500 ,00	265	100	900 ,00		X		

Determinazione reddito dominicale

Rigo 1 – Reddito Dominicale a Tassazione = 1.000 x 1,80 x 100/365 = 493

Rigo 2 – Quota spettante Reddito dominicale = 1.000 x 1,80 x 265/365 = 1.307 (80% = 1.046)

Quota Canone = 900

Dal confronto tra quota di reddito dominicale e Canone il reddito è pari a 900

Totale Reddito Dominicale a Tassazione Ordinaria = 1.393 (493 + 900) (Rigo 1 Modello 730-3)

Determinazione reddito Agrario

Reddito Agrario = 500 * 1,7 x 100/365 = 233 (Rigo 2 Modello 730-3)

Quadro A – Redditi dei Terreni e IMU (11)

Esempio 5

Terreno affittato per parte dell'anno

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 ESENZIONE IMU	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	1.000 ,00	1	500 ,00	100	100	,00		☐		
A2	1.000 ,00	2	500 ,00	265	100	1.100 ,00		X		

Determinazione reddito dominicale

Rigo 1 – Reddito Dominicale NO IRPEF = 1.000 x 1,80 x 100/365 = 493 (rigo 147 Modello 730-3)

Rigo 2 – Quota spettante Reddito dominicale = 1.000 x 1,80 x 265/365 = 1.307 (80% = 1.046)

Quota Canone = 1.100

Dal confronto tra quota di reddito dominicale e Canone il reddito è pari a 1.307

Totale Reddito Dominicale a Tassazione Ordinaria = 1.307 (Rigo 1 Modello 730-3)

Determinazione reddito Agrario

Reddito Agrario = 500 * 1,7 x 100/365 = 233 (Rigo 2 Modello 730-3)

INDICE

Quadro B – Redditi dei fabbricati e IMU (1)

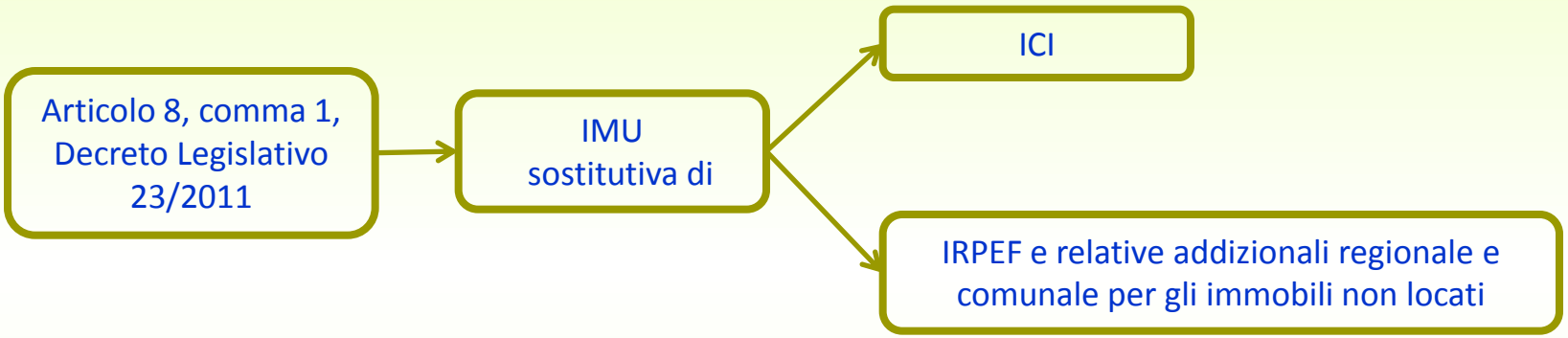

A partire dal 2012 scontano l'IMU e non più l'IRPEF:

- I fabbricati utilizzati come abitazione principale
- I fabbricati a disposizione
- I fabbricati con utilizzi diverso (NON locati)

INDICE

Quadro B – Redditi dei fabbricati e IMU (2)

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2012	11 CEDOLARE SECCA	12 ESENZIONE IMU
B1	,00					,00				,00		
B2	,00					,00				,00		
B3	,00					,00				,00		
B4	,00					,00				,00		
B5	,00					,00				,00		

Novità – Colonna 12 – Esenzione IMU

Gli immobili non locati soggetti ad IMU sono esclusi dalla tassazione IRPEF

Tuttavia, qualora il fabbricato sia esente IMU, sul relativo reddito sono dovute l'IRPEF e le relative addizionali regionale e comunale (anche se NON concesso in locazione)

In caso di esenzione IMU deve essere barrata la casella della nuova colonna 12

Quadro B – Redditi dei fabbricati e IMU (2)

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2012	11 CEDOLARE SECCA	12 ESENZIONE IMU
B1	,00					,00				,00		
B2	,00					,00				,00		
B3	,00					,00				,00		
B4	,00					,00				,00		
B5	,00					,00				,00		

Novità – Colonna 12 – Esenzione IMU

Sono esenti da IMU:

- i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni predisposto dall'ISTAT;
- i fabbricati colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 (province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo) e del 06/04/2009 (regione Abruzzo) distrutti totalmente/parzialmente o dichiarati inagibili fino alla definitiva ricostruzione e agibilità)

Quadro B – Immobili locati ed IMU

I M M O B I L I L O C A T I

Il reddito è assoggettato sia ad IMU che alle imposte sui redditi

TASSAZIONE ORDINARIA

- IMU
- IRPEF e relative addizionali regionale e comunale

TASSAZIONE SOSTITUTIVA

- IMU
- Cedolare secca

Quadro B – Redditi dei Fabbricati – Locazioni per finalità Abitative
Opzione per l'applicazione della CEDOLARE SECCA

Applicazione a partire dall'anno 2011

L'opzione ha effetto il relazione alle annualità del contratto e non all'anno di imposta

Si applica alle sole unità abitative e relative pertinenze concesse in locazione con qualsiasi tipo di contratto («libero», «concordato», «transitorio», per studenti, ad uso turistico)

Il regime alternativo di imposizione sostituisce IRPEF, addizionali regionale e comunale, imposta di registro e di bollo relative al contratto di locazione

Il reddito soggetto a cedolare secca non confluisce nel reddito complessivo e, pertanto, non rileva ai fini della progressività delle aliquote IRPEF

Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente ad ogni conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti

Si applica un'aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero

Si applica anche un'aliquota agevolata del 19% per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini

(articolo 2, comma 3, articolo 5, comma 2 ed articolo 8 della Legge 431/1998)

Quadro B – Redditi dei Fabbricati – Locazioni per finalità Abitative
Opzione per l'applicazione della CEDOLARE SECCA

L'opzione per il regime della cedolare secca si esercita in sede di registrazione del contratto ovvero in sede della sua successiva proroga

In caso di opzione deve essere barrata la casella di colonna 11

Quadro B – Redditi dei Fabbricati – Locazioni per finalità Abitative
Confronto Tassazione Ordinaria / Cedolare secca

	Tassazione ordinaria	Cedolare secca
Base imponibile IRPEF e relative addizionali	85% / 75% / 65% (eventualmente ridotto di un ulteriore 30%)	100%
Aliquota	Marginale IRPEF + addizionali (regionale e comunale)	Fissa 21% (19% per i contratti a canone concordato)
Imposta di bollo	€ 14,62 ogni 4 pagine o 100 righe	Non dovuta
Imposta di registro	2% del canone di locazione	Non dovuta

Quadro B – Redditi dei Fabbricati – Locazioni per finalità Abitative
Opzione per l'applicazione della CEDOLARE SECCA

A – Opzione in sede di registrazione del contratto

L'opzione per il regime della cedolare secca si deve esercitare in sede di registrazione del contratto, utilizzando il modello SIRIA od il modello 69

In occasione delle proroghe deve essere presentato nuovamente il modello 69 per confermare l'eventuale opzione esercitata in sede di prima registrazione

La presentazione del Modello 69 deve essere preceduta da una nuova comunicazione a mezzo raccomandata al conduttore dell'intenzione di confermare l'opzione

(Nota Agenzia delle Entrate del 14/02/2013)

Quadro B – Redditi dei Fabbricati – Locazioni per finalità Abitative
Opzione per l'applicazione della CEDOLARE SECCA

B – Opzione in sede di dichiarazione

L'opzione viene espressa in dichiarazione per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto in data antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nel qual caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto

L'opzione esercitata in sede di dichiarazione dei redditi esplica effetti anche ai fini dell'imposta di registro nell'ipotesi in cui la registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto sia successiva alla dichiarazione

La durata del contratto deve essere determinata computando tutti i rapporti di locazione anche di durata inferiore a trenta giorni intercorsi nell'anno con il medesimo locatario. Se la durata del contratto così determinata è inferiore a 30 giorni nell'anno è previsto l'obbligo della registrazione solo in caso d'uso

Quadro B – Redditi dei Fabbricati – Locazioni per finalità Abitative
Opzione per l'applicazione della CEDOLARE SECCA

Nella Sezione II del Quadro B devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione (per i contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati deve, invece, essere barrata la casella «Contratti non sup. 30 gg»)

Il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca deve essere aggiunto al reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazione e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (es. I.S.E.E.)

Quadro B – Redditi dei Fabbricati – Locazioni per finalità Abitative
Opzione per l'applicazione della CEDOLARE SECCA

SANZIONI

L'articolo 3, comma 5, del Decreto Legislativo 23/2011, prevede un inasprimento delle sanzioni se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non sia indicato ovvero sia indicato in misura inferiore a quella effettiva

Nel caso di omessa dichiarazione del canone di locazione si applica in misura raddoppiata la sanzione prevista nella misura dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 258 euro. Quindi, in caso di omessa indicazione del canone di locazione nella dichiarazione dei redditi si applica una sanzione nella misura dal 240 al 480 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 516 euro

Qualora venga dichiarato il canone in misura inferiore, la sanzione amministrativa prevista nella misura dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta dovuta, si applica nella misura dal 200 al 400 per cento

Inoltre, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, le sanzioni amministrative previste di cui sopra (raddoppiate) si applicano senza riduzioni

Quadro B – Redditi dei Fabbricati – Immobili storici – Novità
Articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004 n.42

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. … omissis …
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
   a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
   b) … omissis …
   c) … omissis …
   d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
   e) … omissis …

La dichiarazione dell'interesse culturale accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3 ed è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Laddove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo

Quadro B – Redditi dei Fabbricati di interesse storico artistico nuovo regime fiscale

Decreto Legge 16/12

Risoluzione 114/E/2012

Nuovo regime fiscale per fabbricati di interesse storico ed artistico REDDITO di RIFERIMENTO

Fino al 2011

Minore delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato era ubicato. Tale agevolazione riguardava tutti gli immobili di interesse storico artistico, a qualsiasi uso destinati fossero essi locati o non locati

Dal 2012

Rendita catastale effettiva rivalutata del 5% e ridotta del 50%

Per i fabbricati storico artistici locati il reddito di riferimento è rappresentato dal maggiore tra:

- Canone di locazione annuo ridotto forfetariamente del 35%
- Rendita catastale effettiva rivalutata del 5% e ridotta del 50%

Quadro B – Redditi dei fabbricati e Tipo utilizzo

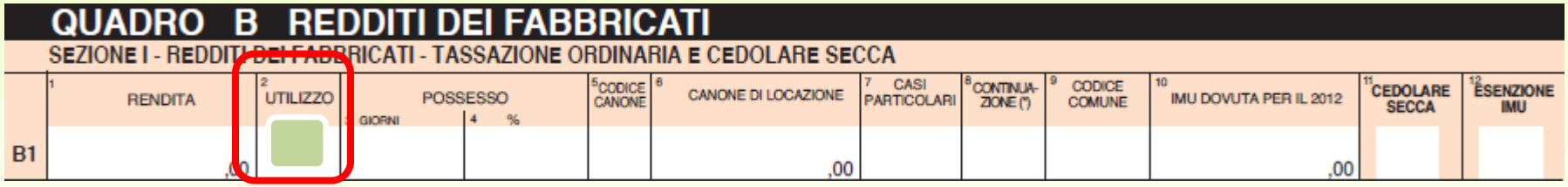

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2012	11 CEDOLARE SECCA	12 ESENZIONE IMU
B1	,00					,00				,00		

Novità – Tipo utilizzo

Codici Tipo utilizzo => 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 e 17

Da quest'anno il codice 9 va utilizzato per tutti gli immobili che fino allo scorso anno venivano individuati con i codici 9, 11, 12 e 13

Quadro B – Redditi dei fabbricati e Codice Canone

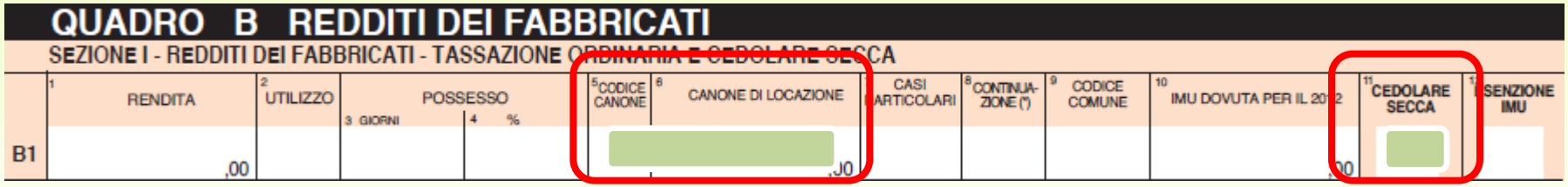

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2012	11 CEDOLARE SECCA	12 ESENZIONE IMU
B1	,00					,00				,00		

Novità – Codice Canone, Cedola secca

Codice canone:

1) 85% del canone. Canone annuo di locazione indicato nella misura dell'85% nel caso di applicazione della tassazione ordinaria;
2) 75% del canone. Canone annuo di locazione indicato nella misura del 75%, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;
3) 100% del canone. Il canone annuo di locazione deve essere indicato nella misura del 100% nel caso di opzione per il regime della cedolare secca
4) 65% del canone (nel caso di tassazione ordinaria), se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico

In caso di opzione per la cedolare secca deve essere barrata la casella di Colonna 11 ed il codice canone può solo essere "3"

Quadro B – Redditi dei fabbricati e Codice Canone

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2012	11 CEDOLARE SECCA	12 ESENZIONE IMU
B1	,00					,00				,00		

L'ammontare del canone da indicare a Colonna 6 è determinato a partire dal canone annuo risultante dal contratto di locazione, calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice ISTAT e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione

La somma NON comprende le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se comprese nel canone

Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone in proporzione al periodo di possesso

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Codice utilizzo «1»

Immobile destinato ad abitazione principale

Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente

In presenza di questo codice non sono dovute IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, in quanto sostituite dall'IMU

Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale ed in parte è concessa in locazione si devono utilizzare i codici 11 o 12

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Codice utilizzo «1»

Immobile destinato ad abitazione principale

Il codice "1", relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:

a) qualora la casa sia dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che vi abbiano la residenza;

b) nel caso in cui si trasferisca la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.

Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice "1" può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Codice utilizzo «2»

Immobile, AD USO ABITATIVO, tenuto a disposizione

Si tratta, ad esempio, dell'immobile posseduto in aggiunta a quello adibito ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi

In presenza di questo codice non sono dovute IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, in quanto sostituite dall'IMU

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Codice utilizzo «3»

Immobile locato in regime di libero mercato o «patti in deroga»
(sono dovute sia l'IRPEF e relative addizionali che l'IMU)

A. Tassazione ordinaria: il reddito è pari al maggiore tra l'importo della rendita catastale rapportato ai giorni ed alla percentuale di possesso e quello del canone di locazione (*) rapportato alla SOLA percentuale di possesso

B. Opzione per il regime della cedolare secca: deve essere barrata la casella di colonna 11 «Cedolare secca» e va compilata la sezione II del quadro B. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile, determinato dal maggiore tra l'importo della quota di rendita catastale e quello del canone di locazione, l'imposta sostitutiva del 21%

(*) l'importo del canone cui si fa riferimento è quello già eventualmente abbattuto

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Codice utilizzo «4»

Immobile locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone)
(sono dovute sia l'IRPEF e relative addizionali che l'IMU)

A. Tassazione ordinaria: il reddito è pari al canone di locazione (*) rapportato alla percentuale di possesso

B. Opzione per il regime della cedolare secca: deve essere barrata la casella di colonna 11 «Cedolare secca» e va compilata la sezione II del quadro B. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile, determinato dal maggiore tra l'importo della quota di rendita catastale e quello del canone di locazione, l'imposta sostitutiva del 21%

(*) l'importo del canone cui si fa riferimento è quello già eventualmente abbattuto

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Codice utilizzo «5»

Pertinenza dell'abitazione principale iscritta in Catasto con autonoma rendita

Sono considerate pertinenze (box, cantine, tettoie) le unità immobiliari classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato)

In presenza di questo codice non sono dovute IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, in quanto sostituite dall'IMU

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Codice utilizzo «8»

Immobile locato a canone concordato

(sono dovute sia l'IRPEF e relative addizionali che l'IMU)

Immobile situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa dato in locazione a canone «concordato» (articolo 2, comma 3, articolo 5, comma 2 ed articolo 8 della Legge n. 431/1998) sulla base di accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini più rappresentative a livello nazionale

A. Tassazione ordinaria: il reddito imponibile (maggiore importo tra quota di rendita e canone di locazione) viene ridotto del 30% e deve essere compilata la sezione II del Quadro B (righi B11 – B14). Reddito riportato al Rigo 3 del Modello 730-3

B. Opzione per il regime della cedolare secca: deve essere barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e deve essere compilata la sezione II del quadro B. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile, determinato dal maggiore tra l'importo della quota di rendita catastale e quello del canone di locazione, l'imposta sostitutiva del 19%

Il codice «8» deve essere utilizzato anche nel caso fabbricato ubicato in uno dei comuni della provincia dell'Aquila interessati dal sisma del 06/04/2009 (codice «14»), qualora il contratto di locazione preveda un canone «concordato» a prescindere dall'opzione per la cedolare secca

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Codice utilizzo «9»

Deve essere utilizzato come codice residuale qualora la tipologia di immobile non rientri tra quelle più specificatamente individuate dagli altri codice (1-17)

In presenza di questo codice non sono dovute IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, in quanto sostituite dall'IMU

Ad esempio il codice "9" va indicato nel caso di:

- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
- pertinenza di immobile tenuto a disposizione (ex codice "11");
- immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune (ex codice "12");
- immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82 (ex codice "13").

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Codice utilizzo «10»

a) immobile concesso in USO GRATUITO ad un proprio familiare che lo utilizza come abitazione principale o pertinenza della medesima e ciò risulta dall'iscrizione anagrafica;
b) unità immobiliare in comproprietà utilizzata come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante.

Il reddito imponibile è costituito dalla rendita catastale rivalutata del 5% rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso

In presenza di questo codice non sono dovute IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, in quanto sostituite dall'IMU

Nel caso di comproprietà NON si applica l'aumento di 1/3 anche nel caso in cui i comproprietari non siano legati da vincoli di parentela

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Novità – Codice utilizzo «11»

Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o "patti in deroga"

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di Colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21%

In presenza del codice utilizzo "11" è necessario operare un confronto tra rendita catastale e canone di locazione:

a)quota rendita: 1,05 x rendita catastale x giorni di possesso x percentuale di possesso;

b)quota canone: canone di locazione x percentuale di possesso.

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Novità – Codice utilizzo «11»

Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o "patti in deroga"

A – Quota rendita è maggiore o uguale alla quota canone

L'immobile NON si considera locato, quindi:

a) è dovuta solo l'IMU e non anche l'IRPEF e relative addizionali;

b) l'importo della quota di rendita nel suo intero ammontare viene riportata al punto 148 del Modello 730-3 "Reddito abitazione principale e pertinenze"

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Novità – Codice utilizzo «11»

Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o "patti in deroga"

B – Quota rendita minore della quota canone

L'immobile si considera locato, quindi:

a) è dovuta sia l'IMU che l'IRPEF e relative addizionali;

b) l'importo della quota di canone sconterà:

   1. la tassazione ordinaria in assenza di opzione per la cedolare secca;
   2. la tassazione sostitutiva del 21% in caso di opzione per la cedolare secca.

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Novità – Codice utilizzo «12»

Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato" (comuni ad alta densità abitativa)

Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di Colonna 11 "Cedolare secca", va compilata la sezione II del quadro B e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 19%

In presenza del codice utilizzo "12" è necessario operare un confronto tra rendita catastale e canone di locazione:

a)quota rendita: 1,05 x rendita catastale x giorni di possesso x percentuale di possesso;

b)quota canone: canone di locazione x percentuale di possesso.

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Novità – Codice utilizzo «12»

Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o "patti in deroga"

A – Quota rendita è maggiore o uguale alla quota canone

L'immobile NON si considera locato, quindi:

a) è dovuta solo l'IMU e non anche l'IRPEF e relative addizionali;

b) l'importo della quota di rendita nella misura del 70% viene riportata al punto 148 del Modello 730-3 "Reddito abitazione principale e pertinenze"

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Novità – Codice utilizzo «12»

Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o "patti in deroga"

B – Quota rendita minore della quota canone

L'immobile si considera locato, quindi:

a) è dovuta sia l'IMU che l'IRPEF e relative addizionali;

b) l'importo della quota di canone nella misura del 70% sconterà:

   1. la tassazione ordinaria in assenza di opzione per la cedolare secca;
   2. la tassazione sostitutiva del 19% in caso di opzione per la cedolare secca.

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Codice utilizzo «14» (Territori colpiti dal sisma in Abruzzo del 06/04/2009)

(sono dovute sia l'IRPEF e relative addizionali che l'IMU)

L'abitazione principale dell'affittuario deve risultare distrutta o essere dichiarata inagibile, ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza Ministeriale del 29/09/2009, n. 3813

Come nel caso di tipo utilizzo codice "8" devono essere riportati gli estremi di registrazione del contratto di locazione al fine di poter usufruire delle agevolazioni previste per tali tipologie di contratto

Qualora il contratto riguardi un immobile situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa e dato in locazione a canone «concordato» NON deve essere utilizzato il codice "14" bensì il codice "8"

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Codice utilizzo «14» (Territori colpiti dal sisma in Abruzzo del 06/04/2009)

(sono dovute sia l'IRPEF e relative addizionali che l'IMU)

Il reddito imponibile è pari al maggiore tra la quota di rendita derivante dalla rendita catastale rivalutata e la quota di canone di locazione:

a) quota rendita: 1,05 x rendita catastale x giorni di possesso x percentuale di possesso;

b) quota canone: canone di locazione (*) x percentuale di possesso.

(*) l'importo del canone cui si fa riferimento è quello già eventualmente abbattuto

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Codice utilizzo «14» (Territori colpiti dal sisma in Abruzzo del 06/04/2009)
(sono dovute sia l'IRPEF e relative addizionali che l'IMU)

A – Tassazione ordinaria

Il reddito imponibile è pari al 70% del reddito come sopra determinato e deve essere riportato al Rigo 3 del Modello 730-3 "Prospetto di liquidazione"

Deve essere compilata la sezione II del quadro B

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Codice utilizzo «14» (Territori colpiti dal sisma in Abruzzo del 06/04/2009)
(sono dovute sia l'IRPEF e relative addizionali che l'IMU)

B – Opzione per la cedolare secca

Il reddito imponibile come sopra determinato (senza alcuna riduzione) verrà assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 21%

Deve essere barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e deve essere compilata la sezione II del quadro B

Immobili situati nella provincia dell'Aquila – Codici Comuni
Locazione e Comodato (codici utilizzo 14 e 15)

A018	ACCIANO
A100	AIELLI
A187	ALFEDENA
A318	ANVERSA DEGLI ABRUZZI
A345	L'AQUILA
A481	ATELETA
A515	AVEZZANO
A603	BALSORANO
A656	BARETE
A667	BARISCIANO
A678	BARREA
A884	BISEGNA
B256	BUGNARA
B358	CAGNANO AMITERNO
B382	CALASCIO
B526	CAMPO DI GIOVE
B569	CAMPOTOSTO
B606	CANISTRO
B624	CANSANO
B651	CAPESTRANO

B656	CAPISTRELLO
B658	CAPITIGNANO
B672	CAPORCIANO
B677	CAPPADOCIA
B725	CARAPELLE CALVISIO
B842	CARSOLI
C083	CASTEL DEL MONTE
C090	CASTEL DI IERI
C096	CASTEL DI SANGRO
C126	CASTELLAFIUME
C278	CASTELVECCHIO CALVISIO
C279	CASTELVECCHIO SUBEQUO
C426	CELANO
C492	CERCHIO
C766	CIVITA D'ANTINO
C778	CIVITELLA ALFEDENA
C783	CIVITELLA ROVETO
C811	COCULLO
C844	COLLARMELE
C862	COLLELONGO

C866	COLLEPIETRO
C999	CORFINIO
D465	FAGNANO ALTO
D681	FONTECCHIO
D736	FOSSA
D850	GAGLIANO ATERNO
E040	GIOIA DEI MARSI
E096	GORIANO SICOLI
E307	INTRODACQUA
E505	LECCE NEI MARSI
E723	LUCO DEI MARSI
E724	LUCOLI
E811	MAGLIANO DE' MARSI
F022	MASSA D'ALBE
F595	MONTEREALE
F732	MORINO
F852	NAVELLI
F996	OCRE
G002	OFENA
G079	OPI

Immobili situati nella provincia dell'Aquila – Codici Comuni
Locazione e Comodato (codici utilizzo 14 e 15)

G102	ORICOLA
G142	ORTONA DEI MARSI
G145	ORTUCCHIO
G200	OVINDOLI
G210	PACENTRO
G449	PERETO
G484	PESCASSEROLI
G492	PESCINA
G493	PESCOCOSTANZO
G524	PETTORANO SUL GIZIO
G726	PIZZOLI
G766	POGGIO PICENZE
G992	PRATA D'ANSIDONIA
H007	PRATOLA PELIGNA
H056	PREZZA
H166	RAIANO
H353	RIVISONDOLI
H389	ROCCACASALE
H399	ROCCA DI BOTTE
H400	ROCCA DI CAMBIO

H402	ROCCA DI MEZZO
H429	ROCCA PIA
H434	ROCCARASO
H772	SAN BENEDETTO DEI MARSI
H773	SAN BENEDETTO IN PERILLIS
H819	SAN DEMETRIO NE' VESTINI
I121	SAN PIO DELLE CAMERE
I326	SANTE MARIE
I336	SANT'EUSANIO FORCONESE
I360	SANTO STEFANO DI SESSANIO
I389	SAN VINCENZO VALLE ROVETO
I501	SCANNO
I543	SCONTRONE
I546	SCOPPITO
I553	SCURCOLA MARSICANA
I558	SECINARO
I804	SULMONA
L025	TAGLIACOZZO
L173	TIONE DEGLI ABRUZZI
L227	TORNIMPARTE

L334	TRASACCO
L958	VILLALAGO
M021	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI
M023	VILLA SANT'ANGELO
M031	VILLAVALLELONGA
M041	VILLETTA BARREA
M090	VITTORITO
M255	MOLINA ATERNO

Se viene indicato il codice 14 o 15 nella Colonna 2 (utilizzo) del Quadro B il Codice Comune di Colonna 9 deve essere tra quelli presenti in queste tabelle

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Codice utilizzo «15» (Territori colpiti dal sisma in Abruzzo del 06/04/2009)

L'abitazione principale del comodatario deve risultare distrutta o essere dichiarata inagibile, ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza Ministeriale del 29/09/2009, n. 3813

In presenza di questo codice non sono dovute IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, in quanto sostituite dall'IMU

Da quest'anno non si deve più compilare la Sezione II del Quadro B

Il reddito (da riportare al Rigo 148 del Modello 730-3) costituito dalla rendita catastale rivaluta del 5% rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso ridotta del 30%

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Novità - Codice utilizzo «16»

Reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini IRPEF (fabbricati locati o con esenzione IMU)

Il reddito, da riportare al Rigo 3 del Modello 730-3, è quello attribuito dalla società immobiliare

Non devono essere compilate le successive colonne del rigo

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Novità - Codice utilizzo «17»

Reddito dei fabbricati attribuito da società semplice NON imponibile ai fini IRPEF (fabbricati NON senza esenzione IMU)

Il reddito, da riportare al Rigo 147 del Modello 730-3, è quello attribuito dalla società immobiliare

Non devono essere compilate le successive colonne del rigo

Quadro B – Redditi dei Fabbricati – Casi Particolari

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUA-ZIONE (*)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2012	11 CEDOLARE SECCA	12 ESENZIONE IMU
B1	,00					,00				,00		

Codice «1» - Fabbricato distrutto od inagibile a seguito di eventi sismici o calamitosi
(deve esserci certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità)

Il fabbricato deve essere inserito con tipo utilizzo «9» ed il reddito è pari a ZERO

Se il fabbricato è esposto su più righi, quelli con il caso particolare impostato ad «1» sono esclusi dal calcolo

Quadro B – Redditi dei Fabbricati – Casi Particolari

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2012	11 CEDOLARE SECCA	12 ESENZIONE IMU
B1	,00					,00				,00		

Codice «3» - Fabbricato inagibile con richiesta di revisione della rendita

(deve esserci certificato del Comune attestante l'inagibilità)

La rendita catastale può essere ZERO, ma se presente, non viene assoggettata ad IRPEF e relative addizionali in quanto sostituite dall'IMU (salvo il caso di barratura della casella "Esenzione IMU")

Se il fabbricato è esposto su più righi, la rendita di quelli con caso particolare impostato a "3" deve essere impostata a cura dell'operatore il quale deve anche provvedere ad "aggregare" i righi interessati

(il programma accetta due righi con stesso identificativo e rendite diverse solo se presente il caso particolare «3»)

Quadro B – Redditi dei Fabbricati – Casi Particolari

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2012	11 CEDOLARE SECCA	12 ESENZIONE IMU
B1	,00					,00				,00		

Codice «4» - Fabbricato locato con canoni NON percepiti

L'importo dei canoni non percepiti ed il periodo di morosità devono risultare da provvedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità

Se assente il canone di locazione a colonna "6" il reddito è calcolato sulla base della rendita catastale, mentre se è presente un importo il reddito è rappresentato dal maggiore tra il reddito su base catastale rivalutato ed il reddito effettivo forfettariamente ridotto del 15%, 25% o 35%, salvo l'opzione per il regime della cedola secca nel qual caso il confronto avviene tra la rendita ed il 100% del canone

Quadro B – Redditi dei Fabbricati – Casi Particolari

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2012	11 CEDOLARE SECCA	12 ESENZIONE IMU
B1	,00					,00				,00		

Codice «5» - Fabbricato locato con percentuale diversa da quella di possesso

Deve essere utilizzato per immobile posseduto in comproprietà e dato in locazione soltanto ad uno o più comproprietari (ad esempio, immobile ricevuto in successione da tre fratelli e successivamente locato ad uno solo da parte degli altri due)

A colonna «6» deve essere riportata già la quota di spettanza del contribuente

La procedura prevede il Campo “% Locazione” e calcola la quota di spettanza partendo dal canone complessivo

Quadro B – Redditi dei Fabbricati – Casi Particolari

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 CODICE COMUNE	10 ICI DOVUTA PER IL 2011	11 CEDOLARE SECCA
B1	,00					,00				,00	

Codice «6» - Sospensione della procedura esecutiva di sfratto

La sospensione della procedura esecutiva di sfratto ha effetto per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2012 per nuclei familiari con determinati requisiti - Vedere Istruzioni

Il reddito del fabbricato è pari a ZERO

Articolo 1 del D.L. 20/10/2008, n. 158, come modificato dall'articolo 2, comma 12-sexies, del D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/2011, n. 10)

La sospensione opera anche per l'anno 2013

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

Sospensione della procedura esecutiva di sfratto

Sono interessati i soggetti residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa, che si trovano nelle seguenti condizioni:

- reddito annuo familiare inferiore a 27.000 €
- nel nucleo familiare devono essere presenti:
  - figli fiscalmente a carico; oppure
  - soggetti di età superiore a 65 anni; oppure
  - malati terminali; oppure
  - portatori di handicap con invalidità superiore al 66%

purché non posseggano altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2012	11 CEDOLARE SECCA	12 ESENZIONE IMU
B1	,00					,00				,00		

Colonne «9» e «10»

Colonna «9» => deve SEMPRE essere indicato il codice catastale del comune di ubicazione dell'immobile. Se si compilano più righi il codice deve essere riportato solo sul primo rigo

Colonna «10» => deve essere indicato l'importo dell'IMU DOVUTO per l'anno 2012. Può essere non presente qualora l'imposta dovuta sia inferiore all'importo del versamento minimo stabilito dal comune ovvero non sia dovuta dal contribuente. Se si compilano più righi l'importo DEVE ESSERE riportato solo sul primo di essi

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI COMODATO

	N. rigo riferim.	Mod. n.	Estremi di registrazione del contratto DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	COD. UFFICIO	Contratti non sup. 30 gg	Anno dichiar. ICI
B11	1	2	3	4	5 /	6	7	8
B12					/			

	N. rigo riferim.	Mod. n.	Estremi di registrazione del contratto DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	COD. UFFICIO	Contratti non sup. 30 gg	Anno dichiar. ICI
B13	1	2	3	4	5 /	6	7	8
B14					/			

Righi da B11 a B14

Devono essere compilati:

- in presenza dei codici utilizzo «8», «12» e «14»
  - (Riduzione di un ulteriore 30% del canone o della Rendita)
  - (Affitti a canone Convenzionato, Legge 431/98 art. 2, c. 3 e art. 5 c. 2)
  - (immobili concessi in locazione in territori colpiti da sisma del 06/04/2009)
- In caso di opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca

Quadro B – Esempio di Compilazione

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2012	11 CEDOLARE SECCA	12 ESENZIONE IMU
B1	4.000 ,00	2	81	100		,00			L219	1.584 ,00		
B2	4.000 ,00	3	100	100	2	3.000 ,00		X		,00		
B3	4.000 ,00	3	184	100	3	1.800 ,00		X		,00	X	

1) Reddito NON Imponibile IRPEF Rigo B1:

(4.000 x 1,05 x 81/365) x 4/3 = 1.243 (rigo 147 modello 730-3)

2) Reddito Imponibile a tassazione ordinaria Rigo B2:

Quota rendita = 4.000 x 1,05 x 100/365 = 1.151

Quota Canone = 3.000 (85% del canone)

Reddito a tassazione ordinaria = 3.000 (rigo 3 modello 730-3)

3) Reddito Imponibile a "cedolare secca" Rigo B3:

Quota rendita = 4.000 x 1,05 x 184/365 = 2.117

Quota Canone = 1.800 (100% del canone)

Reddito imponibile a "cedolare secca" 21% = 2.117

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI COMODATO

	N. rigo riferim.	Mod. n.	Estremi di registrazione del contratto DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	COD. UFFICIO	Contratti non sup. 30 gg	Anno dichiar. ICI
	1	2	3	4	5	6	7	8
B11	B3		17 07 11	3P	199 /	TSQ		
B12					/			

Rigo B11

```
Data di registrazione del contratto 17/07/2012
Estremi atto  TSQ20123P000199
Prot. telematico 12071717424367947-000001
ID. telematico del contratto TSQ12P000199000QH
```

Nella colonna 4 deve essere riportato il codice relativo alla modalità di registrazione

«3» - registrazione presso l'ufficio

«3P» – registrazione telematica con modello «SIRIA»

«3T» – registrazione telematica con «Locazioni web» o «Contratti online»

«3A» «3B» – registrazione presso gli Uffici del Registro a rami divisi (ad esempio, Roma Privati)

Quadro B – Esempio di Compilazione

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 CODICE COMUNE	10 ICI DOVUTA PER IL 2011	11 CEDOLARE SECCA
B1	900,00	3	365	100	3	5.000,00			L219	606,00	X
B2	2.500,00	3	365	100	4	3.800,00			L219	345,00	
B3	825,00	3	365	100	3	5.600,00			L219	567,00	X

1) Reddito Imponibile a "cedolare secca" Rigo B1:

Quota rendita = 900 x 1,05 x 365/365 = 945

Quota Canone = 5.000 (100% del canone)

Reddito imponibile a "cedolare secca " 21% = 5.000

2) Reddito Imponibile a tassazione ordinaria Rigo B2:

Quota rendita = 2.500 x 1,05 x 365/365 = 2.625

Quota Canone = 3.800 (65% del canone)

Reddito a tassazione ordinaria = 3.800 (rigo 3 modello 730-3)

3) Reddito Imponibile a "cedolare secca" Rigo B3:

Quota rendita = 825 x 1,05 x 365/365 = 866

Quota Canone = 5.600 (100% del canone)

Reddito imponibile a "cedolare secca" 21% = 5.600

Quadro B – Redditi dei Fabbricati

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI COMODATO

	N. rigo riferim.	Mod. n.	Estremi di registrazione del contratto DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	COD. UFFICIO	Contratti non sup. 30 gg	Anno dichiar. ICI
	1	2	3	4	5	6	7	8
B11	B1		21/07/10	3	14 /	R20		
B12	B3		27/09/11	3P	691 /	TTK		

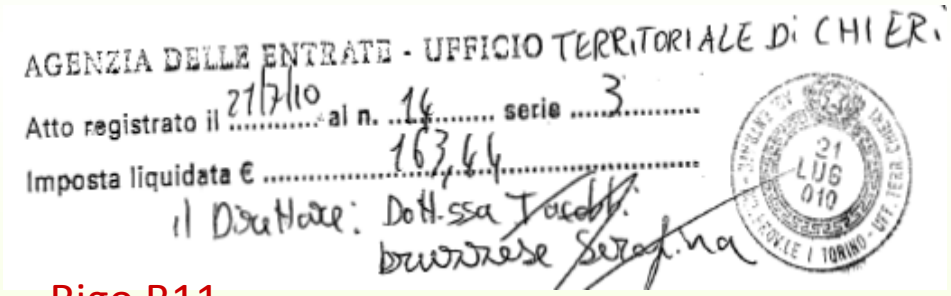
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI CHIERI

Atto registrato il 21/7/10 al n. 16 serie 3

Imposta liquidata € 16,64

Il Direttore: Dott.ssa Iacobbi

Rigo B11

Rigo B12

Data di registrazione del contratto 27/09/2011
Estremi atto TTK20113P000691
Prot. telematico 11092714345189016-000001
ID. telematico del contratto TTK11P000691000FF

Nella colonna 4 deve essere riportato il codice relativo alla modalità di registrazione

«3» - registrazione presso l'ufficio

«3P» – registrazione telematica con modello «SIRIA»

«3T» – registrazione telematica con «Locazioni web» o «Contratti online»

«3A» «3B» – registrazione presso gli Uffici del Registro a rami divisi (ad esempio, Roma Privati)

INDICE

Modello CUD 2013 – Conferme e Novità

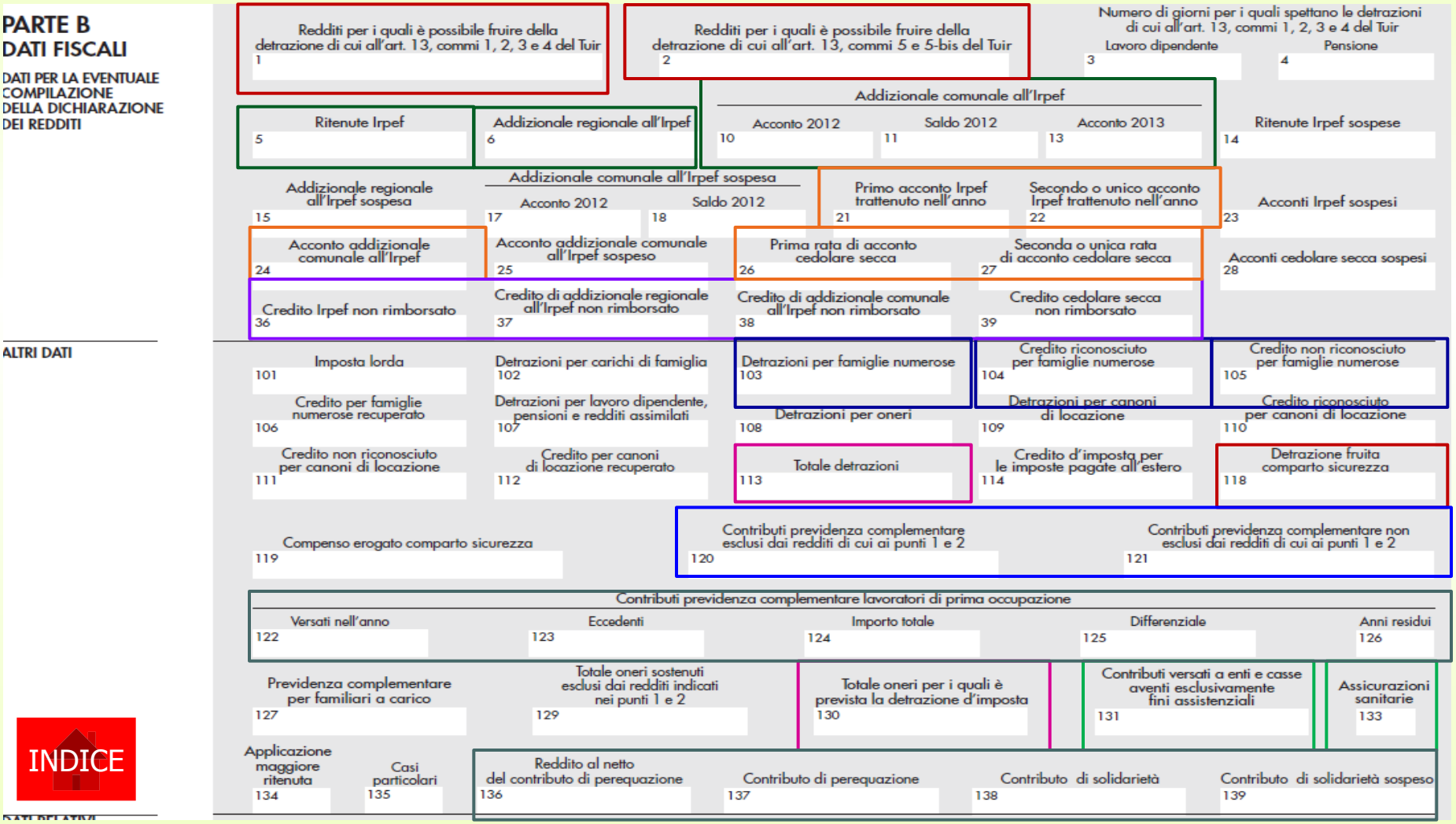

PARTE B
DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir — 1

Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del Tuir — 2

Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir
Lavoro dipendente — 3
Pensione — 4

Ritenute Irpef — 5

Addizionale regionale all'Irpef — 6

Addizionale comunale all'Irpef
Acconto 2012 — 10
Saldo 2012 — 11
Acconto 2013 — 13

Ritenute Irpef sospese — 14

Addizionale regionale all'Irpef sospesa — 15

Addizionale comunale all'Irpef sospesa
Acconto 2012 — 17
Saldo 2012 — 18

Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno — 21

Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno — 22

Acconti Irpef sospesi — 23

Acconto addizionale comunale all'Irpef — 24

Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso — 25

Prima rata di acconto cedolare secca — 26

Seconda o unica rata di acconto cedolare secca — 27

Acconti cedolare secca sospesi — 28

Credito Irpef non rimborsato — 36

Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato — 37

Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato — 38

Credito cedolare secca non rimborsato — 39

ALTRI DATI

Imposta lorda — 101

Detrazioni per carichi di famiglia — 102

Detrazioni per famiglie numerose — 103

Credito riconosciuto per famiglie numerose — 104

Credito non riconosciuto per famiglie numerose — 105

Credito per famiglie numerose recuperato — 106

Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati — 107

Detrazioni per oneri — 108

Detrazioni per canoni di locazione — 109

Credito riconosciuto per canoni di locazione — 110

Credito non riconosciuto per canoni di locazione — 111

Credito per canoni di locazione recuperato — 112

Totale detrazioni — 113

Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero — 114

Detrazione fruita comparto sicurezza — 118

Compenso erogato comparto sicurezza — 119

Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 — 120

Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2 — 121

Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione
Versati nell'anno — 122
Eccedenti — 123
Importo totale — 124
Differenziale — 125
Anni residui — 126

Previdenza complementare per familiari a carico — 127

Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 — 129

Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta — 130

Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali — 131

Assicurazioni sanitarie — 133

Applicazione maggiore ritenuta — 134

Casi particolari — 135

Reddito al netto del contributo di perequazione — 136

Contributo di perequazione — 137

Contributo di solidarietà — 138

Contributo di solidarietà sospeso — 139

INDICE

CUD 2013 - Novità

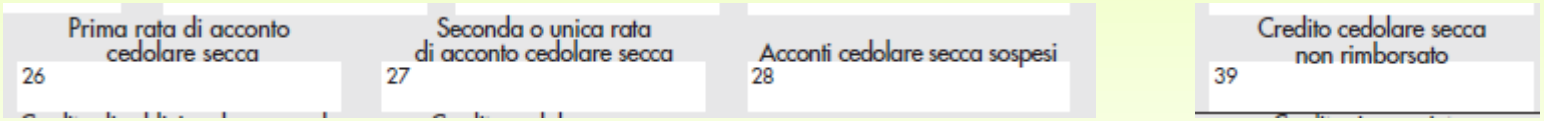

Punti 26, 27, 28: sono indicati gli importi relativi alla prima e seconda rata di acconto di cedolare secca, nonché l'importo di tali acconti "sospeso"

Punto 39: è riportato l'importo dell'eventuale credito di cedolare secca non rimborsato per qualsiasi motivo dal sostituto di imposta

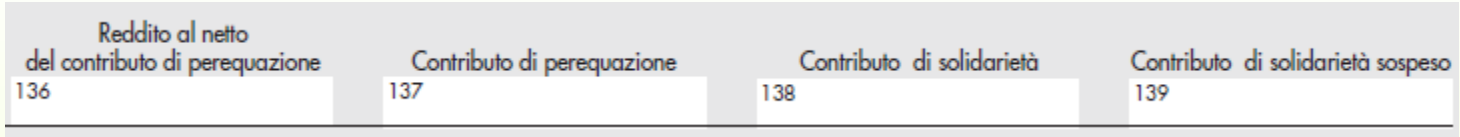

Punto 136: ammontare dei SOLI trattamenti pensionistici erogati al netto del contributo di perequazione applicato in base all'articolo 18, comma 22-bis, D.L. 98/2011

Punto 137: ammontare del contributo di perequazione dovuto sui trattamenti pensionistici di cui al punto 136

Punto 138: contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto di imposta sulla parte eccedente i 300.000 € (Rico C15, Colonna 1 Modello 730/2013, RC14, Colonna 1 UNICO PF 2013)

CUD 2013 - Novità

Previdenza complementare per lavoratori di prima occupazione dal 01/01/2007

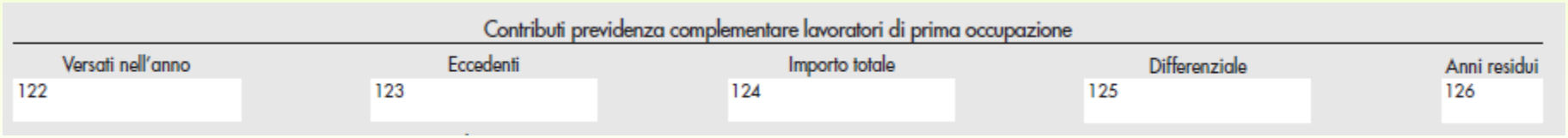

Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione

Versati nell'anno	Eccedenti	Importo totale	Differenziale	Anni residui
122	123	124	125	126

Punto 122: importo complessivo dei contributi versati nell'anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 252/2005.

Punto 123: importo dei contributi dedotti nell'anno, eccedenti il limite di 5.164,57 € escluso dai punti 1 e 2, che i lavoratori di prima occupazione possono dedurre nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (importo già ricompreso nel punto 122).

Punto 124: importo complessivo dei contributi dedotti nell'anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio. Si precisa che tale punto deve essere compilato relativamente ai soli primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.

Punto 125: differenza tra 25.822,85 € ed i contributi effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche. Tale ammontare deve essere indicato al netto dell'importo dei contributi già dedotti a partire dal sesto anno.

Punto 126: numero degli anni residui nei quali è possibile usufruire della deduzione prevista dal comma 6, dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 252/2005.

CUD 2013 - Novità

Da quest'anno il sostituto d'imposta deve rilasciare il Modello CUD per indicare nelle annotazioni con il codice BQ ulteriori categorie di redditi esenti, quali:

1. retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni;
2. somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative (borse di studio per dottorato di ricerca corrisposte dalle università e dagli istituti d'istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre 1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca post-lauream, previste dalla legge n. 210/1998; gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010);
3. rendite INAIL;
4. altri redditi esenti previsti dalle specifiche disposizioni normative.

INDICE

Redditi da Lavoro Dipendente ed Assimilati (1)

Tipologie di Reddito:

- Lavoro Dipendente [art. 49, comma 1]
- Compensi dei Lavoratori Soci di Cooperative di Produzione e Lavoro, di Servizi, Agricole e di Prima Trasformazione e Piccola Pesca [art. 50, comma 1, lettera a)]
- Indennità e Compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendete per incarichi svolti in relazione a tale qualità [art. 50, comma 1, lettera b)]
  - N.B. Ricorre solo nel caso in cui l'incarico risulti affidato ad un prestatore di lavoro dipendente in relazione alle specifiche funzioni della sua qualifica ed in dipendenza del relativo rapporto di lavoro e, comunque, reso in connessione con la carica o in rappresentanza dell'Ente di appartenenza (magistrato, funzionario di ente pubblico)
- Borse di Studio o Assegno, Premio o Sussidio per fini di Studio o addestramento Professionale (Beneficiario NON Dipendente del Soggetto erogante) [art. 50, comma 1, lettera c)]

INDICE

Redditi da Lavoro Dipendente ed Assimilati (2)

- Compensi percepiti in relazione agli uffici di Amministratore, Sindaco o Revisore, alla collaborazione a giornali, riviste e simili, alla partecipazione a Collegi e Commissioni, ad altri rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione [art. 50, comma 1, lettera c-bis)]
- Remunerazione dei Sacerdoti [art. 50, comma 1, lettera d)]
- Prestazioni Pensionistiche di cui al Decreto Legislativo 124 del 21/04/1993 [art. 50, comma 1, lettera h-bis)]
  - Dal 01/01/2007 si applicano le disposizione contenute nell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 252 del 05/12/2005 in materia di Tassazione delle Prestazioni Pensionistiche Complementari
- Compensi percepiti da Soggetti Impegnati in Lavori Socialmente Utili [art. 50, comma 1, lettera l)]

Borse di studio – Disciplina generale

Per le borse di studio vige un criterio generale di imponibilità ai fini IRPEF (articolo 50, comma 1, lettera c) del T.U.I.R.) che le assimila ai redditi di lavoro dipendente.

Per costituire reddito assimilato devono essere erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e non devono essere previste specifiche esenzioni, come per le borse di studio:

- corrisposte da Regioni a statuto ordinario, speciale e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano a studenti universitari;
- corrisposte da università e istituti di istruzione universitaria per corsi, in Italia, di perfezionamento (anche all'estero), specializzazione, dottorato di ricerca, ricerca post dottorato;
- corrisposte per frequenza di scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- bandite a decorrere dal 01/01/2000 nell'ambito del programma "Socrates", nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a € 7.746,85;
- destinate a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di questi ultimi

Borse di studio «POST-LAUREAM»

Con Risoluzione 120/2010 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'ambito di applicazione dell'articolo 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 in materia di esenzione IRPEF delle borse di studio, riguarda non solo le borse erogate per dottorati di ricerca (scuola che rappresenta il terzo grado di istruzione universitaria), ma anche a quelle assegnate, più genericamente, per attività di ricerca «post-lauream»

Sono, quindi, ESENTI da IRPEF le borse di studio erogate per attività di ricerca «post-lauream» anche se non subordinate alla frequenza di un dottorato di ricerca

Borse di studio estere

Le borse di studio estere percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, sono anch'esse assoggettate ad IRPEF

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi.

Ad esempio, con Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, è previsto che:

- se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile solo in Italia;
- se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero

Somme corrisposte a studenti meritevoli

L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 156 del 12/06/2009 aveva inizialmente assimilato le somme corrisposte a studenti particolarmente meritevoli, in base al Decreto Legislativo n. 262/2007 e di età compresa tra i 14 e 18 anni, ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR con assoggettamento a ritenuta d'acconto (articolo 24 D.P.R. 600/1973) e riconoscimento delle detrazioni di imposta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, T.U.I.R.

Successivamente, con Risoluzione n. 280 del 25/11/2009, l'Agenzia delle Entrate ha rivisto completamente la sua interpretazione arrivando a sostenere la totale ESENZIONE delle somme corrisposte agli studenti più meritevoli di età compresa tra i 14 ed i 18 anni; dette somme, infatti, sono erogate al fine di stimolare gli studenti a conseguire una formazione culturale e professionale di livello più elevato e non a quello di sostenere l'attività di studio / ricerca / specializzazione

Detrazioni per Redditi di Lavoro Dipendete ed Assimilato
Tabella DETRAZIONE

Reddito complessivo	Importo in Euro
Fino a 8.000 €	1.840 (non inferiore a 690 o 1.380 se a tempo Determinato)
Da 8.001 a 15.000 €	1.338 + 502 x (15.000 – Reddito Complessivo) : 7.000
Da 15.001 a 23.000 €	1.338 x (55.000 – Reddito Complessivo) : 40.000
Da 23.001 a 24.000 €	1.338 x (55.000 – Reddito Complessivo) : 40.000 + 10
Da 24.001 a 25.000 €	1.338 x (55.000 – Reddito Complessivo) : 40.000 + 20
Da 25.001 a 26.000 €	1.338 x (55.000 – Reddito Complessivo) : 40.000 + 30
Da 26.001 a 27.700 €	1.338 x (55.000 – Reddito Complessivo) : 40.000 + 40
Da 27.701 a 28.000 €	1.338 x (55.000 – Reddito Complessivo) : 40.000 + 25
Da 28.001 a 55.000 €	1.338 x (55.000 - Reddito Complessivo) : 40.000

NON SPETTA ALCUNA DETRAZIONE PER I REDDITI OLTRE I 55.000 EURO

Detrazione per Redditi di Lavoro Dipendete ed Assimilato

Gli importi di € 690 ed € 1.380 (in presenza di almeno un tempo determinato) – per redditi fino ad € 8.000 – sono importi minimi da NON ragguagliare al numero di giorni di lavoro

Il Sostituto di Imposta può averli ragguagliati o meno al numero di giorni sulla base di specifica richiesta scritta fattagli dal dipendente

Gli importi di € 1.338 ed € 502 (solo per redditi fino ad Euro 15.000) vanno ragguagliati al numero di giorni di lavoro dipendente nel corso dell'anno

Redditi di Pensione
Soggetti di età inferiore a 75 Anni – Tabella DETRAZIONE

Reddito complessivo	Importo in Euro
Fino a 7.500 € (per Intero Anno)	1.725 (non inferiore a 690)
Da 7.501 a 15.000 €	1.255 + 470 x (15.000 – Reddito Complessivo) : 7.500
Da 15.001 a 55.000 €	1.255 x (55.000 – Reddito Complessivo) : 40.000
Oltre 55.000 €	Zero

La detrazione va rapportata al periodo di pensione nel corso dell'anno e NON è Cumulabile con le Altre Detrazioni per Lavoro Dipendente ed Assimilati

L'Importo di € 690 rappresenta una Detrazione Minima e NON deve essere ragguagliata al numero di giorni di Pensione nell'Anno

Redditi di Pensione
Soggetti di età pari o superiore a 75 Anni – Tabella DETRAZIONE

Reddito complessivo	Importo in Euro
Fino a 7.750 € (per Intero Anno)	1.783 (non inferiore a 713)
Da 7.751 a 15.000 €	1.297 + 486 x (15.000 – Reddito Complessivo) : 7.250
Da 15.001 a 55.000 €	1.297 x (55.000 – Reddito Complessivo) : 40.000
Oltre 55.000 €	Zero

La detrazione va rapportata al periodo di pensione nel corso dell'anno e NON è Cumulabile con le Altre Detrazioni per Lavoro Dipendente ed Assimilati

L'Importo di € 713 rappresenta una Detrazione Minima e NON deve essere ragguagliata al numero di giorni di Pensione nell'Anno

Detrazione per Redditi di Pensione
Pensioni «minime» - Esenzioni dall'Imposta

Il soggetto con reddito complessivo formato unicamente dai seguenti redditi:

- reddito da pensione NON superiore ad € 7.500 per l'intero anno
- redditi da terreni di importo NON superiore ad € 185,92
- reddito da abitazione principale e relative pertinenze

fruisce della TOTALE ESENZIONE dal Versamento dell'Imposta

Esempio: Pensionato di 72 anni con Reddito di pensione (365 giorni) pari a € 7.450,00, Reddito dell'abitazione principale (€ 500,00) e reddito di terreni pari a € 180,00.

Calcolo imposta con metodo ordinario

Reddito Imponibile => € 8.130,00 - € 500,00 (Deduzione Abitazione Principale) = € 7.630,00

Imposta lorda: € 7.630,00 x 23% = € 1.754,90

Detrazione per redditi di pensione pari a:

€ 1.255 + (€ 470 x (€ 15.000,00 - € 8.130,00) : € 7.500 = € 1.685,52

L'imposta netta sarebbe pari ad **€ 69,38 (**€ 1.754,90 - € 1.685,52), tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, T.U.I.R., il soggetto fruisce della totale esenzione dal versamento dell'imposta

Redditi Assimilati a quelli di Lavoro Dipendente e Redditi Diversi

Tipologie di Redditi Assimilati a quelli di Lavoro Dipendente:

- Compensi derivanti dall'Attività Professionale Intramoenia del personale dipendente del S.S.N. (imponibile per il 75%) [art. 50, comma 1, lettera e)]
- Indennità, gettoni di presenza ed altri compensi corrisposti dalle Amministrazioni Statali ed Enti Pubblici Territoriali per l'esercizio di Pubbliche Funzioni e Compensi erogati ai membri delle Commissioni Tributarie, Giudici di Pace ed esperti dei Tribunali di Sorveglianza [art. 50, comma 1, lettera f)] (esclusi quelli percepiti da soggetti che operano nell'esercizio di impresa o professione)
- Indennità ed Assegni Vitalizi percepiti per Attività Parlamentari e Cariche Pubbliche Elettive, nonché percepite dai Giudici Costituzionali [art. 50, comma 1, lettera g)]
- Rendite vitalizie e Rendite a Tempo Determinato costituite a titolo oneroso e diverse da quelle aventi funzione Previdenziale [art. 50, comma 1, lettera h)]

Redditi Assimilati a quelli di Lavoro Dipendente e Redditi Diversi

- Redditi derivanti da Attività Commerciali NON esercitate Abitualmente [art. 67, comma 1, lettera i)]
- Redditi derivanti da Attività di Lavoro Autonomo NON esercitata abitualmente ovvero dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere art. 67, comma 1, lettera l)]

Redditi Assimilati a quelli di Lavoro Dipendente e Redditi Diversi – Tabella DETRAZIONE

Reddito complessivo	Importo in Euro
Fino a 4.800 €	1.104
Da 4.801 a 55.000 €	1.104 x (55.000 – Reddito Complessivo) : 50.200
Oltre 55.000 €	Zero

La stessa detrazione viene riconosciuta anche per i Redditi di Lavoro Autonomo (articolo 53 T.U.I.R.) e di Impresa Semplificata (articolo 66 T.U.I.R.) e NON deve essere rapportata, a differenza delle altre detrazioni, al periodo di lavoro durante l'anno

Assegni periodici corrisposti dall'ex coniuge
Articolo 13, comma 5-bis, T.U.I.R. – Tabella DETRAZIONE

Reddito complessivo	Importo in Euro
Fino a 7.500 €	1.725
Da 7.501 a 15.000 €	1.255 + 470 x (15.000 – Reddito Complessivo) : 7.500
Da 15.001 a 55.000 €	1.255 x (55.000 – Reddito Complessivo) : 40.000
Oltre 55.000 €	Zero

Se alla formazione del Reddito Complessivo concorrono assegni periodici corrisposti dall'ex coniuge, si applicano le stesse detrazioni previste per i redditi da pensione percepiti da soggetti con meno di 75 anni NON rapportate ad alcun periodo dell'Anno

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

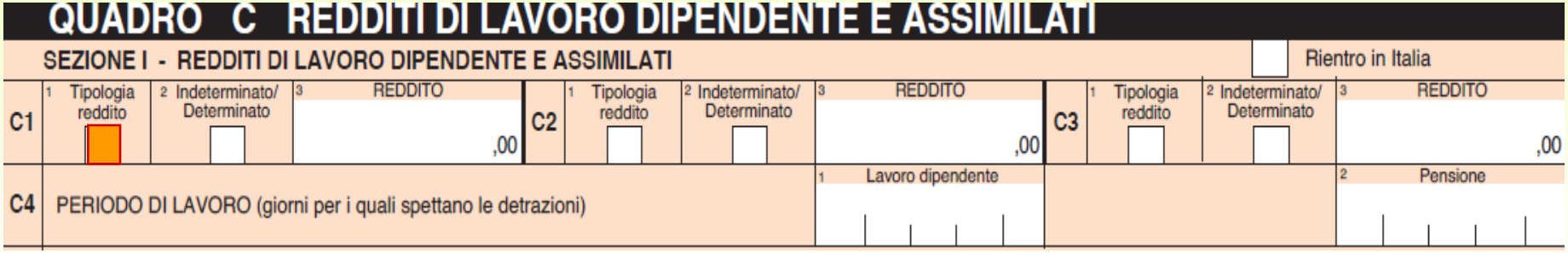

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI — Rientro in Italia

	1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/ Determinato	3 REDDITO								
C1			,00	C2			,00	C3			,00

		1 Lavoro dipendente		2 Pensione
C4	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni)			

Tipologia di reddito

(compilazione SEMPRE obbligatoria)

1) Reddito da pensione (esclusi quelli da Fondi Pensione)
2) Reddito da lavoro dipendente ed assimilati (compresi redditi corrisposti da Fondi Pensione)
3) Compensi percepiti per lavori socialmente utili
4) Redditi di lavoro dipendente prestato, in va continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

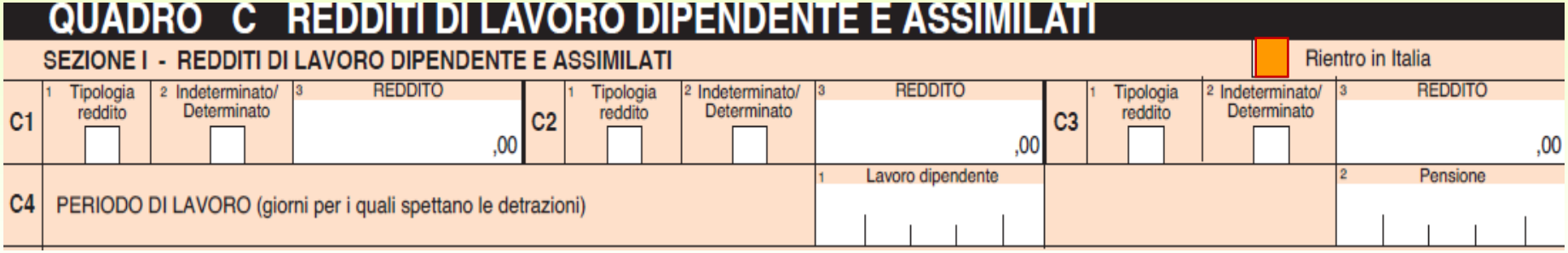

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI — Rientro in Italia

	1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/ Determinato	3 REDDITO								
C1			,00	C2			,00	C3			,00

		1 Lavoro dipendente		2 Pensione
C4	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni)			

Casella "rientro in Italia"

Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

1) se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall'estero. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori;

2) se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10%.

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

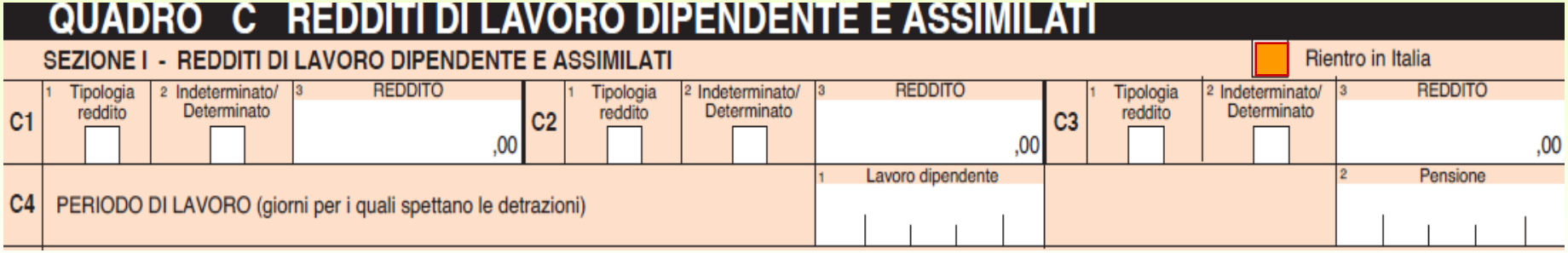

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI — Rientro in Italia

	1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/ Determinato	3 REDDITO								
C1			,00	C2			,00	C3			,00

		1 Lavoro dipendente		2 Pensione
C4	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni)			

Casella "Rientro in Italia" – Attenzione !!

Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In questo caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta

Nelle Annotazioni del CUD 2013, codice BM per lavoratori e lavoratrici e codice BC per docenti e ricercatori, è indicato l'ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l'agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

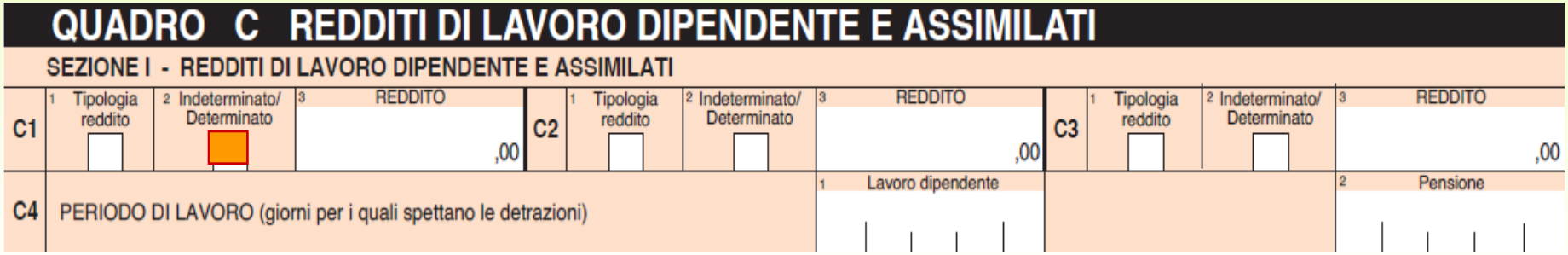

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

	1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/ Determinato	3 REDDITO		1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/ Determinato	3 REDDITO		1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/ Determinato	3 REDDITO
C1	☐	☒	,00	C2	☐	☐	,00	C3	☐	☐	,00

		1 Lavoro dipendente		2 Pensione
C4	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni)			

Tempo Indeterminato / Determinato

(compilazione SOLO con Tipologia di reddito "2", "3" o "4")

Serve per la Corretta determinazione della Detrazione Spettante

1) Contratto di lavoro a Tempo Indeterminato
2) Contratto di lavoro a Tempo Determinato

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

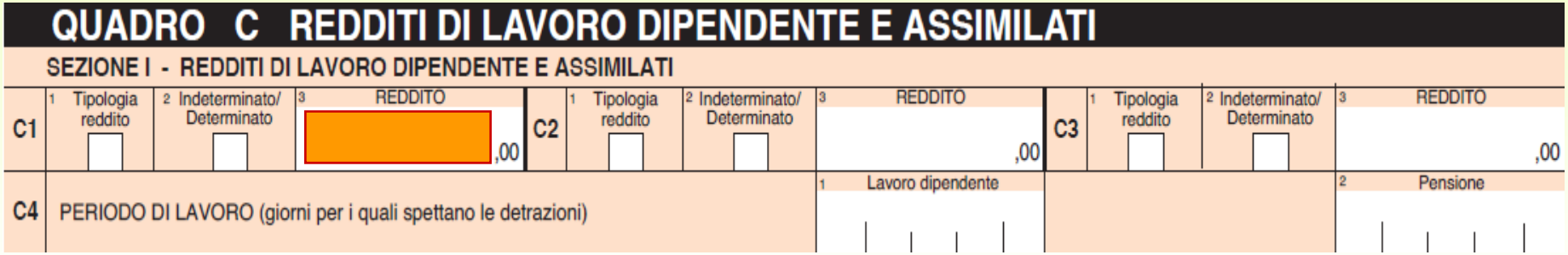

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

C1	1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/ Determinato	3 REDDITO ,00	C2	1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/ Determinato	3 REDDITO ,00	C3	1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/ Determinato	3 REDDITO ,00			
C4	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni)						1 Lavoro dipendente				2 Pensione			

Reddito (Punto 1 del Modello CUD)

Per i soggetti «transfrontalieri» residenti nel territorio dello stato che prestano il proprio lavoro all'estero in zone di frontiera o nei paesi limitrofi l'importo esente (€ 6.700,00) NON è indicato nel punto 1 bensì nelle annotazioni del CUD 2013 con codifica «AE». A colonna 3 deve essere riportato l'importo comprensivo della quota esente.

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

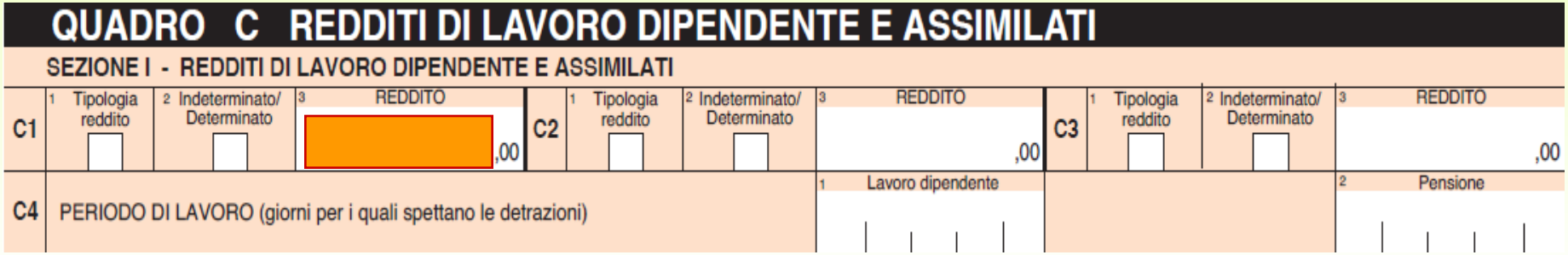

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

C1	1 Tipologia reddito		2 Indeterminato/ Determinato		3 REDDITO	,00	C2	1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/ Determinato		3 REDDITO	,00	C3	1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/ Determinato		3 REDDITO	,00
C4	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni)										1 Lavoro dipendente						2 Pensione	

Reddito (Punto 1 del Modello CUD)

Nel caso sia stata barrata la casella "Rientro in Italia" gli importi da indicare sono quelli relativi al reddito già in misura ridotta del 10%, 20% o 30%

Nelle Annotazioni del CUD 2013, con i codici BC e BM sono riportati gli importi NON imponibili da sottrarre a quanto indicato al punto 1 del Modello CUD stesso

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

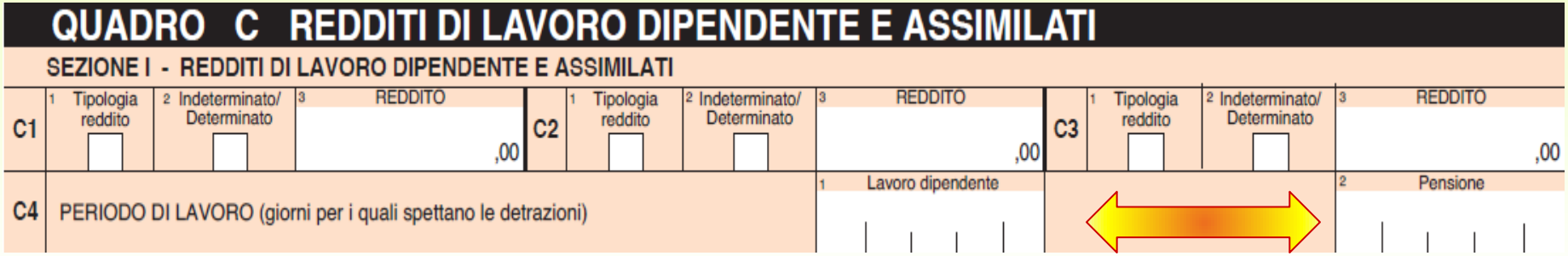

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

C1	1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/ Determinato	3 REDDITO ,00	C2	1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/ Determinato	3 REDDITO ,00	C3	1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/ Determinato	3 REDDITO ,00			
C4	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni)						1 Lavoro dipendente				2 Pensione			

Rico C4, Colonne 1 e 2 (Punti 3 e 4 del Modello CUD 2013)

Nella compilazione delle due colonne occorre tenere presente che:

1. il numero di giorni non può essere superiore a 365 (sia singolarmente come colonna 1 o 2, che come somma di entrambe le colonne)
2. nel caso di contemporaneità di più rapporti di lavoro e/o pensione, i giorni vanno computati una sola volta
3. in caso di presenza contemporanea sia di reddito di lavoro dipendente che di pensione per lo stesso periodo indicare il numero di giorni a colonna 1 (lavoro dipendente) in quanto detrazione più favorevole.

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

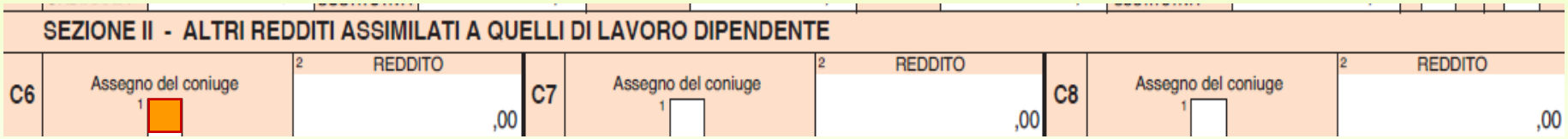

Casella “Assegno del Coniuge”

La casella, deve essere barrata SOLO nel caso in cui il soggetto percepisca assegni periodici in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio

Se la casella viene barrata viene attribuita la Detrazione prevista per i titolari di reddito di pensione di età inferiore a 75 anni

La detrazione viene riconosciuta per intero a prescindere dal periodo per il quale l’assegno è stato percepito

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)

C5	IMPORTI ASSOGG. A TASSAZIONE ORDINARIA	1	IMPORTI ASSOGG. A IMPOSTA SOSTITUTIVA	2	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	3	IMPORTI ART. 51, COMMA 6 TUIR				Tassazione ordinaria	Tassazione sostitutiva
							NON IMPONIBILI	4	NON IMPONIBILI ASSOG. IMPOSTA SOSTITUTIVA	5	6	7
		,00		,00		,00		,00		,00		

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

Totale redditi 2012	Totale ritenute operate	Ritenute sospese	Vedere istruzioni	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir
251	252	253	254	255

Rigo C5 – Somme per incremento produttività

Con D.P.C.M. 23/03/2012 l'agevolazione è stata prorogata anche per l'anno 2012
Per accedere alla tassazione sostitutiva dell'IRPEF e delle Addizionali Comunali occorre essere in possesso di alcuni requisiti riportati di seguito

Anche per il 2013 l'agevolazione è stata prorogata dal D.P.C.M. del 22/01/2013 per un massimo di 2.500 € per i titolari di reddito relativo all'anno 2012 non superiore a 40.000 €

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Rigo C5 – Somme per incremento produttività - Requisiti

L'agevolazione prevista per il secondo semestre 2008 per il lavoro straordinario e per i premi di produzione, prorogata per gli anni 2009, 2010 e 2011 limitatamente alle somme percepite per incremento della produttività, è applicabile anche per il 2012

Anno 2008: Limite di reddito € 30.000 - Agevolazione € 3.000

Anno 2009: Limite di reddito € 35.000 - Agevolazione € 6.000

Anno 2010: Limite di reddito € 35.000 - Agevolazione € 6.000

Anno 2011: Limite di reddito € 40.000 – Agevolazione € 6.000

Anno 2012: Limite di reddito € 30.000 – Agevolazione € 2.500

Nelle annotazioni del Modello CUD 2013 (codice BX) deve essere certificato che le somme sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Rigo C5 – Somme per incremento produttività - Requisiti

1. Agevolazione riconosciuta esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato
2. Non rileva il tipo di inquadramento contrattuale del lavoratore
3. Possono accedere anche i dipendenti di datori di lavoro NON imprenditori (dipendenti di lavoratori autonomi, edili e marittimi)
4. Reddito da lavoro dipendente nell'anno 2011 non superiore ad € 30.000 lordi (NON rileva il reddito del 2012)
5. Rilevano anche i Redditi di cui al comma 2 dell'articolo 49 TUIR (pensioni ed assegni ad esse equiparate). Il superamento del limite per effetto di redditi differenti non è rilevante ai fine del riconoscimento della tassazione agevolata
6. Non è necessario un reddito da lavoro dipendente nell'anno d'imposta 2011
7. Sono esclusi i possessori di soli redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (articolo 50 T.U.I.R.)

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Rigo C5 – Somme per incremento produttività
Verifica del requisito reddituale 2011

Condizione essenziale per poter beneficiare della tassazione agevolata è la presenza di redditi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'agevolazione (lavoro dipendente e pensioni) non superiore a 30.000 euro lordi nell'anno di imposta 2011

La verifica del limite deve tenere conto oltre che degli importi riportati al punto 1 del CUD 2012 (redditi 2011) anche delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva del 10% nel corso del 2011 per lavoro straordinario e premi di produttività

(punto 251 del modello CUD 2012 in presenza del punto 252 compilato)

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

C5	Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)											
	IMPORTI ASSOGG. A TASSAZIONE ORDINARIA	1 ,00	IMPORTI ASSOGG. A IMPOSTA SOSTITUTIVA	2 ,00	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	3 ,00	IMPORTI ART. 51, COMMA 6 TUIR NON IMPONIBILI	4 ,00	NON IMPONIBILI ASSOG. IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 ,00	Tassazione ordinaria 6	Tassazione sostitutiva 7

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO					
	Totale redditi 2012	Totale ritenute operate	Ritenute sospese	Vedere istruzioni	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir
	251	252	253	254	255

Rigo C5 – Somme per incremento produttività

L'agevolazione consiste nell'applicazione di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali regionale e comunale nella misura del 10%, in luogo della tassazione ordinaria, su un importo massimo di 2.500 euro considerato al lordo della ritenuta fiscale del 10%

L'agevolazione si applica agli importi erogati nel periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)

C5	IMPORTI ASSOGG. A TASSAZIONE ORDINARIA	1 ,00	IMPORTI ASSOGG. A IMPOSTA SOSTITUTIVA	2 ,00	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	3 ,00	IMPORTI ART. 51, COMMA 6 TUIR: NON IMPONIBILI	4 ,00	NON IMPONIBILI ASSOG. IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 ,00	Tassazione ordinaria 6	Tassazione sostitutiva 7

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

Totale redditi 2012	Totale ritenute operate	Ritenute sospese	Vedere istruzioni	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir
251	252	253	254	255

Rigo C5 – Somme per incremento produttività

(Redditi non imponibili articolo 51, comma 6 del T.U.I.R.)

Qualora le somme erogate per l'incremento della produttività siano costituite, in tutto o in parte, da importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, del TUIR (ad esempio, le indennità di volo):

- nel punto 251 sono indicate le somme che concorrono alla formazione del reddito imponibile;
- nel punto 255 è indicato l'ammontare che non concorre alla formazione del reddito;
- nel caso in cui sia stata applicata l'imposta sostitutiva nel punto 252 è riportato l'ammontare dell'imposta pari al 10% della somma degli importi indicati nei punti 251 e 255;
- nel caso in cui sia stata applicata la tassazione ordinaria (punto 254 barrato) nel punto 1 del Modello CUD 2013 sarà ricompreso esclusivamente l'importo indicato nel punto 251

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

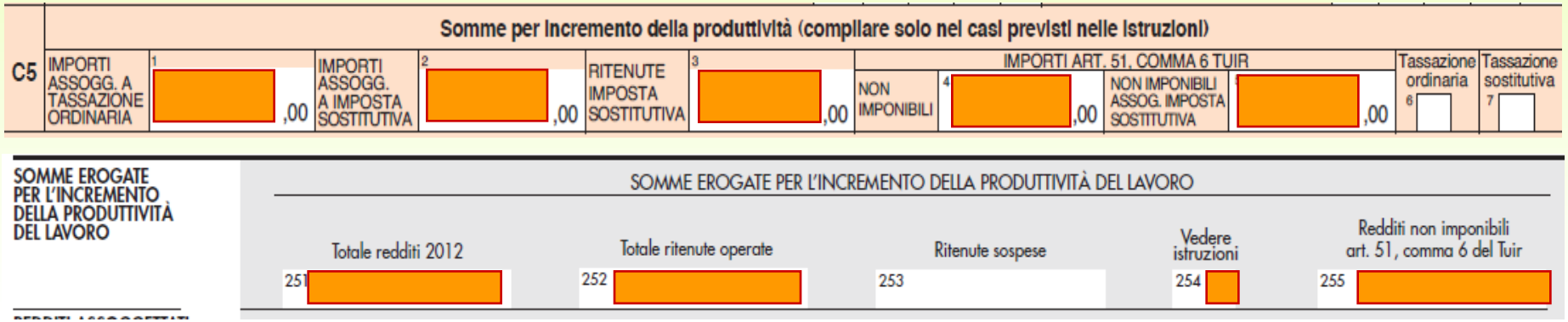

Rigo C5 – Somme per incremento produttività

Nel Modello 730/2013 il Rigo C5 consente di variare la modalità di tassazione rispetto a quella applicata dal Sostituto di Imposta

La compilazione del Rigo C5 risulta obbligatoria in alcuni casi e facoltativa in altri

La verifica va fatta in relazione al comportamento adottato dal Sostituto di Imposta

(punti da 251 a 255 ed Annotazione sul Modello CUD 2013)

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

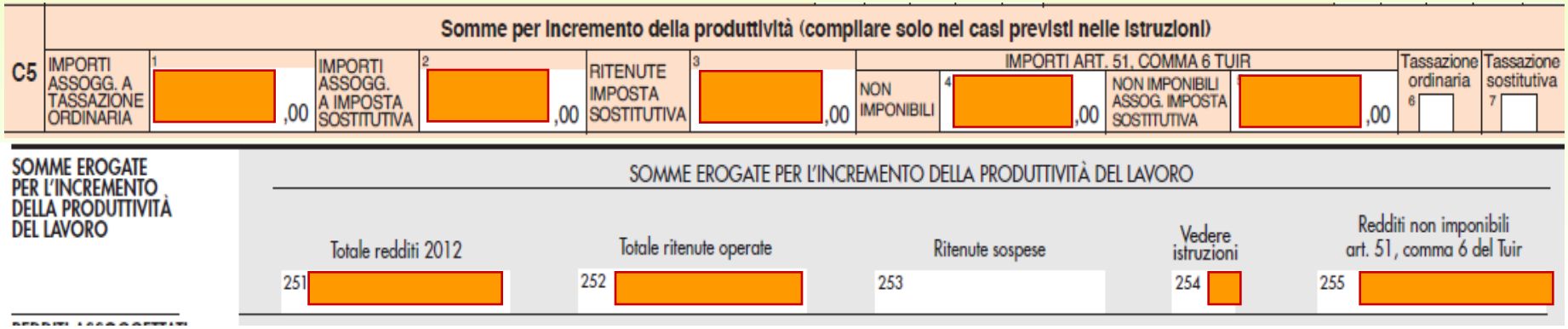

Rigo C5 – Somme per incremento produttività

Generalmente, l'imposta sostitutiva è stata applicata dal sostituto di imposta:

- in modo automatico => dipendente in organico per l'intero anno 2011
- su espressa richiesta del dipendente = > autodichiarazione dei requisiti

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO					
	Totale redditi 2012	Totale ritenute operate	Ritenute sospese	Vedere istruzioni	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir
	251 2.000	252	253	254 X	255

Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir
1 2.000 + Altre Somme

Compilazione del Modello CUD 2013 - Tassazione Ordinaria

L'importo erogato di € 2.000 per somme agevolabili:

- è ricompreso nel Punto «1» del CUD (in quanto NON detassato)
- è indicato nel Punto «251» (potenzialmente agevolabile)
- il Punto «252» (ritenute operate) NON è compilato
- risulta barrata la casella al Punto «254» (tassazione agevolata NON applicata)
- Codice "AF" nelle annotazione del CUD 2013 con le motivazione di applicazione della tassazione NON agevolata

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

Totale redditi 2012	Totale ritenute operate	Ritenute sospese	Vedere istruzioni	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir
251 1.400	252	253	254 X	255 1.000

Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir

1 1.400 + Altre Somme

Compilazione del Modello CUD 2013 - Tassazione Ordinaria

Dell'ammontare erogato di € 2.400 per somme agevolabili, l'importo di € 1.400:

- è ricompreso nel Punto «1» del CUD (in quanto NON detassato)
- è indicato nel Punto «251» (potenzialmente agevolabile)
- il Punto «252» (ritenute operate) NON è compilato
- risulta barrata la casella al Punto «254» (tassazione agevolata NON applicata)
- Codice "AF" nelle annotazione del CUD 2013 con le motivazione di applicazione della tassazione NON agevolata

Nel Punto 255 è indicato l'importo del reddito non imponibile pari ad € 1.000 non compreso nel Punto «1» del Modello CUD 2013 in quanto non imponibile ai sensi dell' articolo 51, comma 6 del TUIR

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

Totale redditi 2012	Totale ritenute operate	Ritenute sospese	Vedere istruzioni	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir
251 2.300	252 230	253	254	255

Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir

1 Altre Somme

Compilazione del Modello CUD 2013 - Tassazione Agevolata

L'importo erogato di € 2.300 per somme agevolabili:

- NON è ricompreso nel Punto «1» del CUD (in quanto detassato)
- è indicato nel Punto «251» in quanto agevolato
- al Punto «252» è indicata la ritenuta operata per € 230 pari al 10% di 2.300
- NON risulta barrata la casella al Punto «254» (SI tassazione agevolata)

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO					
	Totale redditi 2012	Totale ritenute operate	Ritenute sospese	Vedere istruzioni	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir
	251 1.500	252 250	253	254	255 1.000

Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir
1 Altre Somme

Compilazione del Modello CUD 2013 - Tassazione Agevolata

Dell'ammontare erogato di € 2.500 per somme agevolabili, l'importo di € 1.500:

- NON è ricompreso nel Punto «1» del CUD (in quanto detassato)
- è indicato nel Punto «251» in quanto agevolato
- al Punto «252» è indicata la ritenuta operata per € 250 pari al 10% di € 1.500 (Punto 251 + Punto 255)
- NON risulta barrata la casella al Punto «254» (SI tassazione agevolata)

Nel Punto 255 è indicato l'importo del reddito non imponibile pari ad € 1.000 anch'esso non compreso nel Punto «1» del Modello CUD 2012 in quanto non imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 6 del TUIR

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Compilazione OBBLIGATORIA del rigo C5

La compilazione dei Rigo C5 è obbligatoria nel caso in cui si sia fruito del beneficio fiscale:

1. su un ammontare superiore alla soglia limite di 2.500 euro
2. in mancanza dei requisiti previsti dalla normativa (reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno di imposta 2011 superiore a 30.000 euro)

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Compilazione OBBLIGATORIA del rigo C5

1) Fruizione del beneficio fiscale oltre l'importo limite di 2.500,00 euro

È il caso del contribuente che abbia percepito compensi da più datori di lavoro e presenti più Modelli CUD 2013, non conguagliati, dove risultino compilati:

- il punto 251 («Totale redditi» CUD 2013)
- il punto 252 («Totale ritenute operate» CUD 2013)

con applicazione, quindi, della tassazione sostitutiva, e la somma degli importi indicati ai punti 251 e 255 dei diversi modelli (con punto 252 compilato), sia maggiore di 2.500,00 euro

Analogamente è tenuto a compilare il rigo C5 anche il contribuente che abbia ricevuto da un unico sostituto il Modello CUD 2013 con compilati i punti 251 e 252 (applicazione della tassazione sostitutiva) e l'importo indicato ai punti 251 e 255 sia superiore ad 2.500,00 euro

In questi casi la parte eccedente 2.500,00 euro dovrà essere recuperata a tassazione ordinaria secondo le aliquote IRPEF ordinarie e relative Addizionali

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In sede di calcolo del modello 730 verrà verificato l'eventuale importo che dovrà concorrere alla formazione del reddito complessivo e/o l'importo dell'imposta sostitutiva a credito qualora questa risulti superiore a quanto dovuto

Esempio 1 – Il contribuente compila il rigo C5 nel seguente modo:

	Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)											
C5	IMPORTI ASSOGG. A TASSAZIONE ORDINARIA	1 ,00	IMPORTI ASSOGG. A IMPOSTA SOSTITUTIVA	2 2.000,00	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	3 300,00	IMPORTI ART. 51, COMMA 6 TUIR: NON IMPONIBILI	4 ,00	NON IMPONIBILI ASSOG. IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 1.000,00	Tassazione ordinaria 6	Tassazione sostitutiva 7 X

In questo esempio, nessun'importo verrà sommato al reddito complessivo, in quanto il limite di 2.500 euro non viene superato, considerato che solo 2.000 euro sarebbero assoggettati a tassazione ordinaria, mentre i 1.000 rimarrebbero comunque NON IMPONIBILI

Viene, invece, determinato un importo a credito di imposta sostitutiva di 50 euro (considerato come acconto IRPEF) pari alla differenza tra gli 300 euro trattenuti ed i 250 euro calcolabili sul massimo dell'importo agevolabile, cioè 2.500 euro

La barratura della Casella a Colonna «7» serve a confermare di voler fruire della tassazione agevolata sui compensi fino a 2.500 euro

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In sede di calcolo del modello 730 verrà verificato l'eventuale importo che dovrà concorrere alla formazione del reddito complessivo e/o l'importo dell'imposta sostitutiva a credito qualora questa risulti superiore a quanto dovuto

Esempio 2 – Il contribuente compila il rigo C5 nel seguente modo:

	Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)											
C5	IMPORTI ASSOGG. A TASSAZIONE ORDINARIA	1 ,00	IMPORTI ASSOGG. A IMPOSTA SOSTITUTIVA	2 3.000,00	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	3 500,00	IMPORTI ART. 51, COMMA 6 TUIR: NON IMPONIBILI	4 ,00	NON IMPONIBILI ASSOG. IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 2.000,00	Tassazione ordinaria 6	Tassazione sostitutiva 7 X

In questo esempio verrà recuperato a tassazione ordinaria l'importo di 500 euro pari alla differenza tra 3.000 e 2.500 euro

Viene determinato anche un importo a credito di imposta sostitutiva di 250 euro (considerato come acconto IRPEF): 50 euro derivanti dal 10% recuperato a tassazione ordinaria (500) e 200 euro sull'importo di 2.000 indicato a colonna «5» anch'esso eccedente il limite di 2.500 euro

La barratura della Casella a Colonna «7» serve a confermare di voler fruire della tassazione agevolata sui compensi fino a 2.500 euro

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Compilazione OBBLIGATORIA del rigo C5

2) Fruizione del Beneficio Fiscale in mancanza dei Requisiti

È il caso del contribuente che abbia fruito dell'agevolazione fiscale non avendo i requisiti richiesti dalla norma (contribuente che nel 2011 abbia lavorato presso un datore di lavoro diverso da quello del 2012 percependo nell'anno 2011 un reddito, rilevante ai fini dell'agevolazione, superiore a 30.000 €). Il Modello CUD presenterà i seguenti punti compilati:

- il punto 251 ("Totale redditi");
- il punto 252 ("Totale ritenute operate"),

indicando la fruizione della tassazione agevolata sui premi di produttività percepiti

In sede di presentazione del Modello 730/2013, dovrà essere compilato il Rigo C5 in modo che venga applicata la tassazione ordinaria su tutti i compensi ricevuti

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In sede di calcolo del modello 730 verrà determinato l'importo che dovrà concorrere alla formazione del reddito complessivo nonché quello del credito corrispondente all'imposta sostitutiva trattenuta dal datore di lavoro

Esempio – Il contribuente compila il rigo C5 nel seguente modo:

	Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)											
C5	IMPORTI ASSOGG. A TASSAZIONE ORDINARIA	1 ,00	IMPORTI ASSOGG. A IMPOSTA SOSTITUTIVA	2 2.000,00	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	3 250,00	IMPORTI ART. 51, COMMA 6 TUIR NON IMPONIBILI	4 ,00	NON IMPONIBILI ASSOG. IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 500,00	Tassazione ordinaria 6 X	Tassazione sostitutiva 7

In questo esempio, SOLO l'importo di 2.000 euro verrà recuperato a tassazione ordinaria, mentre i 500 euro rimarranno NON imponibili ai fini IRPEF e Addizionali

L'intero importo delle ritenute subite ed indicate a colonna «3» (250 euro) rappresenterà un credito del contribuente (considerato come acconto IRPEF) ed andrà a sommarsi alle altre eventuali ritenute subite dal medesimo (200 euro da colonna «2» e 50 euro da colonna «5»)

La barratura della Casella a Colonna «6» indica la diversa modalità di tassazione scelta dal contribuente per «sanare» l'errata tassazione operata dal datore di lavoro

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Compilazione FACOLTATIVA del rigo C5

La compilazione dei Rigo C5 è facoltativa e può essere attuata nel caso in cui si voglia:

1. assoggettare a tassazione agevolata i compensi assoggettati a tassazione IRPEF ordinaria dal Sostituto di Imposta
2. assoggettare a tassazione IRPEF ordinaria i compensi assoggettati a tassazione agevolata dal Sostituto di Imposta

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Compilazione FACOLTATIVA del rigo C5

1) Passaggio da Tassazione Ordinaria a Tassazione Agevolata

E' il caso del contribuente che NON abbia richiesto (mediante autodichiarazione) al nuovo sostituto di imposta del 2012 l'applicazione della tassazione agevolata pur avendone i requisiti.

Nel Modello CUD 2013 risulta:

- compilato il punto «251» («Totale redditi» CUD 2013 importo agevolabili)
- NON compilato il punto «252» («ritenute operate»)
- barrata la casella al punto «254» del CUD 2013
- può essere compilato il punto «255» (importi non imponibili ex articolo 51, comma 6 T.U.I.R.)
- presente il Codice "AF" nelle Annotazioni CUD 2013

L'importo del punto «251» risulta compreso nel punto «1» del CUD 2013

L'eventuale importo presente al punto «255» NON è compreso nel punto «1»

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In sede di calcolo il reddito assoggettato a tassazione ordinaria verrà detratto dal reddito complessivo per scontare la tassazione sostitutiva

Esempio 1 – Il contribuente compila il rigo C5 nel seguente modo:

C5	Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)											
	IMPORTI ASSOGG. A TASSAZIONE ORDINARIA	1	IMPORTI ASSOGG. A IMPOSTA SOSTITUTIVA	2	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	3	IMPORTI ART. 51, COMMA 6 TUIR				Tassazione ordinaria	Tassazione sostitutiva
							NON IMPONIBILI	4	NON IMPONIBILI ASSOG. IMPOSTA SOSTITUTIVA	5	6	7
		2.500,00		,00		,00		,00		,00		X

In questo esempio, l'importo di 2.500 euro indicato a colonna «1» verrà dedotto dalla somma dei redditi da lavoro (riga 4 del modello 730-3) e, quindi, dal reddito complessivo per scontare la tassazione sostitutiva

L'imposta sostitutiva dovuta di 250 euro corrisponde al 10% dell'ammontare di 2.500 euro indicato a colonna «1» del rigo C5

La barratura della Casella a Colonna «7» indica la scelta del contribuente di optare per la tassazione sostitutiva nel limite dei 2.500 euro

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In sede di calcolo il reddito assoggettato a tassazione ordinaria verrà detratto dal reddito complessivo per scontare la tassazione sostitutiva, la quale verrà applicata anche sull'importo NON imponibile ex articolo 51, comma 6 del T.U.I.R.

Esempio 2 – Il contribuente compila il rigo C5 nel seguente modo:

	Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)											
C5	IMPORTI ASSOGG. A TASSAZIONE ORDINARIA	1 2.000 ,00	IMPORTI ASSOGG. A IMPOSTA SOSTITUTIVA	2 ,00	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	3 ,00	IMPORTI ART. 51, COMMA 6 TUIR				Tassazione ordinaria	Tassazione sostitutiva
							NON IMPONIBILI	4 500 ,00	NON IMPONIBILI ASSOG. IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 ,00	6	7 X

In questo caso, SOLO l'importo di 2.000 euro indicato a colonna «1» verrà dedotto dalla somma dei redditi da lavoro (riga 4 del modello 730-3) e, quindi, dal reddito complessivo e non anche i 500 euro perché già esclusi dal punto «1» del CUD 2013 in quanto NON IMPONIBILI ex articolo 51, comma 6 del T.U.I.R.

Viene determinato un importo a debito di imposta sostitutiva di 250 euro corrispondente al 10% di 2.500 euro pari alla somma di colonna «1» e colonna «4» del rigo C5
(punti 251 e 255 del Modello CUD 2013). L'imposta sostitutiva viene applicata anche sulla parte delle somme erogate NON imponibili ex articolo 51, comma 6 del T.U.I.R.

La barratura della Casella a Colonna «7» indica la scelta del contribuente di optare per la tassazione sostitutiva nel limite dei 2.500 euro

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Compilazione FACOLTATIVA del rigo C5

1) Passaggio da Tassazione Agevolata a Tassazione Ordinaria

Potrebbe essere il caso del contribuente "incapiente" per effetto di oneri deducibili e/o detraibili che ha convenienza ad optare per la tassazione ordinaria al fine di recuperare l'imposta sostitutiva pagata

Nel Modello CUD 2013 risulta:

- compilato il punto «251» ("Totale redditi" CUD 2013 importo agevolabili)
- compilato il punto «252» ("ritenute operate" 10%)
- NON barrata la casella al punto «254» del CUD 2013

L'importo del punto «251» NON è compreso nel punto «1» del CUD 2013

L'eventuale importo presente al punto «255» (anch'esso non compreso nel punto «1») ha scontato l'imposta sostitutiva ed il relativo importo è già compreso nel punto «252» insieme al 10% dell'importo indicato al punto «251»

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In sede di calcolo del modello 730 verrà determinato l'importo che dovrà concorrere alla formazione del totale reddito da lavoro e, quindi, del reddito complessivo nonché quello del credito di imposta sostitutiva a favore del contribuente

Esempio 1 – Il contribuente compila il rigo C5 nel seguente modo:

	Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)											
C5	IMPORTI ASSOGG. A TASSAZIONE ORDINARIA	1 ,00	IMPORTI ASSOGG. A IMPOSTA SOSTITUTIVA	2 2.000,00	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	3 200,00	IMPORTI ART. 51, COMMA 6 TUIR				Tassazione ordinaria 6 X	Tassazione sostitutiva 7
							NON IMPONIBILI	4 ,00	NON IMPONIBILI ASSOG. IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 ,00		

In questo esempio, l'importo di 2.000 euro verrà recuperato a tassazione ordinaria

L'intero importo delle ritenute subite ed indicate a colonna «3» (200 euro) rappresenterà un credito del contribuente (considerato come acconto IRPEF) ed andrà a sommarsi alle altre ritenute subite dal contribuente

La barratura della Casella a Colonna «6» indica la diversa modalità di tassazione scelta dal contribuente per beneficiare del regime fiscale più favorevole

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In sede di calcolo del modello 730 verrà determinato l'importo che dovrà concorrere alla formazione del totale reddito da lavoro e, quindi, del reddito complessivo nonché quello del credito di imposta sostitutiva a favore del contribuente

Esempio 2 – Il contribuente compila il rigo C5 nel seguente modo:

	Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)											
C5	IMPORTI ASSOGG. A TASSAZIONE ORDINARIA	1 ,00	IMPORTI ASSOGG. A IMPOSTA SOSTITUTIVA	2 1.800,00	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	3 250,00	IMPORTI ART. 51, COMMA 6 TUIR NON IMPONIBILI	4 ,00	NON IMPONIBILI ASSOG. IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 700,00	Tassazione ordinaria 6 X	Tassazione sostitutiva 7

In questo esempio, SOLO l'importo di 1.800 euro verrà recuperato a tassazione ordinaria, mentre i 700 euro rimarranno NON imponibili ai fini IRPEF e Addizionali

L'intero importo delle ritenute subite ed indicate a colonna «3» (250 euro) rappresenterà un credito del contribuente (considerato come acconto IRPEF) ed andrà a sommarsi alle altre eventuali ritenute subite dal medesimo (180 euro da colonna «2» e 70 euro da colonna «5»)

La barratura della Casella a Colonna «6» indica la diversa modalità di tassazione scelta dal contribuente per beneficiare del regime fiscale più favorevole

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

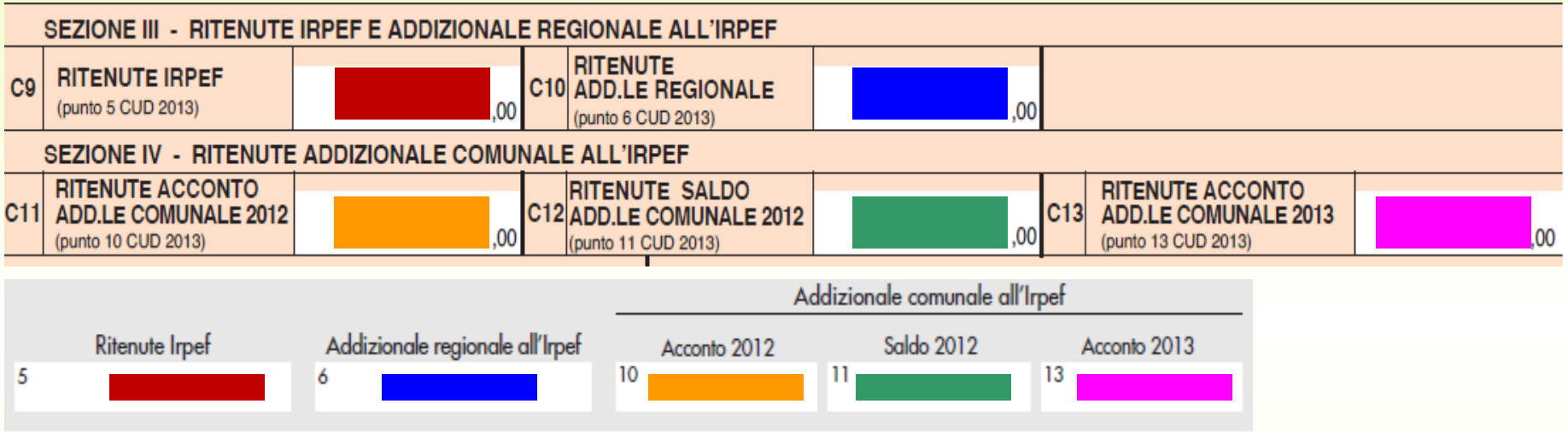

Righi C9, C10, C11, C12, C13 – Ritenute IRPEF ed Addizionali

Rigo C9 => Ritenute IRPEF operate dal sostituto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2012 (punto 5 del CUD 2013)

Rigo C10 => Addizionale Regionale IRPEF «trattenuta» dal sostituto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2012 (punto 6 del CUD 2013)

Rigo C11 => Addizionale Comunale IRPEF «trattenuta» dal sostituto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2013 (punto 10 del CUD 2013)

Rigo C12 => Addizionale Comunale IRPEF dovuta a saldo per il periodo d'imposta 2012 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati (punto 12 del CUD 2012)

Rigo C13 => Addizionale Comunale IRPEF «trattenuta» dal sostituto a titolo d'acconto per il periodo d'imposta 2013 (punto 13 CUD 2013)

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

C11	RITENUTE ACCONTO ADD.LE COMUNALE 2012 (punto 10 CUD 2013)	,00	C12	RITENUTE SALDO ADD.LE COMUNALE 2012 (punto 11 CUD 2013)	,00	C13	RITENUTE ACCONTO ADD.LE COMUNALE 2013 (punto 13 CUD 2013)	,00

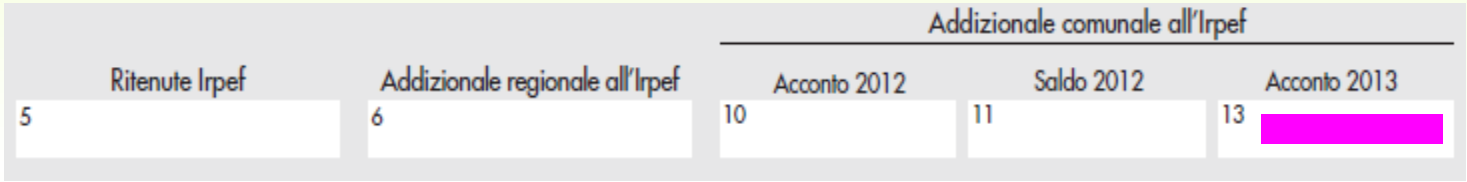

		Addizionale comunale all'Irpef		
Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Acconto 2012	Saldo 2012	Acconto 2013
5	6	10	11	13

Rigo C13 – Acconto Addizionale Comunale Anno 2013

(Punto 13 del CUD 2013)

Acconto = Reddito Imponibile 2012 x Aliquota x 30%

Aliquota e Soglia di Esenzione sono quelle del 2012 se entro il 20/12/2012 la delibera NON è stata pubblicata sul sito internet

Aliquota e Soglia di Esenzione sono quelle del 2013 se entro il 20/12/2012 la delibera è stata pubblicata sul sito internet

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Addizionali Regionale e Comunali – Modalità di pagamento

Addizionale Regionale 2012

L'imposta è dovuta alla Regione di residenza alla data del 31/12/2012 ed è trattenuta dal sostituto di imposta in 11 rate mensili da Gennaio a Novembre 2013

Addizionale Comunale – Saldo 2012

L'imposta è dovuta al Comune di residenza alla data del 31/12/2012 ed è trattenuta dal sostituto di imposta in 11 rate mensili da Gennaio a Novembre 2013

Addizionale Comunale – Acconto 2013

L'imposta è dovuta al Comune di residenza alla data del 01/01/2013 ed è trattenuta dal sostituto di imposta in 9 rate mensili da Marzo a Novembre 2013

N.B. Se l'importo dell'acconto che scaturisce dalla dichiarazione è inferiore a quello determinato e trattenuto dal sostituto di imposta per effetto di oneri deducibili, NON si procede al rimborso della differenza, la quale verrà recuperata in sede di dichiarazione dei redditi nell'anno successivo

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Detrazione fruita comparto sicurezza
118

SEZIONE V - PERSONALE SICUREZZA, DIFESA, SOCCORSO		
C14	DETRAZIONE RICONOSCIUTA (punto 118 CUD 2013)	,00

Rigo C14 – Personale sicurezza, Difesa, Soccorso

La riduzione IRPEF prevista dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 185/2008 in via sperimentale per il solo anno 2009, a favore dei lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso, è stata prorogata per l'anno 2010 dall'articolo 2, commi 156 e 157 della Legge Finanziaria per il 2010 (Legge 191/2009) ed anche per l'anno 2011 per effetto della modifica apportata dall'articolo 1, comma 47 della Legge 220/2010 (Legge Finanziario per il 2011)

Soggetti interessati

Meccanismo dell'agevolazione

Ammontare della Riduzione

Modello CUD 2013 / Modello 730/2013

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

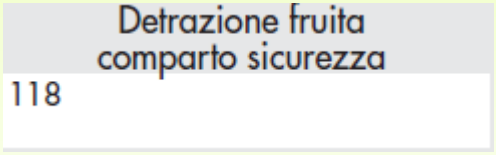

Detrazione fruita comparto sicurezza
118

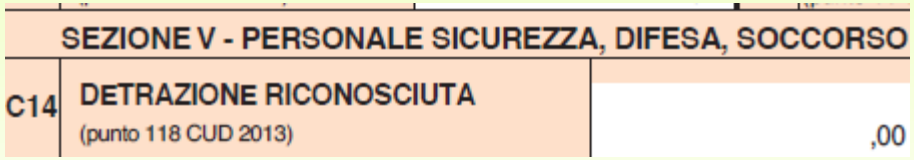

SEZIONE V - PERSONALE SICUREZZA, DIFESA, SOCCORSO		
C14	DETRAZIONE RICONOSCIUTA (punto 118 CUD 2013)	,00

Rigo C14 – Soggetti interessati

I soggetti destinatari della riduzione "sono tutto il personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo della capitanerie di porto, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che abbia percepito nell'anno 2010 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'IRPEF, complessivamente non superiore a 35.000 euro"

Possono beneficiare dell'agevolazione anche i seguenti soggetti:

1. il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
2. gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione, secondo i rispettivi ordinamenti, del comparto sicurezza, difesa e soccorso

Per tali soggetti la riduzione si applica sull'imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico accessorio

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Detrazione fruita comparto sicurezza
118

SEZIONE V - PERSONALE SICUREZZA, DIFESA, SOCCORSO		
C14	DETRAZIONE RICONOSCIUTA (punto 118 CUD 2012)	,00

Rigo C14 – Meccanismo dell'agevolazione

Il D.P.C.M. 27/02/2009 ha stabilito le regole applicative della riduzione dell'IRPEF da applicarsi sul "trattamento economico accessorio"

È possibile definire il "trattamento economico accessorio" come una serie di indennità che non hanno carattere fisso e continuativo e che non concorrono a formare il trattamento economico fondamentale

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Detrazione fruita comparto sicurezza
118

SEZIONE V - PERSONALE SICUREZZA, DIFESA, SOCCORSO		
C14	DETRAZIONE RICONOSCIUTA (punto 118 CUD 2012)	,00

Rigo C14 – Ammontare della riduzione di imposta

L'agevolazione si sostanzia in una riduzione dell'imposta lorda dovuta sul trattamento economico accessorio, fino ad un massimo di € 145,75

(nuovo importo rideterminato dal D.P.C.M. 25/05/2012)

Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione, secondo i rispettivi ordinamenti, del comparto sicurezza, difesa e soccorso, la riduzione di imposta si applica sull'imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico accessorio complessivamente percepito

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Detrazione fruita comparto sicurezza	
118	145,75

SEZIONE V - PERSONALE SICUREZZA, DIFESA, SOCCORSO		
C14	DETRAZIONE RICONOSCIUTA (punto 118 CUD 2012)	146,00

Rigo C14 – Modello CUD 2013 e Modello 730/2013

Nel rigo C14 del Modello 730/2013 deve essere riportato l'importo indicato al punto «118» del Modello CUD 2013, mentre NON è rilevante ai fini della compilazione del Modello 730 l'importo indicato al punto «119» (compreso anche nel punto «1»), il quale contiene l'ammontare totale ovvero il 50% del trattamento economico accessorio, a seconda del soggetto beneficiario della riduzione, sul quale è stata applicata la riduzione di imposta

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Detrazione fruita comparto sicurezza	
118	145,75

SEZIONE V - PERSONALE SICUREZZA, DIFESA, SOCCORSO		
C14	DETRAZIONE RICONOSCIUTA (punto 118 CUD 2013)	146,00

Rigo C14 – Modello CUD 2013 e Modello 730/2013

L'importo massimo ammesso è di € 145,75

La procedura riconduce a tale importo massimo qualora venga digitato un importo superiore a 146 euro

Anche nel caso di più Modelli CUD 2013 deve essere indicato un importo massimo di 143 euro

Il mancato riporto del punto «118» nel Modello 730/2013 comporta la «PERDITA» della detrazione di imposta (viene restituita)

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

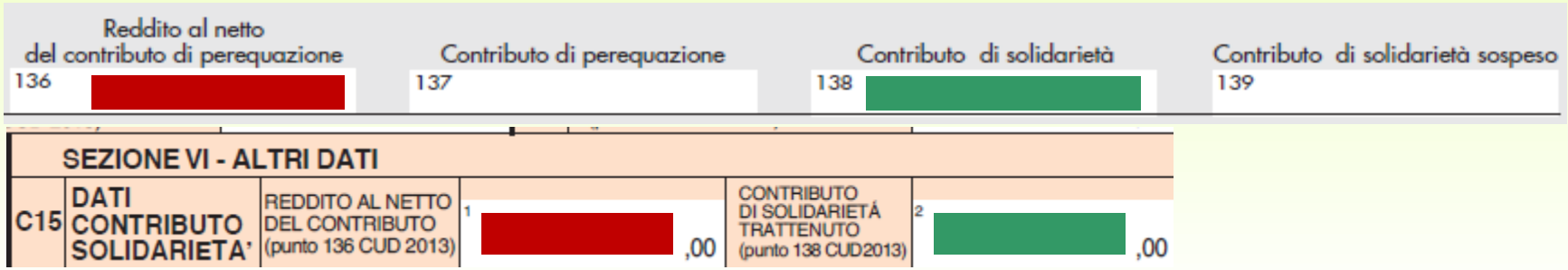

Rigo C15 – Contributo di solidarietà

L'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 ha previsto, per gli anni dal 2011 al 2013, a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, un contributo di solidarietà del 3%, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo

Ai sensi dello stesso articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 138/2011 e dell'articolo 1, comma 2 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2011 il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo d'imposta cui si riferisce il contributo di solidarietà medesimo

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Reddito al netto del contributo di perequazione	Contributo di perequazione	Contributo di solidarietà	Contributo di solidarietà sospeso
136 [redacted]	137	138	139

SEZIONE VI - ALTRI DATI

C15	DATI CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	REDDITO AL NETTO DEL CONTRIBUTO (punto 136 CUD 2013)	1 [redacted] ,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TRATTENUTO (punto 138 CUD2013)	2 ,00

Rigo C15 – Contributo di solidarietà – Limite di 300.000 euro

Dal 2012 ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 € rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del Decreto Legge 98/2011, AL NETTO del contributo di perequazione ivi previsto

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

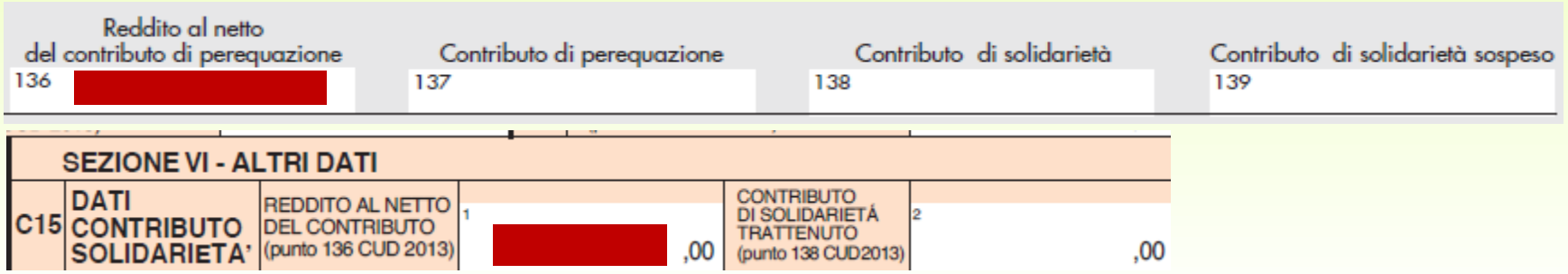

Reddito al netto del contributo di perequazione	Contributo di perequazione	Contributo di solidarietà	Contributo di solidarietà sospeso
136 [redacted]	137	138	139

SEZIONE VI - ALTRI DATI

C15	DATI CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	REDDITO AL NETTO DEL CONTRIBUTO (punto 136 CUD 2013)	1 [redacted] ,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TRATTENUTO (punto 138 CUD2013)	2 ,00

Rigo C15 – Contributo di solidarietà – Redditi NON imponibili

Ai sensi dell'articolo 18, comma 22-bis del Decreto Legge 98/2011, per gli anni dal 2011 al 2014, «i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5% della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10% per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro…»

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

Reddito al netto del contributo di perequazione	Contributo di perequazione	Contributo di solidarietà	Contributo di solidarietà sospeso
136 [redacted]	137	138	139

SEZIONE VI - ALTRI DATI

C15	DATI CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	REDDITO AL NETTO DEL CONTRIBUTO (punto 136 CUD 2013)	1 [redacted] ,00	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TRATTENUTO (punto 138 CUD2013)	2 ,00

Rigo C15 – Contributo di solidarietà – Redditi IMPONIBILI

La Corte Costituzionale con sentenza n. 223 del 11/10/2011 ha stabilito l'incostituzionalità dell'articolo 9 della Legge 122/2010 (Legge di conversione del D.L. 78/2010) per tanto i trattamenti economici dei dipendenti pubblici non scontano più la riduzione del 5% e del 10%, rispettivamente, sulla parte eccedente i 90.000 ed i 150.000 €.

A seguito di tale sentenza tali trattamenti non godono più dell'esenzione ai fini del contributo di solidarietà, pertanto scontano il tributo per la parte eccedente i 300.000 €

(ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del D.L. 78/2010, per gli anni dal 2011 al 2013, "i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti (PUBBLICI), anche di qualifica dirigenziale, ...superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 €"

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

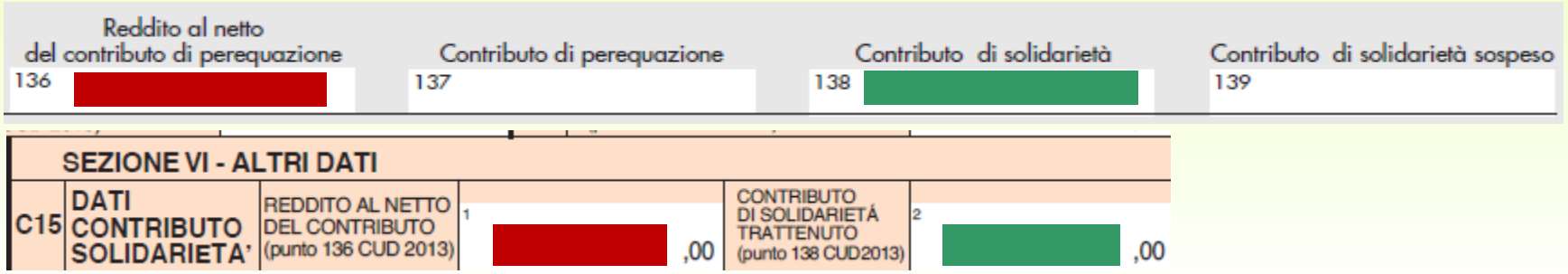

Rigo C15 – Contributo di solidarietà - Novità

Colonna 1: deve essere riportato l'importo indicato nel punto 136 del CUD 2013, relativo SOLO PIU' all'ammontare dei trattamenti pensionistici erogati al netto della riduzione applicata in base all'articolo 18, comma 22-bis, del Decreto Legge 98/2011

Colonna 2: deve essere riportato l'importo indicato nel punto 138 del CUD 2013, relativo all'ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta

Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

REDDITO DI LAVORO PRODOTTO ALL'ESTERO

Per effetto delle novità introdotte dall'articolo 36, comma 30, D.L. 223/2006 a partire dal 2006 il credito di imposta estero deve essere determinato in proporzione al rapporto tra il reddito convenzionale e quello percepito all'estero

REDDITO DI LAVORO DI DIPENDENTI TRASFRONTALIERI

Anche per il 2012 i redditi derivanti da lavoro prestato:

1) in via continuativa nelle zone di frontiera

2) come oggetto esclusivo del rapporto

3) da residenti nel territorio dello Stato

possono usufruire dell'esenzione totale dall'IRPEF sui primi 8.000 euro

L'importo indicato al punto «1» del Modello CUD 2013 è al NETTO della franchigia

Per l'anno 2013 l'esenzione di 6.700 € è stata confermata dal comma 549 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013)

INDICE

Quadro D – Altri redditi

QUADRO D ALTRI REDDITI

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00						
D4	REDDITI DIVERSI		,00	SPESE 3 ,00					,00
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE		,00	,00					,00

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

		1 Tipo di reddito	2 Opzione per la tassazione ordinaria	3 Anno	4 Reddito	5 Reddito totale del deceduto	6 Quota delle imposte sulle successioni	7 Ritenute
D6	Redditi percepiti da eredi e legatari				,00	,00	,00	,00
D7	Imposte ed oneri rimborsati nel 2012 e altri redditi a tassazione separata	1 Tipo di reddito	2 Opzione per la tassazione ordinaria	3 Anno	4 Reddito ,00			7 Ritenute ,00

Quadro D: solo due novità formali

Rigo D3: ora "Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo"

Rigo D5: ora "Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere"

INDICE

Quadro D – Altri redditi

QUADRO D ALTRI REDDITI

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00						
D4	REDDITI DIVERSI		,00	SPESE 3 ,00	,00				
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE		,00	,00	,00				

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

		1 Tipo di reddito	2 Opzione per la tassazione ordinaria	3 Anno	4 Reddito	5 Reddito totale del deceduto	6 Quota delle imposte sulle successioni	7 Ritenute
D6	Redditi percepiti da eredi e legatari				,00	,00	,00	,00
D7	Imposte ed oneri rimborsati nel 2012 e altri redditi a tassazione separata	1 Tipo di reddito	2 Opzione per la tassazione ordinaria	3 Anno	4 Reddito ,00			7 Ritenute ,00

Il Quadro D è diviso in due Sezioni

Nella Sezione I vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo, i redditi diversi (compresi quelli per i quali è prevista la Detrazione di imposta)

Nella Sezione II vanno indicati i Redditi soggetti a tassazione separata

Quadro D – Altri redditi
Utili ed altri proventi equiparati

QUADRO D ALTRI REDDITI

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

		TIPO DI REDDITO	2 REDDITI	4 RITENUTE			TIPO DI REDDITO	2 REDDITI	4 RITENUTE
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	1	,00	,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	1	,00	,00

Rigo D1 – Colonna 1 «tipo di reddito»

«1» = Utili corrisposti da imprese italiane o residenti o domiciliate in territori a regime fiscale NON privilegiato prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2007 (Partecipazioni qualificate) – Imponibile 40%

«2» = Utili corrisposti da imprese residenti o domiciliate in territori a regime fiscale PRIVILEGIATO (Partecipazioni qualificate) – imponibile 100%

«3» = Utili corrisposti da imprese residenti o domiciliate in territori a regime fiscale PRIVILEGIATO (Partecipazioni NON qualificate) – Imponibile 100%. Ritenuta a Titolo di Acconto del 12,50% a partire dal 01/01/2006. Se parere favorevole dell'Agenzia a seguito di Interpello => UNICO 2013 Persone Fisiche – Sezione V Quadro RM

«4» = Utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2007 che andrebbero indicati con il Codice "2", per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di Interpello (Art. 167, comma 5, T.U.I.R.) (Partecipazioni Qualificate) – Imponibile 40%

«5» = Utili come al Codice "1" ma prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 – Imponibile 49,72%

«6» = Utili come al Codice "2" ma prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di Interpello – Imponibile 49,72%

Quadro D – Altri redditi
Utili ed altri proventi equiparati

QUADRO D ALTRI REDDITI

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

		TIPO DI REDDITO	2 REDDITI	4 RITENUTE			TIPO DI REDDITO	2 REDDITI	4 RITENUTE
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	1	,00	,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	1	,00	,00

Rigo D1 – Colonna 2 «reddito»

- 40% delle somme corrisposte nel 2012 relativi ad utili prodotti fino al 31/12/2007 (punti 28, 30, 32 e 34 della CUPE) – Colonna 1 Codice «1» o «4»
- 49,72% delle somme corrisposte nel 2012 relativi ad utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 (punti 29, 31 e 33 della CUPE) – Colonna 1 Codice «5» o «6»
- 100% della somma corrisposte nell'anno 2012 da imprese residenti o domiciliate in Stati aventi un regime fiscale privilegiato (punti da 28 a 34 della CUPE) – Colonna 1 Codice «2» o «3»

Determinazione dell'Aliquota imponibile

I proventi derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 (normalmente dal 2008), concorrono alla formazione della base imponibile nella misura del 49,72%

(Aliquota Massima 43% - Società 27,50% - Residuo 15,50%)

Utile 100 – Imposta Società 27,50 – Dividendo 72,50

72,50 x Z x 0,43 = 15,50 Z = 15,50 / (72,50 x 0,43) = 49,72%

Nella compilazione del Rigo D1 occorre quindi prestare attenzione a quanto indicato nella certificazione degli utili corrisposti nel 2012 (CUPE)

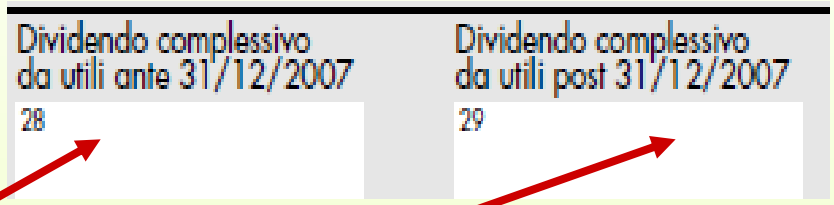

Punto «28» CUPE

Rigo D1 Colonna 1 Codice «1»

Punto «29» CUPE

Rigo D1 Colonna 1 Codice «5»

Modello CUPE

SEZIONE IV
DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI

Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolarità 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 29
Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 30	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 31		Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 32	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 33
Interessi riqualificati dividendi 34	Netto frontiera 35	Utili da SIIQ e da SIINQ 36	Aliquota 37	Ritenuta 38
Imposta sostitutiva 39	Imposta estera 40	Dividendo dei soci in trasparenza 41		

Il campo è compilato in caso di contitolarità delle azioni, quote, strumenti finanziari, contratti

Deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore

ATTENZIONE!! Se il Campo 26 (Contitolarità) è compilato, gli importi ai punti 28 e/o 29 sono già riferita alla percentuale indicata e non devono essere ulteriormente rapportati

Quadro D – Altri redditi
Altri redditi da capitale

QUADRO D ALTRI REDDITI

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00

Rigo D2 – Colonna 1 «tipo di reddito»

Vanno dichiarati gli altri redditi da capitale al LORDO di eventuali ritenute subite a titolo di acconto

Interessi da capitali dati a mutuo, rendite perpetue, compensi per prestazioni di garanzie personali o reali, redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell'articolo 32 del D.L. 78/2010, come modificato dall'articolo 8 del Decreto Legge 70/2011 (distinti a seconda dei soggetti aderenti), ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo

Vedere pagine 26 delle Istruzioni al Modello 730/2013

Quadro D – Altri redditi
Compensi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionali

		TIPO DI REDDITO	REDDITI		
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	1	2 ,00		,00

Rigo D3 – Colonna 1 «tipo di reddito»

«1» per i proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività;

«2» per i compensi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;

«3» per i redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

Nel caso di tipo reddito «1» i compensi erogati ai soggetti con età inferiore a 35 anni avranno una deduzione forfetaria aumentata dal 25 al 40%

Calcolo effettuato in automatico dalla procedura, che applica la percentuale spettante di abbattimento in relazione alla data di nascita del contribuente rilevata dall'anagrafica (spetta ai nati dal 01/01/1978)

Quadro D – Altri redditi
Redditi diversi per i quali non è prevista la detrazione

				SPESE	
D4	REDDITI DIVERSI		,00	3 ,00	,00

Rigo D4 – Colonna 1 «tipo di reddito»

«1» corrispettivi percepiti per la vendita di terreni o di edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili;

«2» corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;

«3» redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;

«4» redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

Quadro D – Altri redditi
Redditi diversi per i quali non è prevista la detrazione

				SPESE	
D4	REDDITI DIVERSI		,00	3 ,00	,00

Rigo D4 – Colonna 1 «tipo di reddito»

«5» per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, nonché altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line;

«6» per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito ad esempio eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;

«7» per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;

– per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 7.500,00 euro

Quadro D – Altri redditi
Redditi diversi per i quali è prevista la detrazione

D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE		,00	,00	,00

Rigo D5 – Colonna 1 «tipo di reddito»

«1» per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

«2» per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente

«3» per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (ad esempio, la cosiddetta indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro)

Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale sia indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l'importo lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse ed il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

Quadro D – Altri redditi
Utili ed altri proventi equiparati

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

		1 Tipo di reddito	2 Opzione per la tassazione ordinaria	3 Anno	4 Reddito	5 Reddito totale del deceduto	6 Quota delle imposte sulle successioni	7 Ritenute
D6	Redditi percepiti da eredi e legatari				,00	,00	,00	,00
D7	Imposte ed oneri rimborsati nel 2012 e altri redditi a tassazione separata				,00			,00

Righi D6 e D7 – Tassazione separata

Rigo D6 => Redditi percepiti da Eredi e Legatari

Rigo D7 => Imposte ed Oneri Rimborsati nel 2012 ed altri redditi soggetti a Tassazione Separata

Plusvalenze immobiliari

FATTISPECIE	CONDIZIONI DI IMPONIBILITA'	Rigo 730
LOTTIZZAZIONE E VENDITA (anche parziale) del terreno o dell'edificio costruito sullo stesso	A) Anche se tra l'acquisto e la vendita sono trascorsi più di 5 anni B) Anche se il terreno è stato acquistato a titolo gratuito (successione o donazione)	D4 Codice 1
CESSIONE A TITOLO ONEROSO di fabbricati e/o terreni agricoli	A) Se tra l'acquisto (o la costruzione) e la vendita non sono trascorsi più di 5 anni. B) Dal 04/07/06 imponibili le plusvalenze se NON già assoggettata ad imposta Sostituiva (12,50% o 20%) versata dal Notaio. C) Sono escluse le unità immobiliari che per la maggior parte del periodo sono tate adibite ad abitazione principale anche di familiari e quelle acquisite per Successione D) Se ricevuti per Donazione il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto o costruzione da parte del donante	D4 Codice 2
CESSIONE A TITOLO ONEROSO di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione	A) Anche se tra l'acquisto e la vendita sono trascorsi più di 5 anni. B) Anche se il terreno è stato acquistato a titolo gratuito (successione o donazione) C) Anche se la vendita è effettuata dall'imprenditore agricolo	D7 Codice 6

INDICE

ONERI E SPESE

Formazione 730/2013

- SEZIONE I: Spese per la quali spetta la detrazione d' Imposta al 19%;
- SEZIONE II: Spese e Oneri per le quali spettano le deduzioni dal reddito complessivo;
- SEZIONE IIIA: Spese per la quali spetta la deduzione del 36 o 41 o 50% (Interventi recupero patrimonio edilizio);
- SEZIONE IIIB: Dati catastali identificativi degli immobili;
- SEZIONE IV: Spese per le quali spetta la detrazione del 55% (interventi risparmio energetico);
- SEZIONE V: Dati per fruire delle detraz. Imposta per canoni locazione;
- SEZIONE VI: Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta;

INDICE

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

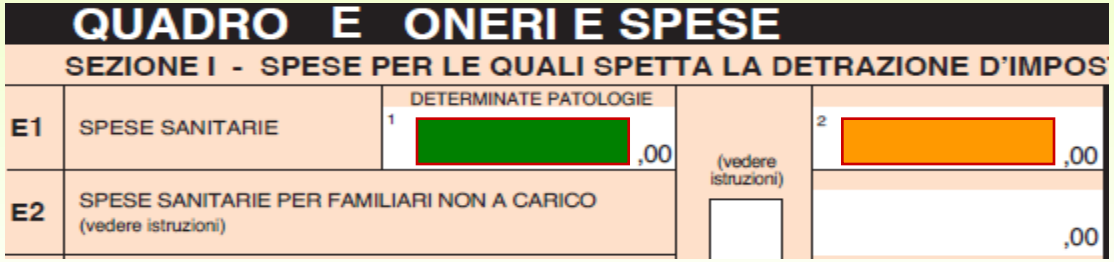

Rigo E1 – Spese sanitarie

La spesa relativa all'acquisto di medicinali è detraibile solo se certificata da fattura o «scontrino fiscale parlante» in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione del medicinale (numero AIC – autorizzazione all'immissione in commercio – identificativo della qualità del farmaco) ed il codice fiscale del destinatario

L'importo da indicare a colonna «1» per spese mediche relative a patologie esenti non è un di cui di colonna «2»

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

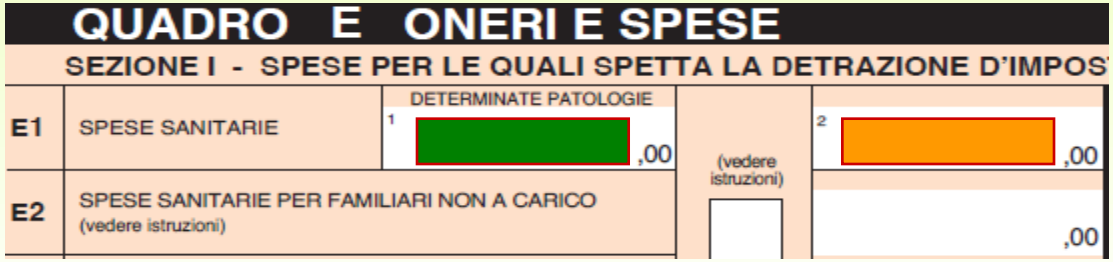
QUADRO E ONERI E SPESE

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOS

		DETERMINATE PATOLOGIE		
E1	SPESE SANITARIE	1 ,00	(vedere istruzioni)	2 ,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO (vedere istruzioni)			,00

Rigo E1 – Spese sanitarie

Per i farmaci etici (vendibili solo dietro presentazione di ricetta medica), omeopatici e da banco deve essere conservato lo «scontrino fiscale parlante»

I dispositivi medici sono detraibili purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (Circolare 20/E del 13/05/2011)

Per le protesi è necessario conservare, oltre la fattura o la ricevuta fiscale, anche la prescrizione medica. Tuttavia, in mancanza di quest'ultima, il contribuente può presentare una autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da una copia del documento di identità, nella quale attesti che l'acquisto è volto a curare una patologia propria ovvero di un suo familiare a carico

Integratori Alimentari e Parafarmaci NON sono mai Detraibili

(Risoluzioni 256/2008 e 396/2008)

Quadro E – Oneri e spese

Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

Scontrino fiscale «parlante»

Ai fine della detraibilità (deducibilità) fiscale, gli scontrini dovranno necessariamente riportare le seguenti informazioni:

1. natura («medicinale», «farmaco», «ticket», «omeopatico») del bene acquistato
2. quantità del bene acquistato
3. Codice Alfanumerico AIC (codice a barre posto sulla confezione)
4. Codice fiscale del destinatario del medicinale

FARMACIA CENTRALE
DR. ESPOSITO ROBERTO
VIALE XXIV MAGGIO 32
COLLEGNO - TO
Tel.011.4053136
P.I.05267630019

Si o No?

R #01
EURO
PARAF. 908032016 1,10
PARAF. 902513769 7,90
PARAF. 922191034 5,50
SUBTOTALE 14,50
SCONTO -2,68
#BRTFN 9R
NUMERO PEZZI 3
TOTALE EURO 11,82

09/07/12 13:35 #47
R2 72005666

FARMACIA CENTRALE
DR. ESPOSITO ROBERTO
VIALE XXIV MAGGIO 32
COLLEGNO - TO
Tel.01[illegible].4053136
P.I.05267630019

Si o No?

R #01
EURO 2,00
RICETTA
#1x023892122
#DNRL 35V
NUMERO PEZZI 1
TOTALE EURO 2,00

24/08/12 10:54 #55
R2 72002798

FARMACIA CENTRALE
DR. ESPOSITO ROBERTO
VIALE XXIV MAGGIO 32
COLLEGNO - TO
Tel.01[illegible].4053136
P.I.05267630019

Si o No?

R #01
EURO
FARMACO 034329058 5,80
FARMACON 033965017 8,30
#BRTFN 9R
NUMERO PEZZI 2
TOTALE EURO 14,10

31/08/12 16:46 #95
R2 72002798

FARMACIA CENTRALE
DR. ESPOSITO ROBERTO
VIALE XXIV MAGGIO 32
COLLEGNO - TO
Tel.011.4053136
P.I.05267630019

Si o No?

R #01
EURO
PARAF. 938572702 7,90
FARMACO 017076074 15,90
FARMACO 025825023 8,50
SUBTOTALE 32,30
SCONTO -2,40
#BRTFN 9R
NUMERO PEZZI 3
TOTALE EURO 29,90

24,40 - 1,81 = 22,59

13/07/12 17:57 #104
R2 72005666

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

Preparati galenici

Il preparato galenico prende il nome dal medico greco Claudio Galeno ed è un prodotto farmaceutico formato dalla mescolanza di più sostanze organiche, preparato dallo stesso farmacista. Si distingue in:

1. Preparato Magistrale: medicinale preparato in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente
2. Preparato Officinale: medicinale preparato in farmacia in base alle indicazioni di una Farmacopea dell'Unione Europea (Registro ufficiale, compilato dall'autorità sanitaria dello Stato, dei farmaci ammessi nell'uso, con la descrizione delle tecniche di preparazione e delle caratteristiche) e destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia.

Con Risoluzione n. 219/E del 12/08/2009 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, per beneficiare della detrazione, gli obblighi documentali devono essere soddisfatti anche nell'ipotesi di acquisto di preparati galenici. Nel caso in cui i farmacisti non riescano a rilasciare lo scontrino fiscale «parlante» con tutte le indicazioni richieste (natura, qualità, quantità e codice fiscale del destinatario) è cura del contribuente richiedere l'emissione della fattura riportante i dati richiesti ed in luogo della qualità dovrà essere indicata la dicitura «preparazione galenica»

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

Riassumendo… – Risoluzione n. 10/E del 17/02/2010

I documenti di spesa rilasciati per l'acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici IRPEF a condizione che gli stessi, anche se non riportano la dicitura «farmaco» o «medicinale», indichino comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.

1. Farmaci «omeopatici»: sono riconosciuti come medicinali e pertanto l'indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta anche nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura «farmaco» o «medicinale», riporti la dicitura «omeopatico». Per tali prodotti, per i quali non è stata ancora attivata la procedura per l'attribuzione del codice AIC che si rileva mediante lettura del codice a barre anziché mediante l'indicazione della denominazione, il Garante per la privacy ha precisato che è possibile individuare il medicinale attraverso il codice a lettura ottica attributo da organismi privati.
2. Preparati «Galenici»: l'indicazione della «natura» del prodotto deve essere la dicitura «farmaco» o «medicinale», mentre per la «qualità» deve essere indicata la dicitura «preparazione galenica»
3. «Ticket»: la dicitura «ticket» soddisfa l'indicazione della «natura» del prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario. Il contribuente NON è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

Riassumendo… – Risoluzione n. 10/E del 17/02/2010

4. Diciture «SOP» (SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE) e «OTC» (OVER THE COUNTER): i medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), si suddividono in medicinali da banco o di automedicazione (OTC) ed altri medicinali non soggetti a prescrizione medica. Le sigle SOP e OTC attengono quindi ad una specifica categoria di medicinali pertanto, lo scontrino fiscale che riporti tali diciture si ritiene soddisfi il requisito dell'indicazione della «natura» del bene; è quindi è ammessa la detraibilità / deducibilità di quello scontrino che in luogo della dicitura «farmaco» o «medicinale», riporti la sigla SOP o OTC

5. Per quanto concerne le altre diciture, si ritiene che l'indicazione «med.» o «f.co.», rappresenti una abbreviazione delle parole «medicinale» o «farmaco» e che, pertanto, equivalga alla menzione per esteso di tali termini

6. NON è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altri documenti, come ad esempio copia della ricetta con il timbro della farmacia, del foglietto illustrativo del medicinale o dell'annuario farmaceutico

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

Conservazione delle cellule staminali

L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 155/E del 12/06/2009 ha chiarito che le spese relative alla conservazione delle cellule staminali possono beneficiare dell'agevolazione fiscale nei soli casi di «…uso dedicato al neonato o a consanguinei con patologia in atto al momento della raccolta…» ovvero nel caso di «famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente trasmissibili»

In questi casi è scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali ed il tutto è rappresentato da motivata documentazione medica

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

Parrucche – Risoluzione n.9/E 16/02/2010

L'Agenzia delle Entrate, sulla base delle indicazioni fornite Ministero della Salute, ha affermato che la parrucca rientra nel novero delle spese sanitarie detraibili se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana

(Ad esempio, se utilizzata per superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da trattamenti chemioterapici)

Documenti da controllare:

- fatture, ricevute o quietanze;
- prescrizione del medico o, in alternativa, autocertificazione

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

Imposta di Bollo

L'obbligo di apporre sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro, totalmente non soggetta ad IVA, le marche da bollo, sostituite dal 01/09/2007 dal contrassegno telematico, è posto a carico del soggetto che predispone il documento, anche se rimane obbligato in solido anche il soggetto che riceve il documento

L'imposta dovuta su fatture e ricevute fiscali può essere portata in detrazione dal contribuente, solo se sia rimasta effettivamente a carico di quest'ultimo

L'onere rimane a carico del contribuente quando:

- per sanare la negligenza del professionista versa il tributo al suo posto; la norma, prevede, infatti, che in caso di mancata apposizione della marca da bollo da parte del professionista, il cliente che ha ricevuto il documento è tenuto a sanare l'inadempimento recandosi entro 15 giorni dal ricevimento della fattura presso l'Agenzia delle Entrate versando il dovuto a titolo di imposta di bollo;
- le parti concordino che il pagamento del tributo debba ricadere sul cliente; in sostanza, l'imposta di bollo è traslata al cliente, con addebito (separatamente) in fattura/ricevuta rilasciata per la prestazione, in aggiunta al compenso professionale

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

Imposta di Bollo

Solo al verificarsi di tali due ipotesi la detrazione è ammissibile. In tali casi, l'imposta di bollo corrisposta risulta quale costo accessorio alla prestazione specialistica e, quindi, si può ritenere quale onere detraibile per il contribuente

Diversamente, qualora il professionista applichi la marca da bollo e richieda al contribuente il pagamento del solo compenso (quindi senza addebito di € 1,81), l'importo dell'imposta di bollo non potrà essere portato in detrazione, in quanto non rimasto effettivamente a carico del contribuente

SANITARIO, DOMICILIO, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

Dott. COLANGELO ARMANDO
Medico Chirurgo - DENTISTA
Via Montello 34 - VENARIA (To)
Telefono 011-459.34.40
Cod. Fisc.: CLN RND 57B21 G192O
Partita IVA 060 620 000 10

RICEVUTA n. -72-

Data 14/11/2012

Sig.r Belleria Quatro Silvio
Via Scirea 63 VENARIA (TO)

C.F. BLLSLV 71M21 L727N P. IVA

Dott. COLANGELO ARMANDO
Medico Chirurgo - DENTISTA
Via Montello 34 - VENARIA (To)
Telefono 011-459.34.40
Cod. Fisc.: CLN RND 57B21 G192O
Partita IVA 060 620 000 10

RITENUTA D'ACCONTO (in caso di prestazioni a imprese)

TOTALE 300,00

Bollo o IVA ____ % 1,81

da Pagare € 301,81

FIRMA PER QUIETANZA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€1,81
UNO/81
00011802 00001C6B WOHKZ001
00084507 09/06/2011 15:13:05
0001-00005 D05E83726747EFDD
IDENTIFICATIVO 01092023254363

0 1 09 202325 436 3

La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, e soggetta alla vigente imposta di bollo; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA.

In caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è obbligato ad operare il prelievo ed il relativo versamento della ritenuta di acconto sul lavoro autonomo.

1

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

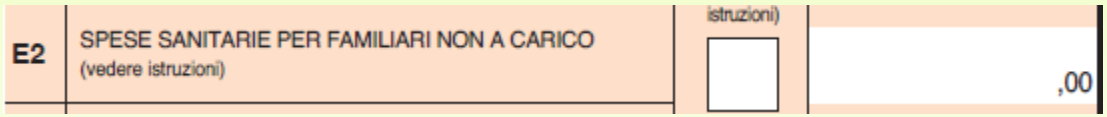

Rigo E2 – Spese sanitarie per familiari NON a carico

Limite 6.197,48 €

Indicare l'importo delle spese sanitaria sostenute nell'interesse del familiare NON fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta (annotazioni del Modello 730-3 o Quadro RN del Modello UNICO PF)

In sede di calcolo viene applicata la franchigia di € 129,11

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

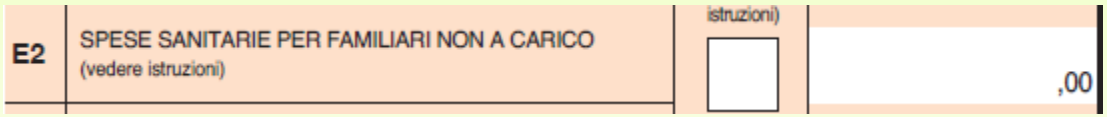

Rigo E1, Colonne 1 e 2, Colonna E2 - Abbattimento

Ai fini dell'abbattimento di € 129, gli importi da utilizzare fino a capienza sono nell'ordine:

1. l'importo indicato nella colonna 2 del rigo E1;
2. l'importo del rigo E2;
3. l'importo indicato nella colonna 1 del rigo E1 (relativa a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica).

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

Rigo E3 – Spese sanitarie per disabili

Indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per disabili ed, in particolare:

a) per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;

b) per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione.

NON viene applicata alcuna franchigia: la detrazione del 19% spetta sull'intero importo

Sono disabili coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 104/1992) o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra.

I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. 915/1978) e le persone a essi equiparate sono considerati disabili e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ex 104/1992. È sufficiente la documentazione rilasciata dai ministeri competenti.

I disabili possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Quadro E – Oneri e spese

Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E1	SPESE SANITARIE	DETERMINATE PATOLOGIE 1 ,00	(vedere istruzioni)	2 ,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO (vedere istruzioni)			,00
E3	SPESE SANITARIE PER DISABILI			,00

Righi E1, E2 ed E3 – Rateizzazione delle spese

Se la somma dei righi E1 colonne 1 e 2, E2 e E3 al lordo della franchigia ed al netto di eventuali di eventuali abbattimenti è superiore ad € 15.494, tale importo, ridotto eventualmente della franchigia di €129, deve essere diviso in quattro rate di pari importo. Nel rigo 136 del Modello 730-3 deve essere riportato il totale delle spese che è stato rateizzato.

** Esempio **

Rigo E1 colonna 2 = € 10.000

Rigo E3 = € 6.000

Importo rateizzabile: € 15.871 (10.000 – 129 + 6. 000)

Importo rata: € 3.968

Importo riportato nel rigo 136 del Modello 730-3: € 15.871

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

Rigo E4 – Spese veicoli per disabili

indicare le spese sostenute per l'acquisto:

a) di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei disabili;

b) di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 €, spetta con riferimento a un solo veicolo, a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 € va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

Rigo E4 – Spese veicoli per disabili

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso nel rigo E4 deve essere indicato l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero della rata di cui si intende fruire per l'anno di imposta

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio. Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di € 18.075,99

Se vengono compilati due righi E4, uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

Rigo E5 – Spese per l'acquisto dei cani guida

Deve essere indicata la spesa sostenuta dai non vedenti per l'acquisto del cane guida

La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

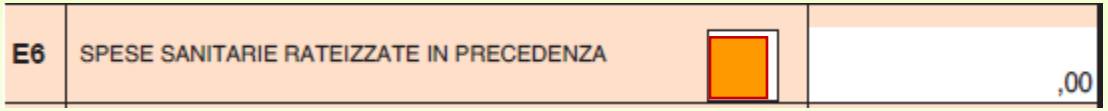

Rigo E6 – Spese sanitarie rateizzate in precedenza

Il rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2009, 2010 o 2011 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 € ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi

Nella colonna 2 deve essere indicata sempre la spesa sostenuta nel suo intero ammontare

(Rigo 136 del Modello 730/2012 oppure rigo E6 dei Modelli 730/2011 e 730/2010)

(somma dei righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP di UNICO 2012 PF)

Nella colonna 1 indicare il numero della rata di cui si intende fruire

Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00

Righi da E7 ad E11 – Interessi passivi

Si indicano gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2012 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente abbia fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00

Righi da E7 ad E11 – Interessi passivi

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

a) mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ristrutturazione);

b) mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Danno diritto alla detrazione SOLO gli interessi pagati a seguito di stipula di contratti di mutui con garanzia ipotecaria su immobili e nessun'altra forma di finanziamento

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00

ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE

CONDIZIONI PER LA DETRAZIONE

1. l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale da parte del proprietario o dei suoi familiari entro 1 anno dall'acquisto;
2. l'acquisto dell'immobile deve avvenire nell'anno antecedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo.

CASI PARTICOLARI

Acquisto di un immobile locato

La detrazione spetta a condizione che:

1. entro 3 mesi dall'acquisto sia notificato al locatario l'atto di intimazione dello sfratto per finita locazione;
2. entro 1 anno dal rilascio l'immobile sia destinato ad abitazione principale

Acquisto di un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia

La detrazione spetta dalla data in cui lo stesso è adibito ad abitazione principale, che deve avvenire in ogni caso entro 2 anni dall'acquisto.

LIMITE

L'importo massimo detraibile è di € 4.000,00 da dividersi tra gli aventi diritto (in vigore dal 01/01/2008)

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00

Proprietà dell'immobile, nuda proprietà ed usufrutto

La detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale richiede che l'intestatario del mutuo coincida con il proprietario dell'immobile (Circolare 7/E del 26/01/2001)

La detrazione spetta al nudo proprietario e non all'usufruttuario, in quanto quest'ultimo non acquisisce la proprietà dell'immobile ma soltanto un diritto reale di godimento dello stesso (Circolare 95/E del 12/05/2000)

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00

Mutuo cointestato con il coniuge

A partire dal 2001 in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote

La disposizione in esame si applica esclusivamente ai contratti stipulati a partire dal 1993, per le quote di mutuo corrisposte dal 2001 (Circolare 50/E del 12/06/2002)

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00

Mutuo contratto per finanziare l'acquisto dell'immobile di un familiare

Tenuto conto che la detrazione spetta al proprietario dell'immobile, se un soggetto contrae un mutuo per finanziare l'acquisto dell'immobile da parte di un familiare, non può usufruire della detrazione (Circolare 7/E del 26/01/2001)

Pertanto se un genitore stipula un mutuo ipotecario riferito all'immobile acquistato dal figlio, non può usufruire della detrazione né il genitore (in quanto non è proprietario) né il figlio (in quanto non è l'intestatario del mutuo)

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00

Situazioni particolari: mutuo eccedente il costo di acquisto dell'immobile

Nel caso in cui il capitale preso a mutuo ecceda il costo di acquisto dell'immobile aumentato degli oneri accessori , la detrazione non spetta sull'intero ammontare degli interessi passivi pagati nell'anno, bensì in proporzione al rapporto tra tale costo aumentato ed il capitale concesso in mutuo (Circolare Agenzia Entrate 20/04/2005, n. 15/E).

$$\frac{\text{costo acquisto immobile + oneri accessori}}{\text{capitale dato a mutuo}} \times \text{interessi passivi}$$

Tra gli oneri accessori rientrano (Circolare 26/E del 31/05/2005 e Risoluzione 128/E del 23/09/2005):

a) onorario del notaio;
b) spese di mediazione;
c) imposta di registro e ipocatastali;
d) spese per eventuali autorizzazioni del Giudice (in caso di acquisti da parte di minore, inabilitato, interdetto);
e) spese per acquisti nell'ambito di procedure concorsuali/individuali;
f) onorario del notaio per la stipula del mutuo;
g) iscrizione/cancellazione dell'ipoteca;
h) imposta sostitutiva sul capitale prestato.

Le spese richieste da alcuni istituti di credito relativo a polizze assicurative NON sono considerate onere accessorio in quanto non strettamente obbligatorie al fine della stipula del contratto di mutuo

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00

Situazioni particolari: mutuo eccedente il costo di acquisto dell'immobile

** Esempio **

1. Costo acquisto immobile dichiarato nel rogito € 220.000
2. Spese notarili per il rogito (comprese imposte) € 9.000
3. Spese intermediazione € 6.600
4. Capitale a mutuo € 300.000
5. Spese notarili per il mutuo (comprese imposte) € 3.000
6. Interessi passivi pagati nel 2012 € 3.200

$$\text{percentuale di detraibilità: } \frac{220.000 + 9.000 + 6.600 + 3.000}{300.000} = 79{,}53\%$$

Per il 2012, essendo stati pagati sia gli interessi passivi che i relativi oneri accessori (3.200 + 3.000), applicando la predetta percentuale si otterrebbe l'importo di € 4.930,86; essendo superato l'importo massimo su cui calcolare la detrazione, l'ammontare detraibile per il 2012 è pari a € 4.000,00.

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00

Situazioni particolari: immobile in comproprietà e mutuo in capo ad un solo coniuge

Nel caso di un immobile acquistato in comproprietà tra i coniugi, di cui uno solo titolare del mutuo, quest'ultimo può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati (e non solo sul 50%). Ai fini del calcolo della percentuale di detraibilità degli interessi passivi, è possibile considerare l'intero prezzo pattuito per l'immobile risultante dall'atto di acquisto (Circolare Agenzia Entrate 17/E del 18/05/2006)

** Esempio **

Immobile acquistato in comproprietà (50% - 50%) da due coniugi:

1. costo acquisto dichiarato nel rogito € 230.000
2. spese notarili e oneri accessori all'acquisto € 8.400

Mutuo ipotecario stipulato dal marito ipotecario: € 200.000, interessi passivi € 4.100

Il marito può considerare come costo d'acquisto il valore complessivo dell'immobile, indipendentemente dalla sua quota di proprietà. Pertanto, essendo l'ammontare del capitale preso a mutuo (200.000 €) inferiore al costo d'acquisto dell'immobile aumentato degli oneri accessori (238.400 €), non è necessario procedere al ricalcolo degli interessi da portare in detrazione. La detrazione spetta comunque nel limite di € 4.000,00.

Ipotizzando un ammontare preso a mutuo pari a € 270.000, la detrazione sarebbe ammessa in proporzione alla percentuale del 88,30% (238.400 / 270.000), ossia per l'importo di € 3.620 (4.100 x 88,30%).

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00

Situazioni particolari: mutuo cointestato con il coniuge non proprietrio

Qualora l'immobile sia di proprietà di uno solo dei coniugi mentre il mutuo risulti cointestato, la detrazione NON compete al coniuge che non ha acquistato l'immobile. Il coniuge proprietario dell'immobile può fruire della detrazione in relazione NON all'intero ammontare degli interessi, bensì solo in proporzione alla sua quota (Circolare 95/E del 12/05/2000), anche se l'altro coniuge è a suo carico

Per determinare l'ammontare effettivamente detraibile, si può fare riferimento al valore complessivo del capitale a mutuo, senza considerare la quota di titolarità del mutuo (50%)

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00

Rigo E7 – Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale

Nel caso in cui il contratto di mutuo dell'abitazione principale venga estinto e ne venga stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall'art. 8 del Decreto Legge del 31/01/2007 n. 7 (Decreto Bersani), ovvero in caso di rinegoziazione del mutuo, il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese ed oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

Rigo E7 – Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
Estinzione e nuova stipula del contratto di mutuo - Esempio -

Importo Residuo Capitale Vecchio Mutuo: 93.000

Spese ed oneri correlati: 2.000

Nuovo Mutuo: 100.000

Interessi Pagati: 3.000

$$\text{Percentuale Detraibilità} = \frac{93.000 + 2.000}{100.000} = 95\%$$

Interessi Detraibili = 3.000 X 0,95 = 2.850

Tale importo deve essere ulteriormente rapportato alla percentuale detraibile relativa al mutuo originario (Risoluzioni Ministeriali 328 e 390 del 2007)

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00

Rigo E7 – Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale

In definitiva, nei casi in cui venga stipulato un nuovo mutuo che includa l'estinzione del mutuo originario precedente:

1. si deve risalire alla quota di mutuo utilizzata effettivamente per la estinzione e maggiorarla degli oneri accessori
2. gli interessi riferiti a tale quota devono essere comunque ricondotti alla percentuale di detrazione del mutuo originario

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

Rigo E7 – Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
Estinzione e nuova stipula del contratto di mutuo - Esempio -

Mutuo originario per acquisto € 250.000, importo acquisto € 200.000,00

Residuo mutuo originario al momento di estinzione e stipula nuovo mutuo € 140.000

Nuovo mutuo € 200.000,00

Interessi pagati nel 2008 sul nuovo mutuo € 6.000,00

Si procede al calcolo della percentuale detraibile relativa al mutuo originario nel seguente modo:

€ 200.000,00 : € 250.000,00 = 80%

Successivamente, si calcola la percentuale detraibile relativa al nuovo mutuo, rapportato alla quota residua di capitale da rimborsare del mutuo originario:

€ 140.000,00 : € 200.000,00 = 70%

Ipotizzando che gli interessi siano stati pagati esclusivamente con riferimento al nuovo mutuo, l'ammontare «potenzialmente» detraibile ammonterà ad € 4.200,00 (€ 6.000,00 x 70%).

N.B.: In base a quanto specificato dalla Risoluzione 328/2007, tuttavia, tale importo deve essere ulteriormente rapportato alla percentuale detraibile relativa al mutuo originario (80%).

Importo effettivamente detraibile = € 4.200,00 x 80% = € 3.360,00

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00

Rigo E7 – Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale (restituzione contributo pubblico su interessi)

(Risoluzione n. 76 del 02/08/2010)

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi pubblici non in conto capitale, gli interessi passivi sono detraibili limitatamente all'importo rimasto effettivamente a carico del contribuente

Qualora si sia fruito della detrazione per l'intero ammontare degli interessi passivi (contributo pubblico ricevuto in anni successivi) il contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata

Nel caso in cui il contributo venga successivamente restituito all'Ente pubblico per mancanza dei requisiti, l'importo restituito nel corso del periodo di imposta può essere portato in detrazione utilizzando il codice «34» – Altre spese detraibili

L'importo spettante deve essere determinato con riferimento alla normativa vigente per l'anno cui poteva essere fatto valere l'onere. In pratica è necessario verificare sia il limite massimo in assoluto ammesso in detrazione sia il limite con riferimento alla data di stipula del contratto di mutuo

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E8	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI	,00

Rigo E8 – Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili

Importo massimo di 2.065,83 € per ciascun intestatario del mutuo per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993

Se al rigo E7 non è indicato alcun importo, l'importo di rigo E8 non può superare euro 2.066

Se l'importo indicato al rigo E7 è superiore a euro 2.066, l'importo di rigo E8 viene azzerato

Se l'importo indicato al rigo E7 è inferiore a euro 2.066, il totale degli importi di rigo E7 e di rigo E8 non può comunque essere superiore a euro 2.066

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E9	INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER RECUPERO EDILIZIO	,00

Rigo E9 – Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio

Indicare gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici

La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 €

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti

Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E10	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00

Rigo E10 – Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale

Condizioni per poter usufruire della detrazione:

1. l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
2. l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
3. il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
4. il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E10	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00

Rigo E10 – Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale

A decorrere dal 01/12/2007 per poter fruire della detrazione, la stipula del contratto di mutuo deve avvenire nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi, all'inizio dei lavori di costruzione. Il nuovo termine vale per coloro che alla data del 01/12/2007 abbiano iniziato i lavori da non più di 6 mesi

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d), della Legge 457/1978

La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 € da dividersi tra gli aventi diritto

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E11	INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI	,00

Rigo E11 – Interessi per prestiti e mutui agrari

Indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie

La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati (dominicali ed agrari rivalutati, rispettivamente, dell'80% e 70%)

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E12	ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI	,00

Rigo E12 – Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni

Indicare:

a) per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;

b) per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 01/01/2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento, di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani.

Importo massimo ammesso in detrazione 1.291,14 €

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E13	SPESE DI ISTRUZIONE	,00

Rigo E13 – Spese di istruzione

Ai sensi della normativa vigente (D.M. 270/2004, Legge n. 210/1998) il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall'ordinamento universitario per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione

Si ritiene pertanto che i corsi di dottorato possano considerarsi «corsi di istruzione universitaria» al fine di poter usufruire del beneficio previsto dall'articolo 15 lettera e) del T.U.I.R.

Indicare le spese di istruzione sostenute nel 2012, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso)

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E14	SPESE FUNEBRI	,00

Rigo E14 – Spese funebri

Devono essere indicate le spese funebri sostenute per la morte dei familiari indicati nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati

La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico

L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.549,37 € che deve essere diviso tra gli intestatari della fattura

Nel caso di spese sostenute per più eventi, occorre compilare uno o più modelli aggiuntivi

Quadro E – Oneri e spese

Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E15	SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE	,00

Rigo E15 – Spese per addetti all'assistenza personale

La detrazione spetta su un massimo di spesa di € 2.100 a singolo contribuente per il pagamento degli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti quotidiani (lo stato deve risultare da certificazione medica)

Spetta SOLO se il reddito complessivo non supera € 40.000,00 considerando nel computo anche il reddito da fabbricati assoggettato a cedolare secca sulle locazioni

La spesa, anche se sostenuta per i familiari non fiscalmente a carico del contribuente, deve essere ripartita tra coloro che hanno sostenuto stessa

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza

La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E16	SPESE PER ATTIVITA SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI	1 ,00	2 ,00

Rigo E16 – Spese per attività sportive praticate dai ragazzi (età tra 5 e 18 anni)

(spetta anche nel caso in cui gli anni vengano compiuti nel corso del periodo di imposta)

Il limite di spesa per ciascun ragazzo è di € 210,00 e l'anno cui fare riferimento è il 2011 e NON il 2012

La spese deve essere relativa all'iscrizione annuale e all'abbonamento, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica (spetta dal 2007)

E16 Colonna 1 - spesa relativa al primo familiare

E16 Colonna 2 - spesa relativa al secondo familiare

Novità – Nel caso di spese sostenute per più di due ragazzi, occorre compilare ulteriori modelli aggiuntivi

La detrazione spetta anche la spesa è sostenuta per familiari a carico

È necessario acquisire e conservare bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- dati del soggetto che rende la prestazione
- causale del pagamento
- attività sportiva esercitata
- importo corrisposto per la prestazione resa
- dati del soggetto che esercita l'attività sportiva ed il codice fiscale di chi effettua il pagamento

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

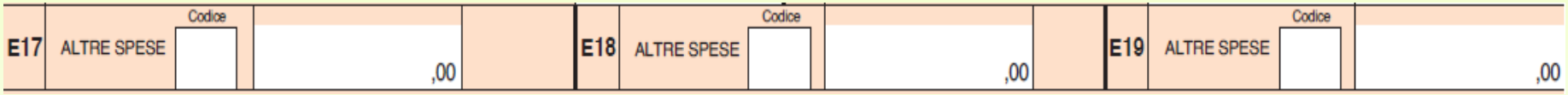

Righi E17, E18, E19 – Spese per intermediazione immobiliare – codice «17»

Il limite di spesa è di € 1.000,00

La spese di intermediazione deve essere relativa all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale

In caso di acquisto da parte di più soggetti, la detrazione deve essere ripartita in base alla percentuale di proprietà

La detrazione è ammessa anche nel caso in cui sia stato stipulato un preliminare di vendita regolarmente registrato in un anno – quello di pagamento della provvigione – ed il rogito notarile nell'anno successivo. (Risoluzione 26/2009)

Nel caso in cui il rogito non venga stipulato «la detrazione deve essere restituita» assoggettando l'importo a Tassazione Separata (Rigo D7, Codice "4" a Colonna 1)
È dovuto l'acconto nella misura del 20%

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

E17	ALTRE SPESE	Codice	,00	E18	ALTRE SPESE	Codice	,00	E19	ALTRE SPESE	Codice	,00

Righi E17, E18, E19 – Canoni locazione studenti universitari fuori sede - codice «18»

Il limite di spesa è di € 2.633,00

La detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta per familiari a carico

Spese sostenute da studenti iscritti a Università sita in Comune diverso da quello di residenza e distante da quest'ultimo almeno 100 Km (distanza più breve in riferimento ad una qualsiasi via di comunicazione esistente) e comunque in una provincia diversa, per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati/rinnovati ai sensi Legge 431/1998 e dal 01/01/2008 anche stipulati con Enti per il Diritto allo Studio, Università, Enti senza scopo di Lucro, Cooperative

Detrazione per canoni di locazione
Studenti universitari fuori sede

Righi E17, E18, E19 – Codice «18»

La detrazione spetta alle seguenti condizioni:

- il contratto deve essere di tipo abitativo (canone libero, canone concordato o transitorio) stipulato ex Legge 431/1998 e stipulato dallo studente o dal genitore
- dal 01/01/2008 può essere anche stipulato con Enti per il Diritto allo Studio, Università, Enti senza scopo di Lucro, Cooperative
- l'ubicazione dell'università frequentata deve essere in Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 Km e comunque in una provincia diversa
- l'unità immobiliare deve trovarsi nello stesso comune dove ha sede l'università o in comuni limitrofi
- l'importo massimo dei canoni su cui calcolare la detrazione del 19% non può superare € 2.633,00

La detrazione spetta anche se i canoni sono stati sostenuti nell'interesse di familiari fiscalmente a carico ed il contratto è intestato al genitore che sostiene la spesa. Il limite massimo è di 2.633,00 € a prescindere dal numero di contratti intestati a se stesso o a familiari (Circolare 34 del 04/04/2008)

A partire dal 2012, la detrazione può essere estesa ai contratti di locazione di unità immobiliari situate all'estero ai sensi dell'articolo 16 della Legge 217 del 15/12/2011 (Legge Comunitaria 2010)

Detrazione per canoni di locazione
Studenti universitari fuori sede

La parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda viene persa

La detrazione è prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies del T.U.I.R.

La spesa deve essere documentata mediante:

- contratto di locazione ex Legge 431/1998
- F23 attestante il pagamento dell'imposta di registro per la registrazione del contratto (ovvero dichiarazione di opzione per cedolare secca)
- autocertificazione dello status di studente universitario e di tutte le condizioni per beneficiare della detrazione

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

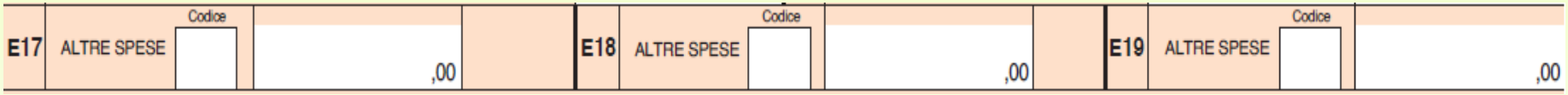

Righi E17, E18, E19 – Contributi riscatto anni di laurea – codice «32»

A decorrere dal periodo d'imposta 2008, i soggetti che hanno versato contributi ai fini del riscatto degli anni di laurea di familiari fiscalmente a carico e non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria, possono fruire di una detrazione del 19% sull'ammontare dei contributi versati

Fino al periodo di imposta 2007 tale possibilità era concessa esclusivamente ai soggetti che avevano iniziato una qualsiasi attività lavorativa con iscrizione ad una forma pensionistica obbligatoria e per i quali l'importo versato facoltativamente rappresentava un onere DEDUCIBILE

In sostanza, dal periodo di imposta 2008 i contributi versati ai fini del riscatto degli anni di laurea sono:

- DEDUCIBILI direttamente dal soggetto interessato (rigo E21) qualora non risulti fiscalmente a carico e a prescindere dall'iscrizione ad una forma pensionistica obbligatoria
- DEDUCIBILI in capo al familiare di cui risulti fiscalmente a carico se il beneficiario risulta iscritto ad una forma pensionistica obbligatoria (rigo E21)
- DETRAIBILI in capo al familiare di cui risulti fiscalmente a carico se il beneficiario NON risulta iscritto ad una forma pensionistica obbligatoria (righi E17, E18 o E19 con Codice «32»)

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

Soggetto iscritto a forma di previdenza obbligatoria e fiscalmente . . .

- NON a carico → DEDUZIONE in capo al soggetto che esercita il riscatto
- A carico → DEDUZIONE in capo al familiare

Soggetto NON iscritto a forma di previdenza obbligatoria e fiscalmente . . .

- NON a carico → DEDUZIONE in capo al soggetto che esercita il riscatto
- A carico → DETRAZIONE in capo al familiare

Quadro E – Oneri e spese
Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%

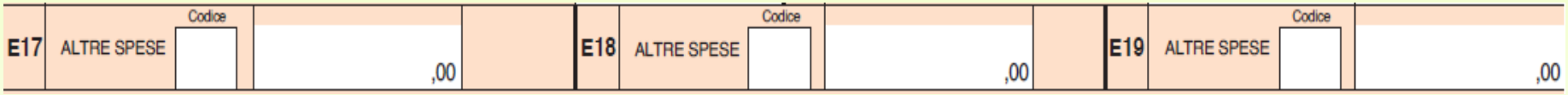

Righi E17, E18, E19 – Spese per asili nido – codice «33»

L'articolo 2, comma 6, Legge Finanziaria 2009, ha portato «a regime» la detrazione d'imposta per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli

Si ricorda che il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di € 632 annui per ogni figlio che frequenta l'asilo pubblico o privato

Detrazione massima per figlio € 120,00 (€ 632,00 x 19%)

Quadro E – Oneri e spese
Sezione II – Spese per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

		Codice fiscale del coniuge	
E22	ASSEGNO AL CONIUGE	1.	2 ,00

Novità - Rigo E21 – Contributi previdenziali ed assistenziali

Colonna 1: Contributo S.S.N. - R.C. veicoli: indicare l'importo dei contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale versati nel 2012 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli. È stata inserita una franchigia di 40 €: verrà dedotta solo la parte eccedente tale limite.

Colonna 2: importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza.

a) contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione *ex* Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale;
b) contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici;
c) i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea

La deduzione spetta anche se gli oneri indicati in questo rigo sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico

Quadro E – Oneri e spese
Sezione II – Spese per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

		Codice fiscale del coniuge	
E22	ASSEGNO AL CONIUGE	1.	2 ,00

Rigo E22 – Assegno al coniuge

A colonna 1 deve essere OBBLIGATORIAMENTE indicato il codice fiscale del coniuge al quale viene corrisposto l'assegno di mantenimento

In mancanza del codice fiscale l'importo di Colonna «2» viene azzerato e la deduzione NON riconosciuta

Quadro E – Oneri e spese
Sezione II – Spese per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

		Codice fiscale del coniuge	
E22	ASSEGNO AL CONIUGE	1.	2 ,00

Assegno al coniuge corrisposto «una tantum»

L'Agenzia delle Entrate con Circolare 50/2002 e Risoluzione 153/2009 precisa che la deduzione dal reddito complessivo prevista per gli assegni periodici corrisposti al coniuge non spetta nell'ipotesi in cui il versamento avvenga in unica soluzione anche qualora la somma abbia natura di transazione di pregresse posizioni patrimoniali

La liquidazione «una tantum» deve considerarsi tale anche nell'ipotesi in cui il versamento venga rateizzato; infatti, la rateizzazione rappresenta solo una diversa modalità di liquidazione dell'importo pattuito senza far venir meno il carattere di risoluzione definitiva di ogni rapporto tra i coniugi

Quadro E – Oneri e spese
Sezione II – Spese per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

		Codice fiscale del coniuge	
E22	ASSEGNO AL CONIUGE	1.	2 ,00

Assegno al coniuge versato mediante compensazione

L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione 157/2009 ha ammesso la deducibilità dell'assegno all'ex coniuge stabilito da provvedimento dell'autorità giudiziaria anche qualora il versamento non avvenga con un esborso effettivo di denaro bensì mediante compensazione con un debito di quest'ultimo verso il debitore.

Il credito vantato dal coniuge obbligato al pagamento deve essere riconosciuto dal Tribunale il quale può anche stabilire la compensazione di detto credito con il debito periodico dell'obbligato

Tale modalità di «pagamento» non fa venir meno il diritto alla deducibilità delle somme «pagate» ma non sborsate in capo al soggetto obbligato, né fa venir meno l'obbligo da parte del percettore di dichiararle nella propria dichiarazione dei redditi pur non avendo materialmente incassato le somme per effetto della compensazione

Quadro E – Oneri e spese
Sezione II – Spese per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	,00

Contributi – Anno 2011

Retribuzione Effettiva Oraria	Importo Contributo Orario	
	Con Quota Assegni Familiari	Senza Quota Assegni Familiari
Fino ad € 7,34	1,36 (0,33) *	1,37 (0,33) *
Oltre € 7,34 e fino ad € 8,95	1,54 (0,37) *	1,55 (0,37) *
Oltre € 8,95	1,88 (0,45) *	1,89 (0,45) *
Lavoro Superiore alle 24 Ore Settimanali	0,99 (0,24) *	1,00 (0,24) *

* La cifra tra parentesi è la quota a carico del Lavoratore

Il Contributo SENZA la quota degli assegni familiari è dovuto quando il Lavoratore è coniuge del Datore di Lavoro o è Parente o Affine entro il Terzo grado e convive con il Datore di Lavoro

Quadro E – Oneri e spese
Sezione II – Spese per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	,00

Contributi – Anno 2012

Retribuzione Effettiva Oraria	Importo Contributo Orario	
	Con Quota Assegni Familiari	Senza Quota Assegni Familiari
Fino ad € 7,54	1,40 (0,34) *	1,41 (0,34) *
Oltre € 7,54 e fino ad € 9,19	1,58 (0,38) *	1,59 (0,38) *
Oltre € 9,19	1,93 (0,46) *	1,94 (0,46) *
Lavoro Superiore alle 24 Ore Settimanali	1,02 (0,24) *	1,02 (0,24) *

* La cifra tra parentesi è la quota a carico del Lavoratore

Il Contributo SENZA la quota degli assegni familiari è dovuto quando il Lavoratore è coniuge del Datore di Lavoro o è Parente o Affine entro il Terzo grado e convive con il Datore di Lavoro

Quadro E – Oneri e spese
Sezione II – Spese per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

		Codice	
E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	1	2 ,00

Rigo E26 – Codice «1» - Contributi integrativi versati al S.S.N.

Si indicano i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 €

Nel limite rientra anche l'importo indicato nel punto 131 del CUD 2013, che NON deve essere riportato nel Modello di dichiarazione

La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la sola parte non dedotta da queste ultime

Quadro E – Oneri e spese
Sezione II – Spese per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

		Codice	
E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	1	2 ,00

Rigo E26 – Codice «1» - Contributi integrativi versati al S.S.N.

Qualora i contributi versati risultino di ammontare superiore all'importo di 3.615,20 €, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata delle spese mediche, anche una quota parte di quella rimborsata in misura proporzionale all'importo dei contributi versati in eccedenza rispetto al suddetto limite di € 3.615,20. La presenza di tali contributi versati in misura eccedente è desumibile dalle annotazioni del CUD 2013 (codice AU)

- Esempio -

Contributi versati 5.000 €, spese mediche sostenute 10.000 €, spese rimborsate 8.000 €

Quota di contributi non dedotti = 5.000 € - 3.615,20 € = 1.384,80 €

$$\text{Quota rimborsata fiscalmente rilevante} = \frac{1.384{,}80\ €}{5.000{,}00\ €} \times 8.000\ € = 0{,}277 \times 8.000\ € = 2.216\ €$$

Importo detraibile / deducibile = 2.000 € (importo non rimborsato) + 2.216 € = 4.216 €

Quadro E – Oneri e spese
Sezione II – Spese per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

		Codice	
E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	1	2 ,00

Rigo E26 – Codice «2» - Donazioni ad ONG ed ONLUS

Le erogazioni liberali sono deducibili nel limite del 2% del Reddito Complessivo, nel quale deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca

ovvero

Codice «3» nel limite del 10% del reddito complessivo (aumentato anche dell'importo del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) con un massimo di € 70.000,00

Quadro E – Oneri e spese
Sezione II – Spese per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

Contributi per previdenza complementare			
		Esclusi dal sostituto	Non esclusi dal sostituto
E27	DEDUCIBILITA ORDINARIA	1 ,00	2 ,00
E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE	,00	,00
E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO	,00	,00
E30	FAMILIARI A CARICO	,00	,00
E31	FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI		
	Esclusi dal sostituto	Quota TFR	Non esclusi dal sostituto
	1 ,00	2 ,00	3 ,00

Righi E27 – 28 – E29 – E30 – E31

Nuove Regole introdotte dal Decreto Legislativo 252/2005 in vigore dal 01/01/2007

Quadro E – Oneri e spese
Sezione II – Spese per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

Righi E27 – 28 – E29 – E30 – E31
Contributi per previdenza complementare

Il contribuente è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E31 solo se ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione

Questa situazione si verifica in presenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, ovvero sia indicato un importo al punto 121 del CUD 2012

Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2	Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2
120	121

Quadro E – Oneri e spese
Sezione II – Spese per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

		Esclusi dal sostituto	Non esclusi dal sostituto
E27	DEDUCIBILITA ORDINARIA	1 ,00	2 ,00

Rigo E27 – Contributi a deducibilità ordinaria

Punto 8 del CUD = «1»

A colonna «1» riportare l'importo del punto 120 del CUD 2013 al netto della quota eventualmente versata per i familiari a carico ed esclusa dal sostituto di imposta, desumibile dalle Annotazioni del CUD 2013

A colonna «2» riportare l'importo del punto 121 del CUD 2013 al netto della quota eventualmente versata per i familiari a carico e NON esclusa dal sostituto di imposta, desumibile dalle Annotazioni del CUD 2013, più l'eventuale importo versato a fondi di previdenza individuali

Attenzione! L'importo di colonna «1» NON è un «di cui» di colonna «2»

Il limite UNICO di deducibilità è di € 5.164,57

Quadro E – Oneri e spese
Sezione II – Spese per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

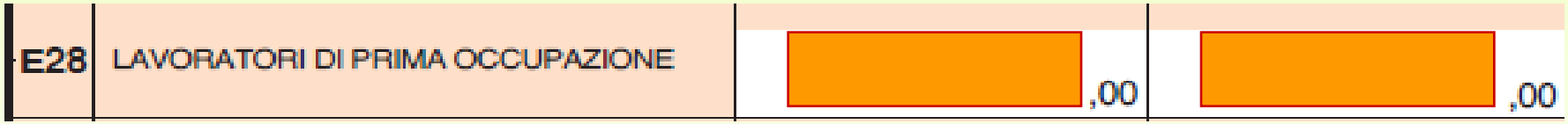

Rigo E28 – Lavoratori di prima occupazione

Punto 8 del CUD = «3»

A colonna «1» riportare l'importo del punto 120 del CUD 2013

A colonna «2» riportare l'importo del punto 121 del CUD 2013

Attenzione! L'importo di colonna «1» NON è un «di cui» di colonna «2»

Il limite UNICO di deducibilità è di € 5.164,57

Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari sono stati effettuati versamenti di importo inferiore al limite predetto, è possibile godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di € 5.164,57 incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra € 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad € 2.582,29 (articolo 8, comma 6, Decreto Legislativo 252/2005, Risoluzione 131/E del 2011)

Quadro E – Oneri e spese
Sezione II – Spese per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

Costruzione del Plafond	2007	2008	2009	2010	2011
Contributi versati	1.500,00	2.500,00	3.000,00	3.658,28	5.164,57
Differenza rispetto al limite di € 5.164,57	3.664,57	2.664,57	2.164,57	1.506,29	0,00
Plafond accumulato	3.664,57	6.329,14	8.493,71	10.000,00	10.000,00

Al termine dei primi 5 anni (2007-2011) è stato accumulato un plafond di € 10.000

Il plafond accumulato può essere speso negli anni tra il 2012 ed il 2031 tutte le volte in cui siano versati contributi per un importo superiore ad € 5.164,57

Il plafond può essere utilizzato per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati, in aggiunta al limite annuale di € 5.164,57 e fino a concorrenza di € 2.582,29 annui (per un totale massimo di € 7.746,86)

Quadro E – Oneri e spese
Sezione II – Spese per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

Al termine dei primi 5 anni (2007-2011) è stato accumulato un plafond di € 10.000

La norma non prevede alcun obbligo di ripartizione in quote costanti del plafond, né alcuna conseguenza in caso di mancato utilizzo in un dato anno, pertanto il lavoratore/contribuente potrà recuperarsi l'intero ammontare del plafond nel corso degli anni 2012 – 2031 ogni qualvolta effettui versamenti di importo superiore ad € 5.164,57 con un massimo di € 7.746,86 annui

Utilizzo del Plafond	2012	2013	2014	2015	2016
Contributi versati	6.000,00	5.000,00	7.746,86	7.746,86	5.000,00
Utilizzo plafond oltre il limite di € 5.164,57	835,43	0,00	2.582,29	2.582,29	0,00
Plafond residuo	9.164,57	9.164,57	6.582,28	3.999,99	3.999,99

Al termine del 2016, il lavoratore ha utilizzato il plafond di € 10.000 per € 6.000,01 residuando un plafond di euro 3.999,99, da utilizzare entro il 2031 secondo le modalità descritte

Quadro E – Oneri e spese
Sezione II – Spese per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO	,00	,00

Rigo E29 – Fondi in squilibrio finanziario

Punto 8 del CUD = «2»

A colonna «1» riportare l'importo del punto 120 del CUD 2013

A colonna «2» riportare l'importo del punto 121 del CUD 2013

Attenzione! L'importo di colonna «1» NON è un «di cui» di colonna «2»

Gli importi versati a Fondi per i quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e per i quali sia stato approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministro del lavoro, sono interamente deducibili

L'importo versato a tali fondi è dunque SEMPRE interamente DEDUCIBILE, tuttavia gli importi indicati concorrono al raggiungimento del Limite di € 5.164,57 per la determinazione dell'eventuale deducibilità dei contributi versati a Fondi diversi

Quadro E – Oneri e spese
Sezione II – Spese per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

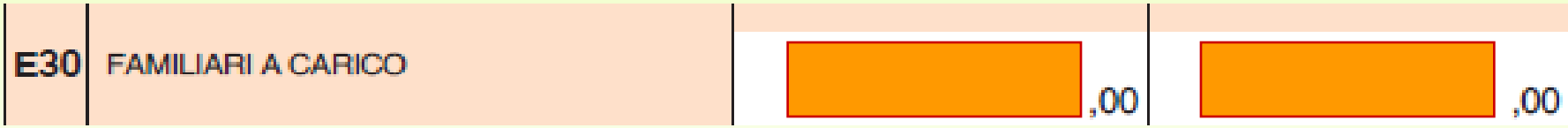

Rigo E30 – Familiari a carico

Devono essere riportate le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi NON dedotta

Se è compilato il punto 127 del CUD 2013:

- a colonna «1» riportare l'importo escluso dall'imponibile dal sostituto di imposta, desumibile dalle Annotazioni del CUD 2013
- a colonna «2» riportare l'importo NON escluso dall'imponibile dal sostituto di imposta, desumibile dalle Annotazioni del CUD 2013

Attenzione! L'importo di colonna «1» NON è un «di cui» di colonna «2»

Il limite UNICO di deducibilità è di € 5.164,57

Quadro E – Oneri e spese
Sezione II – Spese per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

Rigo E31 – Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici

Punto 8 del CUD = «4»

Deve essere compilata SOLO dai dipendenti pubblici per adesione a fondi negoziali del settore pubblico ed in relazione alla loro qualifica di dipendenti

In questo caso trova applicazione la normativa vigente fino al 31/12/2006
[doppio della quota TFR destinata al fondo, con un massimo del 12% del reddito complessivo (compreso i redditi soggetti al regime della cedolare secca) e, comunque, di 5.164,57 euro]

Il dipendente che si iscrive ad un Fondo Aperto deve compilare gli Altri Righi

- A colonna «1» riportare l'importo del punto 120 del CUD 2013
- A colonna «2» riportare l'importo del TFR destinato al Fondo (Annotazioni CUD)
- A colonna «3» riportare l'importo del punto 121 del CUD 2013

Attenzione! L'importo di colonna «1» NON è un «di cui» di colonna «3»

Quadro E – Oneri e spese
Sezione II – Spese per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

Contributi per previdenza complementare			
		Esclusi dal sostituto	Non esclusi dal sostituto
E27	DEDUCIBILITA ORDINARIA	1 ,00	2 ,00
E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE	,00	,00
E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO	,00	,00
E30	FAMILIARI A CARICO	,00	,00
E31	FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI		
	Esclusi dal sostituto	Quota TFR	Non esclusi dal sostituto
	1 ,00	2 ,00	3 ,00

Se l'importo della deduzione richiesta è superiore al limite di deducibilità l'importo indicato nella colonna 2 dei righi E27, E28 ed E30 ed E31 (già rideterminato) deve essere opportunamente abbattuto, considerando ai fini della deduzione l'importo indicato nei singoli righi, con il seguente ordine: E28, E27, E30 e E31

Qualora nel punto «8» del CUD sia riportata la lettera «A», per la compilazione del quadro occorre fare riferimento alle indicazioni fornite nelle annotazioni del CUD, in quanto per il contribuente si sono verificate situazioni diverse nel corso del periodo di imposta

Quadro E – Oneri e spese
Sezione II – Spese per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, Decreto Legislativo 252/2005, il contribuente è tenuto a comunicare al fondo pensione od alla compagnia di assicurazione l'importo dei contributi per i quali non ha potuto usufruire della deduzione. La quota di prestazione pensionistica corrispondente ai contributi versati e non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi non va assoggetta a tassazione al momento della corresponsione

I soggetti iscritti a più fondi pensione devono effettuare la comunicazione solo con riferimento ai fondi ai quali sono stati versati contributi risultanti indeducibili in sede di dichiarazione dei redditi.

Se i contributi non dedotti sono versati nell'interesse di un familiare a carico, la comunicazione deve essere resa con riferimento a quest'ultimo con l'indicazione che i contributi non sono stati dedotti né in capo al titolare della posizione previdenziale né in capo al soggetto cui questi risulta a carico (Circolare 70/2007)

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate: 3	N. rate: 5	N. rate: 10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio ammesse alla detrazione:

1. le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
2. le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali
3. le spese di restauro e risanamento conservativo
4. altre spese di ristrutturazione (ad esempio, quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica)

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate: 3	N. rate: 5	N. rate: 10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Possono usufruire dell'agevolazione coloro che possiedono o detengono l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo, quale la proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	*Situazioni particolari* Codice	Anno	Rideterminazione rate	N. rate 3	5	10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Condizioni per poter usufruire della detrazione sono:

1.avere effettuato i pagamenti relativi alle spese tramite bonifico bancario o postale (dal 2012 la va indicato l'articolo 16-bis TUIR) con indicazione del codice fiscale/partita IVA del soggetto beneficiario del bonifico ed i codici fiscali dei soggetti che beneficeranno della detrazione;

2.aver trasmesso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara per i lavori iniziati prima del 14/05/2011. Tuttavia, per gli interventi iniziati dal 01/01/2011 al 13/05/2011, in mancanza della comunicazione preventiva potevano essere indicati i dati catastali dell'immobile nella dichiarazione dei redditi 730/2012 o UNICO PF 2012 (Circolare 19/E del 01/06/2012);

Per le spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006 le fatture dell'impresa che esegue i lavori devono evidenziare, in maniera distinta, il costo della manodopera utilizzata. L'obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura è stato eliminato dal Decreto Legge 70/2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate: 3	N. rate: 5	N. rate: 10	Spesa	N. d'ordine immobile
	1	2		4	5	6	7	8	8	8	9	10
E41											,00	

Detrazione spettante

36% => dal 2003 al 2005, dal 01/10/2006 al 31/12/2006, dal 2007 al 25/06/2012

41% => 01/01/2006 – 30/09/2006

50% => 26/06/2012 – 31/12/2012

Limiti detraibilità

48.000 € dal 2003 al 25/06/2012

Per le spese sostenute a partire dal 01/10/2006 il limite va riferito alla singola unità immobiliare ed è da diversi tra gli aventi diritto, mentre per le spese sostenute fino al 30/09/2006 il limite è riferito alla persona e ad ogni singola unità immobiliare

Per l'anno 2012, la detrazione del 50% spetta per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2012 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25/05/2012 nel limite di 48.000 €

Il limite di 96.000 € vale anche per le spese sostenute dal 01/01/2013 al 30/06/2013

Al raggiungimento dei limiti concorrono anche le spese sostenute in anni precedenti e relative al medesimo intervento

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	*Situazioni particolari* Codice	Anno	Rideterminazione rate	N. rate 3	5	10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Ristrutturazione di Immobili – Numero rate di ripartizione

La detrazione viene ripartita in 10 rate di pari importo

I contribuenti di età non inferiore a 75 o a 80 anni non possono più scegliere una diversa ripartizione della spesa (5 o 3) neppure in relazione a spese sostenute in anni precedenti

Invece, i contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 o 3 rate, possono proseguire secondo tale rateazione

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	*Situazioni particolari* Codice	Anno	Rideterminazione rate	N. rate 3	5	10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Ristrutturazione di Immobili – «Vendita» dell'immobile

In caso di vendita o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto a goderne viene trasferito, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica

(articolo 2, commi 12bis e 12ter del Decreto Legge n. 138/2011 come modificati dalla Legge n. 148/2011)

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	*Situazioni particolari* Codice	Anno	Rideterminazione rate	N. rate 3	5	10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Ristrutturazione di Immobili – «Vendita» dell'immobile

Stessa possibilità è prevista in caso di atti a titolo non oneroso (donazioni) ovvero di permute; infatti, l'Agenzia con Circolare 57/1998 ha precisato che con l'espressione vendita si devono intendere tutte le ipotesi in cui si realizza una cessione dell'immobile, anche a titolo gratuito

È opportuno segnalare al notaio di inserire nel rogito di compravendita immobiliare, una clausola in cui definire, in presenza di interventi già effettuati di recupero del patrimonio edilizio abitativo, se la detrazione IRPEF del 36%/41%/50% residua rimanga in capo al venditore oppure venga ceduta all'acquirente

In assenza di clausole la detrazione residua sarà trasferita all'acquirente/donatario

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate: 3	N. rate: 5	N. rate: 10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Ristrutturazione di Immobili – «Vendita» dell'immobile

Nel caso di comproprietà dell'immobile oggetto di trasferimento, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto già espresso con la risoluzione 77/2009, in cui si è affermato che: «la residua detrazione IRPEF spettante in materia di ristrutturazioni del patrimonio edilizio si trasmette alla parte acquirente non solo in ipotesi di cessione dell'intero immobile, ma altresì qualora, per effetto della cessione della quota di comproprietà, la parte acquirente diventi proprietaria esclusiva dell'immobile»

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate: 3	N. rate: 5	N. rate: 10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Ristrutturazione di Immobili – «Vendita» dell'immobile

Sostenimento della spesa agevolabile da parte del proprietario esclusivo di una abitazione

→ La cessione di una quota di proprietà dell'immobile non determinerà mai il trasferimento del diritto alla detrazione in capo all'acquirente, atteso che tale passaggio può verificarsi solamente in presenza della cessione dell'intero immobile

Trasferimento di una quota di proprietà parziale dell'immobile ristrutturato al soggetto persona fisica che è già comproprietario della restante quota

→ Comportando il consolidamento della proprietà in capo all'acquirente, si realizza una fattispecie assimilabile alla cessione dell'intera unità immobiliare, con il trasferimento della detrazione residua in capo al cessionario, fatta salva la clausola inserita nel rogito di compravendita con la quale prevedere che la stessa rimanga in capo al venditore

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate 3	N. rate 5	N. rate 10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Ristrutturazione di Immobili – Beneficiari della detrazione

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	*Situazioni particolari* Codice	Anno	Rideterminazione rate	N. rate 3	5	10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Acquisto di immobili «completamente» ristrutturati

La detrazione viene riconosciuta su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita dichiarato nell'atto di compravendita in relazione alla quota di proprietà dell'immobile

Detrazione nella misura del 36%

Rogito dal 2003 al 2005, dal 01/10/2006 al 30/06/2007 e dal 01/01/2008

Detrazione nella misura del 41%

Rogito dal 01/01/2006 al 30/09/2006

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate: 3	N. rate: 5	N. rate: 10	Spesa	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10
E41											,00	

Acquisto di immobili «completamente» ristrutturati
Limiti Detraibilità

77.469 € con atto di acquisto od assegnazione entro il 30/06/2003 e lavori ultimati entro il 31/12/2002 (per soggetto e per unità immobiliare)

48.000 € con atto di acquisto od assegnazione dal 2003 al 30/09/2006 e lavori ultimati dal 01/01/2003 e fino al 31/12/2006 (per soggetto e per unità immobiliare)

48.000 € con atto di acquisto od assegnazione dal 01/10/2006 al 31/12/2006 e lavori ultimati dal 01/01/2003 e fino al 31/12/2006 (per unità immobiliare)

48.000 € con atto di acquisto od assegnazione del 2010, 2009 o 2008 con lavori eseguiti dal 01/01/2008 (per unità immobiliare)

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate: 3	N. rate: 5	N. rate: 10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Acquisto di immobili «completamente» ristrutturati
Limiti Detraibilità - Novità

Se le spese per l'acquisto dell'immobile sono state sostenute dal 26/06/2012 al 30/06/2013 la detrazione spetta nella misura del 50%, entro l'importo massimo di 96.000 €

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate: 3	N. rate: 5	N. rate: 10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Manutenzione e salvaguardia dei boschi

Detrazione del 36% per le spese sostenute dal 2003 al 2006

Limiti Detraibilità

100.000 €

Non è più possibile la rideterminazione delle rate

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate: 3	N. rate: 5	N. rate: 10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Acquisto di BOX pertinenziali

La detrazione spetta al contribuente sia per la costruzione del box che per l'acquisto direttamente dall'impresa costruttrice; in entrambi i casi l'importo delle spese sostenute per la realizzazione devono essere attestate dall'impresa

Altra condizione fondamentale è il vincolo di pertinenzialità, ossia la necessaria relazione tra il box e l'edificio abitativo

Per abitazione si intende qualunque tipo di immobile residenziale, quindi, non deve necessariamente trattarsi di abitazione principale del contribuente.

Risulta, quindi, agevolabile anche l'acquisto del box relativo ad un'abitazione secondaria del contribuente, purché sussista il vincolo di pertinenzialità

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate: 3	N. rate: 5	N. rate: 10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Acquisto di BOX pertinenziali

Il vincolo di pertinenzialità deve risultare da compromesso di vendita regolarmente registrato, ovvero da rogito notarile

Nel primo caso (compromesso registrato) la detraibilità (anche degli acconti) è ammessa in quanto il contribuente risulta essere promissario acquirente dell'immobile e quindi si ritiene soddisfatto il vincolo di pertinenzialità

Nel secondo caso, la detraibilità è ammessa anche quando il rogito notarile è «unico», ovvero viene stipulato contestualmente sia per l'abitazione che per il box per il quale deve essere indicato il vincolo di pertinenza

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

					Situazioni particolari								
	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rate	N. rate 3	N. rate 5	N. rate 10	Spesa		N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	,00	10

Acquisto di BOX pertinenziali

Il pagamento di acconti o dell'intero importo del box in data anteriore a quella dell'atto non danno diritto alla detrazione in assenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato per mancanza del vincolo pertinenziale

Tuttavia la risoluzione 7/2011, ammette la detraibilità della spesa qualora il bonifico venga effettuato, in assenza di preliminare registrato, nello stesso giorno di stipula del rogito (del box) se pur in orario antecedente ad esso

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate: 3	N. rate: 5	N. rate: 10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Acquisto di BOX pertinenziali

Anche per gli acquisti di box e posti auto pertinenziali il Decreto Legge 70/2011 ha sostituito l'obbligo di invio della comunicazione al Centro Operativo di Pescara con l'indicazione dei dati sopra descritti nella dichiarazione dei redditi

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate: 3	N. rate: 5	N. rate: 10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Oneri di urbanizzazione e ritenuta del 10% / 4% sul bonifico

(articolo 25, comma 1, Decreto Legge 78/2010, modificato dall'articolo 23, comma 8, Decreto Legge 98/2011)

La Risoluzione 4/2011 chiarisce che per evitare l'applicazione della ritenuta del 4% (ex 10%) nei confronti dei comuni i contribuenti possono:

1. pagare gli oneri utilizzando modalità diverse dal bonifico bancario (trattandosi di pubbliche amministrazioni, l'utilizzo del bonifico non è obbligatorio)
2. pagare con bonifico «ordinario» e non con bonifico ai sensi della 449/1997. In questo modo non verrà operata la ritenuta

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	*Situazioni particolari* Codice	Anno	Rideterminazione rate	N. rate 3	5	10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Interventi in attuazione del «Piano casa» (Articolo 11, D.L. 112/2008)

Anche per gli interventi in attuazione del “Piano Casa” la detraibilità del 36% - 55% è ammessa:

1. senza demolizione => rispetto dei volumi della sagome => SI
2. senza demolizione => ampliamento => SI solo sulle spese riferibili alla parte preesistente (le spese per l’ampliamento non sono ammesse perché configura «nuova costruzione»)
3. demolizione e ricostruzione (fedele) => rispetto dei volumi della sagome originari => SI
4. con demolizione e ricostruzione (NON fedele) => mancato rispetto dei volumi della sagome originari => NO

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	*Situazioni particolari* Codice	Anno	Rideterminazione rate	N. rate 3	5	10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1		3		5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Colonna 2 => indicare "1" se le fatture sono emesse dal 01/01/2006 al 30/09/2006 (41%), "2" se emesse dal 01/10/2006 o in data antecedente al 01/01/2006 oppure dal 01/01/2012 al 25/06/2012 (36%), "3" per spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2012 (50%)

Colonna 4 => "1" spese sostenute dal 2003 al 2012 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;

"2" acquisto immobili ristrutturati entro 31/12/2002 e atto entro il 30/06/2003

"3" manutenzione e salvaguardia dei boschi (dal 2003 al 2006)

"4" acquisto immobili ristrutturati oltre il 31/12/2002

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate: 3	N. rate: 5	N. rate: 10	Spesa	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10
E41											,00	

Le colonne 5, 6 e 7 devono essere compilate solo dai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile oppure dalle persone di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, hanno già rideterminato negli anni dal 2008 al 2011 il numero delle rate

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Anno	Rideterminazione rate	N. rate: 3	5	10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Colonna 5 => "1" Acquisto, successione o donazione di immobile da soggetto che, avendo un'età NON inferiore a 75 anni, aveva rateizzato ovvero aveva rideterminato la spesa in 3 o 5 rate;

"2" Contribuente che ha compiuto 80 anni nel 2010 o 2011 ed ha rideterminato in tali anni in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate (in pratica è il caso del soggetto che usufruisce della SECONDA RATA (2011) o TERZA RATA (2010) della SECONDA rideterminazione);

"3" Acquisto, successione o donazione di immobile da parte di soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel 2010 o 2011 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che in precedenza aveva rideterminato in 5 rate (in pratica è il caso del soggetto che deve usufruire della SECONDA RATA (2011) o della TERZA RATA (2010) della SECONDA rideterminazione);

"4" Acquisto, successione o donazione di immobile nell'anno 2011 o 2012, da un soggetto che aveva rateizzato in 10 rate (né caso "1" né "3").

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate: 3	N. rate: 5	N. rate: 10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Colonna 6 => anno di (PRIMA) rideterminazione del numero di rate

Colonna 7 => numero delle rate in cui è stata ripartita la spesa nell'anno di sostenimento della stessa

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III A – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

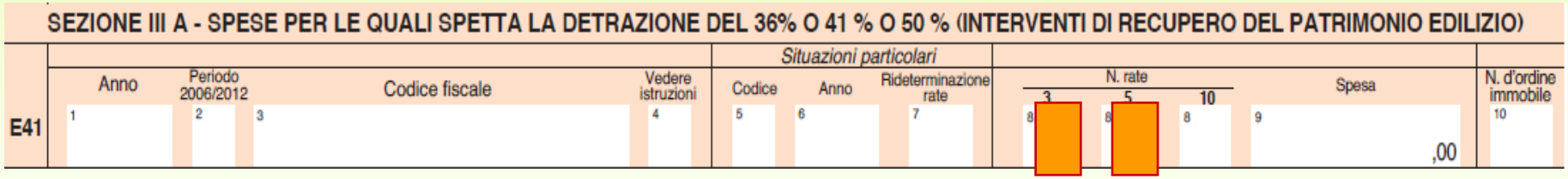
SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

					Situazioni particolari							
	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rate	N. rate 3	N. rate 5	N. rate 10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Colonna 8 - Novità

NON può essere indicato 1 se l'anno a colonna 1 è il 2012

Se l'anno è il 2012 può essere indicato "1" solo a colonna 8 in corrispondenza della rateizzazione in 10 anni

Quadro E – Oneri e spese
Sezioni III A e B – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

					Situazioni particolari							
	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rate	N. rate 3	N. rate 5	N. rate 10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

Colonna 10

La colonna 10 deve essere compilata nel caso di interventi iniziati dal 2011

Per tali interventi deve essere compilata anche la sezione III-B del quadro E, per indicare i dati catastali identificativi degli immobili e agli altri dati necessari per fruire della detrazione del 36% o 50%

Deve essere riportato il numero progressivo che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della sezione III-A, va riportato nella colonna 10 di tutti i righi compilati relativi al medesimo immobile lo stesso numero d'ordine identificativo

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36% O 50%

E51	N. ord. immobile 1	Condominio 2	CODICE COMUNE 3	T/U 4	I/P 5	SEZ. URB./COMUNE CATAST. 6	FOGLIO 7	PARTICELLA 8	SUBALTERNO 9
E52	N. ord. immobile 1	Condominio 2	CODICE COMUNE 3	T/U 4	I/P 5	SEZ. URB./COMUNE CATAST. 6	FOGLIO 7	PARTICELLA 8	SUBALTERNO 9

				CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				DOMANDA ACCATASTAMENTO		
E53	ALTRI DATI	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	DATA 3	SERIE 4	NUMERO E SOTTONUMERO 5	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE 6	DATA 7	NUMERO 8	PROVINCIA UFF. AGENZIA TERRITORIO/ENTRATE 9

Quadro E – Oneri e spese
Sezioni III A e B – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

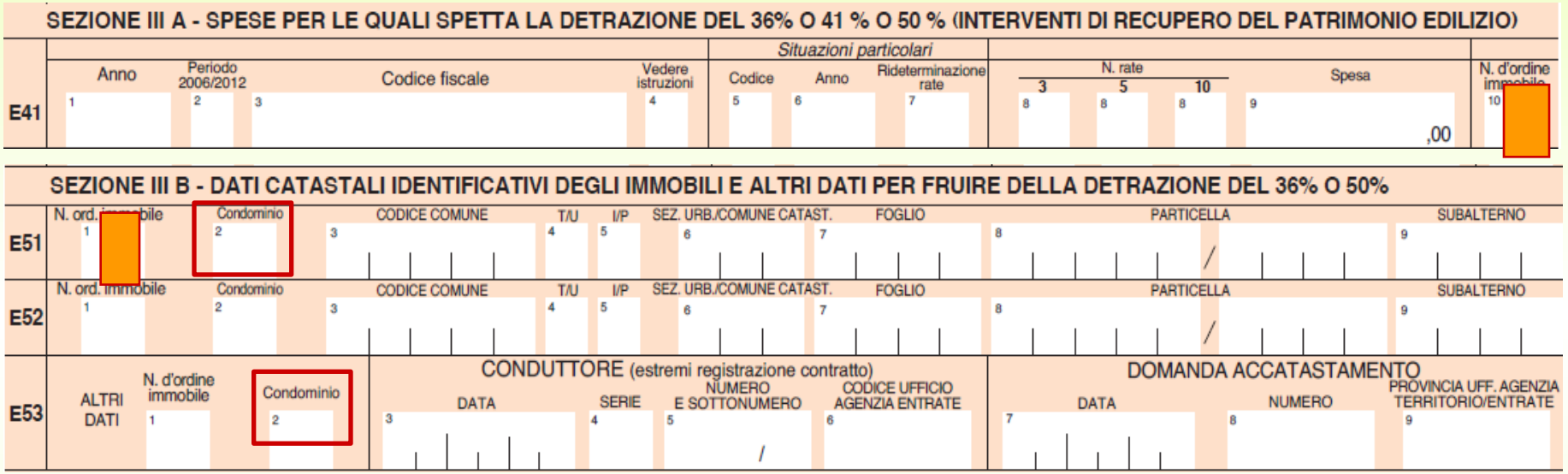

Righi E51, E52
Colonna 1

Deve essere riportato il numero d'ordine dell'immobile indicato nei righi da E41 a E44 cui si riferisco i dati

Per gli interventi effettuati nel 2011 la sezione III-B non è obbligatoria (se i dati sono già stati forniti nella precedente dichiarazione) ma può comunque essere compilata

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III B – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

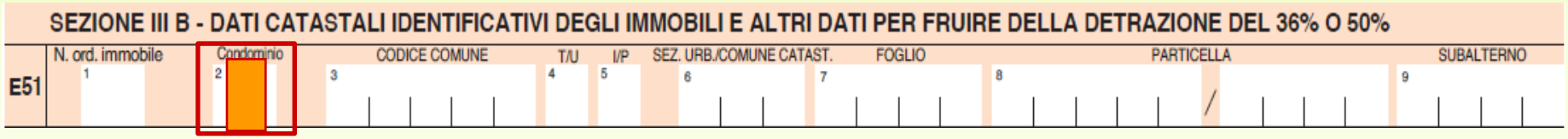

Righi E51, E52 – Colonna 2

La colonna deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio, mentre non devono essere compilate le successive colonne dei righi E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi

La presente casella va barrata anche per gli interventi iniziati dal 01/01/2013 al 13/05/2011, se è stata inviata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara e lo scorso anno non è stata presentata la dichiarazione perché esonerati o comunque non si è fruito della detrazione del 36%

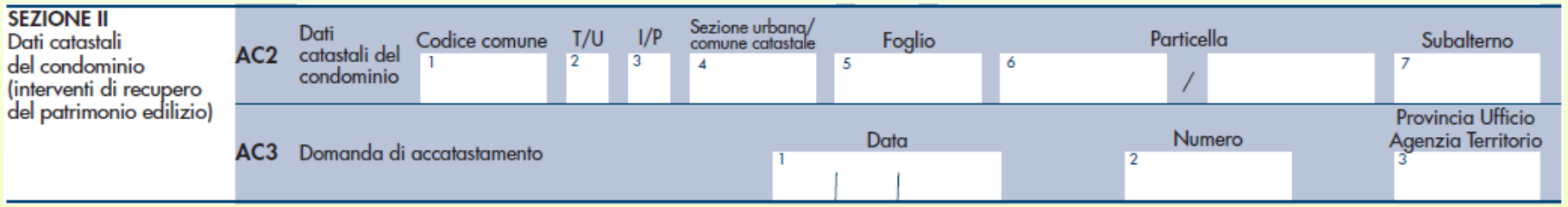

Quadro E – Oneri e spese
Sezione III B – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

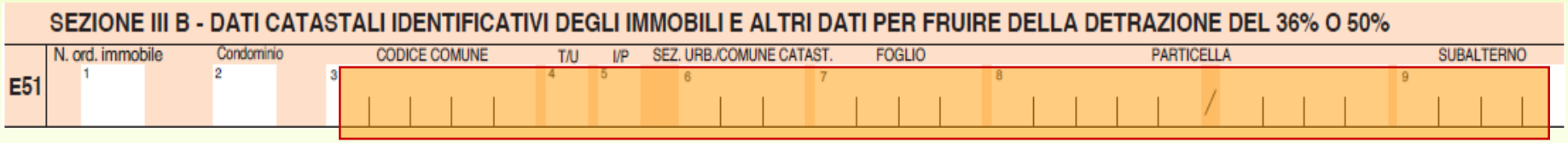

Novità – Righi E51, E52

Colonna 3 – Codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare

Colonna 4 – Tipo catasto cui risulta accatastato l'immobile (T=Terreni, U=Urbano)

Colonna 5 – I=Intera Particella/Unità immobiliare; P=Parziale

Colonna 6 – Indicare la sezione urbana od il codice catastale per quei comuni vige il sistema tavolare

Colonna 7 – Foglio risultante dal documento catastale

Colonna 8 – Numero Particella. Può essere composto da due parti, rispettivamente, di cinque e quattro numeri. Il dato è rilevabile dalla visura catastale

Colonna 9 – Subalterno. Deve essere riportato se presente in visura

1. Unità Immobiliari site nel Comune di CORIO(Codice D008) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							ALTRE INFORMAZIONI	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati ulteriori
1		17	218				A/3	1	3 vani		Euro 116,20	CASE MUGGION piano: T -1 -2; VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 25/11/2004 n . 107228 .1/2004 in atti dal 25/11/2004 (protocollo n . TO0554189) VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA	

Visura Catastale
Catasto dei Terreni

Agenzia del Territorio

Visura per soggetto
Situazione degli atti informatizzati al 13/02/2012

Data: 13/02/2012 - Ora: 16.33.40 Segue

Visura n.: T371946 Pag: 1

Dati della richiesta	**MAROCCHI ALDO** **Terreni siti in tutta la provincia di TORINO**
Soggetto individuato	**MAROCCHI ALDO nato a IVREA il 10/08/1953 C.F.: MRCLDA53M10E379D**

1. Immobili siti nel Comune di BANCHETTE(Codice A607) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO							ALTRE INFORMAZIONI	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe		Superficie(m²) ha are ca		Deduz.	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	Dati derivanti da	Dati ulteriori
1	7	2		-	BOSCO ALTO	U	01	18		Euro 0,27 L. 531	Euro 0,07 L. 142	Impianto meccanografico del 01/12/1975	
2	7	3		-	BOSCO ALTO	U	00	07		Euro 0,02 L. 32	Euro 0,01 L. 8	Impianto meccanografico del 01/12/1975	

Totale: Superficie 01.25 Redditi: Dominicale Euro 0,29 Agrario Euro 0,08

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BILLIA Leonilda nata a IVREA il 03/10/1932	BLLLLD32R43E379W*	(1) Proprieta` per 4/6
2	MAROCCHI Aldo nato a IVREA il 10/08/1953	MRCLDA53M10E379D*	(1) Proprieta` per 1/6
3	MAROCCHI Rosalisa nata a IVREA il 23/04/1958	MRCRLS58D63E379D*	(1) Proprieta` per 1/6
DATI DERIVANTI DA	DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 15/01/2000 n . 43901 .1/2000 in atti dal 26/11/2002 (protocollo n . 835261) Registrazione: UR Sede: IVREA Volume: 1266 n: 49 del 11/07/2000		

Visura Catastale
Catasto dei Fabbricati

Agenzia del Territorio

Data: 13/02/2012 - Ora: 16.29.57 Fine

Visura n.: T368994 Pag: 1

Visura per soggetto
limitata ad un comune
Situazione degli atti informatizzati al 13/02/2012

Dati della richiesta	**BACCARO COSIMO EUGENIO**
	Fabbricati siti nel comune di VENARIA (Codice: L727) Provincia di TORINO
Soggetto individuato	**BACCARO COSIMO EUGENIO nato a SAN PANCRAZIO SALENTINO il 16/04/1952 C.F.: BCCCMG52D16I066X**

1. Unità Immobiliari site nel Comune di VENARIA(Codice L727) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							ALTRE INFORMAZIONI	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza		Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati ulteriori
1		25	628	19			A/3	4	4,5 vani		Euro 464,81	VIA BAROLO n . 14 piano: S1 -3; VARIAZIONE del 17/02/2006 n . 34209 .1/2006 in atti dal 17/02/2006 (protocollo n . TO0070647) ESATTA RAPPRESENTAZIONE DI CANTINA	Annotazione

Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	BACCARO Cosimo Eugenio nato a SAN PANCRAZIO SALENTINO il 16/04/1952	BCCCMG52D16I066X*	(1) Proprieta` per 1/2 in regime di comunione dei beni con RIZZETTO IVANA
2	RIZZETTO Ivana nata a VENARIA il 08/03/1955	RZZVNI55C48L727Q*	(1) Proprieta` per 1/2 in regime di comunione dei beni con BACCARO COSIMO EUGENIO
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 28/02/2006 Nota presentata con Modello Unico n . 10493 .1/2006 in atti dal 03/04/2006 Repertorio n .: 127772 Rogante: DEMARIA PAOLO Sede: VENARIA COMPRAVENDITA		

Quadro E – Oneri e spese
Sezioni III A e B – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate 3	N. rate 5	N. rate 10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	10

	ALTRI DATI	N. d'ordine immobile	Condominio	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto): DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE	DOMANDA ACCATASTAMENTO: DATA	NUMERO	PROVINCIA UFF. AGENZIA TERRITORIO/ENTRATE
E53		1	2	3	4	5 /	6	7	8	9

Rigo E53

Qualora i lavori siano effettuati dal conduttore (o comodatario), oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (righi E51 e E52), occorre anche compilare il rigo E53 con gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53) ovvero con gli estremi della domanda di accatastamento nel caso in cui l'immobile non sia ancora stato censito (colonne da 7 a 9 del rigo E53)

Quadro E – Oneri e spese
Sezioni III A e B – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate 3	N. rate 5	N. rate 10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	1

	ALTRI DATI	N. d'ordine immobile	Condominio	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto): DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE	DOMANDA ACCATASTAMENTO: DATA	NUMERO	PROVINCIA UFF. AGENZIA TERRITORIO/ENTRATE
E53	1	1	2	3	4	5 /	6	7	8	9

Rigo E53
Colonna 1

Deve essere riportato il numero d'ordine dell'immobile indicato nei righi da E41 a E44 cui si riferisco i dati

Quadro E – Oneri e spese
Sezioni III A e B – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	*Situazioni particolari* Codice	Anno	Rideterminazione rate	N. rate 3	5	10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	9 ,00	1

	ALTRI DATI	N. d'ordine immobile	Condominio	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE	DOMANDA ACCATASTAMENTO DATA	NUMERO	PROVINCIA UFF. AGENZIA TERRITORIO/ENTRATE
E53		1	2	3	4	5 /	6	7	8	9

Rigo E53 – Colonna 2

La colonna deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. A colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio, mentre non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53

La presente casella va barrata anche per gli interventi iniziati dal 01/01/2013 al 13/05/2011, se è stata inviata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara e lo scorso anno non è stata presentata la dichiarazione perché esonerati o comunque non si è fruito della detrazione del 36%

Quadro E – Oneri e spese
Sezioni III A e B – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

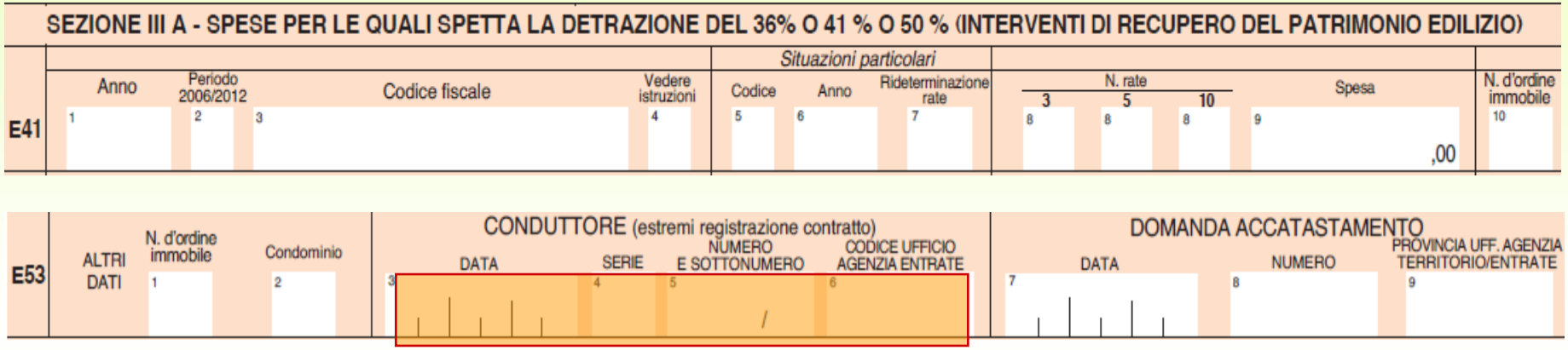

Rigo E53, Colonne da 3 a 6 – Estremi di registrazione Contratto

I dati devono essere rilevati da:

- dal contratto di locazione o di comodato registrato presso l'Ufficio
- dalla ricevuta rilasciata dai servizi telematici nel caso di registrazione on line

Colonna 3 – indicare la data di registrazione del contratto

Colonna 4 – indicare la Serie in funzione della modalità di registrazione (3, 3A, 3B, 3P, 3T)

Colonna 5 – numero ed eventuale sottonumero di registrazione

Colonna 6 – codice dell'Ufficio Agenzia Entrate presso il quale è stato registrato il contratto

Quadro E – Oneri e spese
Sezioni III A e B – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

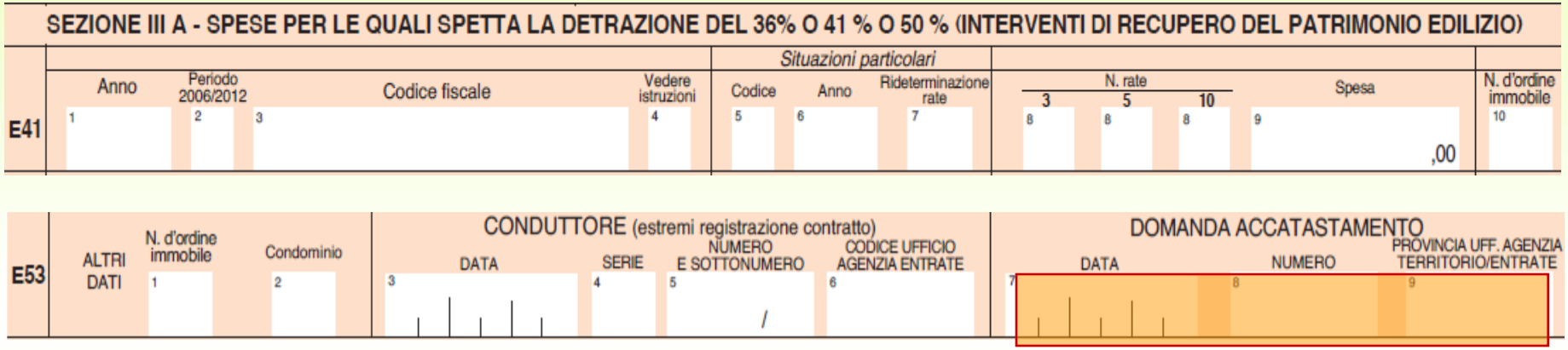

Rigo E53, Colonne da 7 a 9 – Domanda di accatastamento

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento

Colonna 7 – indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento

Colonna 8 – indicare il numero della domanda di accatastamento

Colonna 9 – indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio presso il quale è stata presentata la domanda

Quadro E – Oneri e spese
Sezioni III A e B – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate: 3	N. rate: 5	N. rate: 10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	2010									3	7.000 ,00	
E42	2012	2								1	40.000 ,00	1
E43	2012	3								1	50.000 ,00	1

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36% O 50%

	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
E51	1		L219	U	I		34	752 /	16
E52								/	

Immobile A: intervento effettuato nel 2010 Spese sostenute: 7.000 €

Immobile B: intervento effettuato nel 2012 con spese sostenute fino al 25 giugno 2012 per 40.000 €

Immobile B: intervento effettuato nel 2012 con spese sostenute dal 26 giugno al 31/12/2012 per 50.000 €

Quadro E – Oneri e spese
Sezioni III A e B – Detrazione di imposta del 36% o del 41% o 50%

SEZIONE III A - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% O 41 % O 50 % (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	Vedere istruzioni	Situazioni particolari: Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	N. rate: 3	N. rate: 5	N. rate: 10	Spesa	N. d'ordine immobile
E41	2010									3	6.000 ,00	
E42	2012	2								1	8.000 ,00	1
E43	2012	3								1	80.000 ,00	2

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 36% O 50%

	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
E51	1	X						/	
E52	2		L727	U	I		267	104 /	21

Immobile A: intervento effettuato nel 2010 Spese sostenute: 6.000 €

Immobile B: intervento effettuato nel 2012 su parti condominiali con spese sostenute entro il 25/06/2012 di 8.000 €

Immobile B: intervento effettuato nel 2012 su immobile proprio con spese sostenuto dopo il 25/06/2012 per 80.000 €

Anno 2012 – Detrazione di imposta del 36% / 50%

L'articolo 4 del Decreto Legge 201/2011 ha reso l'agevolazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio una norma «a regime», introducendo il nuovo articolo 16-bis nel TUIR a decorrere dal 01/01/2012

Le novità introdotte sono:

1.per le spese sostenute dal 01/01/2012 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni o ad 80 anni non potranno più ripartire la detrazione in 5 o 3 rate annuali di pari importo, ma anch'essi saranno obbligati a suddividerla in 10 rate annuali di pari importo

2.viene introdotta dal 01/01/2012 una nuova ipotesi «agevolabile» inerente alla ricostruzione o al ripristino di immobili (anche se non sono residenziali) danneggiati a seguito di eventi calamitosi

L'articolo 11, comma 1 del Decreto Legge 83/2012 ha modificato la percentuale di detraibilità

dal 36 al 50% per le spese sostenute dal 25/06/2012 al 30/06/2013

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

SEZIONE IV - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55% (INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO)

	TIPO INTERVENTO	ANNO	CASI PARTICOLARI	RIDETERMINAZIONE RATE	RIPARTIZIONE RATE	NUMERO RATA	SPESA
	1	2	3	4	5	6	7
E61							,00
E62							,00
E63							,00

L'articolo 1, comma 48 della Legge 220/2010 (legge di stabilità per il 2011) ha prorogato per l'anno 2011 la detrazione IRPEF del 55%, relativa alle spese sostenute per interventi di carattere edilizio, finalizzati all'ottenimento di un risparmio energetico

L'articolo 4, comma 4, del Decreto Legge 201/2011 (Manovra «Salva Italia») ha prorogato la detrazione per l'anno di imposta 2012 alle stesse condizioni precedenti modificando il comma 48 dell'articolo 1 della Legge 220/2010

Il comma 2 dell'articolo 11 del Decreto Legge 83/2012, convertito dalla Legge 134/2012, ho ulteriormente prorogato l'agevolazione del 55% al 30/06/2013

Dopo tale data la detrazione sulle spese sostenute spetterà nella misura a regime del 36%

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

SEZIONE IV - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55% (INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO)

	TIPO INTERVENTO	ANNO	CASI PARTICOLARI	RIDETERMINAZIONE RATE	RIPARTIZIONE RATE	NUMERO RATA	SPESA
	1	2	3	4	5	6	7
E61							,00
E62							,00
E63							,00

Le tipologie di intervento, su immobili esistenti, che possono beneficiare della detrazione riguardano:

a)la riqualificazione energetica di edifici esistenti

b)gli interventi sull'involucro di edifici esistenti

c)l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda

d)la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'ICI o dell'IMU, se dovuta

Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

SEZIONE IV - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55% (INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO)

	TIPO INTERVENTO	ANNO	CASI PARTICOLARI	RIDETERMINAZIONE RATE	RIPARTIZIONE RATE	NUMERO RATA	SPESA
	1	2	3	4	5	6	7
E61							,00
E62							,00
E63							,00

L'agevolazione in esame, entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento, può essere ripartita in:

- da 3 a 10 rate per le spese sostenute nell'anno 2008 (salvo rideterminazione in 10)
- 5 rate per le spese sostenute negli anni 2009 e 2010
- 10 rate per le spese sostenute negli anni 2011 e 2012

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

IN COSA CONSISTE

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta nella misura del 55% delle spese sostenute dal 2008 al 2012 da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti

Le spese agevolabili sono quelle relative:

1. la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, l'illuminazione);
2. il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
3. l'installazione di pannelli solari;
4. la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

comma 344 => riqualificazione energetica di edifici esistenti => riduzione di almeno il 20% dei valori previsti da specifiche tabelle => 100.000 € [spesa massima € 181.818]

comma 345 => interventi su edifici esistenti, parte di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti strutture opache verticali (finestre comprensive di infissi) e/o strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla norma => 60.000 € [spesa massima € 109.091]

comma 346 => installazione di Pannelli solari perla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali => 60.000 € [spesa massima € 109.091]

comma 347 => Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. È escluso il passaggio da impianto centralizzato ad impianti individuali autonomi => 30.000 € [spesa massima € 54.545]

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando questi rappresentino una prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, occorre tenere conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti

L'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta lorda

Tra le spese rientrano anche le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi

«Condizione Indispensabile» per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali ESISTENTI, qualunque sia la categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per lo svolgimento dell'attività

NON SONO AGEVOLABILI LE SPESE SOSTENUTE SU IMMOBILI IN CORSO DI COSTRUZIONE (già soggetti a prescrizioni minime)

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

Oltre alla condizione indispensabile dell'edificio ESISTENTE, è necessario che gli edifici presentino altre specifiche caratteristiche.

1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari. In caso contrario, la detrazione spetta limitatamente alla quota di spesa imputabile ai locali/unità già riscaldate
2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità
3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

CHI PUO' USUFRUIRNE

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono con titolo idoneo l'immobile oggetto di intervento

In particolare, sono ammessi all'agevolazione:

1. le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
2. i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
3. le associazioni tra professionisti
4. gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale

Per privati ed autonomi si applica il principio di cassa, mentre per i titolari di reddito di impresa si applica il principio di competenza

ATTENZIONE

Non possono usufruire dell'agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione:

1. i titolari di un diritto reale sull'immobile
2. i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
3. gli inquilini
4. chi detiene l'immobile in comodato

Va comunque precisato che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza; pertanto non spettano con riferimento agli immobili concessi in locazione

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, ma limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito «privatistico», a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività

In caso di Leasing, il contribuente ha diritto alla detrazione calcolata sul costo sostenuto dalla società di Leasing a nulla rilevando i canoni pagati

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

1. In caso di vendita o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto a detrarre viene trasferito, salvo diverso accordo delle parti, rispettivamente all'acquirente o al donatario (articolo 2, commi 12-bis e 12-ter, del Decreto Legge 138/2011 come modificato dalla Legge 148/2011)

   È opportuno consigliare al contribuente di segnalare al notaio, nel rogito di compravendita immobiliare, di inserire una clausola in cui definire se la detrazione IRPEF del 55% residua rimanga in capo al venditore oppure venga ceduta all'acquirente (stesso disciplina anche alle permute ed alle donazioni). In assenza di clausole la detrazione passa all'acquirente

2. Il beneficio rimane invece in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato

3. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Decreto Ministeriale 19/02/2007, la detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni nazionali erogate per i medesimi interventi (ad esempio, detrazione del 36%).

Tuttavia, il comma 2 del medesimo articolo afferma la compatibilità della detrazione del 55% con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e comuni. In questo caso il 55% è calcolato sulla spesa effettivamente rimasta a carico e, quindi, al netto del contributo ricevuto.

ATTENZIONE NUOVA NORMATIVA DAL 01/01/2009

L'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 115/2008 stabilisce la NON CUMULABILITA' tra le diverse agevolazioni al fine di adeguare la normativa nazionale alle direttive comunitarie

A partire dalla spese sostenute dal 01/01/2009, il contribuente è obbligato a scegliere se beneficiare della detrazione del 55% oppure, in alternativa, degli eventuali contributi od incentivi concessi a livello comunitario, regionale o locale

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

Aliquota IVA 10% a «regime» dal 01/01/2010

L'articolo 2, comma 11, della Legge Finanziaria 2010 (Legge 191/2009) ha disposto «a regime» l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), Legge n. 457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, nella misura ridotta del 10%.

Fino al 31/12/2009 l'aliquota ridotta del 10% era già prevista per gli interventi di cui alle citate lettere c) e d), mentre era applicabile agli interventi di manutenzione di cui alle lettere a) e b) in forza della specifica disposizione introdotta dalla Finanziaria 2000 e prorogata da ultimo dalla Finanziaria 2008 (Legge 203/2008)

Per usufruire dell'aliquota ridotta del 10% non è necessario indicare il costo della manodopera utilizzata in fattura; tale indicazione è, tuttavia, OBBLIGATORIA per usufruire della detrazione del 36% o 50% e 55% per le fatture emesse fino al 13/05/2011

Dal 14/05/2011 non è più richiesta l'indicazione del costo della manodopera ai fini della detrazione del 36% o 50% e 55%

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

Valore massimo della detrazione fiscale 100.000 €

Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori indicati dal D.M. 19/02/2007

L'indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione degli altri interventi agevolati che se eseguiti singolarmente comporterebbero l'applicazione del loro specifico limite massimo di detrazione; se eseguiti congiuntamente, invece, fanno scattare il limite massimo di € 100.000

Ad esempio, se il risparmio energetico invernale attraverso un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori richiesti, è realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e mediante la sostituzione di infissi, si potrà fruire della detrazione nel limite massimo di 100.000 € poiché si sarà realizzata la «qualificazione energetica dell'edificio»

Naturalmente, NON sarà possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

Interventi sugli involucri degli edifici esistenti

Valore massimo della detrazione fiscale 60.000 €

Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti previsti dai decreti ministeriali del 19/02/2007 e 11/03/2008

Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso

Per le spese effettuate dal 01/01/2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione o qualificazione energetica

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

Pannelli solari

Valore massimo della detrazione fiscale 60.000 €

Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università

I fabbisogni soddisfatti con l'impianto di produzione di acqua calda possono attenere non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all'ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale

L'installazione dei pannelli solari deve essere realizzata su edifici esistenti

Per le spese effettuate dal 01/01/2008 per l'installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione o qualificazione energetica

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Valore massimo della detrazione fiscale 30.000 €

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale ESISTENTI con impianti dotati di CALDAIE A CONDENSAZIONE e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione

Gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (solo per il 2007) con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione, possono essere compresi tra quelli di “riqualificazione energetica” dell’edificio, se rispettano l’indice di prestazione energetica previsto

Dal 01/01/2008 l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia

Dal 01/01/2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

Modalità di pagamento e ripartizione della spesa tra gli aventi diritto

Il pagamento delle spese, da parte dei contribuenti non titolari di reddito d'impresa, deve avvenire tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed la Partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato

Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa

Per gli interventi condominiali, l'ammontare massimo di detrazione, come nel caso delle ristrutturazioni edilizie, va riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio tranne che per l'intervento di riqualificazione energetica che riguardi l'intero edificio. In questo caso, l'ammontare massimo deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo di imposta

L'articolo 29, comma 6, del Decreto Legge 185/2008 ha previsto che per beneficiare della detrazione del 55% sulle spese sostenute dal 01/01/2009 in poi, relativamente ad interventi che proseguono oltre il singolo periodo di imposta, è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione

Il modello, approvato con Provvedimento 6 maggio 2009, deve essere inviato entro 90 giorni dal termine del periodo di imposta nel quale sono state sostenute le spese (per le spese sostenute nel 2012 la scadenza è il prossimo 30/03/2013)

ATTENZIONE

La mancata presentazione della comunicazione non fa decadere dal diritto alla detrazione del 55%, tuttavia, comporta l'applicazione di una sanzione in misura fissa da euro 258 a 2.065. Tale sanzione è ravvedibile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), Decreto Legislativo 472/1997, con sanzione ridotta di euro 32 (1/8) entro il 30/03/2014

L'invio della nuova comunicazione non sostituisce in alcun modo gli altri adempimenti richiesti per fruire della detrazione

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo di imposta

L'adempimento è rivolto ai soli contribuenti che effettuano interventi, di durata superiore al singolo periodo d'imposta, per i quali intendono beneficiare della detrazione del 55%

1. Se gli interventi «a cavallo» sono effettuati su più immobili, va compilato un modello per ogni immobile
2. Se i lavori proseguano per più anni, sarà necessario presentare una comunicazione per ciascun anno nel quale sono sostenute spese per lavori eseguiti (ma non terminati)
3. In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da più soggetti, per fruire della detrazione la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi

Il modello non deve essere presentato se:

1. i lavori sono iniziati e si terminati nel medesimo periodo d'imposta
2. nel periodo d'imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese

<u>Per i lavori eseguiti su più periodi di imposta, la comunicazione in esame non va presentata per le spese sostenute nel periodo di imposta nel quale hanno termine i lavori</u>

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

Modalità e termini di presentazione

La comunicazione va presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato

Per la compilazione del modello, l'Agenzia ha predisposto un apposito software prelevabile dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it

La versione disponibile è la 1.04 del 08/03/2010

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

Documenti necessari per fruire della detrazione del 55%

1. Fattura in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per realizzare l'intervento e le ricevute dei bonifici con i dati richiesti dalla normativa. Dal 14/05/2011 non è più richiesta l'indicazione del costo della manodopera

2. Asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sul medesimo edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori

3. Attestato di certificazione energetica prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato, in base alle procedure indicate dagli enti locali o, in mancanza di queste procedure, un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema contenuto in allegato al D.M. 19/02/2007

4. Ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori

5. Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese se gli interventi riguardano parti comuni di edifici

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

Comunicazione all'ENEA

(http://efficienzaenergetica.acs.enea.it)

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata TELEMATICAMENTE all'ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente) tutta la documentazione attestante gli interventi eseguiti

Qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, a:

ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese 301
00123 Santa Maria di Galeria (Roma)

indicando come riferimento: Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

Comunicazione all'ENEA

Ai fini della decorrenza del termine di 90 giorni per l'invio della scheda informativa all'ENEA, in precedenza l'Agenzia aveva individuato la data di fine lavori nel giorno del collaudo

La Circolare 21/2010 ha precisato che nel caso di interventi per i quali non sia previsto il collaudo, come ad esempio la sostituzione di finestre, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (ad esempio la fattura) o dal tecnico che compila la scheda.

NON PUO' RITENERSI VALIDA UNA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE RESA CON AUTOCERTIFICAZIONE

La stessa circolare ha previsto la possibilità di modificare i dati contenuti nella scheda informativa già presentata all'ENEA anche oltre il termine dei 90 giorni dalla fine lavori, mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa

La comunicazione rettificativa dovrà essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

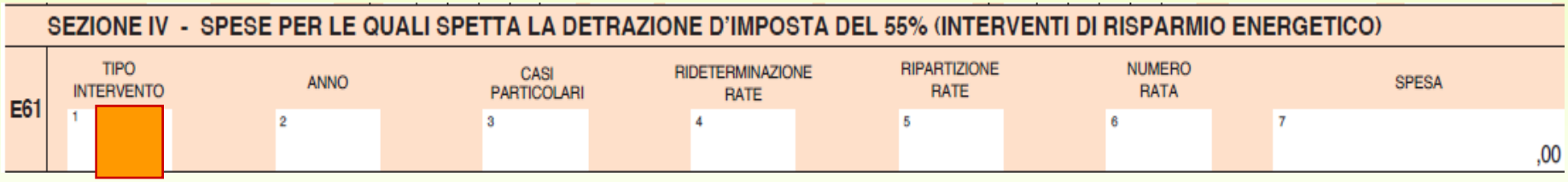
SEZIONE IV - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55% (INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO)

	TIPO INTERVENTO	ANNO	CASI PARTICOLARI	RIDETERMINAZIONE RATE	RIPARTIZIONE RATE	NUMERO RATA	SPESA
E61	1	2	3	4	5	6	7 ,00

Righi E61, E62, E63 – Colonna 1

Codice «1» => spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

Codice «2» => spese per interventi sull'involucro degli edifici

Codice «3» => spese per installazione Pannelli Solari

Codice «4» => spese per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

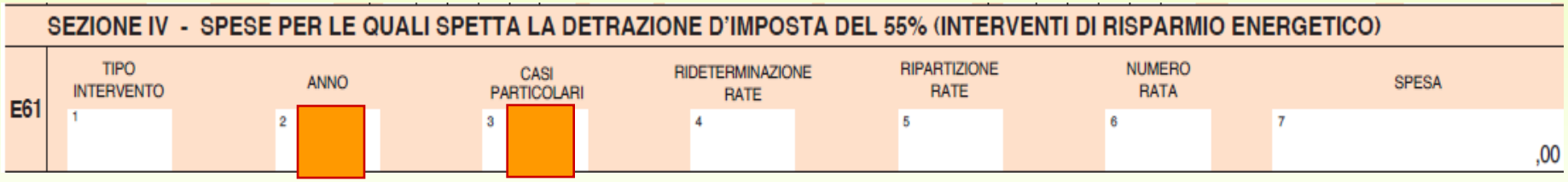

Righi E61, E62, E63 – Colonna 2 - Anno

Anno di sostenimento della spesa (2008, 2009, 2010, 2011, 2012)

Righi E61, E62, E63 – Colonna 3 – Casi particolari

Codice «1» => spese sostenute per lavori iniziati dal 2008 al 2011 ed ancora in corso nel 2012

Codice «2» => le spese sostenute in anni precedenti il 2012 riguardano un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione negli anni dal 2009 al 2012

Codice «3» => se ricorrono contemporaneamente le situazioni di cui al codice «1» ed al codice «2»

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

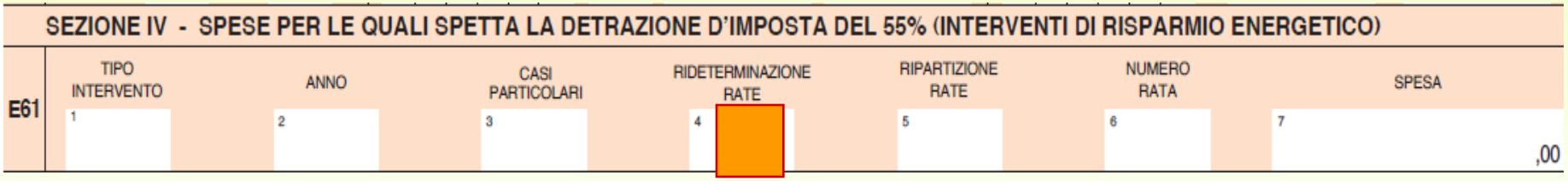

Righi E61, E62, E63 – Colonna 4 – Rideterminazione rate

Può essere compilata dai quei contribuenti che dal 2009 al 2012 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel corso del 2008 e che hanno rideterminato od intendono rideterminare il numero delle rate

La detrazione potrà essere rideterminata solo in 10 rate

Deve essere riportato il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione dal soggetto che ha sostenuto la spesa

La colonna 4 può assumere i valori da "3" a "10"
La colonna 4 può risultare compilata solo se l'anno di colonna 2 assume il valore 2008 e la casella di colonna 3 (casi particolari) assume il valore 2 ovvero il valore 3

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

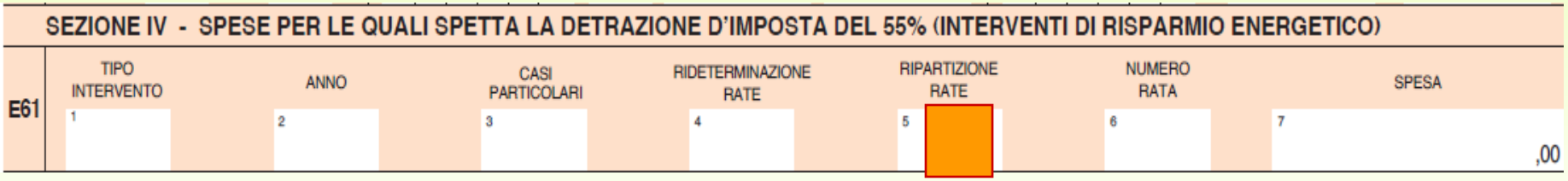

SEZIONE IV - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55% (INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO)

	TIPO INTERVENTO	ANNO	CASI PARTICOLARI	RIDETERMINAZIONE RATE	RIPARTIZIONE RATE	NUMERO RATA	SPESA
E61	1	2	3	4	5	6	7 ,00

Righi E61, E62, E63 – Colonna 5 – Ripartizione rate

Se a colonna «2» è stato indicato l'anno 2011 o 2012 => indicare «10»

Se a colonna «2» è stato indicato l'anno 2010 o 2009 => indicare «5»

Se a colonna «2» è stato indicato l'anno 2008:

- indicare il numero di rate compreso tra "5" e "10", in cui si è scelto di ripartire inizialmente la detrazione
- se è stata compilata la colonna "4" (Rideterminazione rate) indicare "10"

(può essere "5" se nella casella "Numero rata" di colonna è riportato il valore 3 o 4)
(può essere "10" se nella casella "Numero rata" di colonna 6 è riportato il valore 1 o 2)

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

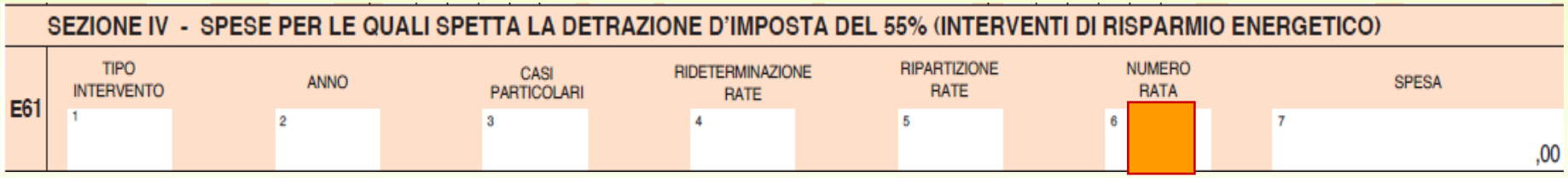

SEZIONE IV - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55% (INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO)

	TIPO INTERVENTO	ANNO	CASI PARTICOLARI	RIDETERMINAZIONE RATE	RIPARTIZIONE RATE	NUMERO RATA	SPESA
E61	1	2	3	4	5	6	7 ,00

Righi E61, E62, E63 – Colonna 6 – Numero rata

Se a colonna «2» è stato indicato l'anno 2012 => indicare "1"

Se a colonna «2» è stato indicato l'anno 2011 => indicare "2"

Se a colonna «2» è stato indicato l'anno 2010 => indicare "3"

Se a colonna «2» è stato indicato l'anno 2009 => indicare "4"

Se a colonna «2» è stato indicato l'anno 2008 => indicare "5"

Quadro E – Oneri e spese
Sezione IV – Detrazione di imposta del 55% (interventi risparmio energetico)

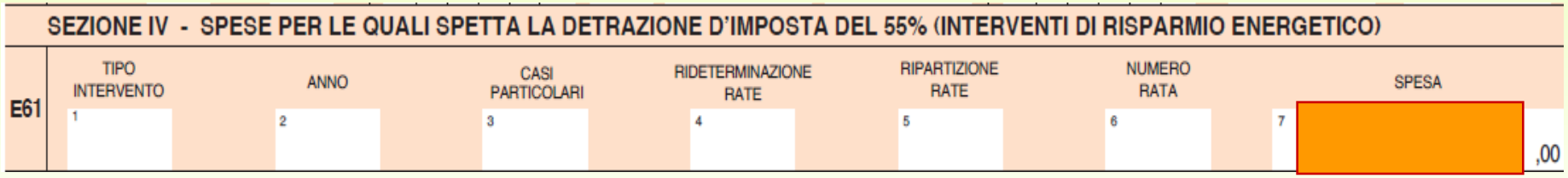

SEZIONE IV - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55% (INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO)

	TIPO INTERVENTO	ANNO	CASI PARTICOLARI	RIDETERMINAZIONE RATE	RIPARTIZIONE RATE	NUMERO RATA	SPESA
E61	1	2	3	4	5	6	7 ,00

Righi E61, E62, E63 – Colonna 7 – Spesa

Se "Tipo Intervento" è "1" => importo massimo 181.818 €

Se "Tipo Intervento" è "2"» => importo massimo 109.091 €

Se "Tipo Intervento"» è "3"» => importo massimo 109.091 €

Se "Tipo Intervento" è "4"» => importo massimo 54.545 €

Quadro E – Oneri e spese
Sezione V – Detrazione per canoni di locazione

SEZIONE V - DATI PER FRUIRE DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE

E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	TIPOLOGIA 1		N. DI GIORNI 2		PERCENTUALE 3	E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	N. DI GIORNI 1		PERCENTUALE 2

Righi E71 – Detrazione per inquilini

Codice da indicare a colonna 1:

- «1» => contratto stipulato o rinnovato ai sensi della Legge 431/1998
- «2» => contratto stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 4, commi 2 e 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (contratti a canone concordato)
- «3» => contratto di locazione stipulato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 da un soggetto di età compresa fra i 20 ed i 30 anni. In tal caso è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui è affidato dagli organi competenti ai sensi di legge

Colonna 2 => numero di giorni

Colonna 3 => percentuale di spettanza

Detrazione per canoni di locazione (non agevolati)
Abitazione principale

Possono usufruirne i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 09/12/1998, n. 431

La detrazione deve essere ripartita tra i cointestatari del contratto anche qualora uno di essi non possa usufruirne perché fiscalmente a carico

Reddito complessivo	Detrazione Spettante
Fino ad € 15.493,71	€ 300
Oltre € 15.493,71 e fino a € 30.987,41	€ 150

Oltre € 30.987,41 NON spetta alcuna detrazione

Riferimento Rigo E71 – Codice “1”
(Articolo 16, comma 01, T.U.I.R.)

oneri

Detrazione per canoni di locazione (agevolati)
Abitazione principale

Possono usufruirne i soggetti titolari di contratti di locazione stipulati o rinnovati in regime di canone convenzionale ex articolo 2, comma 3 ed articolo 4, commi 2 e 3 Legge 431/98 (durata minima TRE anni rinnovabili, eventualmente, per altri DUE).

In nessun caso spetta la detrazione per contratti intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (Circolari 95/E del 2000 e 55/E del 2001)

La detrazione deve essere ripartita tra i cointestatari del contratto anche qualora uno di essi non possa usufruirne perché fiscalmente a carico

Reddito complessivo	Detrazione Spettante
Fino ad € 15.493,71	€ 495,80
Oltre € 15.493,71 e fino a € 30.987,41	€ 247,90

Oltre € 30.987,41 NON spetta alcuna detrazione

Riferimento Rigo E71 – Codice “2”

(Articolo 16, comma 1, T.U.I.R.)

Detrazione per canoni di locazione
Giovani di età compresa tra 20 e 30 anni

La detrazione spetta ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni (anche se il requisito dell'età ricorre solo per una parte del periodo di imposta) che stipulano un contratto ex Legge 431/1998 per l'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa da quella dei genitori o degli affidatari

La detrazione deve essere ripartita tra i cointestatari del contratto anche qualora uno di essi non possa usufruirne perché fiscalmente a carico

La detrazione spetta per i primi TRE anni

Reddito complessivo	Detrazione Spettante
Fino ad € 15.493,71	€ 991,60

Oltre € 15.493,71 NON spetta alcuna detrazione

Riferimento Rigo E71 – Codice "3"

(Articolo 16, comma 1-ter, T.U.I.R.)

Detrazioni per canoni di locazione

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 200/E del 16 maggio 2008 ha chiarito che qualsiasi tipologia di contratto di locazione è da intendersi disciplinato dalla Legge 431/98

Infatti, il contratto di locazione, stipulato o rinnovato in vigenza della Legge 431/1998, sarà comunque da considerarsi disciplinato da quest'ultima, anche se le relative disposizioni non sono espressamente menzionate, in considerazione del fatto che il contenuto del contratto, per quanto lasciato alla libera disponibilità delle parti, non potrà mai essere "contra legem".

Detrazione per canoni di locazione
Incapienza dell'imposta LORDA

Se la detrazione spettante per canoni di locazione è superiore all'imposta lorda, diminuita, nell'ordine, delle detrazioni per carichi di famiglia e per spese di produzione, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta (articolo 16, comma 1-quinquies, T.U.I.R.)

L'ammontare del credito viene considerato nella determinazione del rigo differenza e quindi rimborsato nel caso di presentazione del Modello 730 oppure, a scelta del contribuente, lasciato a credito per l'anno successivo ovvero richiesto a rimborso, nel caso di presentazione del Modello UNICO

Quadro E – Oneri e spese
Sezione V – Detrazione per canoni di locazione

SEZIONE V - DATI PER FRUIRE DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE

E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	TIPOLOGIA 1		N. DI GIORNI 2		PERCENTUALE 3	E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	N. DI GIORNI 1		PERCENTUALE 2

Righi E72

Detrazione per dipendenti che trasferisco la residenza per motivi di lavoro

Colonna 1 => numero di giorni

Colonna 2 => percentuale di spettanza

Detrazione per canoni di locazione - Lavoratori dipendenti che trasferiscono o hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro

Possono usufruirne tutti i soggetti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro in un comune situato a non meno di 100 Km dal precedente e, comunque, al di fuori della propria regione, qualunque sia il tipo di contratto

La detrazione spetta anche se il trasferimento è conseguenza di un nuovo contratto

La detrazione spetta esclusivamente ai percettori di reddito da lavoratori dipendenti (e non assimilato). Se il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica

La detrazione spetta per i primi TRE anni

Reddito complessivo	Detrazione Spettante
Fino ad € 15.493,71	€ 991,60
Oltre € 15.493,71 e fino a € 30.987,41	€ 495,80

Oltre € 30.987,41 NON spetta alcuna detrazione

Riferimento Rigo E72

(Articolo 16, comma 1, T.U.I.R.)

Detrazioni per canoni di locazione

Le detrazioni viste, da ripartire tra gli eventi diritto, NON sono tra loro cumulabili ed il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole
(articolo 16, comma 1-quater, T.U.I.R.)

In caso di presenza di più tipologie differenti di contratto nel corso dello stesso anno devono essere compilati più modelli purché il numero dei giorni indicati complessivamente non sia superiore a 365

Quadro E – Oneri e spese
Sezione VI – Altre detrazioni di imposta

SEZIONE VI - DATI PER FRUIRE DI ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA (Barrare la casella)		E82	SPESE ACQUISTO MOBILI, ELETTRODOMESTICI, TV, COMPUTER (ANNO 2009)	,00	E83	ALTRE DETRAZIONI CODICE 1 / 2 ,00

Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida

La casella deve essere barrata esclusivamente dal non vedente (e non anche dalle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) per usufruire della detrazione forfetaria di 516,46 euro a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta

Quadro E – Oneri e spese
Sezione VI – Altre detrazioni di imposta

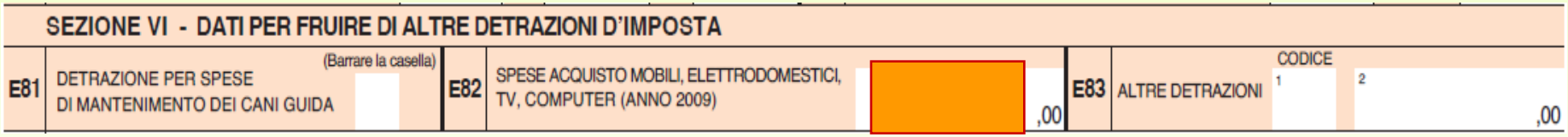

SEZIONE VI - DATI PER FRUIRE DI ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA (Barrare la casella)		E82	SPESE ACQUISTO MOBILI, ELETTRODOMESTICI, TV, COMPUTER (ANNO 2009)	,00	E83	ALTRE DETRAZIONI CODICE 1 / 2 ,00

E82 - Acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e PC (anno 2009)

Nel Modello 730/2012 si recupera la TERZA di cinque rate per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer su una spesa massima di € 10.000 per ogni unità ad uso abitativo, a prescindere dal numero dei comproprietari

Nel rigo E82 deve essere riportato il totale della spesa sostenuta ammessa in detrazione e non il quinto della stessa

Quadro E – Oneri e spese
Rigo E82 – Acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e PC (anno 2009)

Spese sostenute dal il 07/02/2009 ed il 31/12/2009 per interventi di recupero, ammessi alla detrazione del 36%, iniziati dal 01/07/2008

Occorre verificare la data di inizio lavori indicata sulla comunicazione inviata al Centro Operativo di Pescara

Occorre poi aver sostenuto effettivamente le spese a partire dal 1° luglio 2008.
Il diritto alla detrazione non decade anche se le spese di ristrutturazione sono state sostenute in data successiva a quella di acquisto dei beni che danno diritto alla detrazione del 20% (Circolare 21/E del 23/04/2010)

Quadro E – Oneri e spese
Rigo E82 – Acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e PC (anno 2009)

Gli interventi che costituiscono presupposto per la detrazione del 20% sono SOLO quelli volti al recupero del patrimonio edilizio ed in particolare:

1. manutenzione straordinaria ex articolo 31, lettera b), Legge 457/1978
2. restauro/risanamento conservativo conservatorio ex articolo 31, lettera c), Legge 457/1978
3. ristrutturazione edilizia ex articolo 31, lettera d), Legge 457/1978

Sono esclusi dall'agevolazione in esame gli interventi:

1. su parti comuni di edifici
2. di manutenzione ordinaria ex articolo 31, lettera a), Legge 457/1978
3. volti alla realizzazione di garage / posti auto pertinenziali

È anche escluso, l'acquisto di unità abitativa residenziale da impresa che ha ristrutturato l'immobile. In questo caso spetta esclusivamente la detrazione del 36% calcolata sul 25% del corrispettivo

Quadro E – Oneri e spese
Rigo E82 – Acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e PC (anno 2009)

Sono agevolabili, se acquistati tra il 07/02/2009 ed il 31/12/2009 e destinati all'immobile oggetto di ristrutturazione:

1. mobili da arredamento
2. elettrodomestici di classe energetico non inferiore ad A+
3. apparecchi televisivi
4. computer

Sono ammesse al beneficio anche le spese di trasporto e montaggio purché documentate da bonifico bancario o postale

Non si decade dal beneficio se l'arredo viene successivamente destinato ad altre unità abitative, ad esempio a seguito di vendita dell'immobile, purché al momento dell'acquisto sia destinato all'immobile oggetto di ristrutturazione.

L'agevolazione spettava ANCHE per l'acquisto di NUOVI frigoriferi, congelatori e loro combinazioni (Circolare 21/E del 23/04/2010)

Quadro E – Oneri e spese
Rigo E82 – Acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e PC (anno 2009)

La spesa, detraibile se sostenuta tra il 07/02/2009 ed il 31/12/2009, è da ripartire tra gli eventi diritto in cinque rate annuali di pari importo su un massimo di € 10.000

Importo massimo annuo = € 2.000 (€ 10.000 x 20%)

Importo detrazione massima = € 400 (€ 2.000 / 5)

L'importo va riferito alla singola unità immobiliare in ristrutturazione indipendentemente dal numero di contribuenti che partecipano alla spesa. Quindi, la spesa va ripartita tra gli aventi diritto, ma si può beneficiare della detrazione in riferimento a più unità immobiliari ristrutturate per un massimo di € 10.000 ciascuna (purché per ognuna di questa siano stati rispettati tutti gli adempimento previsti per il 36%)

Il pagamento della spesa finalizzata all'arredo dell'unità abitativa deve avvenire mediante bonifico bancario o postale con l'indicazione della CAUSALE del versamento, del CODICE FISCALE del soggetto che effettua il pagamento, nonché il CODICE FISCALE / PARTITA IVA del beneficiario del pagamento

Quadro E – Oneri e spese
Rigo E82 – Acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e PC (anno 2009)

Controlli della Documentazione

Con riferimento ai singoli bene agevolabili si dovranno verificare che:

1. le fatture siano state emesse tra il 07/02/2009 ed il 31/12/2009
2. vi siano le ricevute dei bonifici bancari o postali con tutte le indicazioni previste (causale versamento, codice fiscale dei beneficiari dell'agevolazione, codice fiscale / partita IVA del beneficiario del bonifico). Meglio se presente il richiamo al Decreto Legge n. 5/2009
3. vi sia un'autocertificazione che attesti la destinazione dei mobili acquistati ad arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione
4. vi sia la ricevuta invio Comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara
5. la documentazione attesti che i lavori sono iniziati dopo il 01/07/2008
6. esista almeno una fattura ed un bonifico per il 36% con data anteriore al bonifico per il pagamento dei beni agevolabili (in caso contrario sarebbe opportuno un'integrazione dell'autocertificazione di cui sopra con la quale il contribuente attesti l'intenzione di sostenere dette spese in futuro)

Quadro E – Oneri e spese
Rigo E82 – Acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e PC (anno 2009)

ESEMPIO 1

Spese Sostenute da più Contribuenti su Singola Unità Abitativa

1) Proprietario al 100% dell'immobile adibito ad abitazione principale
2) Spese sostenute nel 2009 con la moglie:
   a) € 25.000 per interventi di ristrutturazione
   b) € 13.000 per acquisto di mobili per cucina e bagno

Il limite massimo da ripartire deve essere ricondotto al massimo ammissibile, cioè ad € 10.000 e poi diviso tra gli aventi diritto.
Pertanto, ciascun contribuente potrà fruire della detrazione del 20% sul limite massimo di € 5.000 da ripartirsi obbligatoriamente in 5 rate annuali di pari importo

detrazione annua € 5.000 x 0,20 / 5 = € 200

Quadro E – Oneri e spese
Rigo E82 – Acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e PC (anno 2009)

ESEMPIO 2

Spese sostenute da Singolo Contribuente su più Unità Abitative

Spese sostenute nel corso del 2009:

1. Abitazione principale: € 8.000 per l'acquisto mobili per la cucina
2. Immobile a disposizione: € 6.000 per l'arredo del bagno

Poiché il limite di spesa è da riferirsi alla singola unità immobiliare, il contribuente potrà beneficare della detrazione su un totale complessivo di € 14.000 e dovrà compilare due moduli dal momento che per ogni immobile dovrà essere compilato un distinto rigo del Modello 730 indicando in ciascuno di essi l'importo sostenuto

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati

Novità di quest'anno

Il Quadro F del Mod. 730/2013, rispetto a quello dello scorso anno, contiene le seguenti novità:

1) Rigo F1: scompaiono le Colonne 3 e 8 presenti nel modello dello scorso anno (Mod. 730/2012) nel quale andavano indicate le eccedenze di acconto IRPEF e/o cedolare secca pagata da parte di chi aveva utilizzata l'aliquota piena del 99% anziché quella ridotta dell'82%; vengono, invece, inserite quattro nuove Colonne (7, 8, 9 e 10) riservate a coloro i quali hanno ricalcolato gli acconti dovuti sugli immobili storici/artistici, la cui tassazione è cambiata nel corso del 2012 (per maggiori dettagli, vedi il paragrafo "Immobili di interesse storico o artistico, del capitolo dedicato al Quadro B);

2) Rigo F3: vengono inserite due nuove Colonne (5 e 6) in cui indicare, rispettivamente, le eccedenze di cedolare secca risultante dal modello dello scorso anno (Mod. 730/2012) e la parte di essa compensata in F24;

3) Rigo F7: scompaiono, rispetto al modello dello scorso anno (Mod. 730/2012), la Colonna 3 in cui andava indicata l'eventuale aliquota agevolata di addizionale comunale a saldo e la Colonna 4 che andava barrata in caso di agevolazioni diverse;

4) Rigo F8: scompaiono, rispetto al modello dello scorso anno (Mod. 730/2012), la Colonna 3 in cui andava indicata l'eventuale aliquota agevolata di addizionale comunale in acconto e la Colonna 4 che andava barrata in caso di agevolazioni diverse.

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione I – Acconti IRPEF, Add.le Comunale e cedolare secca

QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2012

F1	Acconto IRPEF 2012	1 Prima rata ,00 2 Seconda o unica rata ,00	Acconto Addizionale Comunale 2012	3 Trattenuto Mod. 730/2012 ,00 4 Versato con Mod. F24 ,00	Acconto cedolare secca 2012	5 Prima rata ,00 6 Seconda o unica rata ,00	Acconti ricalcolati immobili storici	7 Differenza ,00 8 Acconto IRPEF ,00	9 Imponibile add.le comunale ,00 10 Acconto add.le comunale ,00

Rigo F1

Nel rigo devono essere indicati gli importi dei versamenti di acconto relativi all'anno 2012, al netto delle maggiorazioni dovute per la rateazione o il ritardato pagamento

I contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria IRPEF, alla propria addizionale comunale ed alla propria cedolare secca

Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2012 congiunto gli importi degli acconti riferibili al dichiarante ed al coniuge sono riportati nelle annotazioni del CUD

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione I – Acconti IRPEF, Add.le Comunale e cedolare secca

Con il D.P.C.M. 21 novembre 2011 è stato disposto il differimento del versamento dell'acconto IRPEF per gli anni 2011 e 2012.

In particolare, riguardo agli acconti 2012, è stato previsto il differimento del versamento di 3 punti percentuali degli stessi alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno sia per l'IPREF che per la cedolare secca. Tale differimento andava applicato solo in sede di calcolo della seconda od unica rata di acconto

Acconto IRPEF per l'anno 2012 => 96%, anziché al 99%.

Cedolare secca => 92%, anziché 95%

Se la base di riferimento è uguale o maggiore di euro 52,00 l'acconto è dovuto come segue.

- In unica soluzione se l'importo da versare è inferiore ad euro 257,52;
- in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52 di cui:
  - la prima entro il termine previsto per il versamento dell’imposta a saldo per il periodo di imposta precedente, nella misura del 40%;
  - la seconda rata nel mese di novembre dell'anno cui si riferisce l'acconto, nella misura del 60%.

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione I – Acconti IRPEF, Add.le Comunale e cedolare secca

QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2012

F1	Acconto IRPEF 2012	1 Prima rata ,00 2 Seconda o unica rata ,00	Acconto Addizionale Comunale 2012	3 Trattenuto Mod. 730/2012 ,00 4 Versato con Mod. F24 ,00	Acconto cedolare secca 2012	5 Prima rata ,00 6 Seconda o unica rata ,00	Acconti ricalcolati immobili storici	7 Differenza ,00 8 Acconto IRPEF ,00	9 Imponibile add.le comunale ,00 10 Acconto add.le comunale ,00

Rigo F1 – Colonne 1 e 2 – Acconti IRPEF 2012

Colonna 1: riportare l'importo del punto 21 del CUD 2013

Colonna 2: riportare l'importo del punto 22 del CUD 2013

Gli eventuali versamenti integrativi relativi all'IRPEF eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati (codice 4033 e 4034 con anno 2012)

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione I – Acconti IRPEF, Add.le Comunale e cedolare secca

QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2012

F1	Acconto IRPEF 2012	1 Prima rata ,00	Acconto Addizionale Comunale 2012	3 Trattenuto Mod. 730/2012 ,00	Acconto cedolare secca 2012	5 Prima rata ,00	Acconti ricalcolati immobili storici	7 Differenza ,00	9 Imponibile add.le comunale ,00
		2 Seconda o unica rata ,00		4 Versato con Mod. F24 ,00		6 Seconda o unica rata ,00		8 Acconto IRPEF ,00	10 Acconto add.le comunale ,00

Rigo F1 – Colonne 3 e 4 – Acconto Addizionale Comunale all'IRPEF

Colonna 3: indicare l'importo del punto 24 del CUD 2013

Colonna 4: indicare l'importo di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente con modello F24 dal contribuente a titolo d'acconto dell'addizionale comunale 2012 (codice tributo 3843 anno 2012)

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione I – Acconti IRPEF, Add.le Comunale e cedolare secca

QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2012

F1	Acconto IRPEF 2012	1 Prima rata ,00	2 Seconda o unica rata ,00	Acconto Addizionale Comunale 2012	3 Trattenuto Mod. 730/2012 ,00	4 Versato con Mod. F24 ,00	Acconto cedolare secca 2012	5 Prima rata ,00	6 Seconda o unica rata ,00	Acconti ricalcolati immobili storici	7 Differenza ,00	8 Acconto IRPEF ,00	9 Imponibile add.le comunale ,00	10 Acconto add.le comunale ,00

Rigo F1 – Colonne 5 e 6 – Acconto cedolare secca

Colonna 5: indicare l'importo del punto 26 del CUD 2013

Colonna 6: indicare l'importo del punto 27 del CUD 2013

Gli eventuali versamenti integrativi relativi alla cedolare secca eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d'acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati (codice 1840 e 1841 con anno 2012)

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Ricalcolo acconti immobili storico-artistici

Il Decreto Legge 16/2012 ha introdotto importanti novità sul trattamento fiscale riservato agli immobili storici ed artistici.

1. È stata abrogata la disposizione secondo cui per tali immobili, anche locati, la determinazione del reddito andava fatta mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale era ubicato il fabbricato (articolo 11, comma 2, Legge 413/1991).

2. In caso di immobile locato, il reddito è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5% e ridotta del 50%, ed il canone di locazione ridotto del 35% (Risoluzione Agenzia delle Entrate 114/E del 31/12/2012).

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Ricalcolo acconti immobili storico-artistici

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2011 (per le persone fisiche, a partire dal 01/01/2012)

Inoltre, è stato previsto che nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni

In pratica, i contribuenti interessati dovevano rideterminare gli acconti per il periodo d'imposta 2012 e versare la differenza

A seguito della novità normativa, nel Rigo F1 sono state inserite le nuove Colonne da 7 a 10 in cui indicare la rideterminazione degli acconti

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Ricalcolo acconti immobili storico-artistici

La Circolare 19/E del 01/06/2012, ha precisato che il contribuente doveva:

1. ridurre il proprio reddito complessivo relativo all'anno 2011 (rigo 11 del prospetto di liquidazione 730/3 del Modello 730/2012 o nel rigo RN1, colonna 5, del Modello UNICO PF 2012) per un importo pari al reddito del fabbricato di interesse storico o artistico locato, corrispondente alla rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale era ubicato il fabbricato, rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;
2. determinare il reddito del fabbricato in base alle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 16/2012 (confronto tra rendita catastale effettiva dell'immobile rivalutata del 5%, rapportata al periodo e alla percentuale di possesso, e il canone di locazione ridotto del 35%, rapportato alla percentuale di possesso);
3. sommare il risultato di tale operazione al reddito complessivo relativo all'anno 2011 come sopra ridotto e riliquidare la dichiarazione per arrivare alla determinazione del nuovo rigo "Differenza"

(Si veda anche la Circolare SEAC 15 del 11/02/2013)

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Ricalcolo acconti immobili storico-artistici

Gli importi integrativi dell'acconto eventualmente già versato o risultanti dal Modello 730 in caso di assistenza fiscale dovevano essere versati entro il:

a) 9 luglio 2012 ovvero 20 agosto 2012 con la maggiorazione dello 0,4%, l'integrazione del primo acconto;
b) 30 novembre 2012, l'integrazione del secondo acconto;

La Circolare 19/2012 ha previsto la possibilità di versare l'integrazione del primo acconto entro il termine del 30 novembre 2012 con la sola maggiorazione degli interessi nella misura del 4% annuo (codice tributo per gli interessi 1668)

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione I – Acconti IRPEF, Add.le Comunale e cedolare secca

QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2012

F1	Acconto IRPEF 2012	1 Prima rata ,00 2 Seconda o unica rata ,00	Acconto Addizionale Comunale 2012	3 Trattenuto Mod. 730/2012 ,00 4 Versato con Mod. F24 ,00	Acconto cedolare secca 2012	5 Prima rata ,00 6 Seconda o unica rata ,00	Acconti ricalcolati immobili storici	7 Differenza ,00 8 Acconto IRPEF ,00	9 Imponibile add.le comunale ,00 10 Acconto add.le comunale ,00

Rigo F1 – Colonne 7, 8, 9 e 10 – Acconto ricalcolati

Le colonne da 7 a 10 vanno compilate solo se gli acconti dovuti per l'anno 2012 sono stati rideterminati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-septies, del Decreto Legge 16/2012 (circolare 19/E del 01/06/2012, paragrafo 5.4 e Circolare SEAC 15 del 11/02/2013)

Colonna 7: indicare l'ammontare del rigo "Differenza" (rigo 57 del Modello 730-3 2012 o rigo RN33 del modello Unico PF 2012) rideterminato;

Colonna 8: indicare l'importo dell'acconto IRPEF relativo all'anno 2012 rideterminato;

Colonna 9: indicare l'imponibile relativo all'addizionale comunale 2011 rideterminato;

Colonna 10: indicare l'importo dell'acconto dell'addizionale comunale relativo all'anno 2012 rideterminato

Acconti IRPEF e «cedolare secca» per l'anno 2012

Acconti IRPEF e «cedolare secca» – Anno 2012

L'articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. del 21 novembre 2011, ha disposto la riduzione di tre punti percentuali dell'acconto dovuto per l'anno di imposta 2012. Ai sensi del successivo comma 5, il differimento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Pertanto, per l'anno di imposta 2012 la seconda od unica rata di acconto deve essere determinata nelle seguenti misure:

- 96% ai fini dell'IRPEF
- 92% ai fini della «cedolare secca»

Per il calcolo della prima rata di acconto devono, invece, essere utilizzate le seguenti percentuali:

- 99% ai fini dell'IRPEF
- 95% ai fini della «cedolare secca»

Acconto IRPEF - Determinazione

Determinazione dell'acconto IRPEF 99% – Regole ordinarie

L'importo da prendere a riferimento per il calcolo dell'acconto IRPEF è quello indicato nel Rigo DIFFERENZA dei modelli dichiarativi. Se l'importo risulta:

- inferiore a 52 €, l'acconto non è dovuto;
- compreso tra 52 € e 260 €, l'acconto è dovuto in unica soluzione entro il 30/11 (la prima rata di acconto non è dovuta se l'importo non supera € 103)
- superiore a 260 €, l'acconto va versato in due rate:
  - la prima, pari al 39,6% (40% del 99%) del rigo DIFFERENZA:
    - entro il 16/06 (16/07 con maggiorazione dello 0,40%) in caso di UNICO
    - sulle competenze di luglio in caso di Modello 730
  - la seconda, pari al 59,4% (60% del 99%) entro il 30/11 con Modello F24 o sulla busta paga EROGATA a novembre nel caso di Modello 730 (principio di cassa). Per il 2012 il 56,40 per effetto della riduzione dei 3 punti percentuali

Acconto «Cedolare secca» - Determinazione

Determinazione dell'acconto «cedolare secca» 95% – Regole ordinarie

L'importo da prendere a riferimento per il calcolo dell'acconto è l'imposta dovuta per l'anno precedente (al lordo degli acconti versati). Se l'importo risulta:

- inferiore a 52 €, l'acconto non è dovuto;
- compreso tra 52 € e 257 €, l'acconto è dovuto in unica soluzione entro il 30/11 (la prima rata di acconto non è dovuta se l'importo non supera € 103)
- superiore a 257 €, l'acconto va versato in due rate:
  - la prima, pari al 38,00% (40% del 95%) del rigo DIFFERENZA:
    - entro il 16/06 (16/07 con maggiorazione dello 0,40%) in caso di UNICO
    - sulle competenze di luglio in caso di Modello 730
  - la seconda, pari al 57,00% (60% del 95%) entro il 30/11 con Modello F24 o sulla busta paga EROGATA a novembre nel caso di Modello 730 (principio di cassa). Per il 2012 54% per effetto della riduzione di 3 punti percentuali

Acconto «Cedolare secca» - Determinazione

Determinazione dell'acconto «cedolare secca» 95% – Regole ordinarie

L'importo da prendere a riferimento per il calcolo dell'acconto è l'imposta dovuta per l'anno precedente (al lordo degli acconti versati). Se l'importo risulta:

- inferiore a 52 €, l'acconto non è dovuto;
- compreso tra 52 € e 257 €, l'acconto è dovuto in unica soluzione entro il 30/11 (la prima rata di acconto non è dovuta se l'importo non supera € 103)
- superiore a 257 €, l'acconto va versato in due rate:
  - la prima, pari al 38,00% (40% del 95%) del rigo DIFFERENZA:
    - entro il 16/06 (16/07 con maggiorazione dello 0,40%) in caso di UNICO
    - sulle competenze di luglio in caso di Modello 730
  - la seconda, pari al 57,00% (60% del 95%) entro il 30/11 con Modello F24 o sulla busta paga EROGATA a novembre nel caso di Modello 730 (principio di cassa). Per il 2012 54% per effetto della riduzione di 3 punti percentuali

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione II – Altre ritenute subite

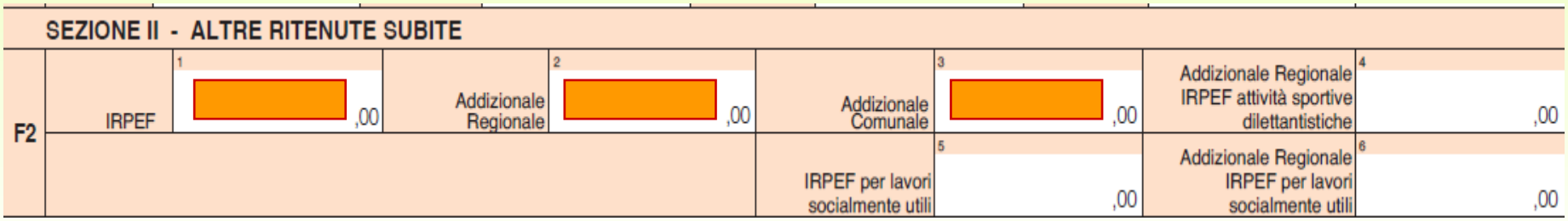

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE							
F2	IRPEF 1 ,00		Addizionale Regionale 2 ,00		Addizionale Comunale 3 ,00	Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche 4 ,00	
				IRPEF per lavori socialmente utili 5 ,00		Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili 6 ,00	

Rigo F2 – Colonne 1, 2 e 3

Devono essere indicate, rispettivamente, le ritenute IRPEF a titolo d'acconto, le addizionali regionale e comunale diverse da quelle indicate nei quadri C e D del Modello 730/2013

Devo essere indicate, ad esempio, le ritenute relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'INAIL ai titolari di redditi agrari e quelle effettuate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE come incentivo all'allevamento

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione II – Altre ritenute subite

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE

F2	IRPEF	1 ,00	Addizionale Regionale	2 ,00	Addizionale Comunale	3 ,00	Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	4	,00
					IRPEF per lavori socialmente utili	5 ,00	Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili	6	,00

Rigo F2 – Colonna 4

Deve essere indicato l'importo dell'addizionale regionale trattenuta che risulta dalla certificazione rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella colonna 1 del rigo D

La disciplina agevolativa per i compensi erogati per attività sportive dilettantistiche prevede la seguente modalità di tassazione:

- i primi 7.500,00 € complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito
- sugli ulteriori 20.658,28 € è operata una ritenuta a titolo di imposta, con aliquota del 23% (pari all'aliquota del primo scaglione) maggiorata dell'addizionale regionale all'IRPEF
- sulle somme eccedenti l'importo complessivo di € 28.158,28 è operata una ritenuta a titolo d'acconto con aliquota del 23%

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione II – Altre ritenute subite

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE

F2	IRPEF	1 ,00	Addizionale Regionale	2 ,00	Addizionale Comunale	3 ,00	Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	4 ,00
					IRPEF per lavori socialmente utili	5 ,00	Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili	6 ,00

Rigo F2 – Colonne 5 e 6

Colonna 5: indicare le ritenute IRPEF sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nelle annotazioni del CUD 2013

Colonna 6: indicare l'addizionale regionale all'IRPEF sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nelle annotazioni del CUD 2013

L'agevolazione spetta sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili che abbiano raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia, qualora il reddito complessivo, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, risulti non superiore a 9.296,22 €

In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, in mancanza del requisito reddituale i compensi erogati e soggetti ad agevolazione saranno assoggettati a IRPEF e all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dal CUD

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione III – Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

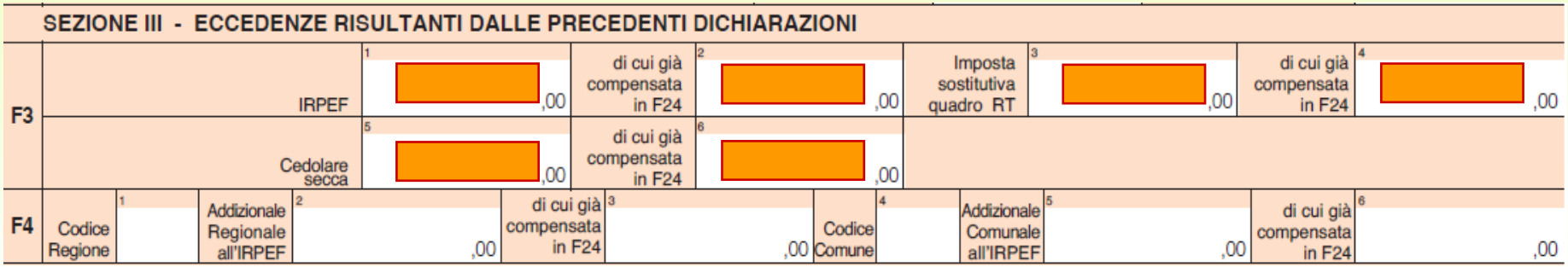

Rigo F3 - Colonna «1» => eccedenza IRPEF dalla precedente dichiarazione (compreso il punto 36 del CUD 2013). Deve anche essere incluso l'importo del credito destinato alla compensazione con l'IMU che poi in tutto o parte non è stato utilizzato

Rigo F3 - Colonna «2» => importo del credito IRPEF utilizzato in compensazione con il Modello F24 compreso quello utilizzato ai fini dell'IMU

Rigo F3 - Colonna «3» => deve essere riportato l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria derivante dal Quadro RT di UNICO 2012 PF e risultante a colonna 4 del rigo RX5 dello stesso Modello UNICO

Rigo F3 - Colonna «4» => indicare la quota dell'importo di colonna 3 utilizzato in compensazione nel modello F24 con altri tributi a debito

Rigo F3 - Colonna «5» => deve essere riportato l'eventuale credito di cedolare secca risultante a colonna 4 del rigo RX16 ovvero al punto 39 dello Modello CUD 2013

Rigo F3 - Colonna «6» => indicare la quota dell'importo di colonna 5 utilizzato in compensazione nel modello F24 con altri tributi a debito.

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione III – Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

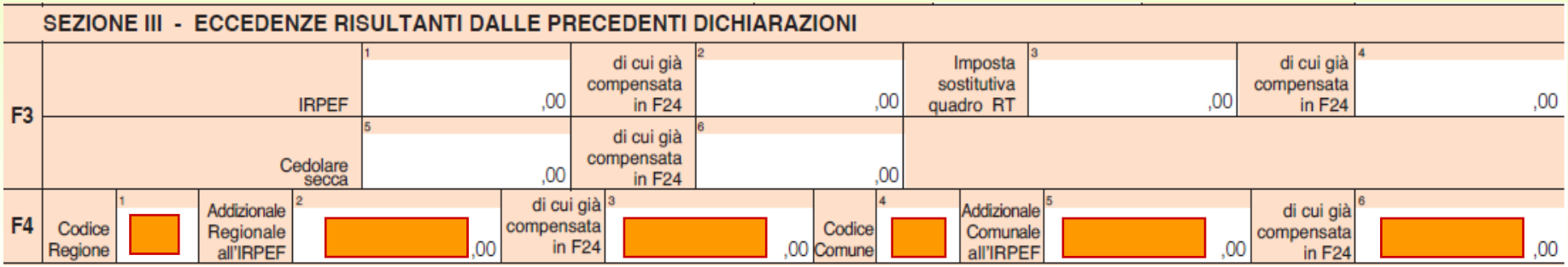

SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI

F3	IRPEF	1	,00	di cui già compensata in F24	2	,00	Imposta sostitutiva quadro RT	3	,00	di cui già compensata in F24	4	,00							
	Cedolare secca	5	,00	di cui già compensata in F24	6	,00													
F4	Codice Regione	1		Addizionale Regionale all'IRPEF	2	,00	di cui già compensata in F24	3	,00	Codice Comune	4		Addizionale Comunale all'IRPEF	5	,00	di cui già compensata in F24	6	,00	

Rigo F4 - Colonna «1» => indicare il codice regione relativo al domicilio fiscale alla data del 31/12/2011.

Rigo F4 - Colonna «2» => eccedenza di addizionale regionale dalla precedente dichiarazione (compreso il punto 37 del CUD 2013). Deve anche essere incluso l'importo destinato alla compensazione con l'IMU che poi in tutto o parte non è stato utilizzato

Rigo F4 - Colonna «3» => importo del credito di addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Modello F24 compreso quello utilizzato ai fini dell'IMUI

Rigo F4 - Colonna «4» => indicare il codice comune relativo al domicilio fiscale al 01/01/2011

Rigo F4 - Colonna «5» => eccedenza di addizionale comunale dalla precedente dichiarazione (compreso il punto 38 del CUD 2013). Deve anche essere incluso l'importo destinato alla compensazione con l'IMU che poi in tutto o parte non è stato in realtà utilizzato

Rigo F4 - Colonna «6» => importo del credito di addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Modello F24 compreso quello utilizzato ai fini dell'IMU

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione IV – Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI

F5	Eventi eccez.	1	IRPEF	2	Add.le Regionale	3	Add.le Comunale	4	Imposta sostitutiva produttività	5	cedolare secca	6	contributo solidarietà	7
				,00		,00		,00		,00		,00		,00

1. per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
2. per i contribuenti residenti alla data del 20 e 29 maggio 2012 nel territorio deli comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Il Decreto 24 agosto 2012 ha previsto la proroga fino al 30 novembre di tutti i versamenti e tutti gli adempimenti scadenti nel medesimo periodo. I territori dei comuni danneggiati sono ricompresi nell'allegato 1) di cui al D.M. 1° giugno 2012.
3. per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è poi stata ulteriormente prorogata al 1° dicembre 2012.

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione IV – Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI

F5	Eventi eccez.	1	IRPEF	2	Add.le Regionale	3	Add.le Comunale	4	Imposta sostitutiva produttività	5	cedolare secca	6	contributo solidarietà	7
				,00		,00		,00		,00		,00		,00

4. per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara l'art. 29, comma 15 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 (il Decreto Legge n. 216 del 2011, in corso di conversione, prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione);
5. per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e di quella di Livorno, l'art. 29, comma 15 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012. Per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera il summenzionato Decreto Legge ha disposto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari il cui relativo periodo di scadenza è stato fissato dalla OPCM n. 4024 del 5 luglio 2012 rispettivamente dal 1° marzo 2011 al 30 giugno 2012 e dal 18 febbraio 2011 al 30 giugno 2012.

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione IV – Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

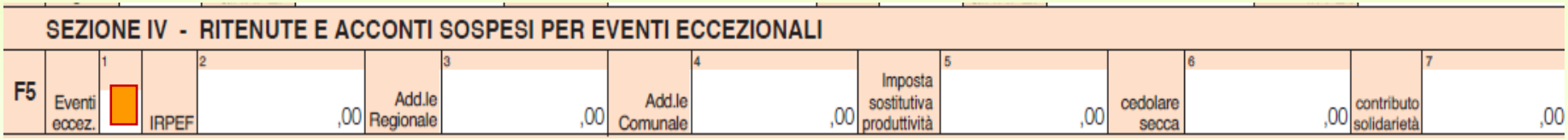

SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI

F5	Eventi eccez.	1	IRPEF	2	Add.le Regionale	3	Add.le Comunale	4	Imposta sostitutiva produttività	5	cedolare secca	6	contributo solidarietà	7
				,00		,00		,00		,00		,00		,00

6. per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, l'articolo 29, comma 15-bis del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 febbraio 2012, n. 14 ha previsto la sospensione fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012. L'OPCM n. 4024 del 5 luglio 2012 contiene gli elenchi dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione.
7. per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione V – Acconti per l'anno 2013 e rateazione del saldo 2012

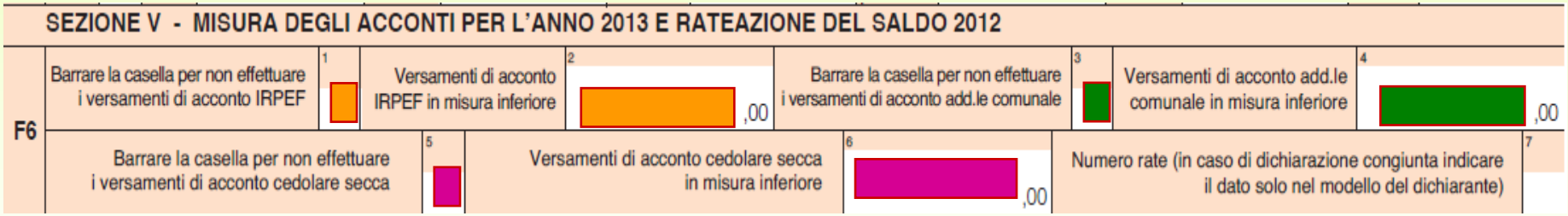

Rigo F6 – Colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Colonna 1: barrare la casella nel caso in cui si ritenga di non dover effettuare alcun versamento a titolo di acconto IRPEF per l'anno di imposta 2013

Colonna 2: indicare l'importo del minor acconto IRPEF che si ritiene debba essere trattenuto dal sostituto di imposta per l'anno di imposta 2013

Colonna 3: barrare la casella nel caso in cui si ritenga di non dover effettuare alcun versamento a titolo di acconto di addizionale comunale all'IRPEF per l'anno di imposta 2013

Colonna 4: indicare l'importo del minor acconto di addizionale comunale all'IRPEF che si ritiene debba essere trattenuto dal sostituto di imposta per l'anno di imposta 2013

Colonna 5: barrare la casella nel caso in cui si ritenga di non dover effettuare alcun versamento a titolo di acconto per la cedolare secca per l'anno di imposta 2013

Colonna 6: indicare l'importo del minor acconto a titolo di cedolare secca che si ritiene debba essere trattenuto dal sostituto di imposta per l'anno di imposta 2013

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione V – Acconti per l'anno 2013 e rateazione del saldo 2012

SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2013 E RATEAZIONE DEL SALDO 2012

F6	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF	1	Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore	2	,00	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add.le comunale	3	Versamenti di acconto add.le comunale in misura inferiore	4	,00	
	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto cedolare secca	5	Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore	6	,00	Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante)			7		

Rigo F6 – Colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Colonna 7: indicare il numero di rate (da 2 a 5) qualora si voglia rateizzare le somme eventualmente dovute per il 2012 a saldo dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale IRPEF e della cedolare secca, per l'acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata, per l'imposta sostitutiva sull'incremento della produttività e per il 2012 per la prima rata di acconto IRPEF, per l'acconto dell'addizionale comunale, nonché per la prima rata di acconto della cedolare secca. In questo caso il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33% per cento mensile

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione VI – Soglie di esenzione addizionale comunale

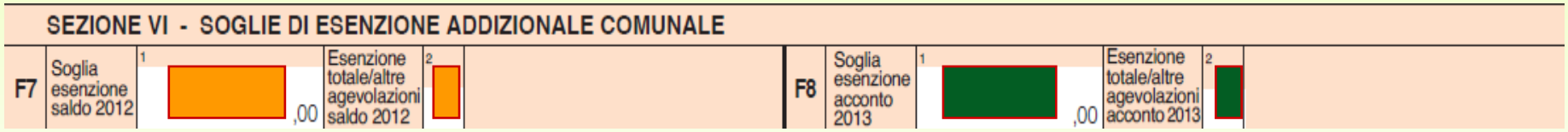

Va compilata SOLO dai contribuenti che risiedono in quei Comuni che, con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2012 e/o 2013, hanno stabilito una soglia di esenzione con riferimento a particolari condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nel modello di dichiarazione (ad esempio, composizione del nucleo familiare, ISEE) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito detta soglia esenzione. Le due colonne sono alternative tra loro.

Con la compilazione del rigo F7 il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista qualora il suo reddito imponibile risultasse in sede di dichiarazione inferiore o uguale alla soglia di esenzione

Rigo F7 Colonna 1 => importo soglia di esenzione per l'anno 2012

Rigo F7 Colonna 2 => va indicato il codice "1" in presenza di una esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni.

Rigo F7 Colonna 3 => importo soglia di esenzione per l'anno 2013

Rigo F7 Colonna 4 => va indicato il codice "1" in presenza di una esenzione non collegata con il reddito imponibile o il codice "2" in presenza di altre agevolazioni.

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione VII – (Da compilare solo nel Modello 730 integrativo codice «1»)

SEZIONE VII - (DA COMPILARE SOLO NEL MOD. 730 INTEGRATIVO)											
F9	Importi rimborsati dal sostituto d'imposta	IRPEF	1 ,00	Addizionale Regionale all'IRPEF	2 ,00	Addizionale Comunale all'IRPEF	3 ,00	Cedolare secca	4 ,00
F10	Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento dell'IMU	Credito IRPEF	1 ,00	Credito Addizionale Regionale	2 ,00	Credito Addizionale Comunale	3 ,00	Credito cedolare secca	4 ,00

La sezione deve essere compilata SOLO dai contribuenti che entro il 25 ottobre 2013 presentano un Modello 730 integrativo con Codice “1” nella Casella “730 integrativo”

Nel rigo F9 si riportano i dati relativi ai rimborsi operati dal sostituto di imposta che sono indicati nel modello 730-4

Nel rigo F10 deve essere riportato SOLO l’importo del credito effettivamente utilizzato in compensazione con l’IMU entro la data di presentazione del modello 730 integrativo

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione VIII – Altri dati

SEZIONE VIII - ALTRI DATI

F11	Importi rimborsati dal sostituto	Ulteriore detrazione per figli	1 ,00	Detrazioni canoni locazione	2 ,00	F12	Restituzione bonus	1 fiscale ,00	2 straordinario ,00	F13	Pignoramento presso terzi	Tipo reddito	1	Ritenute	2 ,00

Il Rigo F11 deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d'imposta ha rimborsato per l'anno 2012 delle somme per detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda (punto 104 e/o punto 110 del CUD 2013 compilati)

Nella colonna «1» deve essere indicato il credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto per l'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. Tale credito è quello indicato nel punto 104 del CUD 2013
Nella colonna «2» deve essere indicato il credito riconosciuto dal sostituto con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. Tale credito è quello indicato nel punto 110 del CUD 2013

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione VIII – Altri dati

SEZIONE VIII - ALTRI DATI

F11	Importi rimborsati dal sostituto	Ulteriore detrazione per figli	1 ,00	Detrazioni canoni locazione	2 ,00	F12	Restituzione bonus	1 fiscale ,00	2 straordinario ,00	F13	Pignoramento presso terzi	Tipo reddito	1	Ritenute	2 ,00

Il rigo F12 deve essere compilato solo da coloro che hanno indebitamente percepito il «bonus fiscale», con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006, ovvero che hanno indebitamente percepito il "bonus straordinario", con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008

Nella colonna «1» deve essere indicato l'importo relativo al «bonus fiscale», fruito con riferimento ai redditi posseduti nell'anno 2006

Nella colonna «2» deve essere indicato l'importo relativo al «bonus straordinario», fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione VIII – Altri dati

SEZIONE VIII - ALTRI DATI

F11	Importi rimborsati dal sostituto	Ulteriore detrazione per figli	1 ,00	Detrazioni canoni locazione	2 ,00	F12	Restituzione bonus	1 fiscale ,00	2 straordinario ,00	F13	Pignoramento presso terzi	Tipo reddito	1	Ritenute	2 ,00

In questo rigo devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi. Infatti, il creditore pignoratizio è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva (Circolare 8/2011)

Le somme percepite a seguito del pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento, mentre le ritenute subite devono essere indicate nel rigo F13 e verranno scomputate dall'imposta risultante dalla dichiarazione

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione VIII – Altri dati

SEZIONE VIII - ALTRI DATI

F11	Importi rimborsati dal sostituto	Ulteriore detrazione per figli	1 ,00	Detrazioni canoni locazione	2 ,00	F12	Restituzione bonus	1 fiscale ,00	2 straordinario ,00	F13	Pignoramento presso terzi	Tipo reddito	1	Ritenute	2 ,00

Rigo F13 – Colonna 1 – Tipo di reddito

Deve essere indicato uno dei seguenti codici relativi alla tipologia di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi:

- «1» reddito di terreni
- «2» reddito di fabbricati
- «3» reddito di lavoro dipendente
- «4» reddito di pensione
- «5» redditi di capitale
- «6» redditi diversi

Quadro F – Acconti, Ritenute, Eccedenze ed Altri dati
Sezione VIII – Altri dati

SEZIONE VIII - ALTRI DATI

F11	Importi rimborsati dal sostituto	Ulteriore detrazione per figli	1 ,00	Detrazioni canoni locazione	2 ,00	F12	Restituzione bonus	1 fiscale ,00	2 straordinario ,00	F13	Pignoramento presso terzi	Tipo reddito	1	Ritenute	2 ,00

Rigo F13 – Colonna 2 – Ritenute

Deve essere indicato l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato in colonna 1

Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, i contribuenti che presentano il Modello 730 devono presentare anche il Quadro RM del modello UNICO Persone fisiche 2013, compilando l'apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi

Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non sono compresi nel modello 730, i contribuenti sono tenuti a presentare il modello Unico Persone fisiche 2013, compilando l'apposita sezione del quadro RM

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione I – Crediti di imposta relativi ai fabbricati

Il Quadro G del Mod. 730/2013, composto da 6 Sezioni e 8 Righi, va utilizzato per l'indicazione di alcune tipologie di crediti d'imposta.

Il Quadro del Mod.730/2013 risulta invariato rispetto allo scorso anno.

Sez I - G1 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Sez I - G2 Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

Sez II - G3 Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione

Sez III - G4 Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Sez IV - G5 e G6 Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Sez V - G7 Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

Sez VI - G8 Credito d'imposta per mediazioni

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione I – Crediti di imposta relativi ai fabbricati

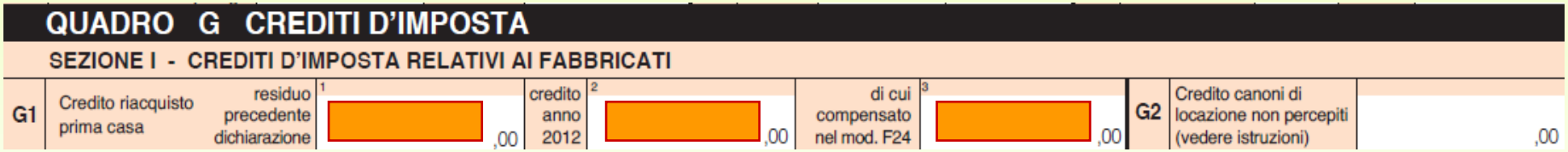

QUADRO G CREDITI D'IMPOSTA

SEZIONE I - CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI

G1	Credito riacquisto prima casa	residuo precedente dichiarazione	1	,00	credito anno 2012	2	,00	di cui compensato nel mod. F24	3	,00	G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)	,00

Il rigo G1 deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa. Tale credito spetta quando ricorrano le seguenti condizioni:

1) l'immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di presentazione della dichiarazione
2) l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa
3) i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa

Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22/05/1993 e che, quindi, non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la «prima casa», purché dimostrino che alla data di acquisto dell'immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della cosiddetta «prima casa», e questa circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione I – Crediti di imposta relativi ai fabbricati

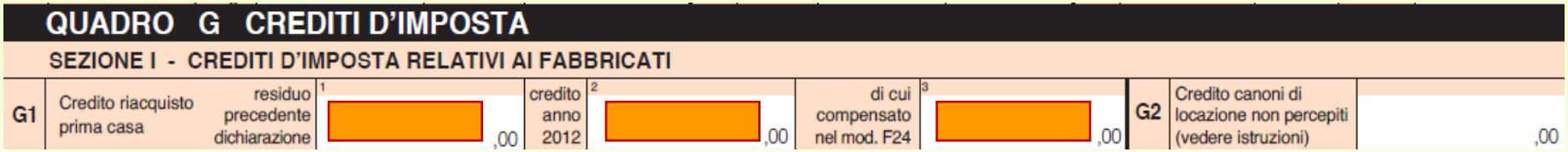

QUADRO G CREDITI D'IMPOSTA

SEZIONE I - CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI

G1	Credito riacquisto prima casa	residuo precedente dichiarazione	1	,00	credito anno 2012	2	,00	di cui compensato nel mod. F24	3	,00	G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)	,00

Colonna 1: riportare il credito che residua dalla precedente dichiarazione per il riacquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta che da questa risulta (rigo 131 del prospetto di liquidazione modello 730-3 del modello 730/2012; rigo RN43, colonna 2, del quadro RN del Modello UNICO PF 2012)

Colonna 2: indicare il credito d'imposta maturato nel 2012. L'importo del credito è pari all'imposta di registro o all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato; in ogni caso questo importo non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto

Colonna 3: riportare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2013

<u>Questo rigo non deve essere compilato da chi ha già utilizzato il credito di imposta:</u>

- per ridurre l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina
- per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione I – Crediti di imposta relativi ai fabbricati

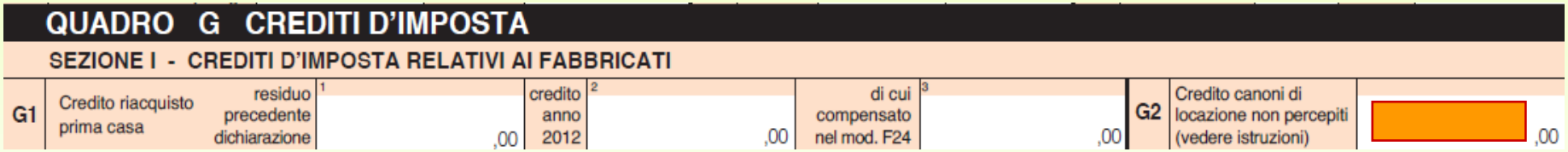

QUADRO G CREDITI D'IMPOSTA

SEZIONE I - CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI

G1	Credito riacquisto prima casa	residuo precedente dichiarazione	1	,00	credito anno 2012	2	,00	di cui compensato nel mod. F24	3	,00	G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)	,00

Rigo G2 – Credito per canoni di locazione non percepiti

Nel rigo G2 indicare il credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità (devono essere indicati i periodi in cui è stata accertata la mancata corresponsione dei canoni)

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione II – Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione

Le anticipazioni sui fondi di pensione complementare possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento, mediante contribuzioni, anche annuali, eccedenti il limite di 5.164,57 euro (art. 11, comma 8, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252).

Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in un'unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

La norma, al fine di agevolare coloro che decidono di reintegrare la posizione presso il fondo pensione, ha disposto che sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il credito d'imposta è riconosciuto solo sulle somme qualificate come reintegri (per maggiori approfondimenti, si rimanda alla Circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E).

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione II – Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione

SEZIONE II - CREDITO D'IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE

		1		2		3		4		5		6
G3	Anno anticipazione		Reintegro Totale/ Parziale		Somma reintegrata	,00	Residuo precedente dichiaraz.	,00	Anno 2012	,00	di cui compensato nel mod. F24	,00

Rigo G3 – Credito di imposta reintegro Fondi Pensione

Ai sensi dell'articolo 11, comma7, Decreto Legislativo n. 252/2005, in particolari casi i soggetti aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata. In particolare, l'anticipazione può essere richiesta:

- per spese sanitarie urgenti relative all'iscritto, al coniuge ed i figli
- per l'acquisto della prima casa di abitazione per l'iscritto o per i figli
- per ulteriori esigenze dell'aderente

Il successivo comma 8 del citato articolo 11, prevede che le anticipazioni possono successivamente essere reintegrate, mediante versamenti annuali eccedenti il limite di deducibilità pari ad € 5.164,57

ATTENZIONE! La norma, per agevolare i soggetti che decidono di reintegrare la posizione presso il fondo pensione, ha disposto che sulle somme eccedenti il predetto limite, è riconosciuto un credito d'imposta

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione II – Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione

SEZIONE II - CREDITO D'IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE

		1		2		3		4		5		6
G3	Anno anticipazione		Reintegro Totale/ Parziale		Somma reintegrata	,00	Residuo precedente dichiaraz.	,00	Anno 2012	,00	di cui compensato nel mod. F24	,00

Rigo G3 – Credito di imposta reintegro Fondi Pensione

Il credito viene riconosciuto solo se il versamento annuale eccede il limite di 5.164,57 euro, cioè solo se la somma dei righi da E27 a E31 risulti superiore a tale importo può essere fatto valere il credito

Se spettante ma non fruibile, il credito viene portato agli anni successivi

Al fondo deve essere resa una dichiarazione con la quale si comunica quale sia la quota parte del versamento imputabile al reintegro

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione II – Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione

SEZIONE II - CREDITO D'IMPOSTA REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE

		1		2		3		4		5		6
G3	Anno anticipazione		Reintegro Totale/ Parziale		Somma reintegrata	,00	Residuo precedente dichiaraz.	,00	Anno 2012	,00	di cui compensato nel mod. F24	,00

Rigo G3 – Credito di imposta reintegro Fondi Pensione

Colonna 1 – anno di percezione dell'anticipazione

Colonna 2 – modalità di reintegro: (1) = Totale; (2) = Parziale

Colonna 3 – importo versato nel 2012

Colonna 4 – credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione (rigo 134 del prospetto di liquidazione modello 730-3 del modello 730/2012; rigo RN43, colonna 4, del quadro RN del Modello UNICO PF 2012)

Colonna 5 – credito spettante (15% dell'importo reintegrato)

Colonna 6 – importo utilizzato in compensazione con F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione III – Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

SEZIONE III - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

G4	Codice Stato estero	1	Anno	2	Reddito estero	3 ,00	Imposta estera	4 ,00	Reddito complessivo	5 ,00
	Imposta lorda	6 ,00	Imposta netta	7 ,00	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8 ,00	di cui relativo allo Stato estero di col.1	9 ,00		

Nel Rigo G4 vanno indicati i dati utili per il calcolo del credito d'imposta spettante, ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia, per le imposte pagate all'estero, a titolo definitivo (non ripetibile), per redditi prodotti all'estero.

L'articolo 165 T.U.I.R. prevede che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione

$$\text{Credito di imposta} = \frac{\text{Reddito estero}}{\text{Reddito complessivo al netto delle perdite pregresse}} \times \text{Imposta lorda italiana}$$

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione III – Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 T.U.I.R. per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato

Se alla formazione del reddito imponibile concorrono redditi prodotti in più Stati, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato

La detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente, si procede a nuova liquidazione

Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta.

Nel caso in cui sia già decorso il termine per l'accertamento, la detrazione deve essere limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione III – Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

SEZIONE III - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

G4	Codice Stato estero	1		Anno	2		Reddito estero	3	,00	Imposta estera	4	,00	Reddito complessivo	5	,00
			Imposta lorda	6	,00		Imposta netta	7	,00	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8	,00	di cui relativo allo Stato estero di col.1	9	,00

Ai fini della compilazione del Rigo G4, che è composto da 9 Colonne, si evidenzia che occorre compilare distinti Modelli nei seguenti casi:

- se i redditi siano stati prodotti in Stati differenti (va compilato un Modello per ogni Stato);
- se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi;
- se le imposte pagate all'estero, per le quali si ha diritto ai crediti d'imposta, sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione III – Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

SEZIONE III - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

G4	Codice Stato estero	1	Anno	2	Reddito estero	3 ,00	Imposta estera	4 ,00	Reddito complessivo	5 ,00
	Imposta lorda	6 ,00	Imposta netta	7 ,00	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8 ,00	di cui relativo allo Stato estero di col.1	9 ,00		

Colonna 1: va indicato il Codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito rilevabile dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" allegata in Appendice del Modello 730/2013.

Colonna 2: va indicato l'anno di imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero.

Colonna 3: deve essere riportato il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se tale reddito è stato prodotto nel 2012, va indicato anche il reddito prodotto che ha concorso alla formazione dei redditi dichiarati nei Quadri C e D del Modello 730/2013. In questo ultimo caso non devono essere compilate le Colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del Rigo G4. Per i redditi indicati nel Quadro C certificati nel CUD 2013 o nel CUD 2012 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni di tali Modelli.

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione III – Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

SEZIONE III - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

G4	Codice Stato estero	1	Anno	2	Reddito estero	3 ,00	Imposta estera	4 ,00	Reddito complessivo	5 ,00
	Imposta lorda	6 ,00	Imposta netta	7 ,00	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8 ,00	di cui relativo allo Stato estero di col.1	9 ,00		

Colonna 4: vanno indicate le imposte pagate all'estero che si sono rese definitive a partire dal 01/01/2012 e sino alla data di presentazione del Modello 730/2013, per le quali non si è già usufruito del credito in dichiarazioni precedenti.

Non vanno indicate in questo Rigo, ad esempio, le imposte pagate a titolo di acconto od in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale

Per i redditi indicati nel Quadro C certificati nel CUD 2013 o nel CUD 2012 l'importo da indicare è rilevabile dalle annotazioni della stessa certificazione

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione III – Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

SEZIONE III - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

G4	Codice Stato estero	1	Anno	2	Reddito estero	3 ,00	Imposta estera	4 ,00	Reddito complessivo	5 ,00
	Imposta lorda	6 ,00	Imposta netta	7 ,00	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8 ,00	di cui relativo allo Stato estero di col.1	9 ,00		

Colonna 5: va indicato il reddito complessivo aumentato dell'eventuale importo dei crediti d'imposta sui dividendi o sui fondi comuni, dichiarato per l'anno d'imposta indicato a Colonna 2. Tale importo è dato da:

a) Redditi esteri 2010:
   - Rigo 11 del Modello 730-3/2011,

   oppure
   - Rigo RN1 (colonna 1 - colonna 2) + colonna 4 del Modello UNICO PF 2011

b) Redditi anno 2011:
   - Rigo 11 del Modello 730-3/2012,

   oppure
   - Rigo RN1 (colonna 2 - colonna 3) + colonna 5 del Modello UNICO PF 2012

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione III – Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

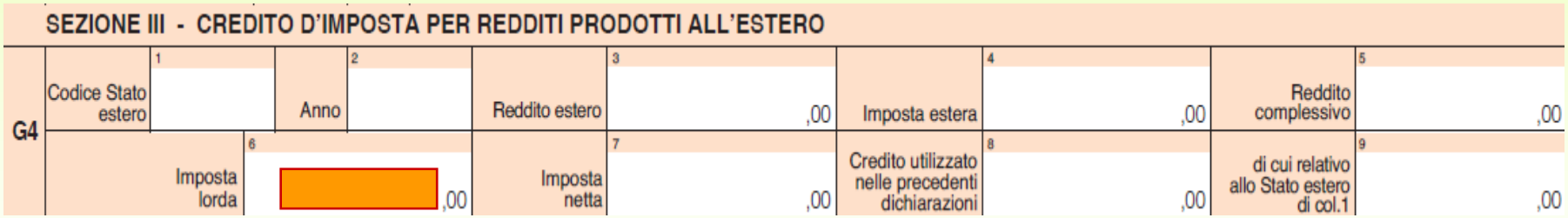

SEZIONE III - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

G4	Codice Stato estero	1	Anno	2	Reddito estero	3 ,00	Imposta estera	4 ,00	Reddito complessivo	5 ,00
	Imposta lorda	6 ,00	Imposta netta	7 ,00	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8 ,00	di cui relativo allo Stato estero di col.1	9 ,00		

Colonna 6: va indicata l'imposta lorda italiana relativa all'anno di imposta riportato in colonna 2. Tale importo è dato da:

a) Imposta 2010:
   - Rigo 16 del Modello 730-3/2011,

   oppure
   - Rigo RN5 del Modello UNICO PF 2011

b) Imposta 2011:
   - Rigo 16 del Modello 730-3/2012,

   oppure
   - Rigo RN5 del Modello UNICO PF 2012

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione III – Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

SEZIONE III - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

G4	Codice Stato estero	1	Anno	2	Reddito estero	3 ,00	Imposta estera	4 ,00	Reddito complessivo	5 ,00
	Imposta lorda	6 ,00	Imposta netta	7 ,00	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8 ,00	di cui relativo allo Stato estero di col.1	9 ,00		

Colonna 7: va indicata l'imposta netta italiana relativa all'anno di imposta riportato in colonna 2. Tale importo è dato da:

a) Imposta 2010:
   - Rigo 51 del Modello 730-3/2011,

   oppure
   - Rigo RN26 del Modello UNICO PF 2011

b) Imposta 2011:
   - Rigo 51 del Modello 730-3/2012,

   oppure
   - Rigo RN26 del Modello UNICO PF 2012

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione III – Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

SEZIONE III - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

G4	Codice Stato estero	1	Anno	2	Reddito estero	3 ,00	Imposta estera	4 ,00	Reddito complessivo	5 ,00
	Imposta lorda	6 ,00	Imposta netta	7 ,00	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8 ,00	di cui relativo allo Stato estero di col.1	9 ,00		

Colonna 8: indicare il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa colonna se nelle precedenti dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (quadro G, rigo G4 del Modello 730/2012 o del Modello 730/2011 o quadro CR, Sez. I del Modello UNICO PF 2012 o del Modello UNICO PF 2011).

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione III – Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

SEZIONE III - CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

G4	Codice Stato estero	1	Anno	2	Reddito estero	3 ,00	Imposta estera	4 ,00	Reddito complessivo	5 ,00
	Imposta lorda	6 ,00	Imposta netta	7 ,00	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8 ,00	di cui relativo allo Stato estero di col.1	9 ,00		

Colonna 9: indicare il credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di quello indicato in colonna 2 e nello Stato estero di quello indicato in colonna 1.

L'importo da riportare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8. Di conseguenza, la colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la colonna 8.

La compilazione di questa colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione IV – Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

SEZIONE IV - CREDITO D'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

G5	Abitazione principale	Codice fiscale	1		Numero rata	2		Totale credito	3	,00	Residuo precedente dichiarazione	4	,00		
G6	Altri immobili	Impresa/ Professione	1	Codice fiscale	2		Numero rata	3	Rateazione	4	Totale credito	5	,00		

Righi G5 e G6 – Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

La sezione è riservata ai soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute relative agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione principale analoga a quella distrutta

La Sezione è divisa in due distinti righi, uno per l'abitazione principale e l'altro per le altre tipologie di immobili

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione IV – Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

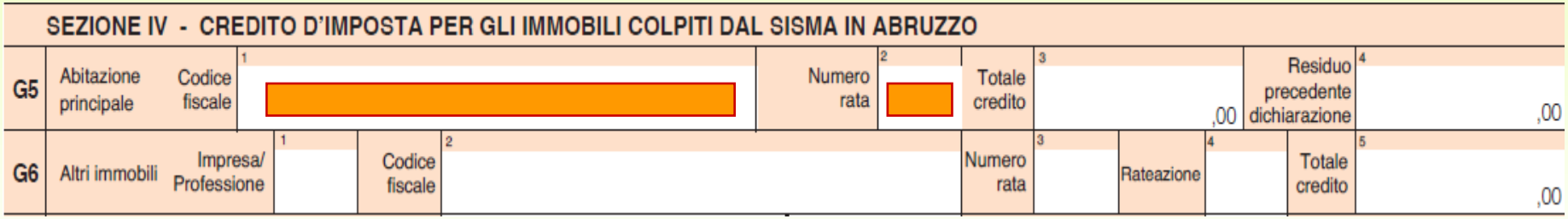

Righi G5 – Abitazione principale

Il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti

Nel caso in cui il credito sia stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile devono essere compilati due distinti righi

Colonna 1 – Codice fiscale del soggetto che ha presentato apposita domanda per l'accesso al contributo. La colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

Colonna 2 – Rata che il contribuente utilizza per il 2012

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione IV – Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

SEZIONE IV - CREDITO D'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

G5	Abitazione principale	Codice fiscale	1		Numero rata	2		Totale credito	3	,00	Residuo precedente dichiarazione	4	,00		
G6	Altri immobili	Impresa/ Professione	1	Codice fiscale	2		Numero rata	3	Rateazione	4	Totale credito	5	,00		

Righi G5 – Abitazione principale

Colonna 3 – importo del credito d'imposta riconosciuto in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta. Nel caso in cui la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2012 risulti superiore all'imposta netta, l'eccedenza verrà riportata nel rigo 133 del modello 730-3 per l'utilizzo nella successiva dichiarazione dei redditi

Colonna 4 – credito residuo da precedente dichiarazione (rigo 133 del 730-3 del 730/2012; rigo RN43 colonna 6 del modello UNICO 2012 PF). Se il credito è riferito sia all'abitazione principale che alle parti comuni, l'importo deve essere riportato solo sul primo rigo

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione IV – Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

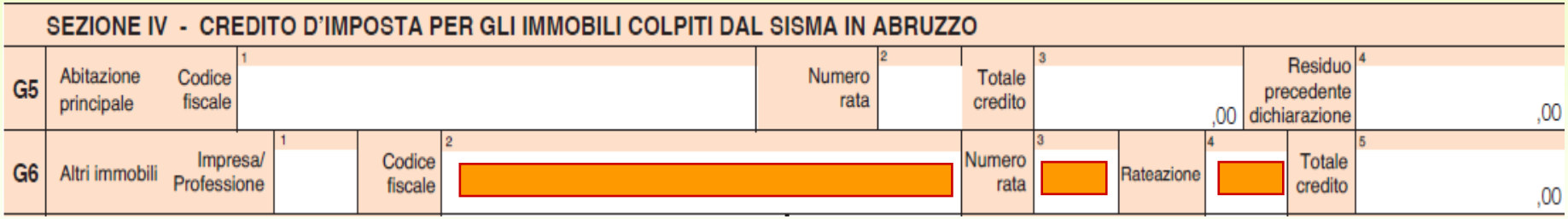

Righi G6 – Altri immobili

Per gli interventi su immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 ovvero in 10 quote costanti. Nel caso in cui sia stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili si dovranno compilare più modelli

Si ricorda che il credito spetta nel limite complessivo di euro 80.000

Colonna 1 => barrare se l'immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione

Colonna 2 => Codice Fiscale del soggetto che ha presentato l'apposita domanda per l'accesso al contributo

Colonna 3 => rata che il contribuente utilizza per il 2012

Colonna 4 => numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.

Colonna 5 => importo del credito d'imposta riconosciuto. Il rimborso spetta nei limiti dell'imposta netta

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione V – Credito d'imposta per incremento occupazionale

SEZIONE V - CREDITO D'IMPOSTA PER INCREMENTO OCCUPAZIONE				
G7	Residuo precedente dichiaraz.	1 ,00	di cui compensato nel mod. F24	3 ,00

Righi G7 – Credito d'imposta per incremento occupazionale

indicare l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dall'articolo 1, commi da 539 a 547, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise

Colonna «1» - indicare il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo 132 del 730-3/2012; rigo RN43, colonna 3, del Modello UNICO PF 2012)

Colonna «3» - il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione VI – Credito d'imposta per mediazioni

SEZIONE VI - CREDITO D'IMPOSTA PER MEDIAZIONI						
G8	Residuo precedente dichiaraz.	1 ,00	Anno 2012	2 ,00	di cui compensato nel mod. F24	3 ,00

Righi G8 – Credito d'imposta per mediazioni

Il Decreto Legislativo 28/2010 (in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione) prevede agevolazioni fiscali per coloro che ricorrono all'istituto della mediazione (in alternativa alle procedure giudiziali

Il ricorso all'istituto della mediazione è divenuto obbligatorio, per alcune materie, dal 20/03/2011, pertanto, la procedibilità dell'azione giudiziale è ammessa alla condizione che sia stata preventivamente esperita la mediazione

Le misure incentivanti riguardano:

- l'esenzione degli atti del procedimento di mediazione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto
- l'esenzione del verbale di accordo dall'imposta di registro (fino ad € 50.000)
- il riconoscimento di un credito di imposta per l'indennità corrisposta ai mediatori

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione VI – Credito d'imposta per mediazioni

SEZIONE VI - CREDITO D'IMPOSTA PER MEDIAZIONI						
G8	Residuo precedente dichiaraz.	1 ,00	Anno 2012	2 ,00	di cui compensato nel mod. F24	3 ,00

Righi G8 – Credito d'imposta per mediazioni

L'obbligo della mediazione è previsto qualora la controversia riguardi:

- questioni condominiali
- diritti reali (proprietà, usufrutto ecc.)
- eredità, patti di famiglia
- locazioni ed affitti
- contratti assicurativi, bancari, finanziari
- risarcimento danni per incidenti auto
- risarcimento danni per responsabilità dei medici
- risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa o attraverso la pubblicità

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione VI – Credito d'imposta per mediazioni

SEZIONE VI - CREDITO D'IMPOSTA PER MEDIAZIONI						
G8	Residuo precedente dichiaraz.	1 ,00	Anno 2012	2 ,00	di cui compensato nel mod. F24	3 ,00

Righi G8 – Credito d'imposta per mediazioni

Il credito spetta nella misura di:

- 500 € in caso di successo della mediazione
- 250,00 € in caso di insuccesso

Il contribuente deve essere in possesso della comunicazione del Ministero della Giustizia con la quale, entro il termine del 30 maggio di ciascun anno, lo stesso comunica l'importo del credito spettante

Quadro G – Crediti di imposta
Sezione VI – Credito d'imposta per mediazioni

SEZIONE VI - CREDITO D'IMPOSTA PER MEDIAZIONI						
G8	Residuo precedente dichiaraz.	1 ,00	Anno 2012	2 ,00	di cui compensato nel mod. F24	3 ,00

Righi G8 – Credito d'imposta per mediazioni

Colonna «1» - indicare il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione e che è riportato nel rigo 135 del prospetto di liquidazione modello 730-3 del modello 730/2012, o quello indicato nel rigo RN43, colonna 5, del quadro RN del modello UNICO PF 2012

Colonna «2» - riportare l'importo del credito di imposta credito risultante dalla comunicazione ricevuta dal Ministero della giustizia relativa alle mediazioni concluse nell'anno 2012

Colonna «3» - credito utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi

Il credito non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi

Quadro I – IMU

QUADRO I IMU

I1	Barrare la casella se si intende utilizzare, con il Mod. F24, l'intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2013; in tal caso l'intero ammontare degli importi a credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta **oppure** Indicare l'ammontare dell'IMU dovuta per l'anno 2013 che si intende versare con il modello F24 mediante compensazione del credito risultante dalla presente dichiarazione; in tal caso il credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta fino a concorrenza dell'importo indicato nella casella "2"	1	
		2	IMPORTO ,00

Con il D.L. 223 del 04/07/2006 è stata introdotta la facoltà per il contribuente di utilizzare il credito (tutto o parte) risultante dal Modello 730 per il pagamento dell'IMU dovuta per l'anno in cui viene presentata la dichiarazione

Il Quadro «I» deve essere compilato solo qualora ci si voglia avvalere di questa facoltà, presentando poi il Modello F24 per la compensazione totale o parziale

In caso di dichiarazione congiunta ogni coniuge sceglie autonomamente, ma in ogni caso non sono possibili compensazioni incrociate tra coniugi, cioè non può essere utilizzato il credito di un coniuge per compensare l'IMU a debito dell'altro

Barrando la casella di colonna 1 del rigo I1 tutto il credito (se esistente) viene destinato al pagamento dell'IMU. In alternativa è possibile destinare solo una parte del credito da utilizzare indicandone il relativo importo a colonna 2

Quadro I – IMU

QUADRO I IMU

I1	Barrare la casella se si intende utilizzare, con il Mod. F24, l'intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2012; in tal caso l'intero ammontare degli importi a credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta **oppure** Indicare l'ammontare dell'IMU dovuta per l'anno 2012 che si intende versare con il modello F24 mediante compensazione del credito risultante dalla presente dichiarazione; in tal caso il credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta fino a concorrenza dell'importo indicato nella casella "2"	1	2 IMPORTO ,00

Il credito destinato può riguardare sia il versamento dell'acconto che del saldo

Per utilizzare il credito in compensazione DEVE essere presentato il Modello F24, anche se con saldo uguale a ZERO

I termini per il versamento dell'IMU sono i seguenti:

Acconto => entro il 16 giugno
Saldo => Entro il 16 dicembre

È facoltà del contribuente pagare entro il 16/06 sia l'acconto che il saldo

Se viene presentato il 730 integrativo, il contribuente, che nel modello originario ha compilato il Quadro «I» e che ha utilizzato il credito in compensazione, NON può indicare a colonna 2 un importo inferiore a quello già utilizzato in F24

Se, invece, nel modello originario non è stato compilato il Quadro «I», ovvero pur avendolo compilato non è stato utilizzato il credito, il contribuente può non compilare o compilare anche in modo diverso il Quadro «I» del Modello Integrativo

Modello 730-1: Destinazione del 5 per mille

Anche per l'esercizio finanziario 2012 (redditi 2011) è confermata la possibilità di destinare una quota pari al 5‰ dell'IRPEF

- sostegno ONLUS, promozione sociale ed associazioni riconosciute
- ricerca scientifica ed università
- ricerca sanitaria
- associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge
- Comune di residenza per attività sociali
- sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

INDICE

Modello 730-1: Destinazione del 5 per mille

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca scientifica e della università

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca sanitaria

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

FIRMA .....

Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza

FIRMA .....

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Modello 730-1: Destinazione dell'8 per mille

- Stato: interesse sociale o di carattere umanitario
- Chiesa Cattolica: carattere religioso, caritativo
- Unione Chiese cristiane avventiste del 7º giorno: interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito
- Assemblee di Dio in Italia: interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo
- Chiesa Valdese Unione delle Chiese metodiste e Valdesi: carattere sociale, assistenziale, umanitario, culturale
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia: interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero
- Unione Comunità Ebraiche italiane: tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, e inoltre ad interventi sociali ed umanitari volti in particolare alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo
- Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa: mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e la manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri
- Chiesa apostolica in Italia: fini di culto, istruzione assistenza e beneficienza

Modello 730-1: Destinazione dell'8 per mille

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
Chiesa Apostolica in Italia	Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia		

Nuove scelte per destinare l'OTTO PER MILLE

Modello 730-1: Destinazione del 5 e dell'8 per mille

Il Modello 730-1 deve essere consegnato anche se non compilato dal contribuente

N.B. La procedura accetta Codici Fiscali anche errati, purché numerici e con lunghezza pari ad 11 caratteri. Anomalia segnalata con apposito codice all'AE

I contribuenti esonerati possono effettuare la scelta dell'8 e/o 5 per mille, presentando la busta chiusa presso un Ufficio Postale (servizio gratuito) ovvero ad un Intermediario Abilitato o CAF (può essere richiesto un corrispettivo per il servizio fornito) entro il 30/09/2013

Il Modello non può essere presentato agli Sportelli Bancari

Modello 730-1: Destinazione del 5 e dell'8 per mille

SOLIDARIETA' CON IL SUD DEL MONDO - 5 PER MILLE

Con la prossima denuncia dei redditi e con una semplice firma e senza spese puoi aiutare i paesi del Terzo mondo.

SOSTENENDO

i progetti a favore dei popoli del sud del mondo realizzati dalla CIA attraverso

ASeS – Associazione Solidarietà e Sviluppo

Codice fiscale 90026450271

INDICE

Modello 730-2

I soggetti che prestano assistenza fiscale (sostituti d'imposta e CAF o professionisti abilitati) sono tenuti al rilascio della ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione Modello 730 e della busta contenente il Modello 730-1, relativo alla scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, mediante la compilazione del Modello 730-2

Il Modello 730-2 per il CAF o per il professionista abilitato contiene i dati identificativi dei contribuenti che consegnano il Modello730 e la busta contenente il Modello 730-1, l'impegno ad elaborare e a trasmettere la dichiarazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, l'impegno alla comunicazione di eventuali avvisi dell'Agenzia delle Entrate, e l'elenco dei documenti esibiti

INDICE

Modello 730-2

Tutti i CAF ed i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale sono tenuti al rilascio del modello in oggetto quale ricevuta dell'avvenuta consegna del modello dichiarativo.

Il Modello 730-2 per il CAF e professionista abilitato si compone delle seguenti sezioni:

- dichiarazione di consegna;
- impegno ad elaborare e trasmettere la dichiarazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate;
- impegno ad informare il cliente delle eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate;
- elenco dei documenti esibiti;
- firme.

Modello 730-2

Nella prima parte del Modello 730-2 per il CAF/professionista abilitato vengono richiesti alcuni dati inerenti la consegna del Modello 730/2013 e del Modello 730-1 (da consegnare nell'apposita busta chiusa approvata con Provvedimento 15 gennaio 2013 o in una normale busta di corrispondenza con l'indicazione "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF") da parte del contribuente: cognome, nome, codice fiscale, data della consegna.

In caso di dichiarazione congiunta dovranno essere indicati nel Modello 730-2 sia i dati del dichiarante che del coniuge. Qualora un modello 730-2 non fosse sufficiente per l'indicazione di tutti i documenti esibiti, è possibile utilizzare modelli aggiuntivi compilando: numero di pagina, pagine complessive.

Modello 730-2

Il CAF o il professionista abilitato si impegna ad elaborare e a trasmettere la dichiarazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Il CAF o il professionista abilitato che trasmette la dichiarazione ha la facoltà di informare direttamente il cliente, che ne abbia fatto richiesta attraverso la barratura dell'apposita casella posta a fianco della firma della dichiarazione nel Modello 730/2013, di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla dichiarazione trasmessa. Il CAF o il professionista abilitato deve comunque comunicare al cliente la propria decisione di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando apposite caselle della ricevuta Modello 730-2.

Nel caso di dichiarazione congiunta, l'eventuale richiesta deve essere effettuata da entrambi i coniugi (casella posta nel riquadro previsto per la sottoscrizione della dichiarazione barrata sia nel modello del dichiarante che nel modello del coniuge dichiarante). In presenza della scelta effettuata da uno solo dei coniugi, la richiesta non può ritenersi validamente effettuata.

Modello 730-2

Nella seconda sezione del Modello 730-2 per il CAF o per il professionista abilitato si deve riportare l'elenco dei documenti esibiti per l'elaborazione della dichiarazione per i quali devono essere indicati:

- tipologia;
- importo.

Il contribuente è tenuto a consegnare al CAF o al professionista abilitato la documentazione indispensabile per la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.

L'esibizione dei documenti deve avvenire sia nel caso in cui si richieda l'assistenza per la compilazione, sia nel caso di consegna di Modello 730/2013 già compilato

Modello 730-2

Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione

Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista abilitato devono riscontrare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo e le detrazioni dall'imposta, i crediti d'imposta e lo scomputo delle ritenute d'acconto, gli importi dovuti a titolo di saldo e/o acconto o i rimborsi spettanti

Modello 730-2

Nell'ultima sezione del Modello 730-2 per il CAF o per il professionista abilitato è previsto lo spazio per apporre le firme:

- dell'incaricato del CAF o del professionista abilitato;
- del contribuente che consegna il/i Modello 730/2013.

Mediante la firma apposta dall'incaricato del CAF o del professionista abilitato, lo stesso si impegna, sulla base degli elementi forniti e dei documenti esibiti, ad elaborare la dichiarazione e a trasmetterla in via telematica all'Amministrazione finanziaria, previa verifica della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti, tramite il responsabile dell'assistenza fiscale.

INDICE

Modello 730-3

Il Modello. 730-3 è il Modello con cui il soggetto assistito, sia nel caso di assistenza fiscale diretta che di assistenza fiscale indiretta, viene a conoscenza del risultato della liquidazione della propria dichiarazione e delle imposte eventualmente da versare, a saldo e in acconto (mediante trattenuta operata dal sostituto d'imposta) o da ottenere a rimborso.

INDICE

Modello 730-3

Il Modello 730-3/2013 contiene alcune novità che riguardano, principalmente:

- L'eliminazione del Rigo 12 presente del Modello 730-3/2012 dedicato alla deduzione per l'abitazione principale. Abitazione principale e relative pertinenze, infatti, non sono più imponibili ai fini IRPEF in quanto assoggettate ad IMU;
- l'inserimento del nuovo Rigo 82 destinato ad accogliere l'eccedenza della cedolare secca risultante dalla precedente dichiarazione (le sezioni dedicate alla cedolare secca e al contributo di solidarietà, quest'anno, sono state accorpate sotto un'unica sezione);
- l'inserimento di due nuovi Righi (Righi 147 e 148) in cui vanno indicati rispettivamente, i redditi fondiari relativi ai terreni non affittati e fabbricati non locati, nonché il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze. Tali informazioni possono assumere rilevanza nell'ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Modello 730-3

SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE
RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE		
DICHIARANTE		
CONIUGE DICHIARANTE		

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		**1 DICHIARANTE**	**2 CONIUGE**
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
13	ONERI DEDUCIBILI	,00	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00	,00
16	IMPOSTA LORDA	,00	,00

Modello 730-3

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I del quadro E	,00	,00
29	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione III del quadro E	,00	,00
30	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione IV del quadro E	,00	,00
31	Detrazioni per canoni di locazione di cui alla sezione V del quadro E	,00	,00
32	Altre detrazioni di cui alla sezione VI del quadro E	,00	,00
33	Detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso	,00	,00
34	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
35	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00
36	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00	,00
37	Credito d'imposta per mediazioni	,00	,00
38	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	,00	,00

Modello 730-3

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
51	IMPOSTA NETTA	,00	,00
52	Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo	,00	,00
53	Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo	,00	,00
54	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero	,00	,00
55	Credito d'imposta per canoni non percepiti	,00	,00
56	RITENUTE	,00	,00
57	DIFFERENZA	,00	,00
58	ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00
59	ACCONTI VERSATI	,00	,00
60	RESTITUZIONE BONUS	,00	,00

Modello 730-3

CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
71	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00
72	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	,00	,00
73	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	,00	,00
74	ECCEDENZA DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00
75	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	,00	,00
76	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA	,00	,00
77	ECCEDENZA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00
78	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER IL 2013	,00	,00
79	ACCONTO PER L'ADDIZIONALE COMUNALE 2013 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	,00	,00

Modello 730-3 – «Cedola secca» locazioni
Modello 730-3 – Contributo di solidarietà

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI / CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
81	CEDOLARE SECCA DOVUTA	,00	,00
82	ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00

		1	2
83	ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2012	,00	,00
84	BASE IMPONIBILE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	,00	,00
85	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DOVUTO	,00	,00
86	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	,00	,00

Modello 730-3 – Liquidazione delle imposte

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		CREDITI				DEBITI	
		importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24 per versamenti IMU	di cui da rimborsare a cura del sostituto	importi da non versare	importi da trattenere a cura del sostituto
91	IRPEF	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00	,00
93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00	,00
94	PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013						,00
95	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013						,00
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA					,00	,00
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2013						,00
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ					,00	,00
99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	,00	,00	,00	,00	,00	,00
100	PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013						,00
101	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013						,00
102	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ					,00	,00

In sede di dichiarazione dei redditi con riferimento alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito od il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione NON supera il limite di 12 €

ACCONTO 2013 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Se l'importo dato dalla differenza tra l'importo calcolato in dichiarazione e l'importo risultante dalla certificazione (CUD) NON supera 12 €, questo NON viene riportato ai Righi 97 (117 per il coniuge)

Se la differenza è negativa NON si procede ad alcun rimborso

Modello 730-3 – Liquidazione delle imposte

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL CONIUGE		CREDITI				DEBITI	
		importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24 per versamenti IMU	di cui da rimborsare a cura del sostituto	importi da non versare	importi da trattenere a cura del sostituto
111	IRPEF	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
112	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00	,00
113	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00	,00
114	PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013						,00
115	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013						,00
116	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA					,00	,00
117	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2013						,00
118	IMPOSTA SOSTITUTIVA SOMME PER INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ					,00	,00
119	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	,00	,00	,00	,00	,00	,00
120	PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013						,00
121	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013						,00
122	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ					,00	,00

1) Sia per il dichiarante che per il coniuge si determina l'importo a debito e a credito di ciascuna imposta
2) Per ciascun contribuente si determina il SALDO CONTABILE degli importi a debito e a credito (senza considerare l'acconto di novembre)

Se dal punto 2) emerge un importo a credito, detto importo deve essere utilizzato nel seguente ordine:
1) Pagamento dell'eventuale debito dell'altro coniuge (dichiarazione congiunta)
2) Eventuale compensazione del proprio debito IMU
3) Rimborso del credito residuo da parte del Sostituto di Imposta

Modello 730-3 – Liquidazione delle imposte

ALTRI DATI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
131	Residuo del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione	,00	,00
132	Residuo del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione	,00	,00
133	Residuo del credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo	,00	,00
134	Residuo del credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00	,00
135	Residuo del credito d'imposta per mediazioni	,00	,00
136	Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righi E1, E2 e E3)	,00	,00
137	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (comprensivo dell'imponibile cedolare secca locazioni)	,00	,00

			Anno	Totale credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato
			1	2	3	4	5	6
145	Crediti per imposte pagate all'estero	DICHIARANTE		,00		,00		,00
146		CONIUGE DIC.		,00		,00		,00
147	Redditi fondiari non imponibili						,00	,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze						,00	,00

Nel rigo 137 viene riportato il reddito di riferimento utilizzato per il calcolo di tutte le detrazioni e deduzioni legate all'ammontare del reddito complessivo

L'importo riportato comprende ANCHE il reddito che in dichiarazione viene assoggettato al regime di tassazione della «cedolare secca» per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in locazione

Modello 730-3 – Liquidazione delle imposte

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE - IMPORTI TRATTENUTI O RIMBORSATI DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA			
	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN ____ RATE	Mese di luglio (ovvero di agosto o settembre per i pensionati)	Mese di novembre (seconda o unica rata di acconto IRPEF e cedolare secca)
151	IMPORTO CHE SARA TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA (risultante dalla somma di tutti gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto relativi al dichiarante ed al coniuge) Nel caso di richiesta di rateizzazione, l'importo di colonna 1 sarà ripartito dal datore di lavoro in base al numero di rate richiesto	1 ,00	2 ,00
152	IMPORTO CHE SARA RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA (risultante dalla somma di tutti gli importi da trattenere e da rimborsare a cura del sostituto relativi al dichiarante ed al coniuge)	,00	

Rigo 151

Colonna «1» - Riepilogo importi trattenuti a Luglio (Agosto o Settembre) (per competenza)

Colonna «2» - Importo trattenuto a Novembre (per cassa)

Rigo 152

Importo rimborsato complessivamente dal Sostituto di Imposta

Modello 730-3 – Liquidazione delle imposte

DATI COMPILAZIONE MODELLO F24 PER PAGAMENTO IMU				DICHIARANTE		CONIUGE	
Il prospetto risulta compilato solo se nel quadro I - IMU si è richiesto di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il pagamento IMU		CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	1 CODICE REGIONE/COMUNE	2 CREDITO	3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 CREDITO
161	IRPEF	4001	2012		,00		,00
162	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	3801	2012		,00		,00
163	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	3844	2012		,00		,00
164	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2012		,00		,00
165	TOTALE				,00		,00

Righi da 161 a 165

Sono riportati i dati per la compilazione del Modello F24

La sezione viene compilata solo qualora sia stato compilato il Quadro «I» e risultano effettivamente crediti utilizzabili in compensazione per uno o più tributi

Addizionale Regionale

Piemonte (Codice Regione 13)

- Fino ad € 15.000,00 => 1,23%
- Superiore ad € 15.000,00 e fino ad € 22.000,00 => 1,53%
- Superiore ad € 22.000,00 => 1,73%

(Aliquota applicata sull'intero importo e NON a scaglioni)

Valle d'Aosta (Codice Regione 20)

Per qualunque Reddito => 1,23%

Emilia Romagna (Codice Regione 8)

- Fino ad € 15.000,00 => 1,43% (sull'intero importo)
- Superiore ad € 15.000,00 e fino ad € 20.000,00 => 1,53% (sull'intero importo)
- Superiore ad € 20.000,00 e fino ad € 25.000,00 => 1,63% (sull'intero importo)
- Superiore ad € 25.000,00 => 1,73% (sull'intero importo)

Sicilia (Codice Regione 16)

Per qualunque Reddito => 1,73%

INDICE

Procedura 730 / IMU – Novità 2012/2013

Predisposizione nuovo anno

Stabilite le seguenti nuove regole di riporto dei dati reddituali nella annualità 2013

Terreni

a) gli elementi aventi TITOLO POSSESSO=5 si impostano DA CONFERMARE

Fabbricati

a) gli elementi aventi TIPO UTILIZZO = 1 ed AFFITTO 2011 > 0 si impostano "DA CONFERMARE"
b) gli elementi aventi TIPO UTILIZZO = 7 si impostano "DA CONFERMARE"
c) sugli elementi aventi TIPO UTILIZZO = 11/12/13 verrà impostato il TIPO UTILIZZO = 9
d) sugli elementi aventi TIPO UTILIZZO = 16 si elimina il TIPO UTILIZZO, si imposta CODICE CANONE = 4, si imposta l'indicatore "DA CONFERMARE"

Figli IMU

a) si duplicano nel 2013 tutti i soggetti presenti nel 2012 tranne i soggetti con più di 26 anni; NON si impostano DA CONFERMARE

INDICE

Procedura 730 / IMU – Novità 2012/2013

Predisposizione nuovo anno

Frontespizio 730, UNICO PF ed IMU

a) Eliminato il campo ISCRITTO A PREVIDENZA AGRICOLA

Terreni

a) La nuova colonna presente sul modello ESENZIONE IMU corrisponde al campo già presente nella pagina di gestione dei terreni nella sezione Dati IMU, denominato "ESENZIONE"; il campo sarà digitabile anche per i terreni di tipo "VELOCE"
b) La nuova colonna presente sul modello "COLTIVATORE DIRETTO O IAP" corrisponde al campo già presente nella pagina di gestione dei terreni nella sezione Dati IMU, denominato "CONDUZIONE DIRETTA"
c) Si rende evidente nella pagina di gestione del dettaglio da contesto IMU, l'informazione che gli elementi di calcolo IMU del comune di ubicazione sono stati o meno confermati per l'anno in corso

Procedura 730 / IMU – Novità 2012/2013

Predisposizione nuovo anno

Fabbricati

a) La nuova colonna presente sul modello "ESENZIONE IMU" corrisponde al campo già presente nella pagina di gestione dei fabbricati nella sezione Dati IMU, denominato "ESENZIONE"; il campo sarà digitabile anche per i fabbricati di tipo "VELOCE"
b) Il campo "IMU DOVUTA 2012" non può essere controllato come obbligatorio poiché in tutti i casi di tipo calcolo (anche quelli che non possono mai essere esenti) si potrebbero verificare valori di imposta al di sotto del limite di versamento. Si inserisce un controllo diagnostico "NON BLOCCANTE" quando l'importo è ZERO
c) I campi "TIPO UTILIZZO ICI", "ASSOGGETTAMENTO ICI", "IDENTIFICATIVO FAMILIARE" non saranno più visibili accedendo dall'annualità 2013
d) Si rende evidente nella pagina di gestione del dettaglio da contesto IMU, l'informazione che gli elementi di calcolo IMU del comune di ubicazione sono stati o meno confermati per l'anno in corso

Procedura 730 / IMU – Novità 2012/2013

Predisposizione nuovo anno

Quadro C

a) Controllo "NON BLOCCANTE" nella fase diagnostica che segnali la presenza di redditi aventi TIPO = 4 (frontalieri) per i quali è necessario indicare l'importo del reddito al lordo della quota esente di 6.700 €

Figli IMU

a) Inserito un controllo per verificare che il numero dei MESI non sia superiore a quello spettante per il figlio con età non superiore a 26. Rimane possibile digitare un numero di mesi inferiore

Ricerca avanzata 730

a) Modificata la grafica per la ricerca avanzata 730 \ UNICO PF 2013 (collegata all'ambiente Redditi)
b) Inserito un filtro per poter estrarre utilizzando il campo "DATA FINE ANNUALITA'" dei fabbricati per i quali è si è optato per il regime di cedolare secca

Procedura 730 / IMU – Novità 2012/2013

Scheda di raccolta dati

a) Apportate le modifiche relative all'anno 2013 sia nel formato A4, che nel formato A3

File CSV anagrafico

Inserire la colonna "MODALITA' DI PAGAMENTO F24"

Interventi sul data base

a) Viene richiesta la produzione di una lista suddivisa per codice CAF, contenente tutti i soggetti aventi versamenti IMU 2012 negativi
b) Si stabilisce di spostare per tutte le anagrafica il contenuto del campo NUMERO DI TELEFONO nel campo NUMERO CELLULARE (se vuoto) qualora il numero presente abbia come prima cifra il "3"; il campo "NUMERO DI TELEFONO" rimarrà vuoto

Procedura 730 / IMU – Novità 2012/2013

Anagrafica

Inserimento di un campo "DATA CODICE FISCALE NON PIU' VIGENTE". Il campo è modificabile solo dagli utenti aventi ruolo CED-730; per le altre tipologie di utenti resta visibile ma non modificabile. Se il campo risulta valorizzato il sistema impedisce di effettuare qualsiasi tipo di operazione che avvii un'attività di tipo fiscale e non fiscale sul sistema in data successiva a quella indicata nel campo. Per quanto riguarda l'ambito dichiarativo reddituale non deve essere permesso di aprire qualsiasi tipo di frontespizio di dichiarazione.

Frontespizio 730

Valutare la possibilità di importare, così come già avviene con il file di fonte INPS, l'archivio delle deleghe INPDAP sul sistema; tale informazione deve essere intercettata dal sistema sulla pagina di gestione del frontespizio 730 per fornire all'operatore l'informazione del fatto che il soggetto è in possesso di delega INPDAP così come già avviene per la presenza di delega ANP.

Procedura 730 / IMU – Novità 2012/2013

File CSV con dati reddituali dichiarazioni 730

Al pari di quanto già avviene per le dichiarazioni UNICO è stata richiesta la realizzazione la possibilità di generare massivamente un file CSV contenente le informazioni reddituali dei soggetti che hanno presentato il modello 730.

Indice delle dichiarazioni

Richiesta la riorganizzazione delle dichiarazioni presenti nell'indice dei quadri del soggetto anagrafico. È stato suggerito un raggruppamento per tipo dichiarazione con possibilità di aprire il dettaglio solo a richiesta dell'operatore.

Stampa 730-2

Richiesta la possibilità di produrre la stampa del modello 730-2 in fase di acquisizione dei dati reddituali prima del calcolo della dichiarazione.

Procedura 730 / IMU – Novità 2012/2013

Dichiarazione IMU

È stato richiesto che la gestione della Dichiarazione IMU diventi pari a quella del Modello UNICO e 730 per consentire l'apertura di più frontespizi nel corso dell'anno.

Modifiche IMU

Sono state valutate delle modifiche finalizzate alla scelta personalizzata delle aliquote da applicare in sede di calcolo dell'acconto 2013: quelle già deliberate per il 2013 oppure quelle deliberate per il saldo 2012 (come avveniva per ICI); un'ipotesi potrebbe essere quella di lasciare piena autonomia all'operatore nella scelta, istituendo un campo sul frontespizio in cui indicare l'opzione. Un'altra ipotesi discussa è stata quella di utilizzare gli elementi 2013 qualora siano stati confermati dal responsabile provinciale, in caso contrario si utilizzerebbero gli elementi deliberati per il calcolo del saldo 2012.

Al momento la normativa prevede che i comuni deliberino entro fine aprile e che già per il calcolo dell'acconto si debbano utilizzare gli elementi 2013; la speranza è quella che intervenga una modifica di legge tale per cui la regola torni ad essere quella sempre applicata per ICI (per l'acconto si utilizzano sempre gli elementi del saldo anno precedente)

INDICE

Imposta Patrimoniale sugli immobili (IVIE) detenuti all'estero

INDICE

a cura di Silvio Bellezza Quater

L’imposta patrimoniale

L’articolo 19, commi da 13 a 17, del Decreto Legge 201/11, convertito con modifiche dalla Legge 214/11, ha previsto che le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia debbano corrispondere, già con riferimento al periodo d’imposta 2011, un’imposta pari allo 0,76% del valore degli immobili posseduti all’estero

L'imposta sul valore degli immobili situati all’estero vanno versate con le stesse modalità e scadenze previste per l'Irpef ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo

Soggetti passivi

Soggetti passivi del tributo

Sono soggetti passivi dell'imposta le persone fisiche residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile situato all'estero

Ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, sono considerate residenti in Italia le persone fisiche:

1. iscritte nell'anagrafe della popolazione residente (dimora abituale o domicilio nel Comune) per la maggior parte del periodo di imposta (183 o 184 giorni all'anno)
2. che hanno in Italia il domicilio ai sensi del codice civile
3. che hanno nello Stato la residenza ai sensi del codice civile

I tre requisiti sono fra loro alternativi, quindi, la soggettività passiva si considera realizzata quando se ne verifica uno soltanto dei tre

Pertanto, una persona fisica si considera fiscalmente residente in Italia, se per la maggior parte del periodo d'imposta è iscritta nell'anagrafe, ovvero, ha in Italia il centro dei propri affari o interessi (domicilio) ovvero la propria dimora abituale (residenza)

Soggetti passivi

L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente è un dato da ritenersi preclusivo di ogni ulteriore accertamento ai fini dell'individuazione della soggettività passiva d'imposta

Il domicilio e la residenza in quanto situazioni di fatto collegate alla presenza fisica abituale e all'ubicazione economico-sociale della persona sul territorio vanno valutate caso per caso

Italiani iscritti all'AIRE

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, protrattasi per la maggior parte del periodo d'imposta, potrebbe non essere sufficiente ad escludere la perdita della condizione di soggetto fiscalmente residente in Italia. Infatti, dovrà essere verificato se in Italia venga mantenuta la dimora abituale, ovvero, il centro principale dei propri affari o interessi

Sono soggetti passivi del tributo non soltanto i cittadini italiani, ma anche i cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) residenti fiscalmente in Italia

Gli immobili e l'imposta

L'imposta colpisce gli immobili, a qualsiasi uso destinati, posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale. L'imposta colpisce non soltanto i fabbricati (residenziali e non), ma anche i terreni, posseduti sia a titolo di proprietà che in base ad altri diritti reali

Non sono soggetti ad imposta gli immobili di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche e gli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa

Sono oggetto di imposizione anche gli immobili regolarizzati con lo «scudo fiscale» o «rimpatriati» tramite l'istituto del «rimpatrio giuridico»

L'aliquota dello 0,76% si applica al valore dell'immobile, rapportando l'imposta così determinata, alla quota di possesso e al periodo durante il quale il possesso medesimo si è protratto, tenendo presente che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni va computato per intero

Imposta Valore immobili esteri	=	0,76%	x	Valore immobile	x	P/100	X	GG/365

Gli immobili ed valore fiscalmente rilevante

Il valore dell'immobile, fiscalmente rilevante, ai fini della determinazione della base imponibile è rappresentato dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall'atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile

Qualora si debba ricorrere al valore di mercato, si presume debba trovare applicazione quanto previsto nelle istruzioni di compilazione del Modulo RW del Modello UNICO PF, le quali prevedono, con riferimento alla valorizzazione degli investimenti all'estero, che qualora il costo storico non sia documentabile, si debba riportare il valore del bene risultante da un'apposita perizia di stima

Importo minimo dell'imposta

Se l’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile, quindi senza tener conto della quota o del periodo di possesso, non supera 200 euro, il versamento dell’imposta non è dovuto

Se, invece, l’imposta “complessiva” supera 200 euro e pertanto risulta dovuta, l’imposta da versare va determinata in proporzione alla quota di possesso dell’immobile e al numero di mesi di possesso nel corso dell’anno

Il credito di imposta estero

Il comma 16 del D.L. 201/2011 prevede che dall'imposta patrimoniale sia dedotto, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile

Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dall'imposta dovuta in Italia si detrae un ulteriore credito d'imposta derivante dall'eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili non utilizzata ai sensi dell'articolo 165 del T.U.I.R.

Abitazione principale e pertinenze all'estero

Per l'abitazione principale e le relative pertinenze l'aliquota per calcolare l'IVIE è ridotta allo 0,40 per cento. In questo caso spetta una detrazione dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari a 200 euro. La detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale e in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica. Inoltre è prevista un ulteriore detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro

Versamento a titolo di "Acconto 2012"

Si precisa che a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 518 e 519 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), l'imposta versata nel 2012, sebbene originariamente costituisse l'imposta per l'anno 2011 in base alla norma istitutiva dell'IVIE, deve considerarsi acconto per l'anno d'imposta 2012

Liquidazione e Versamento
Quadro RM - Sezione XV A - Immobili / Modulo RW

Per la liquidazione del tributo dovrà essere utilizzata la Sezione XV A del Quadro RM di UNICO PF 2013. L'imposta è dovuta anche nel caso di valori che non devono essere dichiarati nel Modulo RW. Tale ultimo modello continuerà ad avere una funzione di monitoraggio delle attività detenute all'estero

Ad esempio, nel caso di multiproprietà, il valore dell'attività, se inferiore ad euro 10.000 non dovrà essere inserito nel Modulo RW ma dovrà, tuttavia, scontare la patrimoniale nella misura dello 0,76%

Alcune considerazioni devono essere fatte per coloro che mantengono la residenza in Italia *ex lege* («diplomatici») e dei cosiddetti «frontalieri». Questi soggetti sono esonerati totalmente dall'obbligo di compilazione del quadro RW

Tuttavia, in assenza di una specifica disposizione normativa in tal senso, anche tali soggetti, seppur esonerati dalla compilazione del modulo RW, dovranno corrispondere l'imposta patrimoniale sugli immobili all'estero

Liquidazione e Versamento
Quadro RM - Sezione XV A - Immobili

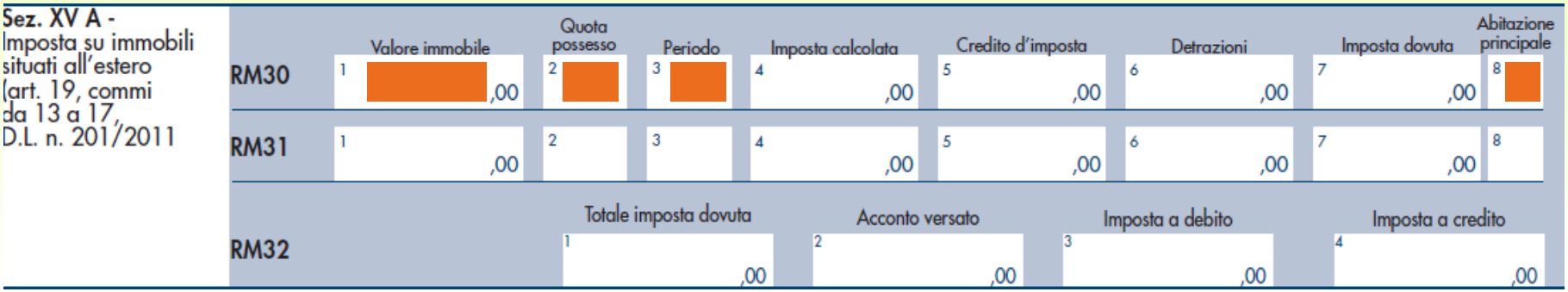

Colonna 1: indicare il valore complessivo dell'immobile;

Colonna 2: indicare la quota di possesso in percentuale;

Colonna 3: indicare il numero di mesi di possesso (almeno 15 giorni per il mese);

Colonna 4: imposta dovuta rapportato a percentuale e periodo di possesso:

- 0,76% => l'imposta non è dovuta se "complessivamente non superiore a 200 € (colonna 1 x 0,76 / 100)
- 0,40% => abitazione principale e pertinenze (casella di Colonna 8 barrata); non si applica il limite dei 200 € sul valore complessivo

Liquidazione e Versamento
Quadro RM - Sezione XV A - Immobili

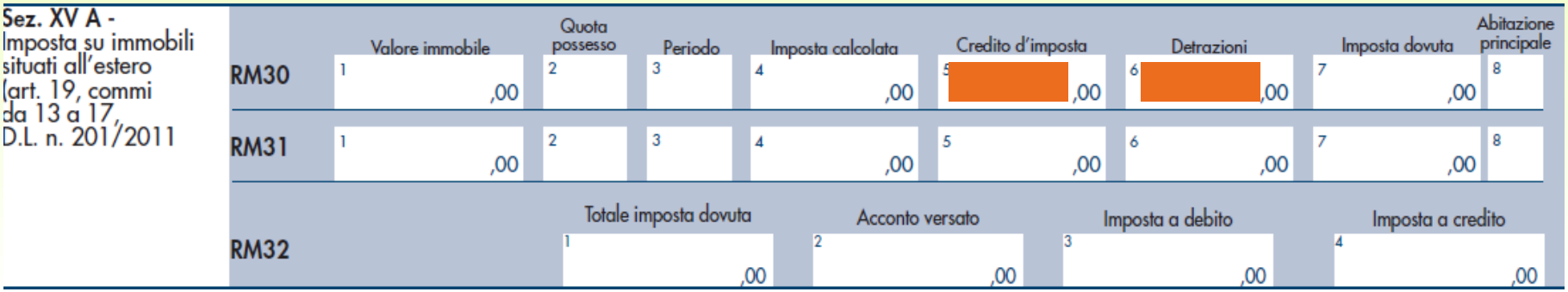

Sez. XV A - Imposta su immobili situati all'estero (art. 19, commi da 13 a 17, D.L. n. 201/2011

	Valore immobile	Quota possesso	Periodo	Imposta calcolata	Credito d'imposta	Detrazioni	Imposta dovuta	Abitazione principale
RM30	1 ,00	2	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8
RM31	1 ,00	2	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8

	Totale imposta dovuta	Acconto versato	Imposta a debito	Imposta a credito
RM32	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Colonna 5: riportare il credito d'imposta pari al valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi UE o aderenti allo SEE, riportare il credito d'imposta derivante dall'eventuale eccedenza di imposta reddituale estera. L'importo non può essere superiore all'ammontare dell'imposta indicata in colonna 4;

Colonna 6: riportare la detrazione spettante di 200 € rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale (barrata la casella di Colonna 8); la detrazione è maggiorata di 50 € per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 €

Liquidazione e Versamento
Quadro RM - Sezione XV A - Immobili

Sez. XV A - Imposta su immobili situati all'estero (art. 19, commi da 13 a 17, D.L. n. 201/2011

	Valore immobile	Quota possesso	Periodo	Imposta calcolata	Credito d'imposta	Detrazioni	Imposta dovuta	Abitazione principale
RM30	1 ,00	2	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8
RM31	1 ,00	2	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8

	Totale imposta dovuta	Acconto versato	Imposta a debito	Imposta a credito
RM32	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Colonna 7: riportare l'imposta dovuta (Colonna 4 – Colonna 5 – Colonna 6);

Colonna 6: la casella va barrata nel caso si tratti di immobile, e relative pertinenze, adibito ad abitazione principale, in tal caso si applica l'aliquota ridotta dello 0,40 %.

Liquidazione e Versamento
Quadro RM - Sezione XV A - Immobili

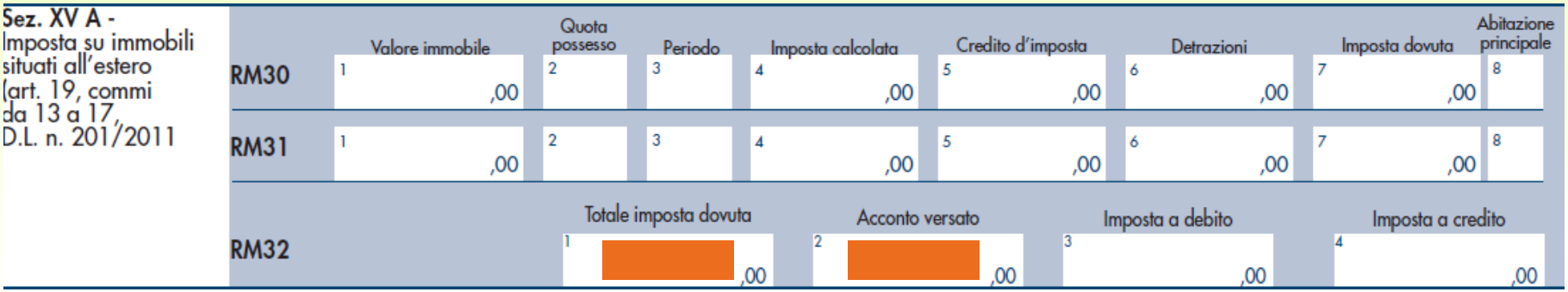

Rigo RM32

Colonna 1: Riportare il totale di Colonna 7 di ogni rigo compilato. L'importo non è dovuto se non superiore a 12 €.

Colonna 2: deve essere riportata l'imposta sul valore degli immobili calcolata nel Quadro RM, Sezione XVI del Modello UNICO PF 2012, che si considera eseguito in acconto per l'anno 2012.

L'imposta a debito deve essere versata con il codice tributo 4041

Liquidazione e Versamento
Quadro RM - Sezione XV A - Immobili

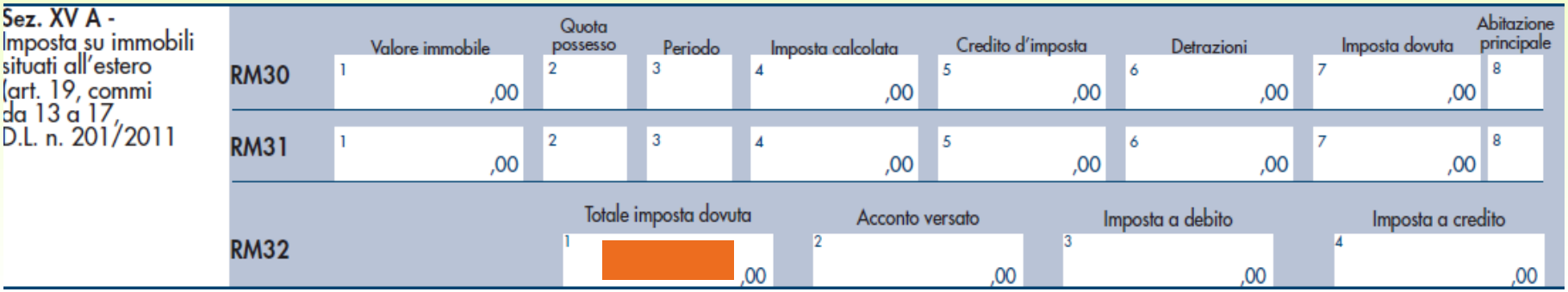

Sez. XV A - Imposta su immobili situati all'estero (art. 19, commi da 13 a 17, D.L. n. 201/2011

	Valore immobile	Quota possesso	Periodo	Imposta calcolata	Credito d'imposta	Detrazioni	Imposta dovuta	Abitazione principale
RM30	1 ,00	2	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8
RM31	1 ,00	2	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8

	Totale imposta dovuta	Acconto versato	Imposta a debito	Imposta a credito
RM32	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Acconti per l'anno 2013

Per il calcolo dell'acconto dovuto per l'anno 2013 trovano applicazione le stesse regola previste per l'IRPEF

L'importo di riferimento è quello indicato a Colonna 1 del Rigo RM32

Immobili all'estero
Adempimenti dichiarativi

Riepilogando, dal possesso di immobili all'estero discendono per il contribuente molteplici adempimenti dichiarativi:

1. per far concorrere l'eventuale reddito alla tassazione IRPEF
2. per assolvere la patrimoniale (IVIE)
3. per assolvere gli obblighi in materia di monitoraggio

Immobili all'estero
1. Verifica del reddito ai fini IRPEF

Il primo adempimento per la determinazione dell'imposizione fiscale ai fini IRPEF è quello di verificare se l'immobile risulta essere:

A. a disposizione

B. oggetto di locazione

A) Immobili a disposizione

Nel caso in cui l'immobile risultasse a disposizione si dovrà verificare se nel paese estero l'immobile sia tassato o meno ai fini dell'imposte sui redditi. Nel caso in cui il bene immobile a disposizione non sia produttivo di reddito (come avviene in Francia) nulla ai fini Irpef dovrà essere riportato in dichiarazione

Al contrario, invece, nel caso in cui l'immobile risultasse tassato (come in Svizzera): il relativo reddito oggetto di tassazione all'estero (al netto di eventuali spese ivi dedotte) dovrà essere riportato anche nella dichiarazione italiana (Rigo RL12). In tal caso, comunque, spetterà al contribuente residente il credito d'imposta per le imposte dirette pagate all'estero, con indicazione nel quadro CR

Immobili all'estero
1. Verifica del reddito ai fini IRPEF

Il primo adempimento per la determinazione dell'imposizione fiscale ai fini IRPEF è quello di verificare se l'immobile risulta essere:

A. a disposizione

B. oggetto di locazione

A) Immobili locato

Nel caso in cui l'immobile sito all'estero risulti locato occorrerà verificare se questo sia ubicato in uno stato che assoggetta tale reddito a tassazione. In tal caso, infatti, l'importo tassato all'estero deve essere riportato in dichiarazione anche in Italia, sempre nel quadro RL, salvo il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte dirette pagate a titolo definitivo all'estero, da calcolare in CR

Nel caso in cui, invece, lo stato estero non sottoponga a tassazione alcun reddito, in Italia dovrà essere dichiarato il canone di locazione ridotto del 15%

Immobili all'estero
2. Liquidazione della patrimoniale

Il secondo adempimento è rappresentato dall'indicazione del bene immobile in RM, ai fini del calcolo e liquidazione della patrimoniale dello 0,76% come visto in precedenza

Sez. XV A - Imposta su immobili situati all'estero (art. 19, commi da 13 a 17, D.L. n. 201/2011

	Valore immobile	Quota possesso	Periodo	Imposta calcolata	Credito d'imposta	Detrazioni	Imposta dovuta	Abitazione principale
RM30	1 ,00	2	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8
RM31	1 ,00	2	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8

	Totale imposta dovuta	Acconto versato	Imposta a debito	Imposta a credito
RM32	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Immobili all'estero
3. Monitoraggio delle attività – Modulo RW

Il terzo adempimento è rappresentato dalla compilazione del quadro RW, per assolvere agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale (D.L. 167/1990)
Il contribuente dovrà compilare la sezione III del Modulo RW, qualora sia superata la soglia di 10.000 euro, riportando il costo di acquisto, se esistente, maggiorato degli oneri accessori. Altrimenti sarà necessaria una perizia di stima che attesti il valore dell'immobile. In questo caso non scattano imposte da pagare, ma si deve fare attenzione alla luce del regime sanzionatorio piuttosto pesante (dal 10% al 50% degli importi non indicati), previsto in caso di inadempimenti.

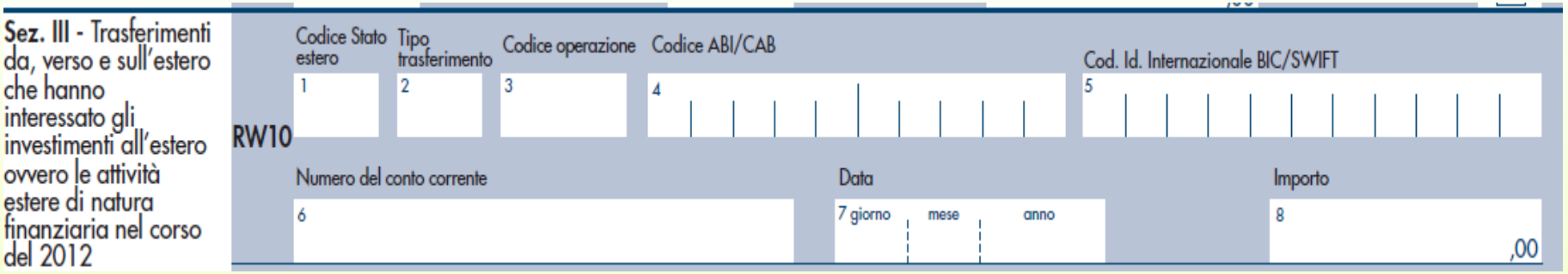

INDICE

Imposta Patrimoniale sulle attività finanziarie (IVAFE) detenute all'estero

a cura di Silvio Bellezza Quater

L’imposta patrimoniale

L’articolo 19, commi da 18 a 22, del Decreto Legge 201/11, convertito con modifiche dalla Legge 214/11, introduce un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia

Soggetti passivi e Ammontare dell'imposta

Soggetto passivo è il proprietario delle attività finanziarie estere

L'imposta è dovuta nella misura dell'1‰ per gli anni 2011 e 2012
Dal 2013 l'imposta è dovuta nella misura dell'1,5‰

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed al periodo di detenzione

Base imponibile e Credito di imposta

La base imponibile è costituita dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun periodo di imposta o del periodo di detenzione se inferiore all'anno

Viene riconosciuto il credito di imposta per l'eventuale imposta patrimoniale pagata all'estero

Si precisa che a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, commi 518 e 519 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), l'imposta versata nel 2012, sebbene originariamente costituisse l'imposta per l'anno 2011 in base alla norma istitutiva dell'IVAFE, deve considerarsi acconto per l'anno d'imposta 2012

Base imponibile e Credito di imposta

Per i conti correnti e libretti a risparmio, l'imposta è stabilita in misura fissa pari all'imposta di bollo dovuta in Italia (34,20 €) dalle persone fisiche, anch'essa rapportata alla percentuale ed al periodo di detenzione nel corso dell'anno. L'imposta non si applica su giacenze media annue non superiori ad € 5.000,00. Si devono comunque indicare i dati relativi al conto

Se il conto è cointestato il valore medio va rapportato alla quota di possesso ed in caso di più conti correnti, al fine della verifica della giacenza media, occorre fare riferimento al valore complessivo dei diversi conti correnti

Termini e Modalità di versamento

Per la liquidazione del tributo dovrà essere utilizzata la nuova Sezione XVI del Quadro RM di UNICO PF 2012. L'imposta è dovuta anche nel caso di valori che non devono essere dichiarati nel Modulo RW. Tale ultimo modello continuerà ad avere una funzione di monitoraggio delle attività detenute all'estero

Per quanto attiene i termini, le modalità di versamento, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si fa riferimento alla disciplina IRPEF

Liquidazione e Versamento
Quadro RM - Sezione XV B – Attività finanziarie

Per la liquidazione del tributo dovrà essere utilizzata la Sezione XV B del Quadro RM di UNICO PF 2013. L'imposta è dovuta anche nel caso di valori che non devono essere dichiarati nel Modulo RW. Tale ultimo modello continuerà ad avere una funzione di monitoraggio delle attività detenute all'estero

Liquidazione e Versamento
Quadro RM - Sezione XV B - Immobili

Sez. XV B - Imposta su attività finanziarie detenute all'estero (art. 19, commi da 18 a 22, D.L. n. 201/2011

RM33	1 Valore attività finanziaria ,00	2 Quota possesso	3 Periodo	Imposta calcolata ,00	5 Credito d'imposta ,00	6 Imposta dovuta ,00	7 conti correnti e libretti
RM34	1 ,00	2	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7

RM35	1 Totale imposta dovuta ,00	2 Acconto versato ,00	3 Imposta a debito ,00	4 Imposta a credito ,00

Colonna 1: indicare il valore delle attività finanziarie; in caso di libretti o conti correnti indicare la giacenza media annua come indicato in precedenza;

Colonna 2: indicare la quota di possesso in percentuale;

Colonna 3: indicare il numero di giorni di possesso;

Colonna 4: imposta dovuta rapportato a percentuale e periodo di possesso:

- 0,1% => relativo al valore dell'attività rapportato al periodo ed alla percentuale di possesso;
- 34,20 € => per conti correnti e libretti di risparmio, rapportati alla quota ed al periodo di possesso (solo per giacenza media > 5.000 €)

Liquidazione e Versamento
Quadro RM - Sezione XV B - Immobili

Sez. XV B - Imposta su attività finanziarie detenute all'estero (art. 19, commi da 18 a 22, D.L. n. 201/2011

	Valore attività finanziaria	Quota possesso	Periodo	Imposta calcolata	Credito d'imposta	Imposta dovuta	conti correnti e libretti
RM33	1 ,00	2	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7
RM34	1 ,00	2	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7

	Totale imposta dovuta	Acconto versato	Imposta a debito	Imposta a credito
RM35	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Colonna 5: credito di imposta per l'imposta patrimoniale pagata all'estero. l'importo non può essere superiore a quanto indicato a Colonna 4

Colonna 6: indicare l'imposta dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (Colonna 4) ed il credito di imposta spettante (Colonna 5);

Colonna 7: la casella va barrata nel caso di conti correnti e libretti di risparmio, per i quali l'imposta è stabilita in misura fissa pari ad € 34,20.

Liquidazione e Versamento
Quadro RM - Sezione XV B - Immobili

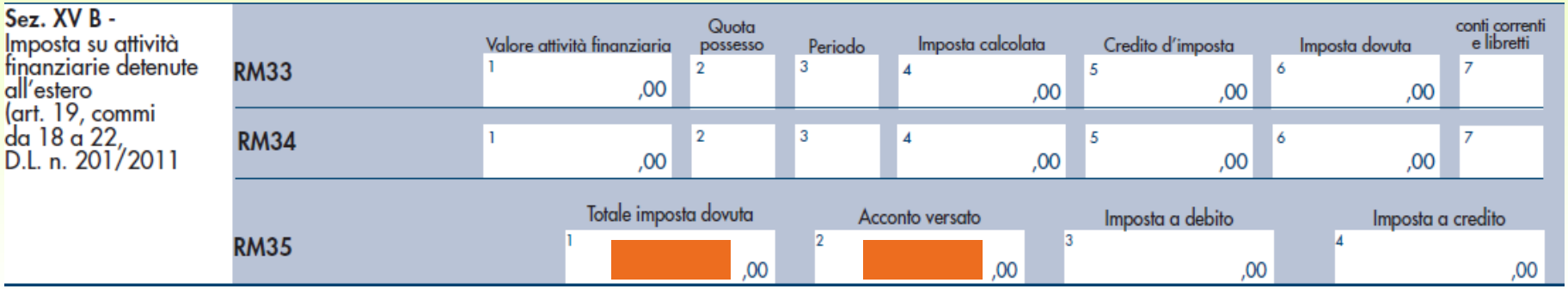

Sez. XV B - Imposta su attività finanziarie detenute all'estero (art. 19, commi da 18 a 22, D.L. n. 201/2011

	Valore attività finanziaria	Quota possesso	Periodo	Imposta calcolata	Credito d'imposta	Imposta dovuta	conti correnti e libretti
RM33	1 ,00	2	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7
RM34	1 ,00	2	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7

	Totale imposta dovuta	Acconto versato	Imposta a debito	Imposta a credito
RM35	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Rigo RM35

Colonna 1: Riportare il totale di Colonna 6 di ogni rigo compilato. L'importo non è dovuto se non superiore a 12 €.

Colonna 2: deve essere riportata l'imposta sul valore degli immobili calcolata nel Quadro RM, Sezione XVI del Modello UNICO PF 2012, che si considera eseguito in acconto per l'anno 2012.

L'imposta a debito deve essere versata con il codice tributo 4043

Liquidazione e Versamento
Quadro RM - Sezione XV A - Immobili

Sez. XV B - Imposta su attività finanziarie detenute all'estero (art. 19, commi da 18 a 22, D.L. n. 201/2011

	Valore attività finanziaria	Quota possesso	Periodo	Imposta calcolata	Credito d'imposta	Imposta dovuta	conti correnti e libretti
RM33	1 ,00	2	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7
RM34	1 ,00	2	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7

	Totale imposta dovuta	Acconto versato	Imposta a debito	Imposta a credito
RM35	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Acconti per l'anno 2013

Per il calcolo dell'acconto dovuto per l'anno 2013 trovano applicazione le stesse regola previste per l'IRPEF

L'importo di riferimento è quello indicato a Colonna 1 del Rigo RM35

INDICE

Imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di emersione

L’imposta di bollo speciale

L’articolo 19, comma 6 della Legge 214/2011 istituisce un’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di emersione

L’imposta è determinata nella misura del 4 ‰ per l’anno 2011, da applicarsi sul valore delle attività segretate

Nel 2012 e 2013 la stessa sale al 10‰ e al 13,5 ‰

Dal 2014 tornerà nella misura del 4 ‰

L’imposta di bollo speciale

Gli intermediari abilitati a ricevere la dichiarazione di emersione provvedono a trattenere l'imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate, ovvero ricevono provvista dallo stesso contribuente
Gli intermediari effettuano il versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno con riferimento al valore delle attività segretate al 31 dicembre dell’anno precedente

INDICE

Dichiarazione degli immobili all'Estero

Immobili all'estero

INTRODUZIONE

Fino alla dichiarazione dei redditi relativa al 2008, gli immobili situati all'estero dovevano essere indicati nel modulo RW relativo al periodo di imposta in cui erano dati in locazione ovvero avevano formato oggetto di cessione imponibile in Italia; inoltre, dovevano essere indicati gli immobili assoggettati ad imposte sui redditi nello Stato estero, anche se tenuti a disposizione. Di contro, non dovevano essere indicati nel modulo RW gli immobili tenuti a disposizione in un Paese che non prevedeva la tassazione ai fini delle imposte sui redditi

A partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2009, invece, i contribuenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria ma anche gli investimenti all'estero di altra natura, indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili in Italia

Immobili all'estero

SCHEMA di SINTESI

Immobile detenuto all'estero		Compilazione Modulo RW	
		Fino al 2008	Dal 2009
IMMOBILE A DISPOSIZIONE	Non tassato nello Stato estero ai fini delle imposte sui redditi (Francia, Danimarca, Gran Bretagna, Portogallo, Germania, USA)	NO	SI
	Tassato nello Stato estero ai fini delle imposte sui redditi (Spagna, Svizzera, Olanda, Lussemburgo)	SI	
IMMOBILE LOCATO		SI	
IMMOBILE CEDUTO CON PLUSVALENZA IMPONIBILE		SI	

Immobili all'estero

Immobili NON Locati (Quadro RL di UNICO PF)

Se lo Stato estero prevede un regime di tassazione sulla base della rendita catastale o valore similare basato su tariffe d'estimo, lo stesso valore imponibile deve essere dichiarato in Italia (ridotto delle spese eventualmente riconosciute). Viene riconosciuto il credito di imposta per redditi esteri (articolo 165 TUIR)

Immobili Locati (Quadro RL di UNICO PF)

Indipendentemente dal regime di tassazione dello Stato estero, il canone deve essere dichiarato in Italia:

a) per lo stesso ammontare già tassato nel Paese estero, con riconoscimento del credito di imposta per i redditi esteri (articolo 165 TUIR)
b) per l'importo del canone abbattuto del 15% se non tassato nello Stato estero

Cessione di Immobili (Quadro RL di UNICO PF)

Qualora venga conseguita una plusvalenza fiscalmente rilevante, questa deve essere tassata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere a) e b) T.U.I.R.

Immobili all'estero – Modulo RW (UNICO PF)

Modulo RW (UNICO PF)

La norma prevede che debbano essere indicati nella sezione II del Modulo RW gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. La nozione, di ampia portata, tende a ricomprendere azioni, partecipazioni non rappresentate da titoli ed altri valori mobiliari, beni e diritti immobiliari, prestiti, conti correnti ed altre disponibilità. Sono pertanto ricompresi anche gli immobili e le multiproprietà

Tali investimenti all'estero devono essere ricompresi nel Modulo RW se da essi sono ritraibili redditi di fonte estera imponibili in Italia

La previsione normativa è da ora in poi intesa come riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia, ma anche ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale

Pertanto, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2009, i contribuenti sono tenuti ad indicare nel modulo RW gli investimenti all'estero di altra natura, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Esemplificando, quindi, dovranno essere sempre indicati anche gli immobili tenuti a disposizione

NOTA BENE. In ogni caso, deve essere sempre verificato il superamento del limite di 10.000,00 € per soggetto dichiarante, che può non sussistere, ad esempio, nel caso della multiproprietà

Immobili all'estero – Modulo RW (UNICO PF)

Modulo RW (UNICO PF)

Il Modulo RW è ormai svuotato quasi interamente della propria funzione di trasmettere informazioni sugli investimenti all'estero, dato che il Fisco riceve per altri canali le informazioni di cui necessita

a) I dati relativi ai trasferimenti da, verso l'estero e sull'estero sono rilevati dagli intermediari residenti (Legge 167/1990)

b) Se il contribuente non si avvale di intermediari residenti (entra ed esce dal territorio nazionale con assegni o contanti) ha l'obbligo di dichiarare il flusso all'Agenzia delle Dogane (Articolo 3, Decreto Legislativo 195/2008)

Al sistema sfuggono solo più le operazioni eseguite sull'estero, ma dato che tali operazioni presuppongono un rapporto con un intermediario finanziario locale, sarebbe sufficiente chiedere l'indicazione degli estremi del conto corrente, almeno in tutti quei casi in cui si trovi in uno Stato europeo o comunque white list

Le operazioni eseguite in risparmio amministrato o gestito, quelle assoggettate a ritenuta o ad imposta sostitutiva sui redditi di capitale, non sono monitorate dagli intermediari finanziari, ma sono presenti in Anagrafe dei rapporti finanziari

Immobili all'estero – Modulo RW (UNICO PF)

Una persona fisica residente in Italia possiede da 10 anni un fabbricato in Spagna del costo di € 200.000, affittato ad un canone annuo di locazione di € 12.000, corrisposto dal locatario tramite bonifico bancario verso il conto corrente italiano del locatore, ricevuto il 30/11/2012

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2012

	Codice Stato estero	Codice operazione		Vedere istruzioni
RW4	1 067 (Spagna)	2 15 (Beni Immobili)	3 200.000,00 (Costo storico (1))	4
RW5	1	2	3 ,00	4

(1) In linea generale, è possibile ritenere corretta l'esposizione del costo storico di acquisto, in quanto è l'unico dato certo che esprime in modo oggettivo l'importo dell'investimento (che dovrebbe corrispondere alla somma a suo tempo trasferita all'estero). Tuttavia, è opportuno effettuare di volta in volta un'attenta valutazione dell'importo da indicare.

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2012

	Codice Stato estero	Tipo trasferimento	Codice operazione	Codice ABI/CAB	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT
RW10	1 067	2 1	3 15	4 03069 01000	5 INTSAP57864

Numero del conto corrente	Data			Importo
	7 giorno	mese	anno	
6 123456789012	30	11	2012	8 12.000,00

Da Estero verso Italia

Immobili all'estero – Modulo RW (UNICO PF)

Una persona fisica residente in Italia ha acquistato un immobile in Spagna per € 500.000 pagando tramite bonifico bancario effettuato dall'Italia il 25/05/2012

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2012

	Codice Stato estero	Codice operazione		Vedere istruzioni
RW4	1 067	2 15	3 500.000 ,00	4 ☐
RW5	1	2	3 ,00	4 ☐

Spagna

Beni Immobili

Costo Acquisto

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2012

	Codice Stato estero	Tipo trasferimento	Codice operazione	Codice ABI/CAB	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT
RW10	1 067	2 2	3 15	4 02008 01046	5 UNICBA392 13

Numero del conto corrente	Data			Importo
	7 giorno	mese	anno	
6 567879154675	25	05	2012	8 500.000 ,00

Da Italia verso Estero

Immobili all'estero – Modulo RW (UNICO PF)

Vendita di immobile in Spagna per € 245.000, con incasso mediante bonifico bancario ricevuto in data 28/06/2012

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2012

RW10

1 Codice Stato estero	2 Tipo trasferimento	3 Codice operazione	4 Codice ABI/CAB	5 Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT
067	1	15	0 0 2 2 2 0 5 7 9 5	B A R C S P 3 5 8 9 4

6 Numero del conto corrente	Data 7 giorno	mese	anno	8 Importo
100000854937	28	06	2012	245.000 ,00

Beni Immobili

Da Estero verso Italia

Immobili all'estero – Modulo RW (UNICO PF)

Una persona fisica il 29/09/2012 ha conferito un Immobile italiano in una Società svizzera per un valore di € 170.000

Sez. II - Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31/12/2012

	Codice Stato estero	Codice operazione	Importo	Vedere istruzioni
RW4	1 071	2 2	3 170.000 ,00	4 ☐
RW5	1	2	3 ,00	4 ☐

Svizzera

Partecipazione al Capitale

Sez. III - Trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2012

	Codice Stato estero	Tipo trasferimento	Codice operazione	Codice ABI/CAB	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT
RW10	1 071	2 2	3 2	4 0 2 0 0 8 0 1 0 4 6	5 U N I C B A 3 9 2 1 3

Numero del conto corrente	Data	Importo
6 567879154675	7 giorno 29 mese 09 anno 2012	8 170.000 ,00

Da Italia verso Estero

INDICE

Il visto di conformità rilasciato sui modelli 730

INDICE

Il visto di conformità

Il modello 730 è un modello diverso rispetto alle altre dichiarazioni tributarie, la ragione è data dalla presenza di un sigillo professionale che prende il nome di visto di conformità , che assume un valore di garanzia verso lo stato ed i contribuenti degli esatti e puntuali adempimenti oltre a corrispondere ad una specifica responsabilità in capo al soggetto che lo rilascia.

Il visto di conformità

Chi rilascia il visto di conformità è il R.A.F.

Raf è l'acronimo di Responsabile dell' Assistenza Fiscale o come diceva originariamente la norma è il Direttore Tecnico, tale puo' essere solo colui che ha requisiti di professionalità e di onorabilità.

Il visto di conformità

Requisiti Professionali

La normativa ha identificato una tipologia ristretta tipologia di soggetti autorizzati al rilascio del sigillo professionale chiamato del visto di conformità , identificandoli come coloro che risultano iscritti all' albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei Consulenti del Lavoro, debbono aver maturato una anzianità di iscrizione almeno triennale, non debbono essere stati sottoposti a provvedimenti disciplinari o sospensivi dell'esercizio professionale .

Il visto di conformità

Requisiti di onorabilità

- I professionisti non debbono aver riportato condanne anche non definitive , o sentenze emesse ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari;
- Non debbono avere procedimenti penali pendenti nella fase di giudizio per reati finanziari;
- Non debbono aver commesso violazioni gravi e ripetute che per loro natura ed entità alle disposizioni di imposte sui redditi e del valore aggiunto;
- Non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall' art 1 legge 18 gennaio 92 numero 16

Il visto di conformità

Il visto di conformità non puo mai mancare nel modello 730 , mentre è solo una eventualità per altri dichiarativi o per scelta del contribuente che vuole essere garantito dal Raf o per obbligo di legge come nella ipotesi di compensazioni di crediti Iva eccedenti i 15.000,00 euro.

Il visto di conformità

L’art 2 comma 1 del Dm 164/99 , norma le modalità di applicazione relative al rilascio del visto, che si realizza mediante la stampa della firma anche in formato elettronico del Raf .

Il visto recita la norma implica

1) il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nel modello 730 con la relativa documentazione ;

2) Il rispetto delle disposizioni che regolano gli oneri deducibili, le detrazioni, i crediti d’imposta e le ritenute d'acconto.

Il visto di conformità

Il visto di conformità rilasciato nel modello 730 ed elaborato dal CAF comporta che sono correttamente indicati, sulla base della documentazione esibita, gli oneri deducibili, le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni d'imposta e le ritenute d'acconto spettanti, nonché gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi spettanti. Tale sigillo professionale pur manifestandosi in una precisa assunzione di responsabilità non entra in tutto il modello , vi sono alcuni quadri che rimango esclusi e sui quali ricade una precisa responsabilità del contribuente.

Il visto di conformità

I campi esclusi dal visto di conformità

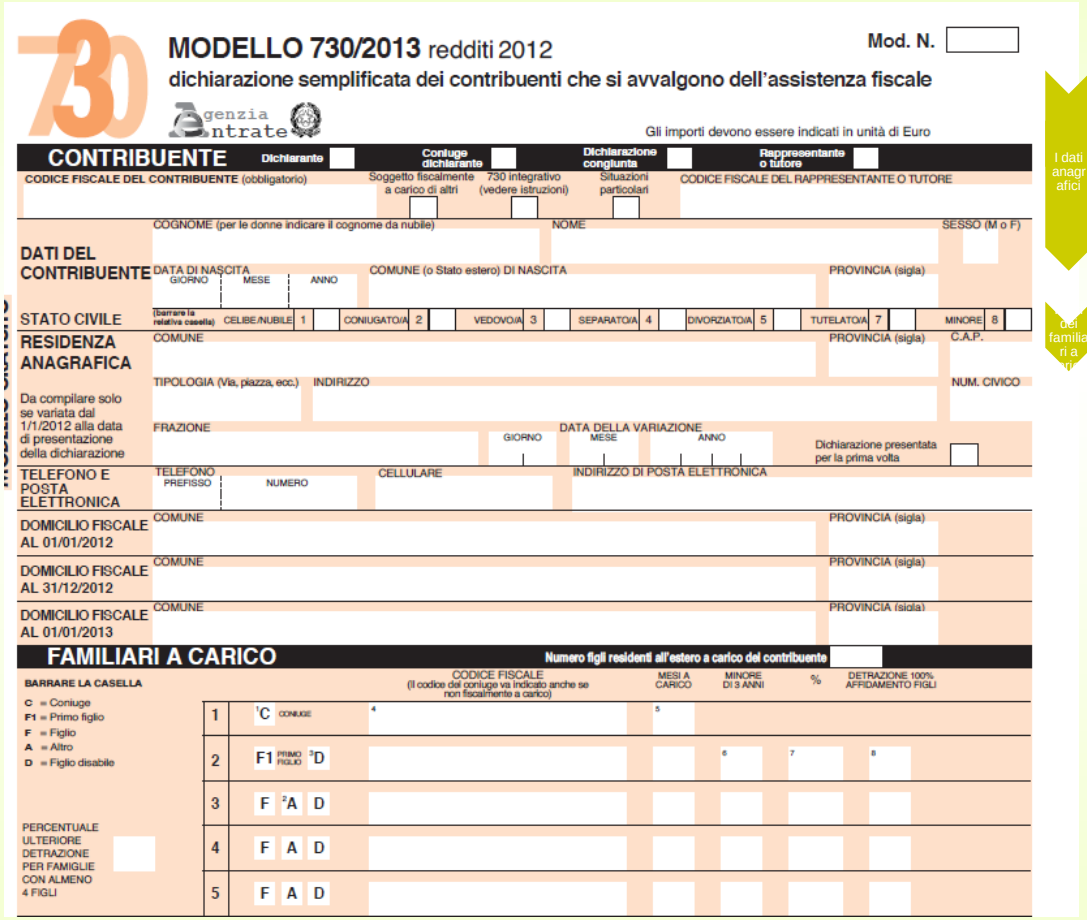

730

MODELLO 730/2013 redditi 2012

Mod. N.

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

Agenzia Entrate

Gli importi devono essere indicati in unità di Euro

CONTRIBUENTE Dichiarante | Coniuge dichiarante | Dichiarazione congiunta | Rappresentante o tutore

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) — Soggetto fiscalmente a carico di altri — 730 integrativo (vedere istruzioni) — Situazioni particolari — CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

DATI DEL CONTRIBUENTE: COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) — NOME — SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

STATO CIVILE (barrare la relativa casella): CELIBE/NUBILE 1 | CONIUGATO/A 2 | VEDOVO/A 3 | SEPARATO/A 4 | DIVORZIATO/A 5 | TUTELATO/A 7 | MINORE 8

RESIDENZA ANAGRAFICA: COMUNE — PROVINCIA (sigla) — C.A.P. — TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) — INDIRIZZO — NUM. CIVICO

Da compilare solo se variata dal 1/1/2012 alla data di presentazione della dichiarazione: FRAZIONE — DATA DELLA VARIAZIONE (GIORNO MESE ANNO) — Dichiarazione presentata per la prima volta

TELEFONO E POSTA ELETTRONICA: TELEFONO (PREFISSO NUMERO) — CELLULARE — INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2012: COMUNE — PROVINCIA (sigla)

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012: COMUNE — PROVINCIA (sigla)

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013: COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FAMILIARI A CARICO — Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente

BARRARE LA CASELLA
C = Coniuge
F1 = Primo figlio
F = Figlio
A = Altro
D = Figlio disabile

		CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
1	C CONIUGE					
2	F1 PRIMO FIGLIO D					
3	F A D					
4	F A D					
5	F A D					

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

I dati anagrafici

- I dati anagrafici
- I dati dei familiari a carico
- I dati del sostituto di imposta

Il visto di conformità

I campi esclusi dal visto di conformità

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 ESENZIONE IMU	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00		☐		
A2	,00		,00			,00		☐		
A3	,00		,00			,00		☐		

Le rendite catastali relative ai redditi domenicali e agrari presenti nel quadro A

Il visto di conformità

I campi esclusi dal visto di conformità

CODICE FISCALE Mod. N.

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI - TASSAZIONE ORDINARIA E CEDOLARE SECCA

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (*)	9 CODICE COMUNE	10 IMU DOVUTA PER IL 2012	11 CEDOLARE SECCA	12 ESENZIONE IMU
B1	,00					,00				,00		
B2	,00					,00				,00		
B3	,00					,00				,00		

La rendita catastale dei fabbricati indicati nel quadro B

Il visto di conformità

Modalità pratiche di applicazione

Il visto si rilascia seguendo i seguenti passi

1) **Si visiona la documentazione attestante redditi , crediti, detrazioni e deduzioni**
2) **Si analizza la normativa e la prassi**
3) **Si verifica l' esatta indicazione**
4) **Si verifica la corrispondenza tra quanto dichiarato con quanto documentato**

Il visto di conformità

- Il visto è un processo di verifica documentale e di conformità alla normativa tributaria **al fine di corrispondenza tra quanto documentato e quanto indicato in dichiarazione**
- Non è un indagine tendente a verificare il merito sulle spese sostenute o sulle situazioni soggettive che incidono sulla determinazione del reddito
- Non è un indagine tendente ad accertare la "genuinità" del documento visionato

Il visto di conformità

Documenti da visionare obbligatoriamente

Tutte le tipologie di certificazioni reddituali di lavoro dipendente ed assimilato , quelle relative ai redditi diversi ed ai redditi di capitale, contratti di affitto

Il visto di conformità

Documenti da visionare obbligatoriamente

le fatture, ricevute e quietanze relative al pagamento di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonché la documentazione necessaria per il loro riconoscimento quali la copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale per gli interessi passivi

gli attestati di versamento degli acconti irpef effettuati direttamente dal contribuente;

la dichiarazione modello UNICO 2012 in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il rimborso del credito maturato

Supporto al rilascio del visto conformità

Guida alla compilazione del modello 730

Il modello 730-3

Il modello 730-4

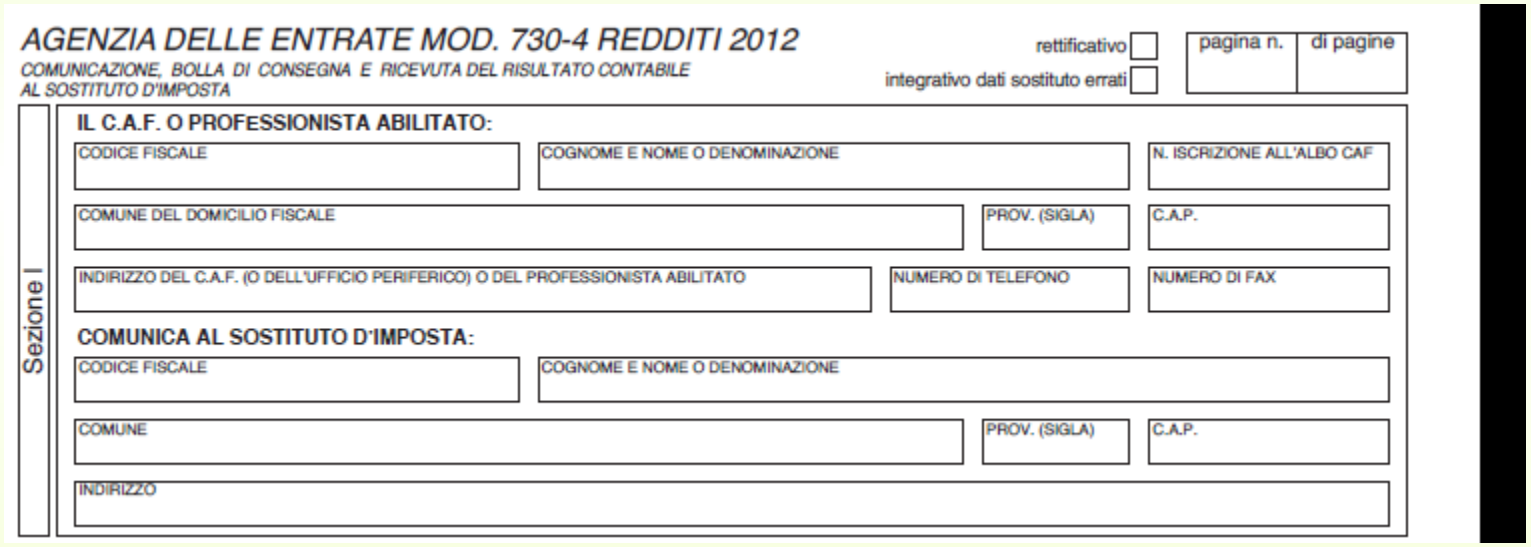

AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. 730-4 REDDITI 2012

COMUNICAZIONE, BOLLA DI CONSEGNA E RICEVUTA DEL RISULTATO CONTABILE AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

rettificativo ☐
integrativo dati sostituto errati ☐

pagina n. | di pagine

Sezione I

IL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO:

CODICE FISCALE | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE | N. ISCRIZIONE ALL'ALBO CAF

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE | PROV. (SIGLA) | C.A.P.

INDIRIZZO DEL C.A.F. (O DELL'UFFICIO PERIFERICO) O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO | NUMERO DI TELEFONO | NUMERO DI FAX

COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

CODICE FISCALE | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

COMUNE | PROV. (SIGLA) | C.A.P.

INDIRIZZO

Dove è visibile il visto

Il modello 730-4 sezione II

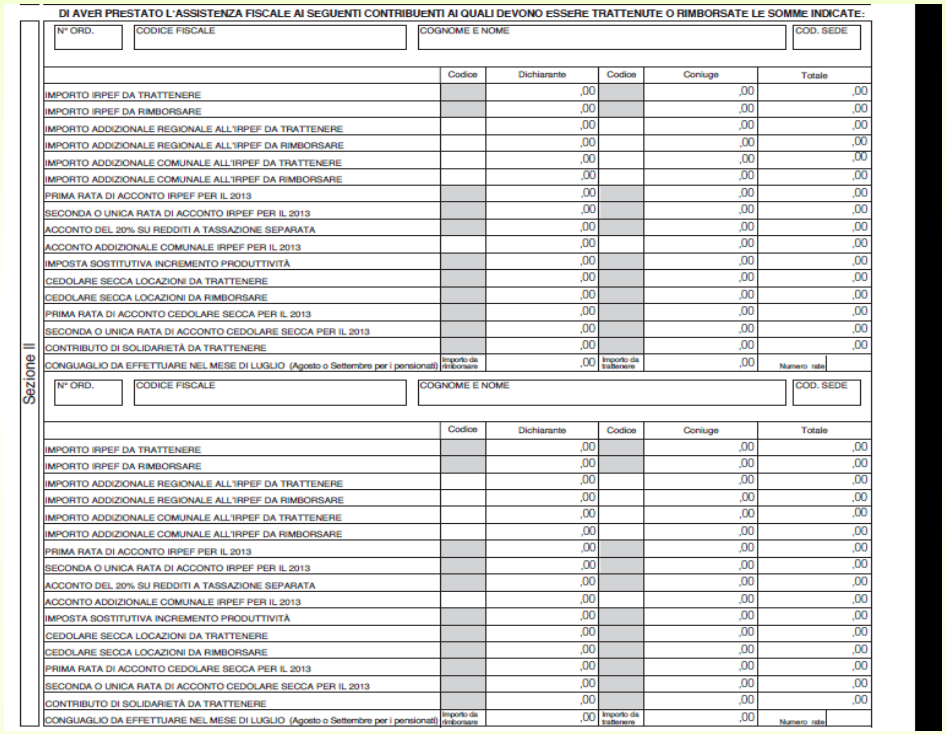

DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE TRATTENUTE O RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:

Sezione II

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	COD. SEDE

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013		,00		,00	,00
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013		,00		,00	,00
ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00		,00	,00
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2013		,00		,00	,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ		,00		,00	,00
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE		,00		,00	,00
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013		,00		,00	,00
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013		,00		,00	,00
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA TRATTENERE		,00		,00	,00
CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati)	Importo da rimborsare	,00	Importo da trattenere	,00	Numero rate

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	COD. SEDE

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013		,00		,00	,00
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2013		,00		,00	,00
ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		,00		,00	,00
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2013		,00		,00	,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA INCREMENTO PRODUTTIVITÀ		,00		,00	,00
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE		,00		,00	,00
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013		,00		,00	,00
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2013		,00		,00	,00
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA TRATTENERE		,00		,00	,00
CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati)	Importo da rimborsare	,00	Importo da trattenere	,00	Numero rate

Il modello 730- 4sezione III

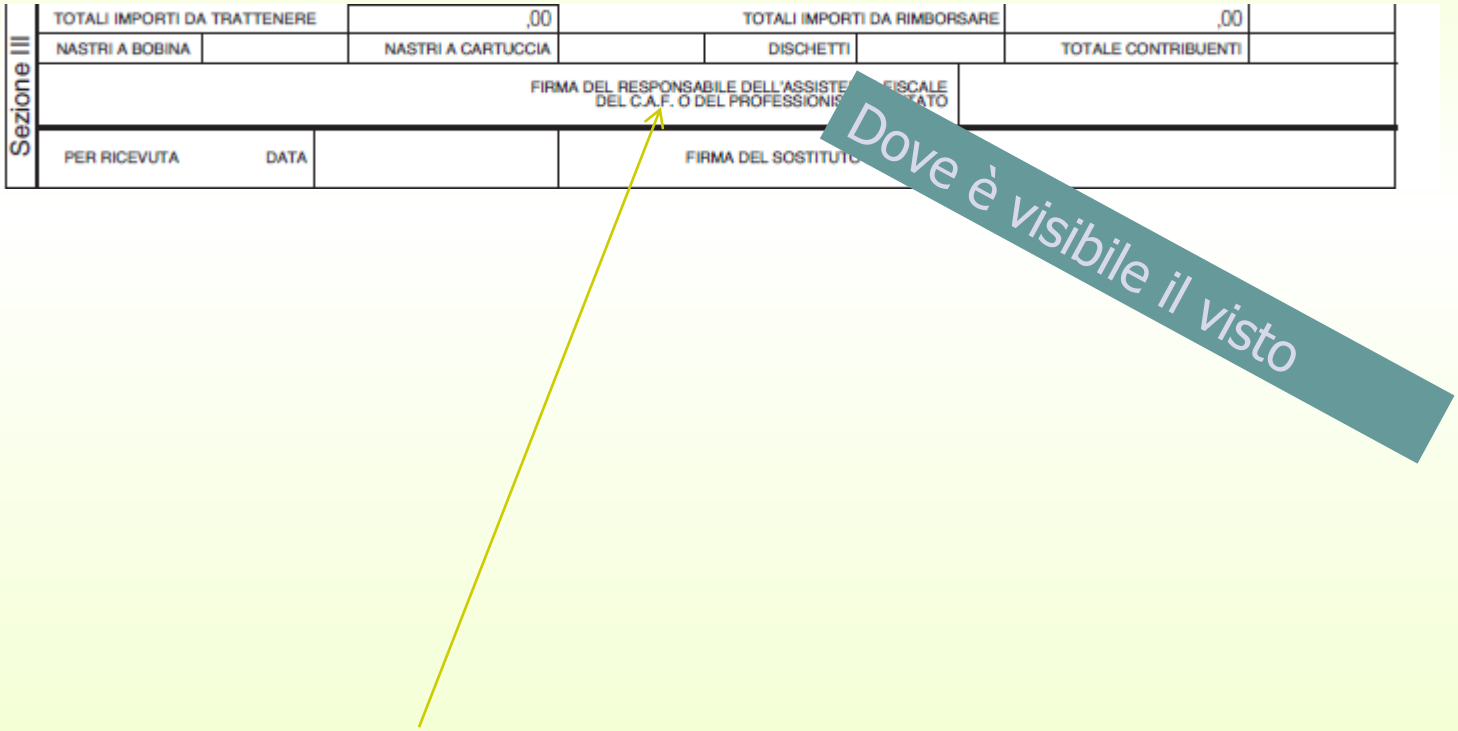

Gli attori del processo

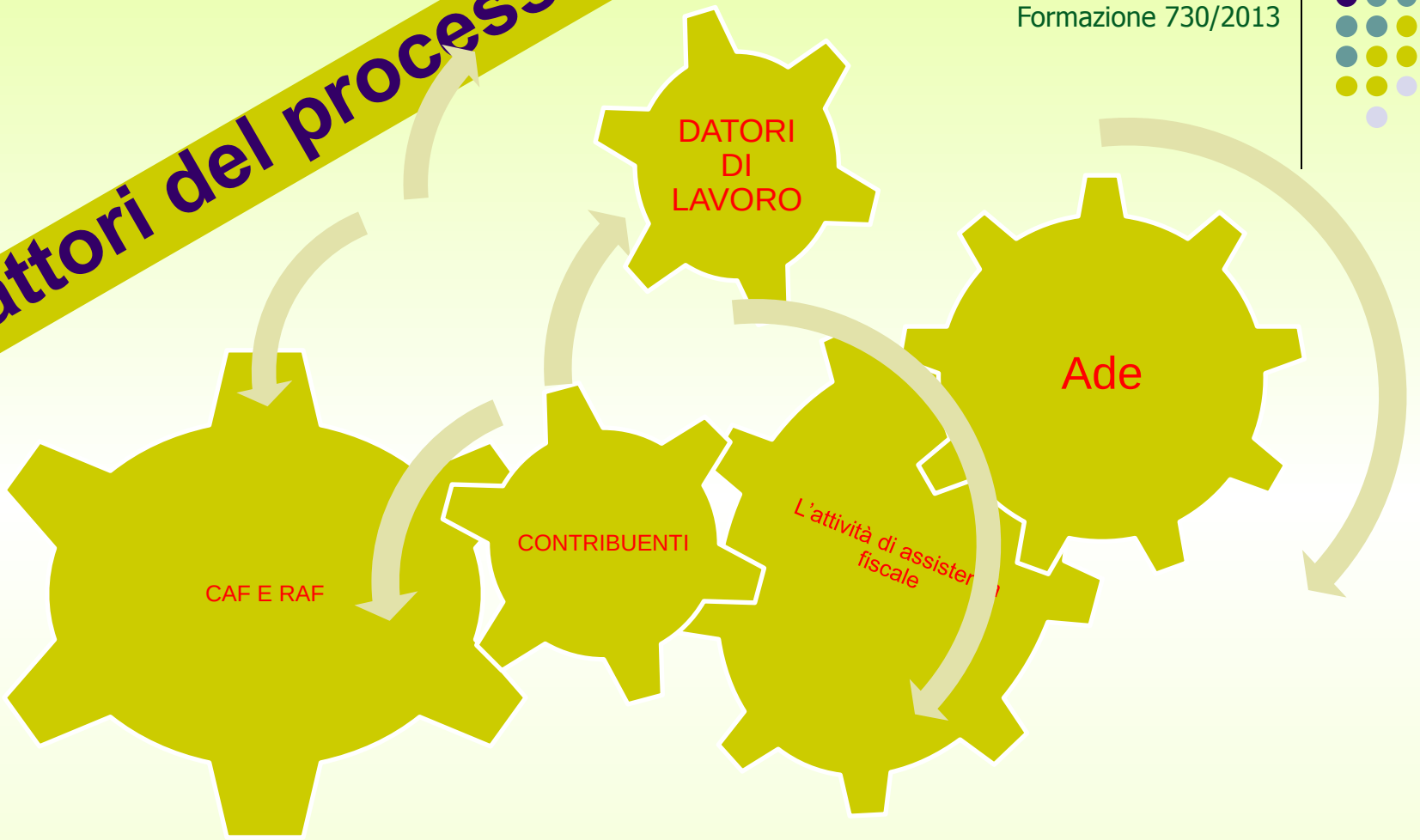

- L’ attività non termina con il rilascio del visto ma prosegue anche dopo in quanto l’ Ade esegue le verifiche ai sensi dell’ art 36 ter del Dpr 600/73 , è solo in questa fase che **può dirsi conclusa l’attività di assistenza fiscale.**
- In caso di errato rilascio del visto si applica una sanzione che va da un minimo di 258,00 euro ad un massimo di 2.582,00 euro per ogni violazione

  In caso di violazioni gravi e ripetute si puo’ incorrere nella sospensione del rilascio del visto o nelle inibizione al rilascio del visto

I controlli aggiuntivi

- **Art 13 della convenzione in essere tra il Caf Cia Srl e le società convenzionate i professionisti abilitati delle procedure di controllo in aggiunta al visto Le parti della presente convenzione concordano e convengono sulla definizione di ulteriori riscontri, in aggiunta ai controlli previsti per l'apposizione del visto di conformità, sui modelli 730 la cui liquidazione delle imposte genera un rimborso superiore ai 6.000,00 euro. In detta circostanza il Raf riceve dai responsabili tecnici fiscali della società una breve nota che riassume le ragioni del rimborso e, dopo aver consultato la documentazione relativa alla dichiarazione pervenutagli a cura degli stessi tecnici, anche in formato pdf, provvede a rilasciare apposita certificazione attestante l'esistenza dei crediti tributari. Una copia della certificazione sarà consegnata al contribuente a cura del responsabile tecnico fiscale della società convenzionata. Identica procedura deve essere eseguita quando i grandi sostituti di imposta (INPDAP, INPS, ENI, IPOST, etcc) richiedono conferma, da parte del Raf, della correttezza della liquidazione delle imposte anche per posizioni debitorie rilevanti.**

INDICE

Strumenti correttivi del modello 730

Il modello 730 integrativo
Il modello 730 rettificativo
Il modello Unico 2013

INDICE

Il modello 730 integrativo

Il contribuente che si accorge di non aver fornito tutti gli elementi necessari al calcolo delle imposte o altre informazioni da indicare nella dichiarazione,può sanare le anomalie o le mancanze mediante diverse modalità. L' accesso a strumenti modificativi di una precedente dichiarazione è diverso a seconda che il risultato contabile della nuova dichiarazione comporti una situazione di maggior favore o di sfavore per il contribuente.

Il modello 730 integrativo

La principale modalità prende il nome di dichiarazione integrativa, con detto strumento il contribuente aggiunge qualcosa ad una precedente dichiarazione elaborata. E' il contribuente che si accorge di non essere stato diligente e cerca di porre rimedio, tale modello 730 assume il nome di modello 730 integrativo.

Il modello 730 integrativo

La richiesta di correzione di un modello 730 e la conseguente produzione di un "730 integrativo" comporta un nuovo coinvolgimento degli attori dell' assistenza fiscale mediante :

1)La rielaborazione di un nuovo modello 730 integrativo;

2) La produzione di un nuovo file da inviare all' Ade contenente

la dichiarazione 730 e il nuovo prospetto di liquidazione 730-4;

3)L'attivazione dei sostituti di imposta che eseguiranno nuovi conguagli

Il modello 730 integrativo

Il contribuente trae sicuramente un vantaggio nel correggere le anomalie. E' possibile per il contribuente utilizzare tale forma di correzione di un modello precedente prodotto solo si presentano tre situazioni, naturalmente deve trattarsi di situazioni che generano un vantaggio

Il modello 730 integrativo

Ipotesi 1

Quando dalle modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario si genera un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un' imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;

Il modello 730 integrativo

Ipotesi 2

Quando le modifiche e/o integrazione di dati presenti nel modello 730 originario riguardano esclusivamente i dati del sostituto d'imposta; in tal caso l'errata indicazione dei dati relativi al sostituto d'imposta non ha consentito lo svolgimento delle operazioni di conguaglio a seguito dell'assistenza fiscale

Il modello 730 integrativo

Ipotesi 3

Quando le modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario sono relativi sia al sostituto d'imposta che ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un' imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario

Il modello 730 integrativo

Si parla di integrativo di tipo 1 e si barra la casella presente nel frontespizio **“730 integrativo**” quando le modifiche e/o le integrazioni che si vanno ad apportare produrranno**,** un **maggior importo a credito mod. 730 un minor debito ovvero** un’ **imposta pari a quella determinata in precedenza**

Maggiori spese , maggiori oneri

Redditi indicati per un importo superiore a quello corretto , ritenute

altri dati o campi che non incidono nel corretto calcolo delle imposte

Il modello 730 integrativo

Si parla di integrativo di tipo 2 e si barra la casella presente nel frontespizio "730 integrativo" quando le modifica e/o integrazione di dati presenti nel modello originario riguardano esclusivamente i dati del sostituto d'imposta.

Il prospetto di liquidazione delle imposte , il modello 730/4 non è mai giunto al soggetto che deve eseguire i conguagli.

Errata indicazione del sostituto di imposta , del suo codice fiscale.

Il modello 730 integrativo

Si parla di integrativo di tipo 3 e si barra la casella "730 integrativo" presente sul frontespizio quando le modifiche e/o integrazioni di dati presenti nel modello 730 originario sono relativi **sia al sostituto d'imposta** che **ad altri dati della dichiarazione** , da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un' imposta pari a quella determinata con il mod. 730.

Il modello 730 integrativo

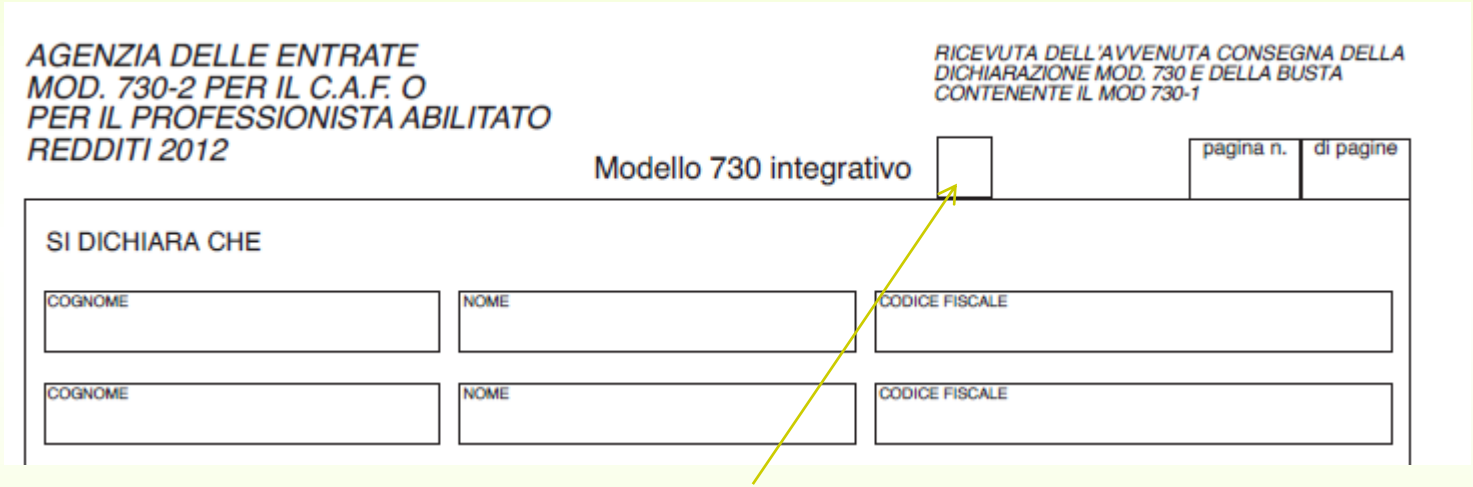

AGENZIA DELLE ENTRATE
MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O
PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO
REDDITI 2012

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA CONTENENTE IL MOD 730-1

Modello 730 integrativo

pagina n. | di pagine

SI DICHIARA CHE

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE

Deve essere prodotto un nuovo 730_2 con indicazione di modello integrativo e dei nuovi documenti non prodotti

Il modello 730 integrativo

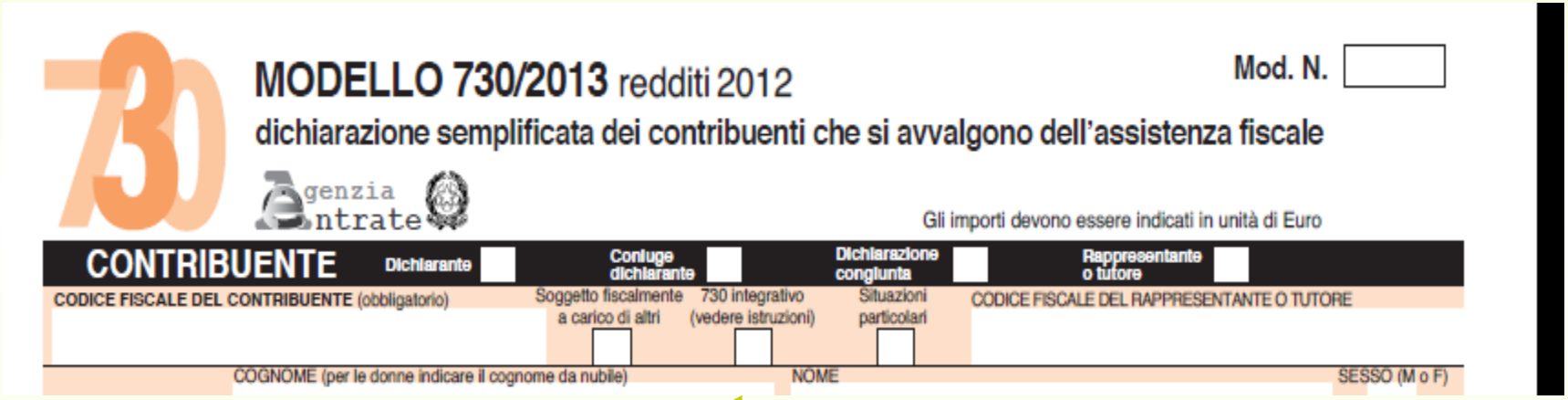

730

MODELLO 730/2013 redditi 2012

Mod. N.

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

Agenzia Entrate

Gli importi devono essere indicati in unità di Euro

CONTRIBUENTE	Dichiarante	Coniuge dichiarante	Dichiarazione congiunta	Rappresentante o tutore

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	Situazioni particolari	CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	SESSO (M o F)

Deve essere prodotto un nuovo modello 730 indicando i codici 1 , 2 o 3 a seconda delle tipologie previste

Il modello 730 integrativo

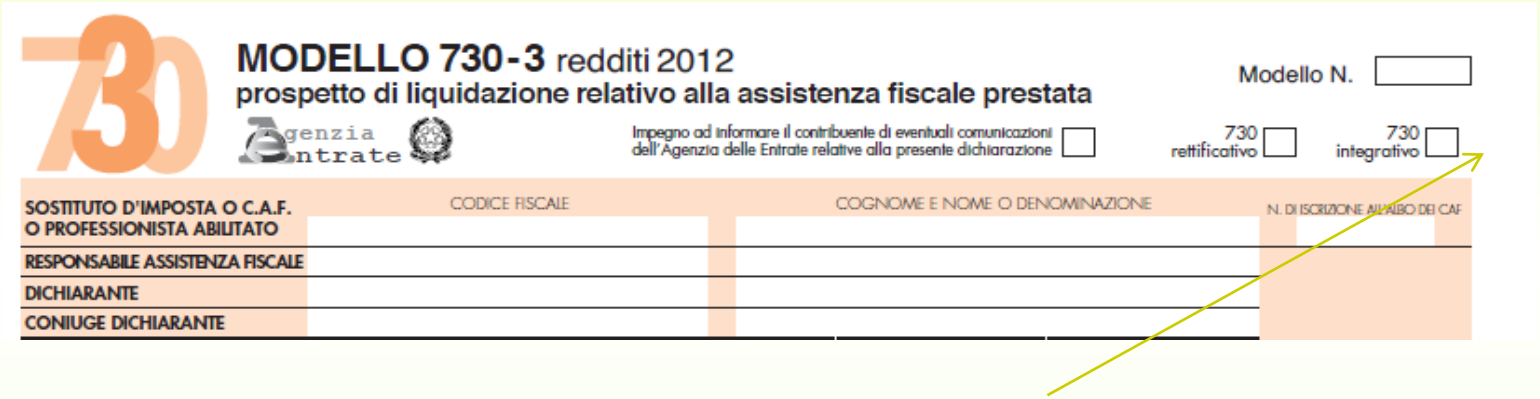

730

MODELLO 730-3 redditi 2012

prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata

Agenzia Entrate

Modello N.

Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione ☐

730 rettificativo ☐

730 integrativo ☐

	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	N. DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CAF
SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO			
RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE			
DICHIARANTE			
CONIUGE DICHIARANTE			

Dalla nuova liquidazioni delle imposte si dovranno generare maggiori crediti minor debiti , variazioni nel sostituto o modifiche che non incidono nel calcolo delle imposte precedentemente eseguite

Il modello 730 integrativo

AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. 730-4 REDDITI 2012

COMUNICAZIONE, BOLLA DI CONSEGNA E RICEVUTA DEL RISULTATO CONTABILE AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

rettificativo ☐

integrativo dati sostituto errati ☐

pagina n. | di pagine

Sezione I

IL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO:

CODICE FISCALE | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE | N. ISCRIZIONE ALL'ALBO CAF

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE | PROV. (SIGLA) | C.A.P.

INDIRIZZO DEL C.A.F. (O DELL'UFFICIO PERIFERICO) O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO | NUMERO DI TELEFONO | NUMERO DI FAX

COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

CODICE FISCALE | COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

COMUNE | PROV. (SIGLA) | C.A.P.

INDIRIZZO

Deve essere prodotto un nuovo modello 730-4

Il modello 730 integrativo

Il contribuente deve attivarsi entro il 25 ottobre presso il CAF

Entro il 25 ottobre 2013	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.
Entro l'11 novembre 2013	Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo.
	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo; comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.

Il CAF entro l' 11 Novembre verifica i dati prodotti dalle variazioni e consegna i nuovi prospetti al contribuente

Il modello 730 integrativo

La predisposizione di un modello integrativo non obbliga il sostituto di imposta a sospendere gli effetti del modello 730 /4 ricevuto , lo stesso fino a quando non riceverà il nuovo prospetto 730/4 proseguirà nei conguagli positivi o negativi come da indicazioni ricevute. In conclusione nel modello integrativo è il contribuente che si accorge di non aver prodotto correttamente documenti , dati o altre informazioni e che alla scadenza del 25 ottobre si rende parte attiva verso il CAF per la redazione di un nuovo modello e conseguentemente una nuova liquidazione di imposte a suo favore

Il modello 730 correttivo

Un altra ipotesi prevista dalla normativa per correggere un modello 730 è quella che si ravvisa nella circostanza che il contribuente o il CAF si accorgano di errori commessi nella lavorazione del modello per cui il risultato finale non risulta corretto. In detto caso il Caf dovrà provvedere alla correzione del modello e rideterminare gli importi a credito o a debito per il soggetto assistito elaborando un nuovo modello 730 , un nuovo modello 730-3 sul quale sarà barrata la casella "rettificativo" e nei messaggi dovrà essere data comunicazione al contribuente degli errori riscontrati.

Il modello 730 correttivo

Si fa notare che per detto strumento correttivo ci troviamo ancora nel corso nello svolgimento della campagna di assistenza fiscale, la norma non indica una scadenza precisa dice semplicemente che le operazioni debbono essere effettuate in tempo utile per comunicare ai sostituti di imposta le nuove risultanze. Pertanto se i Caf inviano entro il 1 luglio i files delle dichiarazioni all'Ade tale attività sarà eseguita in prossimità della scadenza.

Il modello Unico Correttivo

Nell' ipotesi che dalla correzione del modello 730 si dovesse generare un risultato sfavorevole per il contribuente, con maggiori imposte o maggiori debiti lo strumento correttivo è dato dalla predisposizione di un modello Unico. In detto caso è il contribuente che autonomamente redige il modello e esegue i pagamenti mediante modello F24. Gli attori del processo di assistenza fiscale non sono coinvolti.

Il modello Unico Correttivo

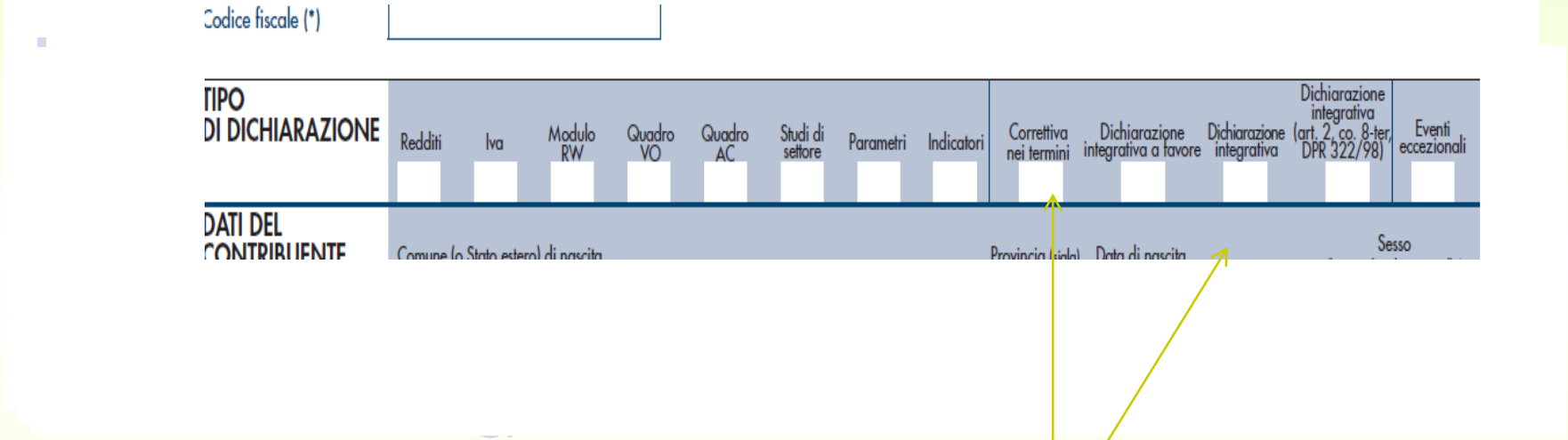

Si barrerà la casella dichiarazione integrativa

Il modello Unico Correttivo

Per quanto riguarda i tempi il contribuente puo'

1) **Presentare un modello Unico correttivo nei termini entro il mese di settembre ,eseguendo i versamenti calcolando gli interessi e le sanzioni, utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso**

2) **Presentare entro un anno, Unico correttivo versando le relative imposte calcolando gli interessi e le sanzioni per le tardività utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso.**

Gli attori del processo

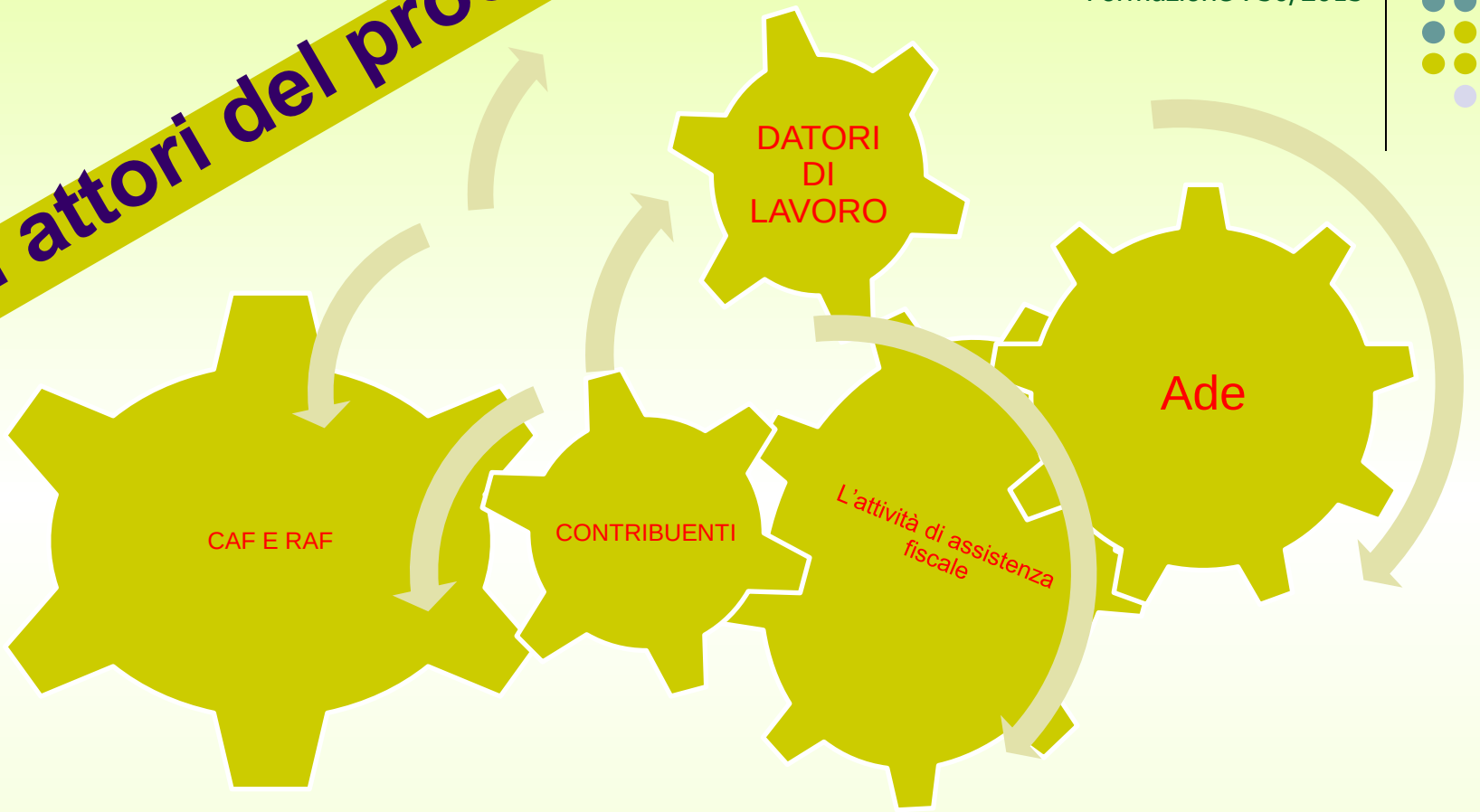

INDICE